

Allegato 1

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DI SNAM RETE GAS n. 30

"RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE 137/2014/R/gas"

Codice di Rete Gli operatori

GLI OPERATORI

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, nº 164 definisce una serie di "attori" e i rispettivi ambiti di attività che vanno dall'approvvigionamento, alla coltivazione dei campi di produzione, al trasporto, alla vendita e distribuzione del gas: per quelli non indicati di seguito si rimanda al Decreto Legislativo stesso.

Le regole e le procedure, descritte nel presente documento, delineano i ruoli delle parti coinvolte, direttamente o indirettamente, nelle attività che costituiscono il servizio di trasporto del gas sulla rete di metanodotti di Snam Rete Gas.

Di seguito vengono elencati, in ordine alfabetico, e descritti i principali attori il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto. I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più ruoli contemporaneamente.

Autorità L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente e

> svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas, con sede a Milano, Piazza Cavour 5.

CCSE La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.

Cliente Finale La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza gas per proprio

consumo.

Cliente Idoneo La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto

> Legislativo nº164/00, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista,

sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.

Comitato di Organo tecnico di consultazione per l'attività di trasporto, costituito ai consultazione

sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/gas n° 55/09.

Dispacciamento L'unità operativa di Snam Rete Gas che svolge l'attività di

dispacciamento - così come definita all'Articolo 2 del Decreto Legislativo

n°164/00 - del gas sulla propria rete di trasporto.

ENTSOG European Network of Transmission System Operators for Gas, rete

europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas.

Fornitore L'Utente o gli Utenti selezionati attraverso la Procedura di cui al **Transitorio** Capitolo 5 che a seguito dell'attivazione del Servizio di Default

Trasporto, assumono la qualifica di Utente con riferimento ai Punti di Riconsegna per i quali non risulti conferita capacità di trasporto e non sia ancora avvenuta la relativa discatura, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del Capitolo

5 e del Capitolo 19, e ai relativi prelievi.



Codice di Rete Gli operatori

GME o Operatore Qualificato

Il Gestore dei Mercati Energetici, società cui è affidata la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09, ivi compresa la gestione del mercato a termine fisico del gas naturale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93. Ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas dell'Autorità, il GME in qualità di operatore di diritto del Sistema accede al Sistema PSV ai fini della registrazione delle transazioni precedentemente concluse presso la Piattaforma MGAS, dallo stesso gestita.

GNL Italia

L'impresa che detiene il terminale di Panigaglia (SP) che svolge l'attività di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL).

Impresa di Distribuzione La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.

Impresa di Rigassificazione L'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di GNL presso il terminale di rigassificazione interconnesso con la Rete Nazionale di Gasdotti.

Impresa di Stoccaggio L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.

Impresa di Trasporto L'impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.

PRISMA

PRISMA European Capacity Platform GmbH, gestore della Piattaforma PRISMA-primary.

Produttore di gas

La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del gas prodotto.

Responsabile del Bilanciamento La società Snam Rete Gas, ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11.

Società Gasdotti Italia L'impresa di trasporto di proprietà del fondo di private equity italiano Clessidra Capital Partners (ex Edison T&S).

Fornitore di Ultima Istanza o FUI Il soggetto selezionato attraverso procedure definite dall'Autorità, che a seguito dell'attivazione del Servizio di Fornitura di Ultima Istanza, assume la qualifica di Utente con riferimento ai Punti di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG.

Stoccaggi Gas Italia L'impresa di stoccaggio del Gruppo Snam S.p.A..

Terminale Esente Ai sensi dell'Articolo 1.1. lettera d) della Delibera n°168/06 e successive integrazioni è il terminale di rigassificazione in relazione al quale è stata



Codice di Rete Gli operatori

accordata una esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n. 239/04, in data antecedente al 24 novembre 2010, data del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 novembre 2010 e per il quale sono stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto.

Trasportatore

La società Snam Rete Gas che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla propria rete di metanodotti, secondo le regole definite nel Codice di Rete: è usato in alternativa a "Snam Rete Gas".

Utente

E' l'utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

Utente Abilitato PB-gas

Utente del servizio di trasporto e dei servizi di stoccaggio¹, ad eccezione delle Imprese di Trasporto e delle Imprese di Stoccaggio, abilitato ad operare al Sistema PSV.

Utente Abilitato alla Sessione G-1 Utente del servizio di trasporto abilitato ad operare al Sistema PSV che risulta in possesso dei requisiti per la partecipazione alla Sessione G-1, in quanto:

- i. titolare di contratto di trasporto, ovvero
- ii. titolare di capacità presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione delle Imprese di Trasporto; o
- iii. utente dei servizi di stoccaggio.

Utente Compensatore L'Utente che accetta l'allocazione nel proprio bilancio di trasporto del saldo netto delle Transazioni concluse al Punto di Scambio Virtuale da un soggetto non Utente.

¹ In prima applicazione, si intendono i servizi di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia.



Oper - 3



CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO

<mark>PA</mark>	RTE I - RE	QUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	5
1)	REOLUS	ITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	-
,			
	1.1) Requ 1.1.1)	IISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°137/02	
	ed il gas	6	а
	1.1.2)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della	ı
	,	n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)	
	1.1.3)	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio	
	(Art.14.1 e	e 14.2 della Delibera nº137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)	
	1.1.4)	Limiti di conferimento	
		JISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA N°168/06	
	1.2.1)	Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettric	:a
	ed il gas 1.2.2)	Caranzia finanziania a concentura della obbligazioni derivanti dal conferimente (Articoli 0.1	
	,	Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)	13
	1.2.3)	Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio	13
	,	1.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)	14
		JISITI RICHIESTI AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10	
	1.3.1)	Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia	
		d il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)	
	1.3.2)	Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas	
	02/10)	15	1.5
	1.3.3) 1.3.4)	Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)	13
	,	bera ARG/gas 02/10)bera ARG/gas 02/10)	16
	1.3.5)	Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio	10
	,	9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)	17
		ANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ESPOSIZIONE DEL SISTEMA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE (ART.11	
		a Delibera ARG/gas 45/11)	
	1.4.1)	Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu _K)	
	1.4.2)	Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell' $EPSu_K$	
	1.4.3) 1.4.4)	Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu _K)	
	1.4.4) 1.4.5)	Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4	
	,	IT ETAMA GET TEQUISM AL SENSI GET PATAGO 1.4	
	,	•	
2)	PERDITA	A DEI REQUISITI	31
DΛ	DTE II C	ONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA/PUNTI DI	
IA		<u> </u>	.32
	COCITI	INTERCONNECTED CONTROL ED LENG	02
3)	CONFER	IMENTO DI CAPACITÀ	.32
		CITÀ DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO	
		ECITA DISPONIBILE PER IL CONFERIMENTO	
•	$\frac{3.2.1}{3.2.1}$	Oggetto del conferimento	
		erminazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento	
		rocesso di conferimento	
		<mark>per il conferimento</mark>	
		conferimento	
		conferimento	
		FERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA TRIMESTRALE	
	3.3.1)	Oggetto del conferimento	
	3.3.2) Det	erminazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento	39



	5.5.5) It processo at confertmento	
	Requisiti per il conferimento	
	Criteri di conferimento.	40
	Esito del conferimento	41
3	3.4) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA MENSILE	
_	3.4.1) Oggetto del conferimento	
	3.4.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento	
	3.4.3) Il processo di conferimento	
	Requisiti per il conferimento	
	Criteri di conferimento	
	Esito del conferimento	
3	3.5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI DURATA GIORNALIERA	
	3.5.1) Oggetto del conferimento	45
	3.5.2) Determinazione della capacità di trasporto giornaliera	46
	3.5.3) Il processo di conferimento	46
	Requisiti per il conferimento.	
	Criteri di conferimento	
	Esito del conferimento	
PA	RTE III - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CO	<mark>)N</mark>
	L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA	50
3)	4) CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON	
3)		=
	L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO	50
2	3.1)4.1) Oggetto del conferimento	50
2	3.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero	50
-	3.1.1) Conferimento pluriennale.	
	3.1.2) Conferimento annuale	ر ع
	3.1.3) Conferimento inferiore all'anno	33
=	<mark>3.3)</mark> 4.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli	
	STOCCAGGI	
	<mark>3-4)</mark> 4.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzione nazionale	55
2	3.5) 4.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di	
	RIGASSIFICAZIONE	
2	<mark>3.6)</mark> 4.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti	
	3.6.1) 4.5.1) Punti di Uscita per esportazioni interconnessi con l'estero di Bizzarone e San Marino	56
	3.6.2) 4.5.2) Aree di Prelievo	
2	3.7) 4.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna all'interno della Rete di Trasi	
•	Regionale	
4)	5) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON	
	L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO	58
4	<mark>!-1)</mark> 5.1) Processo di conferimento pluriennale	
	4.1.1) 5.1.1) La richiesta di capacità pluriennale	
	4 <mark>.1.2)</mark> 5.1.2) Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto	60
4	<mark>4.2)</mark> 5.2) Processo di conferimento annuale ed inferiore all'anno	61
	4.2.1) 5.2.1) Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto	61
	4.2.2) 5.2.2) Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di	
	settembre	
	4.2.3) 5.2.3) La correzione degli errori materiali	
		07
5)	6) CONFERIMENTO DI CAPACITA' <mark>PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON</mark>	
,	L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO	68
_		
	<mark>5.1)</mark> 6.1) Oggetto del conferimento	
5	<mark>5.2)</mark> 6.2 <mark>)</mark> Processo di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso punti	
	avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN	
	5.2.1) Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione	72



	5.2.2) 6.2.1) Punti di Entrata da produzione nazionale e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Usci	
	interconnessi <mark>con l'estero e</mark> con gli stoccaggi	
	5.2.4) 6.2.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione	
	5.2.5) 6.2.4) Punti di Riconsegna	
	5.2.6) 6.2.5) Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita	
	Adempimenti informativi a carico dell'Utente	
5	3) 6.3) Processo di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione e per Pu	JNTI
	DI USCITA INTERCONNESSI CON TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE	
5	<mark>.4}</mark> Conferimento di durata giornaliera della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Punti i)
	USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO	
	5.4.1) Oggetto del conferimento	77
	<mark>5.4.2)</mark> Determinazione della capacità di trasporto giornaliera	
	5.4.3) Il processo di conferimento	
	Requisiti per il conferimento.	
	Criteri di conferimento	
	<u>Esito del conferimento</u>	80
PA1	RTE IV - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI	
	ALLOCAZIONE PRIORITARIA	82
6)	7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06	82
,		
	<mark>. 2)</mark> 7.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi co	ΝI
	Terminali Esenti	82
	6.2.1) 7.2.1) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione	83
	6.2.2) 7.2.2) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente d	
	fase di realizzazione	
6	3) PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PRESSO I PUNTI DI ENTRATA INTERCONNESSI CON	
	Terminali Esenti	85
	<mark>6.3.1)</mark> 7.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti	
	<mark>6.3.2)</mark> <mark>7.3.2)</mark> Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti	
	<mark>6.3.3)</mark> <mark>7.3.3)</mark> Individuazione e conferimento della capacità di trasporto	87
	<mark>6.3.4)</mark> 7.3.4) Richiesta impegnativa di conferimento	88
6	.4) 7.4) CONFERIMENTO AI TERMINALI ESENTI DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON CONFERITA NELL'AMBITO DEL	00
	PROCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 6.3 <mark>7.3</mark>	89
7)	8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10	90
7		QC
	2) 8.2) Prima Richiesta	
	7.2.1) 8.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA	
	7.2.2) 8.2.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA	
	7.2.3) 8.2.3) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP	
	7.2.4) 8.2.4) Verifica della Prima Richiesta	
7	3) Procedura Aperta	
	7.3.1) 8.3.1) Avvio della Procedura Aperta	
	7.3.2) 8.3.2) Presentazione delle richieste	
	7.3.2.1) 8.3.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione T	PΑ
	7.3.2.2) 8.3.2.2) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto	
	7.3.2.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzio	
	TPA	
	di Diritto AP	
	7.3.3) Verifica delle richieste	
	7.3.4) 8.3.4) Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento	
	The state of the s	





7	<mark>7.4)</mark> 8.4) Criteri di conferimento	
	7.4.1) 8.4.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TF	
	<mark>7.4.2)</mark> 8.4.2) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto .	AP 101
	7.4.3) 8.4.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzion	
		102
	7.4.4) 8.4.4) Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA d	
	Diritto AP	
7	7.5) PROCESSO DI CONFERIMENTO	
	7.5.1) 8.5.1) Proposta di conferimento	
	7.5.2) 8.5.2) Richiesta impegnativa di conferimento	
	7.3.3) 8.5.3) Nuova richiesta impegnativa di conferimento	
-	<mark>7.6)</mark> 8.6) Conferimento della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 7.5 8.5	
	7.6.1) 8.6.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TF	
	7.6.2) 8.6.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP	
	7.6.3) 8.6.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione	
	1.6.2) C. 6.2) I unit di Entrata interconnessi con terminan di rigussificazione non oggeno di Escrizion	
	7.6.4) 8.6.4) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP	
.	·	
PA	RTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO	102
۵)	ON IL CONTRACTO DI TRACRORTO	101
8)	9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO	102
8	<mark>8.1)</mark> -9.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto prev	
	PARAGRAFI 3 <mark>, e-</mark> 5 <mark>e 6</mark>	
8	<mark>8.2)</mark> 9.2) Contratto di T <mark>r</mark> asporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto prev	
	AL PARAGRAFO 67	
8	<mark>8.3)</mark> 9.3) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto prev	
	AL PARAGRAFO 78	
_	<mark>8.4)</mark> 9.4) Processo di definizione della data di messa a disposizione della capacità di trasporto	
PA	<mark>.RTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI</mark>	115
9)	10) DISPOSIZIONI PARTICOLARI	115
C	<mark>9-1)</mark> -10.1) Modalità transitorie per il conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrat <i>a</i>	
_	INTERCONNESSI CON GLI STOCCAGGI, PER L'ANNO TERMICO 2013-14	
1	10.2) Modalità transitorie per il conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Us	
	INTERCONNESSI L'ESTERO	
	10.2.1)Conferimento di capacità trimestrale	115
10)	11) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI	ΛТ
10,	SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS	
	·	
	10.1) Oggetto e ambito di applicazione	
1	10.2) Individuazione dei Fornitori Transitori	
,	10.2.1) Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori	
=	<mark>10.3)</mark> 11.3) Conferimento di capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto	
1	10.3.1) 11.3.1) Garanzia per la jornitura	
	11.4) MODALITA DI AVVISO AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO DI DEFAULT TRASPORTO DA PARTE DEL FORNTIC Transitorio	
	10.4.1) Avviso ai clienti	
	10.4.2) 11.4.2) Condizioni ai sensi della Delibera 249/12	
	10.4.3) Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio	
	10.4.4) Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico	
1	11.5) Determinazione del consumo atteso del Punto di Riconsegna	
	<mark>10.6)</mark> 11.6) Individuazione di un nuovo Utente fornitore	
<u>1</u> 1)	CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON PROGRAMMATA SU B	LACE
 /	MENSILE	
	171L1 TVILL ***********************************	14





PARTE I - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

1) REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi da 3 a 6 ad inizio Anno Termico ed ad Anno Termico avviato di cui ai successivi paragrafi 3 e 5 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°137/02 nonché dalla Delibera ARG/gas 45/11. In tale ambito, i I soggetti presentano le richieste, nell'ambito dei processi di conferimento di cui al successivo paragrafo 3, attraverso la Piattaforma PRISMA, e nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 4, 5 e 6, attraverso il "Portale Capacità" il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Capacità, secondo le modalità ivi descritte.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6 7 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera n°168/06.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 7 8 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla Delibera ARG/gas 02/10, come descritti al citato paragrafo 7 8 nonché dalla Delibera ARG/gas 45/11 in quanto applicabile.

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore ovvero della Piattaforma PRISMA, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume – anche nei confronti di terzi – ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Snam Rete gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.





1.1) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°137/02

I requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai successivi paragrafi 3, 4, e 5 e 6 sono:

1.1.1) Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

La Delibera n°137/02, con riferimento al Decreto Legislativo n°164/00, individua alcune autorizzazioni di cui devono dotarsi le imprese che intendono svolgere determinate attività sul mercato del gas naturale, quali quelle indicate qui di seguito.

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00, devono, alla data prevista per la richiesta di capacità di trasporto:

- a) indicare, ai fini delle relative richieste, i termini temporali del contratto di acquisto ai Punti di Entrata da produzione nazionale, del contratto per il servizio di stoccaggio ai Punti di Entrata da stoccaggio e ai Punti di Uscita verso stoccaggi, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, del contratto di vendita ai Punti di Riconsegna e ai Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione;
- b) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002, nel caso di vendita di gas naturale a Clienti Finali.

In relazione ai Punti di Entrata /Uscita interconnessi con gli stoccaggi e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, l'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che, ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 ne richiede la relativa capacità, provvederà a presentare al Trasportatore apposita autocertificazione che ne attesti la titolarità a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di stoccaggio/Rigassificazione.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero devono:

 essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo, ove richiesto.

I soggetti che intendono richiedere l'accesso ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera devono inoltre 1:

- d) e) essere titolari di contratto/i di importazione;
- e) d) richiedere capacità nel rispetto delle durate e delle quantità contrattuali massima giornaliera e media giornaliera dei propri contratti di importazione².

¹ Attestazioni non richieste ai fini del conferimento di capacità di durata giornaliera.



5 - 6



 e) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo, ove richiesta.

Per i fini di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) i soggetti dichiarano, in sede di presentazione di un'offerta di acquisto di capacità ovvero in sede di acquisizione tramite cessione di capacità ai sensi di quanto previsto al Capitolo 7, paragrafo 1.1, di possedere le autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico all'importazione nonché dichiarano che le capacità richieste ovvero oggetto di cessione rispettano le durate e la quantità massima giornaliera e media giornaliera previste dai propri contratti di importazione.

Limitatamente al conferimento/cessione di capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, le-la dichiarazionie di cui allea precedentie letterea c), d) ed e) non saranno il possesso dell'autorizzazione all'importazione di cui alla precedente lettera c), ove previsto, sarà richiestoes soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non ai fini dell'accesso.

I soggetti in ogni caso si impegnano, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei requisiti sopra illustrati. In assenza/perdita dei requisiti l'Utente è tenuto a comunicare tale evenienza al Trasportatore e all'Autorità. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, si applicano le disposizioni previste dal presente Codice di Rete.

E' altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità. Ove a seguito delle predette verifiche risultasse il mancato possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e), la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi del Regolamento 715/2009, Allegato 1, punti 2.2.3 e 2.2.5. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.

Sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile al Punto di Entrata interconnesso con l'estero la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.



² La titolarità di un contratto di importazione di cui alla lettera c) consiste nella titolarità di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con l'estero, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata. Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.



1.1.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Art.14.1 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispettivi di capacità RN ed RR, corrispettivo di misura, corrispettivi variabili nonché i corrispettivi in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto) - è costituito dal possesso di:

un "rating" creditizio, come indicato al successivo punto a)

o, in sua assenza:

- dellea garanziea finanziariea di cui al punto b).
- a) Il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve essere in possesso di un "rating" creditizio, fornito dai primari organismi internazionali Moody's Investor Services o Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure

BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure

BBB se fornito da Fitch Ratings.

Il potenziale Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas apposita attestazione, rilasciata direttamente da uno degli organismi sopra individuati, comprovante il livello di "rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente intervenute.

Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), quest'ultimo dovrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante accompagnata da una copia dell'attestazione di rating che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.

- b) Nel caso in cui tali criteri non siano soddisfatti, il potenziale Utente dovrà presentare apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, per un ammontare pari:
 - i. al corrispettivo di capacità di RN del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità per il servizio di trasporto di durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone;
 - ii. ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di Trasporto in tutti gli altri casi (compresi i Punti di San Marino e Bizzarrone).





La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo anno termico cui si riferisce il medesimo Contratto.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate le garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

La garanzia di cui al presente paragrafo sarà escussa prioritariamente al fine di assicurare la copertura degli importi non corrisposti in ordine al conferimento. In secondo ordine, la garanzia può potrà essere escussa in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 4.4.2) e successivamente in relazione ai corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 7.3, anche nei casi di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.4 secondo le modalità ivi descritte.

L'Utente è tenuto ad adeguare in aumento la garanzia di cui al precedente punto b) qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR vari, nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del rispetto al in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico³.

Le modalità e i termini per l'adeguamento della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Non sono consentiti adeguamenti della garanzia al ribasso nel corso dell'Anno Termico in cui si svolge il servizio. Eventuali richieste di riduzione dell'ammontare della garanzia potranno essere effettuate non prima del mese di gennaio dell'Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui è erogato il servizio. Resta inteso che l'ammontare della garanzia in nessun caso potrà essere inferiore ai corrispettivi ancora dovuti per il servizio.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria:

- 1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato compreso il conferimento di durata giornaliera di cui al successivo paragrafo 5.4 3.5;
- 2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.

³-Ad esempio, un incremento pari al 15% dei corrispettivi di capacità dovuti non richiede variazioni nella suddetta garanzia, mentre un incremento pari al 25% comporta il corrispondente adeguamento della garanzia da parte dell'Utente.





La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

1.1.3) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Art.14.1 e 14.2 della Delibera n°137/02 e Allegato A, Art. 6, della Delibera ARG/gas 182/09)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento (ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.1.2, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo su base annua di capacità di RN e di RR. In prima applicazione delle disposizioni del Regolamento 984/2013, tale garanzia non viene presentata dai soggetti interessati al conferimento/cessione di capacità per il servizio di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di durata inferiore o uguale a 130 giorni.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo anno termico cui si riferisce il Contratto.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e del Capitolo 7. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate le garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

L'Utente è tenuto ad adeguare in aumento tale garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico, in misura pari ad almeno il 20% del rispetto al in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico. Non sono consentiti adeguamenti della garanzia al ribasso nel corso dell'Anno Termico in cui si svolge il servizio. Eventuali richieste di riduzione dell'ammontare della garanzia potranno essere effettuate non prima del mese di gennaio dell'Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui è erogato il servizio. Resta inteso che l'ammontare della garanzia in nessun caso potrà essere inferiore ai corrispettivi ancora dovuti per il servizio.

L'adeguamento di detta garanzia entro i termini indicati nei successivi paragrafi del presente Capitolo 5 e nel Capitolo 7 costituisce condizione necessaria.

- 1. per la richiesta e sottoscrizione delle capacità conferite a seguito del processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre, dei processi di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato compreso il conferimento di durata giornaliera di cui al successivo paragrafo 5.4 3.5;
- 2. per la richiesta e accettazione delle transazioni (cessioni, trasferimenti) di capacità di cui al Capitolo 7.





Laddove le garanzie di cui al presente paragrafo non dovessero risultare sufficienti a soddisfare i crediti relativi ai corrispettivi legati all'erogazione del servizio, per detti crediti potranno essere escussi in via residuale ammontari della garanzia finanziaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, in tutto o in parte.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile; la sottoscrizione degli incrementi di capacità ad Anno Termico avviato e l'acquisizione di capacità da altri Utenti sono subordinati alla presentazione delle garanzie di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 e 1.4 in quanto applicabile.

La verifica dei livelli di garanzia presentati è effettuata anche tramite i Limiti di conferimento di cui al successivo paragrafo 1.1.4.

1.1.4) Limiti di conferimento

Ai fini della presentazione delle offerte di acquisto/richieste di capacità nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6, e/o delle transazioni di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2, Snam Rete Gas verifica la relativa capienza delle garanzie prestate.

A tal fine il Trasportatore determina per il k-esimo Utente i seguenti Limiti di Conferimento LC $_k$ pari rispettivamente:

- i) alla differenza tra il valore economico complessivo della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di cui al precedente paragrafo 1.1.2, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto (Limite LC_{k,1});
- ii) alla differenza tra il valore economico della garanzia presentata per le obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ove pienamente efficace e valida nel periodo oggetto dell'offerta di acquisto/richiesta di capacità (al netto di eventuali garanzie escusse), e la quota di tale garanzia già impegnata a copertura della capacità richiesta e/o già sottoscritta precedentemente al momento della presentazione dell'offerta di acquisto (Limite LC_{k,2}).

I Limiti $LC_{k,1}$, $LC_{k,2}$, sono determinati in relazione alle richieste di capacità/offerte di acquisto oggetto del Contratto di Riferimento. Il Contratto di Riferimento è il Contratto di Trasporto sottoscritto con cadenza annuale entro cinque giorni lavorativi





antecedenti l'inizio dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 3, 5 e 6 ovvero dei processi di transazione di cui al Capitolo 7.

Qualora il corrispettivo economico delle offerte di acquisto/richieste di capacità ecceda anche uno solo dei Limiti di Conferimento, l'offerta di acquisto/richiesta non sarà accettata. Resta inteso che l'Utente, successivamente al conferimento è tenuto a mantenere la garanzia prestata adeguata alla capacità che risulta conferita allo stesso Utente ai sensi dei paragrafi 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.4 e 1.3.5.

Relativamente al punto i), sono fatte salve le disposizioni in relazione al "rating" creditizio di cui al presente paragrafo 1.1.2.

1.2) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera n°168/06

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 6 7 sono:

1.2.1) Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera n°168/06 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

L'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente dovrà, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 6.3.1 7.3.1:

- essere in possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- indicare la capacità massima giornaliera del Terminale Esente e la quota di detta capacità oggetto di esenzione;
- indicare la durata dell'esenzione;
- avere sottoscritto un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto.

Gli altri soggetti dovranno, al momento della richiesta di capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 6.3.2 7.3.2:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione;
- b) indicare la quantità contrattuale massima giornaliera per ciascun contratto;
- c) indicare i termini temporali per ciascun contratto;
- d) essere autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare il Paese UE in cui il gas è stato prodotto.

Per le imprese che svolgono attività di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene richiesto il possesso della relativa autorizzazione, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - così come indicato all'Articolo 3.1 del Decreto Legislativo - nei termini indicati al Decreto 27 marzo 2001.





1.2.2) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articoli 9.1 lettera c), 9.2 e 9.3 della delibera n°168/06)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto - a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) - è costituito dal possesso di:

- un "rating" creditizio, come indicato al precedente paragrafo 1.1.2 punto a)
- o, in sua assenza, dalla presentazione:
- di una apposita garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera:
 - i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo annuale su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo annuale su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
 - ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari:
 - e) al massimo corrispettivo annuale su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i.

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo anno termico cui si riferisce il Contratto

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate le garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle parti".





1.2.3) Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articoli 9.1 lettera d) e 9.3 della Delibera n°168/06)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare – prima della sottoscrizione dello stesso – una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera, – a copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.2.2, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per la durata del Contratto di Trasporto stesso

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo anno termico cui si riferisce il Contratto.

Nel caso in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai punti paragrafi 1.2.2), 1.2.3) e 1.4) in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate le garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

1.3) Requisiti richiesti ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10

I requisiti richiesti per la partecipazione al processo di conferimento di cui al successivo paragrafo $7\,8$ sono i seguenti.

1.3.1) Possesso delle autorizzazioni di cui alla Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Articoli 3 e 6, della Delibera ARG/gas 02/10)

I soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura Aperta di cui al successivo paragrafo 7.3 8.3 dovranno essere in possesso della documentazione indicata al successivo paragrafo 7.3.2 8.3.2.

Per la presentazione di una Prima Richiesta di cui al successivo paragrafo 7.2 8.2, i soggetti interessati dovranno inoltre essere in possesso delle informazioni descritte nei successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, in base alla tipologia di infrastruttura oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP in corrispondenza della quale è richiesto l'accesso alla RN, ed in particolare essere in possesso di una Esenzione TPA, ovvero di titolo all'accesso a capacità oggetto di Esenzione TPA, o di un Diritto AP.





1.3.2) Dichiarazione del soggetto che realizza l'infrastruttura (Articolo 3.5 della Delibera ARG/gas 02/10)

Con riferimento a ciascuna infrastruttura oggetto di nuova realizzazione o potenziamento in corrispondenza della quale è presentata richiesta di capacità ai sensi del successivo paragrafo 7 8, la richiesta dovrà includere una dichiarazione trasmessa a Snam Rete Gas da parte dell'impresa che realizza l'infrastruttura, qualora differente dai soggetti richiedenti indicati ai successivi paragrafi 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, direttamente o tramite detti soggetti, contenente:

- 1. dati e informazioni per l'individuazione del Punto di Entrata in corrispondenza dell'infrastruttura da realizzare o potenziare;
- 2. i dati relativi alla capacità di trasporto dell'infrastruttura prevista, nonché della capacità eventualmente già esistente, in corrispondenza del Punto di Entrata di cui al precedente punto 1, ovvero il *send out* massimo giornaliero nel caso di terminali di rigassificazione;
- 3. i tempi previsti per l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, ovvero del/dei relativi potenziamenti, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- 4. nel caso di infrastrutture UE per le quali l'Esenzione TPA sia stata rilasciata all'impresa che le realizza l'indicazione:
 - a) dei soggetti che hanno contribuito al finanziamento dell'opera, nonché i termini temporali e la capacità di trasporto, riferita al Punto di Entrata per il quale è richiesto l'accesso, contenuti nei contratti ovvero accordi che rilevano a tal fine;
 - b) della Capacità Residua di trasporto e la sua eventuale modulazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto 11 aprile 2006;
 - c) dell'avvenuto avvio della procedura per l'allocazione della Capacità Residua di trasporto di cui all'articolo 6, comma 5, del Decreto 28 aprile 2006, del relativo stato di avanzamento e, ove essa si sia conclusa, l'indicazione dei soggetti cui sia stata eventualmente allocata tale Capacità Residua e relativi termini di entità e durata;
- 5. informazioni funzionali all'individuazione delle minima capacità di trasporto che Snam Rete Gas è tenuta a realizzare ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 28 aprile 2006;
- 6. nel caso di infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura, nonché eventuali ulteriori informazioni sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10;
- 7. nel caso di infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o Diritto AP, l'attestazione del possesso dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio per la parte di infrastruttura ricadente nella giurisdizione italiana, qualora sia stata rilasciata;

La dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere predisposta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

1.3.3) Cauzione (Articolo 9.1, della Delibera ARG/gas 02/10)

Con riferimento a ciascun Punto oggetto di richiesta ai sensi del successivo paragrafo 7 8, il soggetto richiedente ovvero, secondo quanto previsto ai successivi paragrafi 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, il soggetto che realizza l'infrastruttura munito degli appositi poteri di delega, attesta il versamento, a titolo di deposito cauzionale non





fruttifero, di un ammontare pari al 20% della capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita o, qualora tale corrispettivo non sia disponibile, per il corrispettivo unitario rispettivamente del Punto di Entrata e/o del Punto di Uscita più vicino interconnesso con l'estero, e comunque non superiore al valore di 100.000 euro.

Nel caso in cui la somma delle cauzioni versate dalla totalità dei soggetti richiedenti capacità presso il medesimo Punto, relativamente alla richiesta di capacità funzionale alla medesima infrastruttura, ecceda il valore di 100.000 Euro, Snam Rete Gas determina l'importo dovuto da ciascun richiedente ripartendo il medesimo valore di 100.000 Euro fra gli stessi richiedenti in proporzione alla capacità richiesta e restituisce a ciascuno di essi la differenza tra la cauzione versata e quella risultante dalla suddetta ripartizione.

Le modalità di versamento della cauzione e i relativi moduli sono disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.3.4) Garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, al momento della sottoscrizione del Contratto di Trasporto – a garanzia del pagamento delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto (corrispettivi di capacità e corrispettivi variabili) – è costituito dal possesso di una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento:

- i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo annuale su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo annuale su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni;
- ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo annuale su base annua di capacità del Contratto di Trasporto. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

L'Utente è tenuto ad adeguare la suddetta garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del rispetto al in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia





superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento della garanzia.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate le garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

1.3.5) Garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Articolo 9.4 della Delibera ARG/gas 02/10)

Ciascuno dei soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto deve inoltre presentare – prima della sottoscrizione dello stesso – una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera copertura delle altre obbligazioni derivanti dal conferimento, ad eccezione di quelle indicate al precedente paragrafo 1.3.4, per un ammontare pari al 3% del massimo corrispettivo annuo su base annua di capacità del Contratto di Trasporto, per la durata del Contratto di Trasporto stesso

La garanzia dovrà avere una validità riferibile alla intera durata del Contratto di Trasporto, con estinzione allo scadere del sesto mese successivo al termine dell'ultimo anno termico cui si riferisce il Contratto.

Le modalità e i termini per la presentazione della garanzia sono descritti ai successivi paragrafi del presente Capitolo 5. Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito Internet l'indirizzo al quale devono essere presentate le garanzie ed eventuali ulteriori indicazioni ai fini della presentazione della garanzia.

In tutti i casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere, parzialmente o per intero, la garanzia bancaria in oggetto, l'Utente dovrà procedere al pronto reintegro della stessa, pena l'applicazione di quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

La stipula del Contratto di Trasporto e/o dei relativi Addendum sarà subordinata alla fornitura delle garanzie di cui ai paragrafi 1.3.4), 1.3.5) e 1.4) in quanto applicabile.

L'Utente è tenuto ad adeguare tale garanzia qualora il valore mensile dei corrispettivi di capacità RN ed RR da esso dovuti vari nel corso dell'Anno Termico in misura pari ad almeno il 20% del rispetto al in misura pari ad almeno il 20% del corrispettivo dovuto a fronte del conferimento iniziale, ad eccezione del caso in cui la suddetta garanzia sia superiore o pari al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'Anno Termico: nel caso di una variazione al ribasso è facoltà dell'Utente procedere all'adeguamento di tale garanzia.

1.4) Garanzie finanziarie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'Utente (Art.11 della Delibera ARG/gas 45/11)

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, il Responsabile del Bilanciamento predispone un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti





dell'Utente. A tal fine, per ogni Utente k-esimo, il Responsabile del Bilanciamento determina l'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu_K) e l'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu_K).

In applicazione delle disposizioni della Delibera ARG/gas 45/11 come recepite nel presente Codice, ciascun Utente accetta espressamente che eventuali crediti maturati dal Sistema nei confronti di un Utente, non pagati e non coperti dall'escussione della garanzia prestata dallo stesso Utente, saranno corrisposti da parte di tutti gli altri Utenti in aggregato, attraverso l'applicazione di uno specifico corrispettivo definito dall'Autorità ai fini dell'alimentazione di un fondo presso la CCSE.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

1.4.1) Determinazione dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente (EPSu_K)

Il termine EPSu_K è determinato, su base giornaliera, come:

EPSuk= Pfat+Pdet+Patt

dove:

- a) Pfat rappresenta le fatture (attive, passive ed eventuali note credito) emesse in relazione al servizio di bilanciamento ai sensi del successivo capitolo 18 e non ancora venute a scadenza (valori comprensivi di IVA);
- b) Pdet rappresenta le partite economiche relative al servizio di bilanciamento non ancora determinate in via definitiva o non ancora fatturate relative al periodo precedente al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA);
- c) Patt rappresenta le partite economiche relative al servizio di bilanciamento che possono insorgere nei 3 giorni successivi rispetto al giorno in cui è effettuata la determinazione (i valori si considerano comprensivi di IVA), fatto salvo quanto previsto nel seguito del presente paragrafo.

Ai fini della determinazione del termine EPSuk, le fatture pagate dall'Utente verranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento. Le fatture passive e le note credito verranno contabilizzate alla entro la data di effettiva scadenza delle stesse. Tutte le fatture saranno recepite nel computo del EPSuk entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

Rientrano tra le partite fatturate Pfat in relazione al servizio di bilanciamento le fatture/note credito relative ai corrispettivi di cui al capitolo 9, paragrafi 4.4.4) e 4.4.5).

Le partite economiche Pdet, sono determinate valorizzando:

> al relativo Prezzo di Sbilanciamento integrato dello Small Adjustment, il disequilibrio attribuibile all'Utente per ciascun giorno del periodo considerato,





- sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, provvisorio o definitivo;
- ➤ ai relativi prezzi di remunerazione di cui al successivo Capitolo 9), paragrafo 4.4), il saldo delle transazioni effettuate con il Responsabile del Bilanciamento sulla Piattaforma PB-GAS nell'ambito della Sessione G-1;
- \triangleright al relativo Prezzo di Remunerazione P_G il saldo delle transazioni effettuate con il Responsabile del Bilanciamento sulla Piattaforma PB-GAS.

Inoltre, in relazione all'Utente di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.5, che non renda disponibile nell'ambito della Sessione G-1 in tutto o in parte le risorse di flessibilità selezionate nell'ambito della Sessione G-1 da parte del GME, il termine Pdet comprende il corrispettivo di cui a tale paragrafo.

Il bilancio di trasporto definitivo nonché i valori oggetto di conguaglio di cui ai paragrafi 4.2) e 7.2) del Capitolo 9 saranno recepiti contestualmente alla comunicazione agli Utenti, concluse le procedure di cui ai paragrafi 4.2 e 7.2 e sul Portale Capacità nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 1.4.4).

Le partite Patt, sono determinate valorizzando al Prezzo di Sbilanciamento Stimato il disequilibrio che può assumere l'Utente in ciascun giorno del periodo considerato nel medesimo termine Patt, valutato in funzione del Prelievo Atteso nonché di tutte le transazioni che risultano registrate presso il PSV dall'Utente (ovvero attribuite allo stesso in qualità di Soggetto Compensatore ai sensi delle Condizioni PSV), nell'ipotesi di immissioni nel sistema di trasporto da parte dell'Utente pari a zero. Al fine della determinazione del termine Patt, sono da considerarsi incluse tutte le transazioni che risultano registrate al PSV dall'Utente, anche se relative a date successive al termine temporale di cui alla precedente lettera c).

Il Prelievo Atteso giornaliero di competenza del k-esimo Utente (PA, espresso in Smc @ 38,1 MJ/Smc) è determinato come somma:

- delle capacità giornaliere conferite all'Utente ai Punti di Riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati alla Rete di Trasporto di Snam Rete Gas, riproporzionate sulla base di coefficienti medi di utilizzo. I coefficienti medi di utilizzo sono descritti al Capitolo 9, paragrafo 4.3.4.1;
- dei quantitativi allocati a ciascun Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione, determinati secondo la modalità descritta nell'Allegato 9/E, paragrafo 3.

Il Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) è pari, in ciascun mese, alla media aritmetica dei Prezzi di Sbilanciamento del mese precedente ed è valorizzato in Euro/GJ arrotondato alla seconda cifra decimale. Per il solo mese di dicembre 2011 il Prezzo di Sbilanciamento è pari all'ultimo valore assunto dal corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso (CCI), così come pubblicato dall'Autorità.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, il termine EPSuk per l'Utente Fornitore Transitorio, di cui al successivo paragrafo 40 11 si intende comprensivo anche delle partite economiche del servizio di bilanciamento relative ai prelievi dei Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente interessato dalla risoluzione anticipata





del Contratto di Trasporto insorte nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione contrattuale.

Determinazione del Patt in caso di mancato adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento

Ai fini dell'applicazione del termine EPSuk determinato come sopra descritto, sarà verificato il regolare e puntuale rispetto da parte dell'Utente dei termini indicati al Capitolo 18 in ordine al pagamento di tutti gli importi che risultino dovuti al Trasportatore per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento.

La regolarità dei pagamenti sarà verificata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di maggio dell'anno corrente e il mese di giugno dell'anno precedente, ai fini dell'applicazione del termine EPSuk nei primi sei mesi dell'Anno Termico immediatamente successivo. Ai fini dell'estensione al secondo semestre dell'Anno Termico, la regolarità dei pagamenti sarà oggetto di nuova verifica entro la fine del mese di gennaio con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti rispetto al periodo compreso tra il mese di novembre dell'anno precedente e il mese di dicembre del secondo anno precedente. Gli importi di eventuali fatture venute a scadenza e non ancora pagate al momento in cui sarà verificata la regolarità dei pagamenti saranno sommati agli importi delle fatture in relazione alle quali siano riscontrati ritardi nei pagamenti.

La verifica di regolarità non sarà applicabile in relazione ai nuovi Utenti ovvero laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della determinazione del Patt di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

 Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse e venute a scadenza, per il servizio di bilanciamento, nel periodo considerato;

e

2. con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto, escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo complessivo nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.





Fatte salve le disposizioni previste nel presente Codice di Rete in relazione ai ritardati/mancati pagamenti, in conseguenza del mancato rispetto di anche una sola delle condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) nel semestre successivo, come sopra descritto, sarà determinato considerando, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a:

- 5 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è compresa tra il 10% e il 20%; ovvero
- 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione se la percentuale di cui ai precedenti punti 1 e/o 2 è superiore al 20%.

Determinazione del Patt per i nuovi Utenti e in caso di impossibilità di verifica di adempimento in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento.

Per i nuovi Utenti e in tutti i casi in cui non possa essere verificato il requisito di regolarità in ordine ai pagamenti relativi al servizio di trasporto e bilanciamento descritto in precedenza nel presente paragrafo (servizio di trasporto erogato con continuità per una durata inferiore o uguale a 6 mesi nel periodo di riferimento), il valore del termine Patt di cui alla precedente lettera c) sarà determinato considerando nel semestre successivo, in luogo dei 3 giorni indicati alla medesima lettera c), un periodo pari a 7 giorni successivi al giorno in cui è effettuata la determinazione.

1.4.2) Forme ed entità delle garanzie finanziarie da presentare a copertura dell' $EPSu_K$

Ciascun soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto deve presentare – prima dell'entrata in vigore dello stesso – una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso.

Ai sensi della deliberazione 181/2012/R/GAS, l'Impresa di Trasporto non presenta le garanzie di cui al presente paragrafo nei limiti del proprio disequilibrio connesso con la gestione operativa della propria rete. A tal fine, l'Impresa di Trasporto comunica, sotto la propria responsabilità, a Snam Rete Gas le eventuali quote del disequilibrio giornaliero DS_k di cui al Capitolo 9 non connesse con la gestione operativa della propria rete.

La comunicazione è effettuata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inviata secondo modalità e termini resi disponibili da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi.

La suddetta garanzia dovrà essere presentata, pena la mancata sottoscrizione/efficacia del Contratto di Trasporto, entro:

- i termini previsti nei successivi paragrafi 4, 5, 7 3, 5, 6, 8, del presente Capitolo per i conferimenti di capacità ivi previsti,
- entro le ore 14.00 del secondo giorno precedente il termine per la sottoscrizione dei conferimenti di capacità laddove non specificamente indicato; ed
- entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente i termini previsti per la presentazione delle richieste nel caso di cessioni o trasferimenti di capacità di cui al Capitolo 7, paragrafi 1 e 2.





Snam Rete Gas comunica attraverso le funzionalità del proprio sito internet l'indirizzo al quale devono essere presentate le garanzie.

La garanzia dovrà essere presentata in una delle seguenti forme, ovvero una combinazione delle stesse:

- a. deposito cauzionale non fruttifero;
- b. garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da primario istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera;
- c. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto;
- d. rating creditizio, ovvero lettera di garanzia societaria.

L'Utente avrà facoltà di estendere al successivo Anno Termico, ovvero alla restante parte dell'Anno Termico in corso, la validità delle garanzie prestate ai sensi del presente paragrafo 1.4.

Resta inteso che la garanzia di cui al presente paragrafo nelle forme sopra definite è relativa all'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente e pertanto è escutibile in relazione a tutti i crediti maturati nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento ivi compresi quelli maturati in Anni Termici precedenti alla presentazione della garanzia.

I testi relativi all'estensione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4 sono riportati in allegato al presente Capitolo 5.

1.4.2.1) Deposito cauzionale

La costituzione del deposito cauzionale non fruttifero dovrà avvenire mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Responsabile del Bilanciamento con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi rispetto alla scadenza per la presentazione delle garanzie per consentire la verifica dell'avvenuto versamento. Il Responsabile del Bilanciamento rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito, il cui testo è riportato in Allegato 5/N. L'importo versato potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta.

1.4.2.2) Garanzia bancaria

Il testo della garanzia bancaria è riportato negli Allegati 5/O e 5/O-1. L'importo indicato nella lettera di garanzia potrà essere a copertura totale o parziale della garanzia complessivamente richiesta. La validità della garanzia è pari a:

- a) 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico; ovvero
- b) un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della garanzia di cui alla precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico, nonché la validità della garanzia di cui alla





precedente lettera b) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a); ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui al punto b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

1.4.2.3) Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia

Il soggetto interessato ha la facoltà di chiedere che sia istituita una garanzia (nel seguito: Garanzia a Stoccaggio) costituita da una quantità di gas di proprietà (nel seguito Gas a Garanzia) sito nei siti di stoccaggio di una o più Imprese di Stoccaggio con le quali abbia stipulato un contratto di stoccaggio. Il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti del soggetto stesso. L'eventuale quota eccedente tale percentuale non sarà considerata nella valorizzazione delle garanzie presentate dall'Utente.

La valorizzazione del Gas a Garanzia avviene ad un prezzo di riferimento pubblicato sul Portale Capacità pari al 90% dell'ultimo valore del termine CCI come da pubblicazione sul sito Internet dell'Autorità (espresso in Euro/GJ e arrotondato alla seconda cifra decimale). La valorizzazione viene aggiornata ad ogni nuova pubblicazione del termine CCI ad opera dell'Autorità⁴.

L'istituzione della Garanzia a stoccaggio avverrà secondo le modalità di seguito precisate, attraverso il Portale Capacità a seguito della implementazione della funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia. Snam Rete Gas comunicherà la data dalla quale sarà disponibile la predetta funzionalità, trovando transitoriamente applicazione le modalità descritte al successivo paragrafo 9.

I soggetti che intendono istituire una Garanzia a Stoccaggio secondo le modalità di seguito descritte, al fine di essere abilitati alle funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia attraverso il Portale Capacità, sono tenuti a presentare a Snam Rete Gas, entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo, una proposta di accordo (nel seguito: Accordo) il cui testo standard è disponibile nell'Allegato 5/Q.

Fermo restando che il valore della Garanzia a Stoccaggio non può essere superiore al 90% del valore complessivo della garanzia G a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente stesso, l'Accordo prevede che l'Utente definisca un quantitativo di gas in stoccaggio da destinare a garanzia e a questo scopo non movimentabile da parte dell'Utente stesso.

⁴ N.b. In recepimento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sessione Terza, n. 3030/2012 del 13 dicembre 2012, e in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 15/2013/R/gas dell'Autorità, i riferimenti per la valorizzazione del Gas a Garanzia sono pubblicati sul Portale Capacità.





In esito all'Accordo, la quota di gas di stoccaggio a garanzia sarà pari al quantitativo indicato dall'Utente attraverso il Portale Capacità e accettato da Snam Rete Gas come confermato o rivisto dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'Accordo prevede, tra l'altro, il conferimento di un mandato a Snam Rete Gas affinché essa, al verificarsi dei presupposti di cui al presente paragrafo e al capitolo 19, paragrafo 3.3, possa, escusso il Gas a Garanzia, vendere in nome e per conto dell'Utente, in tutto o in parte, il Gas a Garanzia, al fine di soddisfare il proprio credito tramite il ricavato della vendita. Resta inteso che, solo in caso di escussione parziale a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 1.4.4, la quota di gas non escussa ritorna nella piena disponibilità dell'Utente.

Il Gas a Garanzia eventualmente escusso sarà oggetto di vendita, anche attraverso cessione del gas in stoccaggio, secondo procedure a evidenza pubblica rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

A seguito della ricezione dell'Accordo in originale, Snam Rete Gas, effettuate le opportune verifiche con le Imprese di Stoccaggio, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nell'abilitazione alle suddette funzionalità per la gestione del Gas a Garanzia, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta con efficacia dal giorno successivo. Qualora l'Accordo pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'abilitazione è posticipata di un ulteriore giorno lavorativo. In caso di mancata accettazione Snam Rete Gas non procede all'abilitazione dell'Utente.

Le richieste di aumento del quantitativo di Gas a Garanzia devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo. L'Utente è tenuto ad inviare contestualmente all'Impresa di Stoccaggio la relativa comunicazione utilizzando l'Allegato 5/R e ad autocertificare a Snam Rete Gas tale invio in fase di compilazione della richiesta.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica presso la/le Imprese di Stoccaggio dell'effettiva disponibilità del Gas a Garanzia e di eventuali condizioni pregiudizievoli del corretto funzionamento e della corretta gestione del sistema di stoccaggio, nonché del rispetto della percentuale di copertura della garanzia richiesta, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente, così come formulata dallo stesso Utente ovvero come modificata dall'Impresa di Stoccaggio, in relazione alle previsioni del proprio Codice di Stoccaggio.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento dell'ammontare di garanzia richiesto nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine. Non sarà considerata accettata la proposta dell'Utente in relazione alla quale non sia pervenuta conferma dei quantitativi di gas di stoccaggio ovvero modifica degli stessi da parte della relativa Impresa di Stoccaggio.





Le richieste di diminuzione del quantitativo di Gas a Garanzia, devono essere presentate dall'Utente attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 di un giorno lavorativo.

Snam Rete Gas, una volta ricevuta la richiesta, previa verifica del mantenimento dell'adeguatezza complessiva delle garanzie ai sensi delle previsioni del presente paragrafo, provvede all'accettazione ovvero alla mancata accettazione della proposta dell'Utente.

L'accettazione della proposta consiste nel recepimento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk di cui al paragrafo 1.4.3 con efficacia dal giorno successivo così come previsto al medesimo paragrafo 1.4.3 (qualora la richiesta pervenga a Snam Rete Gas successivamente alle ore 14.00 l'efficacia è posticipata di un ulteriore giorno). La mancata accettazione consiste nel non recepimento della riduzione dell'ammontare di garanzia richiesta nel calcolo del termine MEPSuk entro il suddetto termine.

Al fine di rendere effettivo lo svincolo della quota parte di Gas a Garanzia per la quale si è formulata richiesta di variazione in diminuzione, l'Utente è tenuto a presentare all'Impresa di Stoccaggio copia dell'accettazione da parte di Snam Rete Gas, resa disponibile attraverso il Portale Capacità, unitamente alla comunicazione di cui all'Allegato 5/S.

In ciascun Giorno Gas dell'Anno Termico l'Utente, unico responsabile del Gas a Garanzia, è tenuto a verificare che il quantitativo di Gas a Garanzia non pregiudichi in nessun Giorno-Gas la sua possibilità di formulare offerte presso la Piattaforma PB-Gas per quantitativi almeno pari al proprio Limite Minimo.

Le modalità di presentazione dei documenti sopra descritti, ove non specificate nel testo del presente Codice, sono indicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. Snam Rete Gas fornisce informativa, via e-mail o attraverso il Portale Capacità, agli Utenti in caso di variazione delle modalità di presentazione dei documenti. La presentazione di documentazione non conforme nella forma e nelle modalità di presentazione/trasmissione alle modalità indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della stessa.

Qualunque violazione dell'obbligo di indisponibilità del Gas a Garanzia, sarà considerata come perdita dei requisiti e pertanto troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5.

Gli Utenti accettano espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della Garanzia a Stoccaggio di cui al presente paragrafo.





1.4.2.4) "Rating" Creditizio 5

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto risulti in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, tale "rating" assume un valore pari al 80% delle garanzie complessivamente presentate. In caso di perdita del rating creditizio, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al capitolo "Responsabilità delle Parti".

Qualora il soggetto interessato alla stipula del Contratto di Trasporto sia controllato al 100% da una società in possesso di un "rating" creditizio conformemente a quanto indicato al precedente paragrafo 1.1.2, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile la società controllante potrà emettere in favore del soggetto interessato una lettera di garanzia societaria riportata negli Allegati 5/P e 5/P-1. Tale lettera di garanzia non potrà assumere un valore superiore all'80% delle garanzie complessivamente presentate. La validità di tale lettera di garanzia è pari a:

- i. 18 mesi, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente esclusivamente per l'intero Anno Termico, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla fine del medesimo Anno Termico;
- ii. un numero di mesi compreso tra 9 e 12, a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente per un periodo, rispettivamente compreso tra 3 e 6 mesi dello stesso Anno Termico, con decorrenza dal momento della presentazione della garanzia, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo la fine di questo ultimo periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L'Utente avrà facoltà di estendere la validità della lettera di garanzia di cui alla precedente lettera a), per un ulteriore Anno Termico e la validità della garanzia di cui alla precedente lettera b) per la restante parte dell'Anno Termico, presentando una dichiarazione di estensione - secondo i modelli riportati rispettivamente negli Allegati 5/O-Appendice e 5/O-1-Appendice. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate in originale entro le ore 14.00 del 20 settembre relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera a) ovvero entro le ore 14.00 del giorno 20 dell'ultimo mese del periodo 3/6 mesi come sopra descritto, relativamente alle garanzie di cui alla precedente lettera b). In entrambe le circostanze, nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente.

In caso di perdita del rating creditizio da parte della società controllante, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni lavorativi, pena l'applicazione delle disposizioni previste al capitolo "Responsabilità delle Parti".

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate alla presentazione delle garanzie di cui al presente paragrafo 1.4.

⁵ N.B.:In recepimento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sessione Terza, n. 3030/2012 del 13 dicembre 2012, e in applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 15/2013/R/gas dell'Autorità, i riferimenti per la valorizzazione del rating creditizio sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.





1.4.3) Determinazione dell'Esposizione Massima del Sistema nei confronti dell'Utente (MEPSu_K)

Il valore MEPSuk è determinato per ciascun Utente k-esimo in funzione delle garanzie da questi prestate come:

$$MEPSuk = (G - C)$$

dove:

- G è la garanzia presentata dall'Utente
- C rappresenta le eventuali fatture relative al servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del bilanciamento venute a scadenza e non ancora pagate dall'Utente, comprensive di IVA.

La garanzia G deve essere presentata, in accordo alle modalità previste al precedente paragrafo 1.4.2), nelle seguenti forme:

- 1. deposito cauzionale non fruttifero, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
- 2. garanzia bancaria a prima richiesta, fino ad un valore pari al totale della garanzia richiesta;
- 3. gas di proprietà dell'Utente in giacenza presso l'Impresa di stoccaggio con la quale dispone di un apposito contratto, fino ad una valore pari al 90% del totale della garanzia G. L'eccedenza rispetto a tale limite non sarà considerata ai fini del computo del MEPSuk. In caso di mancata presentazione di altre forme di garanzia l'intera quota di gas presentata non sarà considerata ai fini del computo del MEPSuk;
- 4. dimostrazione del possesso di rating creditizio ovvero lettera di garanzia societaria, conformemente a quanto indicato al presente paragrafo, che da luogo alla copertura, rispettivamente, del 80% della garanzia G e sino all'80% della garanzia G. Per le lettere di garanzia, l'eventuale eccedenza rispetto a tale limite non sarà considerata ai fini del computo del MEPSuk. In caso di mancata presentazione di altre forme di garanzia, il rating ovvero la lettera di garanzia presentata non saranno considerati ai fini del computo del MEPSuk.

Ad eccezione del deposito cauzionale, le garanzie e relativi adeguamenti saranno recepiti nel computo del MEPSuk entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse da parte di Snam Rete Gas; il deposito cauzionale sarà recepito nel medesimo computo entro il giorno successivo alla data di attestazione, da parte di Snam Rete Gas, dell'avvenuto deposito.

L'Utente ha facoltà di adeguare la garanzia G in corso di anno termico in aumento ovvero in riduzione.

L'Utente è in ogni caso tenuto ad adeguare la garanzia G, pena l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi paragrafi 1.4.4 e 1.4.5, al fine di rispettare in ogni giorno dell'Anno Termico la condizione di cui al paragrafo 1.4.4.

L'Utente può richiedere la modifica dell'entità delle garanzie prestate, secondo le forme ivi definite, e a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al presente paragrafo e al successivo paragrafo 1.4.4.





In relazione alle tipologie della garanzia bancaria, deposito cauzionale e/o della lettera di garanzia emessa dalla società controllante di cui al precedente paragrafo 1.4.2, Snam Rete Gas provvede, su richiesta dell'Utente, alla restituzione di dette garanzie, ovvero all'accettazione della richiesta di riduzione dei relativi importi, dopo aver verificato la condizione di cui al paragrafo 1.4.4:

- 1) per le richieste pervenute nel medesimo periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di ogni mese; ovvero
- 2) per le richieste pervenute nel periodo compreso tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese;

entro il quinto giorno lavorativo successivo al termine di ciascun periodo di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Entro i medesimi termini, Snam Rete Gas provvede a comunicare l'eventuale mancata accettazione della richiesta di restituzione o riduzione dell'Utente.

Ai fini della determinazione del termine MEPSuk in relazione al termine C, le fatture, una volta pagate dall'Utente, saranno contabilizzate entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuto accredito sul conto corrente indicato dal Responsabile del Bilanciamento e saranno recepite nel computo del MEPSuk entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione.

Il Responsabile del Bilanciamento determina e comunica giornalmente al GME, per ciascun Utente k-esimo la differenza tra il valore del termine MEPSuk e il valore del termine EPSuk; tale differenza costituisce il limite alle offerte in acquisto che l'Utente Abilitato può concludere sulla Piattaforma PB-Gas. Restano in ogni caso valide le disposizioni di cui al Capitolo 9, paragrafo 1.

1.4.4) Monitoraggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente

Ai fini di limitare l'esposizione del Sistema nei confronti degli Utenti, il Responsabile del Bilanciamento provvede giornalmente a verificare che, per ciascun Utente, sia rispettata la condizione:

EPSuk < MEPSuk

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la perdita dei requisiti per l'accesso al sistema e l'applicazione di quanto previsto al successivo paragrafo 1.4.5.

L'aggiornamento giornaliero delle componenti del EPSuk viene effettuato da Snam Rete Gas sulla base delle informazioni presenti nei sistemi informativi alle ore 24.00 del Giorno-gas G-1 e reso disponibile all'Utente nel Giorno-gas G tramite il Portale Capacità di trasporto.

Gli Utenti riconoscono che l'attività di monitoraggio descritta al presente paragrafo si basa su dati previsionali e/o non definitivamente determinati e accettano espressamente di garantire il rispetto della condizione precedentemente descritta nel presente paragrafo 1.4.4 secondo le regole ivi previste, verificata sulla base di dati previsionali e/o non definitivamente determinati.





Al verificarsi di situazioni in cui il valore di EPSuk raggiunge il 90% del valore di MEPSuk il Responsabile del Bilanciamento provvede a comunicare tale circostanza in forma scritta all'Utente. Snam Rete Gas ne fornisce avviso all'Utente tramite comunicazione scritta anticipata via fax, fermo restando che l'Utente è tenuto al controllo della propria posizione in relazione al rispetto della condizione di cui al presente paragrafo, resa disponibile da Snam Rete Gas sul Portale Capacità.

Sino al ripristino di una situazione in cui il valore di EPSuk sia al di sotto del 90% del valore di MEPSuk, ovvero sino al ripristino della disponibilità del Gas a Garanzia di cui al paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento provvede ad applicare nei confronti dell'Utente k-esimo le disposizioni di seguito previste, a tutela del Sistema:

- transitoriamente e comunque non oltre il 1 settembre 2012, sospensione delle funzionalità del Sistema PSV che consentono all'Utente, ovvero ai relativi soggetti nei confronti dei quali il medesimo Utente svolge ruolo di Compensatore ai sensi delle Condizioni PSV, la cessione di gas ad altri Utenti;
- comunicazione alle Imprese di Stoccaggio delle circostanze di cui sopra per le opportune azioni di competenza previste al Codice di Stoccaggio delle imprese stesse;
- comunicazione al GME delle circostanze di cui sopra per le opportune azioni di competenza sul Mercato e sulla Piattaforma PB-Gas;
- rifiuto delle richieste di conferimento nonché delle transazioni (acquisizioni di capacità e trasferimenti) che comporterebbero un potenziale incremento del valore EPSuk dell'Utente.

Al fine di mantenere la condizione EPSuk < MEPSuk costantemente rispettata, l'Utente ha la facoltà di:

- integrare la garanzia G fornita;
- effettuare azioni tali da riportare il valore di EPSuk al di sotto del valore di MEPSuk.

1.4.5) Perdita dei requisiti ai sensi del paragrafo 1.4

Fatto salvo quanto previsto al Capitolo 19 "Responsabilità delle parti", al verificarsi del mancato rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4 nonché nei casi di cui al precedente paragrafo 1.4.2, il Responsabile del Bilanciamento fornisce avviso all'Utente, tramite comunicazione scritta anticipata via fax, dell'avvenuta perdita dei requisiti nonché del termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione del Contratto laddove l'Utente non provveda al ripristino dei requisiti medesimi nel termine di seguito stabilito.

L'Utente deve provvedere al ripristino dei requisiti effettuando, tenuto conto delle tempistiche e modalità di cui ai precedenti paragrafi 1.4.2 e 1.4.3, il pagamento di fatture ovvero la presentazione di garanzie in tempo utile ad assicurare il ripristino sul Portale Capacità della condizione EPSuk < MEPSuk entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione di perdita dei requisiti (Termine di Ripristino).





Decorso il Termine di Ripristino senza che l'Utente abbia provveduto al necessario ripristino dei requisiti il Contratto si intenderà risolto con decorrenza dalla data di perdita dei requisiti come precedentemente comunicata dal Responsabile del Bilanciamento. E' fatto salvo quanto specificamente previsto al successivo paragrafo 5.2.5 6.2.5, nel caso in cui l'Utente risulti titolare di capacità conferita presso Punti di Riconsegna.

Il Responsabile del Bilanciamento provvederà inoltre a:

- 1) attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, il Servizio di Default Trasporto secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10 11, nei confronti dei clienti serviti dall'Utente inadempiente con decorrenza dalla data di risoluzione del Contratto.
- 2) attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11 e alla deliberazione ARG/gas 155/11.

Con il verificarsi della perdita dei requisiti il Responsabile del Bilanciamento provvederà a sospendere, ai fini della successiva compensazione, eventuali pagamenti dovuti all'Utente relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento. Con il verificarsi della perdita dei requisiti si applicano inoltre le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.4.4.

Ciascun Utente richiede espressamente che Snam Rete Gas intraprenda nei confronti dell'Utente inadempiente tutte le azioni previste nel presente paragrafo al fine di limitare l'entità degli oneri del Sistema connessi all'inadempienza dell'Utente.

1.5) Crediti/debiti in ordine alla Regolazione delle partite economiche per il bilanciamento

Gli Utenti riconoscono che il calcolo dei quantitativi di gas sui quali si basano le partite economiche in ordine all'erogazione del servizio di bilanciamento è passibile di rettifica nell'ambito del bilancio definitivo ovvero della successiva revisione ai fini di conguaglio di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento" e accettano espressamente di provvedere in ogni caso al pagamento delle fatture emesse dal Responsabile del Bilanciamento entro i termini di scadenza nonché garantiscono il rispetto delle condizioni del paragrafo 1.4.4, secondo le regole ivi previste.

In tutti i casi di mancato pagamento entro i termini previsti al Capitolo 18 da parte degli Utenti delle partite economiche per il servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad attivare, nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità, le procedure per il recupero dei crediti non riscossi di cui al comma 11.10, della deliberazione ARG/gas 45/11 e alla deliberazione ARG/gas 155/11. Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo si intendono inclusi i corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4.





Nei casi di mancato/ritardato pagamento da parte dell'Utente, Snam Rete Gas sospenderà eventuali pagamenti dovuti all'Utente medesimo relativamente a fatture emesse da quest'ultimo al Responsabile del Bilanciamento.

Ai fini di agevolare il recupero dei crediti il Responsabile del Bilanciamento, sentita l'Autorità, potrà avvalersi di soggetti terzi preposti allo svolgimento di tali funzioni, secondo modalità definite dalla stessa Autorità.

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della reale esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente in relazione al servizio di bilanciamento.

Ciascun Utente riconosce altresì che le responsabilità di Snam Rete Gas in relazione all'erogazione del servizio di bilanciamento sono unicamente quelle previste al Capitolo 19 "Responsabilità delle Parti".

2) PERDITA DEI REQUISITI

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.4.5, la perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 1, costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, da parte di Snam Rete Gas, secondo i termini e le condizioni previste nel capitolo "Responsabilità delle parti".





PARTE II - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA INTERCONNESSI CON L'ESTERO 6

La presente Parte II disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata e Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti interconnessi con l'estero.

3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con i metanodotti esteri di importazione/esportazione secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità e nel rispetto delle norme del Regolamento 984/2013. Presso tali Punti, Snam Rete Gas conferisce, tramite la Piattaforma PRISMA:

- capacità annuale, per <mark>un periodio</mark> corrispondentie a uno o più Anni Termici un Anno Termico, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, con effetto dal 1 ottobre di ciascun anno, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.2;
- capacità per periodi di durata trimestrale, anche non contigui (con effetto dal 1 ottobre per il periodo ottobre-dicembre, dal 1 gennaio per il periodo gennaio-marzo, dal 1 aprile per il periodo aprile-giugno, dal 1 luglio per il periodo luglio-settembre), nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.3;
- capacità per periodi di durata mensile (coincidenti con i mesi di calendario), con effetto dal primo giorno di ciascun mese, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.4;
- capacità per periodi di durata giornaliera, con effetto dall'inizio del Giorno-gas successivo, nell'ambito del processo di conferimento di cui al successivo paragrafo 3.5. Per i Punti interconnessi con Paesi non appartenenti all'Unione Europea (esclusa la Svizzera), tale modalità di conferimento è effettuata in ciascun mese per il quale, a seguito del processo di conferimento di capacità mensile di cui al successivo paragrafo 3.4, la relativa capacità risulti interamente conferita.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea⁷ viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità che sarà oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 in forma congiunta (*bundled*) ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 3.1.

Lo svolgimento dei processi di conferimento della capacità di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 avviene secondo le tempistiche previste dal Regolamento 984/2013 e, in ogni caso, secondo le date previste dal calendario delle aste (auction

⁷ i.e.: Tarvisio e Gorizia, ove presenti i relativi accordi con l'operatore interconnesso.



⁶ Le disposizioni non si applicano ai Punti di Uscita dalla RN di Bizzarone e San Marino.



calendar) pubblicato all'inizio di ogni anno da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 984/2013.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite procedure di asta descritte nell'Allegato 5/U.

In presenza di Capacità Concorrente di cui al successivo paragrafo 3.1, presso ciascuno dei Punti interessati da tale Capacità le procedure di asta sono svolte in maniera combinata, come indicato nell'Allegato 5/U.

3.1) Capacità disponibile per il conferimento

La capacità disponibile per il conferimento presso ciascun Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'estero attraverso i processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 è determinata pari alla somma tra la Capacità Disponibile presso il Punto e la capacità di trasporto oggetto di rilascio ai sensi del Capitolo 7, paragrafi 3 e 4 [cfr. proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 29].

Nell'ambito del conferimento di durata annuale di cui al successivo paragrafo 3.2, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, ai sensi della Delibera 137/02, articolo 9bis.3, ciascun anno, viene riservato:

- a) un quantitativo pari al minor valore tra la capacità disponibile per il conferimento e il 10% della capacità esistente presso il Punto per il al conferimento di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile e giornaliera nell'ambito dei processi di cui ai successivi paragrafi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 per un periodo compreso tra il primo e il quinto Anno Termico oggetto di conferimento;
- b) un ulteriore quantitativo pari al minor valore tra la capacità disponibile per il conferimento, al netto del quantitativo di cui alla precedente lettera a), e il 10% della capacità esistente sul Punto al conferimento di capacità di durata trimestrale, mensile e giornaliera annuale nell'ambito deil processio di cui ail successivio paragrafio 3.2 3.3, 3.4 e 3.5 per un periodo compreso tra il primo e il quinto Anno Termico oggetto di conferimento.

Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3, le capacità di trasporto sono convertite in kWh/h, sulla base di un fattore di conversione da Sm³/giorno a kWh/h, determinato da Snam Rete Gas, ove possibile in coordinamento con gli operatori interconnessi 8, e pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Capacità oggetto di conferimento in forma congiunta ('bundled')

⁸ Subordinato ad accettazione dell'operatore interconnesso.





Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di capacità continua che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto su base continua disponibili per il conferimento in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi. La quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta comprende i quantitativi di cui al successivo paragrafo "Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità".

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta per periodi di durata non superiore ad un anno qualora tale eccesso di capacità sia dovuto a una minore capacità esistente sul sistema di trasporto dell'operatore interconnesso.

La quota di capacità eccedente rispetto alla capacità disponibile per il conferimento in forma congiunta, diversa da quella di cui al precedente capoverso, è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta sino alla scadenza del contratto di trasporto che, in uno dei sistemi interconnessi, impedisce il conferimento della capacità in forma congiunta.

Comunicazione degli accordi di accorpamento della capacità

Gli Utenti titolari di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero comunicano a Snam Rete Gas il raggiungimento di accordi per l'accorpamento in forma congiunta delle capacità di cui dispongono ai due lati di tali interconnessioni tramite le modalità e i termini pubblicati attraverso le funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas.

Capacità Concorrente

La Capacità Concorrente, ai sensi del Regolamento 984/2013 è la capacità di trasporto disponibile presso un Punto il cui conferimento riduce in tutto o in parte la capacità disponibile per il conferimento presso un altro Punto del Sistema di Trasporto. Snam Rete Gas fornisce evidenza dei Punti con Capacità Concorrente nell'ambito delle pubblicazioni funzionali ai conferimenti di capacità di cui al presente Capitolo, anche tramite la piattaforma PRISMA.

3.2) Conferimento di capacità di durata annuale

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per <mark>un</mark> periodio di durata annuale secondo i seguenti criteri e modalità.

3.2.1) Oggetto del conferimento





Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale, espressa in Sm³/g, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per un periodio corrispondentie a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici un Anno Termico, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, limitatamente all'Anno Termico successivo all'Anno Termico in cui si svolge il processo di conferimento, la capacità è oggetto di conferimento, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal primo lunedì del mese di marzo di ciascun anno, laddove, ai sensi del Regolamento 984/2013, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio dall'inizio dell'Anno Termico successivo (1 ottobre del medesimo anno).

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso il proprio sito Internet il calendario in vigore e ogni sua variazione.

Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3.2, le capacità di trasporto sono convertite in kWh/h, sulla base di un fattore di conversione da Sm³/giorno a kWh/h pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Cas.

3.2.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni anno, entro la fine della quinta settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei quindici Anni Termici successivi—sarà oggetto di conferimento per l'Anno Termico successivo presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.2.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno degli Anni Termici oggetto di conferimento.

3.2.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto annuale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3-;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;





e) per i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2, per ciascun Anno Termico con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas provvede a determinare per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.2 tramite gli impegni assunti come dagli allegati al Contratto di Trasporto e tramite le dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.





Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA ed espresse in kWh/h secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo un ordine di merito economico nel momento in cui l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è inferiore o uguale alla capacità disponibile per il conferimento quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 984/2013.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno e kWh/h, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.





La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo, oggetto del contratto di trasporto, è espressa in Sm3/g come risultante dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm3/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.2, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.3) Conferimento di capacità di durata trimestrale

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata di uno o più trimestri (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre) fino alla fine dell'Anno Termico secondo i seguenti criteri e modalità.

3.3.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/g, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata trimestrale, fino alla fine dell'Anno Termico successivo, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal primo lunedì del mese di giugno di ciascun Anno Termico, con riferimento a ciascun trimestre dell'Anno Termico successivo, laddove, ai sensi del Regolamento 984/2013, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio rispettivamente dal 1 ottobre, dal 1 gennaio, dal 1 aprile, dal 1 luglio dell'Anno Termico successivo.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso il proprio sito Internet il calendario in vigore e ogni sua variazione.





Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, le capacità di trasporto sono convertite in kWh/h, sulla base di un fattore di conversione da Sm³/giorno a kWh/h pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Cas.

3.3.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni anno, entro la fine della terza settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto che per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico successivo sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per ciascuno dei trimestri dell'Anno Termico oggetto di conferimento.

3.3.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata trimestrale presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) per i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3, per ciascun trimestre con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.





In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.3 tramite gli impegni assunti come dagli allegati al Contratto di Trasporto e tramite le dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata trimestrale ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA ed espresse in kWh/h secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.





Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo un ordine di merito economico nel momento in cui l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è inferiore o uguale alla capacità disponibile per il conferimento quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 984/2013.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno e kWh/h, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo, oggetto del contratto di trasporto, è espressa in Sm³/g come risultante dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm³/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.3, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.





3.4) Conferimento di capacità di durata mensile

La capacità di trasporto di cui al precedente paragrafo 3.1 è conferita per periodi di durata mensile secondo i seguenti criteri e modalità.

3.4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/g, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi di durata mensile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di capacità di trasporto su base continua, è oggetto di conferimento la capacità, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile.

Il processo di conferimento si svolge a partire dal terzo lunedì di ogni mese, laddove, ai sensi del Regolamento 984/2013, non diversamente specificato nel calendario delle aste pubblicato da ENTSOG, con avvio del servizio il 1° giorno di calendario del mese successivo.

Snam Rete Gas rende disponibile attraverso il proprio sito Internet il calendario in vigore e ogni sua variazione.

Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, le capacità di trasporto sono convertite in kWh/h, sulla base di un fattore di conversione da Sm²/giorno a kWh/h pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

3.4.2) Determinazione della capacità di trasporto oggetto di conferimento

Ogni mese, entro la fine della seconda settimana antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, Snam Rete Gas determina e pubblica sul proprio sito Internet la capacità di trasporto per il mese successivo che sarà oggetto di conferimento presso la Piattaforma PRISMA secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.3.

La capacità oggetto di conferimento ai sensi del presente paragrafo è determinata da Snam Rete Gas in ciascun mese per il mese successivo pari al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, nel mese successivo.

3.4.3) Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata mensile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:





- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità);
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo;
- e) per i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4, per il mese con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.2.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso, ove previsto, in fase di sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.4 tramite gli impegni assunti come dagli allegati al Contratto di Trasporto e tramite le dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.1.1. Resta fermo che i soggetti richiedenti capacità presso i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e).

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del servizio le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e controfirmate dagli Utenti stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri





soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tali soggetti la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' di cui all'Allegato 5/U.

Nell'ambito di ciascuna Procedura di Aggiudicazione il soggetto interessato al conferimento di capacità di durata mensile ai sensi del presente paragrafo e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare offerte di acquisto di capacità di trasporto al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione. Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA ed espresse in kWh/h secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le offerte di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascuna Procedura di Aggiudicazione sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al Prezzo di Aggiudicazione nel momento l'asta si conclude.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.1.

Le offerte di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo un ordine di merito economico nel momento in cui l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è inferiore o uguale alla capacità disponibile per il conferimento quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 2.

Le tempistiche delle singole Procedure di Aggiudicazione sono rese disponibili nell'ambito del calendario delle aste (*auction calendar*) pubblicato da ENTSOG ai sensi del medesimo Regolamento 984/2013.

Qualora la procedura d'asta per il conferimento di capacità di durata mensile di cui al presente paragrafo 3.4 non si concluda entro la fine del quinto Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza del servizio, la medesima asta si considera conclusa e non viene assegnata capacità nell'ambito di tale processo.

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di valorizzazione delle offerte selezionate (Prezzo di Aggiudicazione), determinato secondo quanto descritto nel medesimo Allegato 5/U.





A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al Prezzo di Aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno e kWh/h, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al Prezzo di Aggiudicazione.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo, oggetto del contratto di trasporto, è espressa in Sm³/g come risultante dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm³/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.4, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.

3.5) Conferimento di capacità di durata giornaliera 9

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera e, solo nel caso in cui a seguito del processo di conferimento di capacità mensile di cui al precedente paragrafo 3.4 non risulti capacità disponibile per il conferimento ovvero sia stata completamente conferita, anche presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi non appartenenti all'Unione Europea, viene conferita, con cadenza giornaliera, capacità di trasporto per periodi di durata di un giorno (conferimento di durata giornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

3.5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua nel corso di un Giorno-gas

⁹ Le disposizioni non si applicano ai Punti di Entrata/Punti di Uscita di Mazara del Vallo e Gela ai sensi della delibera 137/20134/R/gas solo nel caso in cui a seguito del processo di conferimento di capacità mensile di cui al precedente paragrafo 3.3 non risulti capacità disponibile per il conferimento ovvero sia stata completamente conferita.





(Capacità Giornaliera Continua), secondo quanto previsto dagli Articoli 9, 9bis, 9ter e 10 della Delibera n. 137/02 dell'Autorità.

In assenza di disponibilità ovvero in caso di completa assegnazione di Capacità Giornaliera Continua, è oggetto del conferimento di durata giornaliera la capacità, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile nel corso di un Giorno-gas (Capacità Giornaliera Interrompibile).

Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 3.5, le capacità di trasporto sono convertite in kWh/h, sulla base di un fattore di conversione da Sm³/giorno a kWh/h pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

3.5.2) Determinazione della capacità di trasporto giornaliera

La capacità di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è determinata, con cadenza giornaliera, ogni giorno per il Giorno-gas successivo, come descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. Capacità Giornaliera Continua

La Capacità Giornaliera Continua di cui al precedente paragrafo 3.5.1 è pari, per un dato Giorno-gas, al valore della capacità disponibile per il conferimento di cui al precedente paragrafo 3.1, per il medesimo Giorno-gas.

2. <u>Capacità Giornaliera Interrompibile</u>

La Capacità Giornaliera Interrompibile di cui al precedente paragrafo 3.5.1, è pari alla Capacità Non Programmata su base giornaliera, così come risultante dai programmi di trasporto confermati degli Utenti per il medesimo Giorno-gas di cui al Capitolo 8, paragrafo 6.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ai sensi della Delibera n. 137/02, art. 9ter. Tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto disponibili di durata giornaliera su base interrompibile in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi.

La quota di Capacità Giornaliera Interrompibile eccedente rispetto alla Capacità Giornaliera Interrompibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento in forma non congiunta.

Entro le ore 16.30 del giorno precedente il Giorno-gas oggetto del servizio, Snam Rete Gas provvede a pubblicare le capacità di trasporto disponibili per il conferimento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.3. L'eventuale offerta di capacità interrompibile viene pubblicata non prima delle ore 17.00 del medesimo giorno.

3.5.3) Il processo di conferimento





Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata giornaliera i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità;
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) presentazione delle opportune garanzie, o dell'adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo,.
- e) per i Punti di Entrata/Uscita diversi dai Punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera il possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c):

- i soggetti richiedenti sono tenuti a presentare entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.5, per il giorno con riferimento al quale hanno intenzione di richiedere capacità, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena la mancata abilitazione al processo di conferimento di cui al presente paragrafo;
- Snam Rete Gas determina per ogni Utente i Limiti di Conferimento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.1.4.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, almeno uno dei Limiti di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti ne attestano il possesso entro cinque giorni lavorativi antecedenti l'inizio del processo di conferimento di cui al presente paragrafo 3.5 tramite gli impegni assunti come dagli allegati al Contratto di Trasporto e tramite dichiarazione.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo, l'Utente che richieda capacità da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Le offerte di acquisto di capacità presentate dai soggetti richiedenti sono soggette, nell'ambito della Piattaforma PRISMA, a verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.

Ai fini della programmazione di cui al Capitolo 8, paragrafo 6, gli Utenti <mark>l'Utente comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti</mark>





stessi. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte degli Utenti dell'Utente nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a talie soggettio la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato nell'ambito della Piattaforma PRISMA tramite la procedura d'asta 'a prezzo uniforme' descritta nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.

La Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento solo qualora la Capacità Giornaliera Continua non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita.

Limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea, la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento in forma congiunta solo qualora non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita la Capacità Giornaliera Continua in forma congiunta.

Il soggetto interessato al conferimento di durata giornaliera e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel giorno precedente al Giorno-gas oggetto del servizio offerte di acquisto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- i) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;
- ii) il minimo quantitativo di capacità accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore rispetto alla capacità richiesta e
- iii) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore economico addizionale rispetto al Prezzo di Riserva.

Tali offerte devono essere presentate attraverso la Piattaforma PRISMA ed espresse in kWh/h secondo le modalità di cui all'Allegato 5/U.

Le Procedure di Aggiudicazione per i diversi Punti sono indipendenti l'una dall'altra, ad eccezione dei casi di Punti con Capacità Concorrente per i quali si applica quanto previsto nell'Allegato 5/U, paragrafo 1.1.

Le offerte di acquisto sono considerate vincolanti per i soggetti cui è conferito almeno il minimo quantitativo di capacità accettabile di cui al precedente punto ii).

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima asta, sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione di cui all'allegato 5/U, paragrafo 1, lettera d).

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del Premio d'Asta risultante dalla selezione.





Snam Rete Gas comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno e kWh/h, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata.

La capacità, conferita ai sensi del presente paragrafo 3.5, oggetto del contratto di trasporto, è espressa in Sm³/g come risultante dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm³/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta nel presente paragrafo 3.5, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso.

In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi conferita e non programmabile dall'Utente. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 3.5 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di Capacità Giornaliera Continua ovvero Interrompibile presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea conferita in forma congiunta, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari, ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas, alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

Gli Utenti a cui è conferita Capacità Giornaliera Interrompibile sono tenuti al pagamento del corrispettivo sopra descritto limitatamente alla capacità che risulta loro confermata successivamente alla conferma dei programmi ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.1.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea.





PARTE III - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA

La presente Parte III disciplina le modalità di conferimento con riferimento ai Punti di Entrata da produzione nazionale, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, ai Punti di Entrata/Uscita da/verso gli stoccaggi, ai Punti di Uscita presso le Aree di Prelievo e ai Punti di Riconsegna¹⁰ della Rete di Snam Rete Gas. Di seguito sono descritte le modalità con cui la capacità è conferita presso tali Punti, ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato.

Le disposizioni contenute nella presente Parte III non si applicano con riferimento al conferimento presso i Punti di Entrata e Punti di Uscita della RN di Gasdotti interconnessi con l'estero, per il quale vale quanto indicato nella precedente Parte II.

4) CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

3.1) 4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile, secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La capacità di trasporto di cui al presente paragrafo viene richiesta e conferita presso:

- → Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione;
- ➤ Punti di Entrata da produzione nazionale e da stoccaggi;
- ➤ Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
- Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti (Aree di Prelievo, punti di interconnessione alle esportazioni, punti di interconnessione verso stoccaggi), ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi con l'estero;
- > Punti di Riconsegna.

3.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero In corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, come previsto dall'Articolo 9 della Delibera n°137/02, ciascun richiedente ha diritto di richiedere:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque, nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- capacità per periodi di un anno, ovvero di durata inferiore all'anno, nell'ambito del processo di conferimento annuale e inferiore all'anno.

 $^{^{10}}$ Le disposizioni si applicano anche ai Punti di Bizzarone e San Marino.





Per richiedere capacità in corrispondenza di ciascun Punto di Entrata interconnesso con l'estero è necessario essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con l'estero, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

3.1.1) Conferimento pluriennale

Oggetto del conferimento pluriennale è unicamente capacità continua di tipo annuale.

Nel caso in cui, all'interno di un Anno Termico, la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero non risulti costante durante tutto l'anno, il Trasportatore procederà al conferimento di capacità in ciascuno dei periodi dell'Anno Termico con capacità costante.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento pluriennale ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali medie giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di 5 Anni Termici (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le quantità contrattuali medie giornaliere del contratto di importazione si determinano, per ciascun periodo previsto nel contratto di acquisto, dividendo per il numero di giorni del periodo la quantità contrattuale del periodo prevista nel contratto di acquisto disponibile al Punto di Entrata interconnesso con l'estero.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale media giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con l'estero, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali medie giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale media giornaliera che verrà utilizzata nel





processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali medie indicate.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

La Capacità Disponibile viene conferita, ai sensi dell'Articolo 9 della Delibera n°137/02, ai titolari di contratti di importazione nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- 1. ai soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998;
- 2. ai soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione diversi da quelli di cui al precedente punto 1.

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, qualora le richieste di capacità fossero superiori alle capacità disponibili, il Trasportatore procederà alla ripartizione pro quota della capacità, fatto salvo il rispetto delle suddette priorità.

3.1.2) Conferimento annuale

Oggetto del conferimento annuale è la capacità di tipo annuale.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione annuale, ovvero di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme di durata annuale, interessato al conferimento ha diritto di richiedere capacità con riferimento a quote annuali costanti, nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere dei relativi contratti di importazione; la quantità massima giornaliera è la quantità massima di gas che, in ciascun mese dell'Anno Termico, il titolare del contratto di importazione può rendere disponibile, su base giornaliera, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero. La quota di capacità annuale richiesta con riferimento ad un contratto di importazione, ovvero a contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, non deve eccedere in nessun mese la quantità contrattuale massima giornaliera complessiva dei medesimi contratti. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Trasporto pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento annuale, capacità di trasporto pari alla differenza tra la quantità massima del contratto di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Trasporto pluriennale/i. In caso di variazioni della quantità contrattuale massima giornaliera di un contratto di importazione all'interno di un mese, si considera per tutto il mese un valore pari al valore più elevato del mese.

La Capacità Disponibile viene conferita nell'ambito del processo di conferimento annuale e inferiore all'anno nel rispetto di un ordine di priorità che privilegia i conferimenti di durata annuale rispetto a quelli di durata inferiore all'anno.

A ciascun richiedente capacità annuale viene conferita prioritariamente capacità di trasporto di tipo continuo; nel caso in cui le richieste siano superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla ripartizione pro quota della capacità.





Inoltre, qualora nell'intero Anno Termico, o in periodi di esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile applicando il criterio pro quota previsto all'Articolo 10.3 della Delibera.

Qualora nell'ambito del processo di conferimento non venga confermata capacità continua conferita, Snam Rete Gas procederà al conferimento di tale capacità continua in sostituzione di eventuale capacità interrompibile conferita.

Qualora la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero abbia valori differenti nel corso dell'Anno Termico, il Trasportatore procederà al conferimento della massima Capacità Disponibile costantemente lungo l'Anno Termico secondo le modalità del presente paragrafo ed al conferimento della restante capacità con gli stessi criteri per ciascuno dei periodi di disponibilità.

Il richiedente avrà conseguentemente la possibilità di confermare anche parzialmente la capacità conferita nei singoli periodi a condizione di confermare integralmente la capacità annuale conferita.

3.1.3) Conferimento inferiore all'anno

Oggetto del conferimento inferiore all'anno è la capacità per periodi di durata inferiore ad un Anno Termico.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento inferiore all'anno ha diritto di richiedere capacità di trasporto con riferimento a quote costanti, nei limiti della durata del contratto di importazione, ovvero dei contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, con effetto:

- dal primo giorno del mese successivo quello in cui si svolge il processo di conferimento di capacità inferiore all'anno;
- dal primo giorno del mese in cui è compresa la data di decorrenza del contratto di importazione, ovvero di incremento della capacità del medesimo contratto, qualora tale decorrenza sia prevista nel corso dell'Anno Termico e la cui durata raggiunga almeno la fine dell'Anno Termico successivo quello in cui il conferimento viene effettuato.

Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e deve indicare il/i servizio/i di trasporto che compongono il periodo, tra quelli di seguito elencati:

- semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico).

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento inferiore all'anno ha diritto di richiedere quote di capacità nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere dei relativi contratti di importazione, ovvero di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme: la quantità massima giornaliera è la quantità massima di gas che, in ciascun mese del periodo per cui la capacità è richiesta, il titolare del contratto di importazione, ovvero di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, può rendere disponibile, su base giornaliera, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero.





La somma delle quote di capacità richieste con riferimento ad un contratto di importazione, ovvero a contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, non può eccedere in nessun mese dell'Anno Termico la capacità massima giornaliera complessiva del medesimo contratto di importazione, ovvero dei contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Trasporto pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento inferiore all'anno, capacità di trasporto pari alla differenza tra la quantità massima giornaliera del contratto di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Trasporto pluriennale/i. In caso di variazioni della quantità contrattuale massima giornaliera di un contratto di importazione all'interno di un mese, si considera per tutto il mese un valore pari al valore più elevato del mese.

La Capacità Disponibile viene conferita nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- 1. alle quote di capacità di durata inferiore all'anno richieste dai soggetti titolari di contratti di importazione la cui decorrenza, ovvero il cui incremento della capacità, sia previsto nel corso dell'Anno Termico e la cui durata raggiunga almeno la fine dell'Anno Termico successivo quello in cui il conferimento viene effettuato;
- 2. alle quote di capacità di durata inferiore all'anno richieste dagli altri soggetti titolari di contratti di importazione, con priorità a quelli che abbiano richiesto quote di capacità per periodi di durata maggiore all'interno dell'Anno Termico.

A ciascun richiedente viene conferita prioritariamente capacità di trasporto di tipo continuo; nel caso in cui le richieste siano superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla ripartizione pro quota della capacità nel rispetto delle priorità sopra indicate.

Inoltre, qualora nell'intero Anno Termico, o in periodi di esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile, applicando il criterio pro quota previsto all'Articolo 10.3 della Delibera.

Qualora nell'ambito del processo di conferimento non venga confermata capacità continua conferita, Snam Rete Gas procederà al conferimento di tale capacità continua in sostituzione di eventuale capacità interrompibile conferita.

Qualora la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero abbia valori differenti nel corso dei periodi dell'Anno Termico, il Trasportatore procederà, secondo le modalità del presente paragrafo, al conferimento della massima Capacità Disponibile costantemente in tali periodi ed al conferimento della restante capacità per ciascuno dei rimanenti periodi di disponibilità.

Il richiedente avrà conseguentemente la possibilità di confermare anche parzialmente la capacità conferita nei rimanenti periodi di disponibilità a condizione di confermare integralmente la capacità conferita per il periodo interessato dalla richiesta.

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero è oggetto di conferimento capacità di trasporto di durata anche giornaliera. Criteri e modalità di conferimento sono riportati al successivo paragrafo 5.4.





3.3) 4.2) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

Ai sensi della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera 297/2012/R/gas, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi è conferita alle relative Imprese di Stoccaggio, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

In corrispondenza dei Punti in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere:

- > capacità di trasporto pluriennale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad anno termico avviato;
- > capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad anno termico avviato;
- > capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

3.4) 4.3) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata da produzione nazionale In corrispondenza dei Punti di Entrata in oggetto, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Come indicato al capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", alcuni dei Punti di Entrata da produzione nazionale risultano dall'aggregazione di più Punti di Consegna.

In tali casi il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, nei termini indicati nella procedura di conferimento, la capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata ed il dettaglio delle quantità massime giornaliere in ciascuno dei Punti di Consegna fisici in modo tale che la somma delle quantità indicate ai Punti di Consegna aggregati in quello stesso Punto di Entrata risulti maggiore o uguale alla capacità giornaliera richiesta in ciascun Punto di Entrata.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti minore o uguale alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede al conferimento delle capacità richieste al Punto di Entrata, verificando, nel caso in cui il Punto di Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, che i quantitativi indicati in ciascun Punto di Consegna risultino complessivamente minori o uguali alla capacità di trasporto dei Punti di Consegna nelle condizioni di riferimento.

Qualora la somma delle richieste al Punto di Entrata risulti superiore alla capacità di trasporto del Punto di Entrata nelle condizioni di riferimento, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute. In caso di esito positivo il Trasportatore procede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Entrata. In caso di esito negativo il Trasportatore determina la capacità di trasporto del Punto di Entrata e procede al conferimento della capacità al Punto di Entrata secondo il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02, nel rispetto, qualora il Punto di





Entrata risulti dall'aggregazione di più Punti di Consegna, della capacità di trasporto massima di ciascun Punto di Consegna.

3.5) 4.4) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02, così come modificata dalla Delibera n°169/06, la capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione è conferita alle relative Imprese di Rigassificazione, nella misura da queste richiesta e nei limiti della Capacità Disponibile.

Ai sensi dell'Articolo 9 della medesima Delibera n°137/02, l'Impresa di Rigassificazione ha diritto di richiedere, nei limiti della Capacità Disponibile:

- capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni termici, nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per periodi di un anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno, con riferimento a quote costanti, con effetto dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo per cui è richiesta la quota di capacità, nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno.

Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e deve indicare il/i servizio/i di trasporto che compongono il periodo, tra quelli di seguito elencati:

- semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; lugliosettembre);
- mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico).

3.6) 4.5) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti

In corrispondenza dei Punti di Uscita diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi 3 e 4.2, esclusi i Punti di Uscita interconnessi con gli stoccaggi, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

<mark>3.6.1) </mark>4.5.1) Punti di Uscita per esportazioni <mark>interconnessi con l'estero di Bizzarone e San</mark> Marino

Qualora per un Punto di Uscita da esportazione la somma delle richieste per l'Anno Termico risulti minore o uguale alla Capacità Disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la Capacità Disponibile al Punto di Uscita, il Trasportatore procede alla ripartizione di tale





Capacità Disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.

La capacità di trasporto messa a disposizione ai Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza delle Aree di Prelievo non è soggetta a limitazioni: trattandosi di punti virtuali il Trasportatore è in grado di conferire agli Utenti la portata giornaliera richiesta, comunicandone la relativa conferma.

Ogni soggetto richiedente è tenuto a prenotare la capacità in uscita dalla Rete Nazionale tenendo conto anche delle capacità prenotate su Punti di Riconsegna di Reti Regionali di terzi interconnesse.

3.7) 4.6) Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna all'interno della Rete di Trasporto Regionale

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

I Punti di Riconsegna possono essere costituiti da singoli Punti di Riconsegna fisici o da un aggregato di più punti interconnessi a valle, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai Punti di Riconsegna, ma sono state determinate dal Trasportatore, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti.

Qualora per un Punto di Riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla portata disponibile, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna risultassero complessivamente superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma dei quantitativi richiesti. In caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n°137/02.





4) 5) IL PROCESSO DI CONFERIMENTO PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD INIZIO ANNO TERMICO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti nel mese di agosto di ciascun anno viene conferita capacità di trasporto per l'Anno Termico successivo (ovvero per gli Anni Termici successivi) nell'ambito del 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico'.

Il processo di conferimento ad inizio anno termico comprende:

- ➢ il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno con avvio del servizio il 1° ottobre del secondo anno successivo a quello in corso, limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e con i terminali di rigassificazione;
- ➤ il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno e nel mese di settembre, con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno per tutti i Punti non interconnessi con l'estero e per i Punti di riconsegna;
- il conferimento di capacità per periodi di durata pari o inferiore all'anno, che si svolge:
 - a) in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero nel mese di settembre di ogni anno, con avvio del servizio il 1° ottobre dello stesso anno, ovvero a partire dal primo giorno del mese in cui è compresa la data di decorrenza del contratto di importazione cui la richiesta si riferisce nei casi di cui al punto 1 del precedente paragrafo 3.2.3.
 - b) a) in relazione ai Punti di Entrata/Uscita da stoccaggio secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.1 6.1, con riferimento al conferimento di capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno-;
 - c) b) in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre, per il conferimento di capacità di durata annuale/semestrale/trimestrale/mensile, con avvio del servizio, a partire dal primo giorno del mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità richiesta si riferisce.
- → limitatamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, il conferimento di capacità per periodi di durata giornaliera, che si svolge ogni giorno con avvio nel Giorno-gas successivo. Criteri e modalità di conferimento sono riportati al successivo paragrafo 5.4.¹¹

¹¹-Le disposizioni non si applicano ai Punti di Entrata/Punti di Uscita di Mazara del Vallo e Gela ai sensi della delibera 137/2013/R/gas.





In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

4.1) 5.1) Processo di conferimento pluriennale

Il processo di seguito descritto, svolto ad inizio Anno termico, si applica in relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione del gas naturale.

<mark>4.1.1)</mark> 5.1.1)</mark> La richiesta di capacità pluriennale

Ogni anno, entro le ore 17.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), con un anticipo di due anni rispetto a quello in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, i soggetti interessati, titolari di contratti di importazione di durata superiore all'anno, evvero le Imprese di Rigassificazione, provvedono ad inviare le richieste di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ovvero i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, limitatamente alle quantità contrattuali medie giornaliere dei contratti di importazione, ovvero alla quota del send-out massimo corrispondente alla capacità di rigassificazione conferita.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i soggetti interessati, ad esclusione delle Imprese di Rigassificazione, sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

Le suddette informazioni dovranno essere comunicate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attraverso il Portale Capacità. Con tale dichiarazione il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, oppure contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti), la quantità media giornaliera, la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n°137/02.

L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto





richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

4.1.2) 5.1.2) Il conferimento pluriennale della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto, a ciascuno dei alle Imprese di Rigassificazione richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3 4.

Ciascun richiedente è tenuto Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenute a confermare, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 17.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende intendono sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. Con tale conferma il l'Impresa di Rigassificazione richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 17.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente Capitolo del Codice di Rete:
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8.1 9.1.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria, da presentare entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità del servizio di trasporto impegnato, calcolato sulla base dell'ultimo aggiornamento tariffario disponibile. Qualora non sia ancora disponibile la tariffa in corrispondenza di un Punto di Entrata, verrà utilizzato il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto - in virtù della richiesta di capacità annuale di cui al successivo paragrafo 4.2.1 5.2.1 – a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento pluriennale e annuale.

Qualora uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria.





Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto pluriennale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno (o giorno lavorativo precedente nel caso di sabato o festivo). I soggetti Le Imprese di Rigassificazione richiedenti sono tenutie a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, e 1.1.3 e 1.4, pena la mancata sottoscrizione delle capacità di trasporto.

4.2) 5.2) Processo di conferimento annuale ed inferiore all'anno

4.2.1) 5.2.1) Processo di conferimento di capacità annuale nel corso del mese di agosto La richiesta di capacità annuale

Ogni anno, entro le ore 17.00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1 4.1. Sono esclusi dal presente processo i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, per i quali si rimanda al precedente paragrafo 3, i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione e i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali si rimanda al successivo paragrafo 4.2.2) 5.2.2.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1.

In particolare, l'indicazione di cui alla lettera a) dovrà essere presentata, attraverso il Portale Capacità, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il soggetto richiedente dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, dei contratti per il servizio di stoccaggio per ciascun Punto di Entrata da stoccaggi e per ciascun Punto di Uscita verso stoccaggi, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1.

Le suddette informazioni dovranno essere comunicate, attraverso il Portale Capacità, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con tale dichiarazione il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non





veritiere, attesta di essere titolare di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 3.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione, il Punto di Entrata, la categoria contrattuale (indicando se si tratta di contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata), la tipologia contrattuale (indicando se si tratta di contratti di importazione con clausola di tipo "take or pay" sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, contratti pluriennali di importazione diversi da quelli precedenti, contratti di importazione di durata annuale, oppure di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme di durata annuale), la decorrenza e la durata, quantità media e massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero della rete dei metanodotti, ai sensi degli Articoli 8 e 9 della Delibera n°137/02.

I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r ai sensi dell'articolo 13.4 della RTTG, devono indicare, attraverso il Portale Capacità, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Il conferimento della capacità di trasporto

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, entro il 10 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a ciascuno dei richiedenti, la capacità di trasporto secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3 4.

Ciascun richiedente è tenuto a confermare, entro le ore 17.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite, nonché ad impegnarsi ad attivare lo strumento finanziario previsto all'Articolo 14 della Delibera n°137/02. La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, attraverso il Portale Capacità. Con tale conferma il soggetto richiedente si impegna a:

- a) sottoscrivere i suddetti impegni di capacità, entro le ore 17.00 del 27 agosto o (nel caso di sabato o giorno festivo) le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo del Codice di Rete;
- b) attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8.1; 9.1.
- c) riconoscere a Snam Rete Cas il diritto di conferire capacità continua in sostituzione di capacità interrompibile secondo quanto previsto al paragrafo 3.2.2.

L'impegno alla sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una garanzia bancaria, da presentare entro le ore 14.00 del 19 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale





termine viene anticipato alle ore 14.00del primo giorno lavorativo precedente), pari al 20% del corrispettivo di capacità del servizio di trasporto impegnato, corrispondente a quota parte dello strumento finanziario di cui sopra. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/A.

Qualora il richiedente, oltre che per gli impegni di capacità in oggetto, sia tenuto in virtù della richiesta di capacità pluriennale di cui al precedente paragrafo 4.1 – a presentare congiuntamente la relativa garanzia bancaria, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

Il Trasportatore procede al conferimento delle capacità di trasporto confermate dai richiedenti, fatto salvo il diritto del Trasportatore stesso di conferire capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile, qualora si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Sempre nell'eventualità che uno o più richiedenti non confermino il proprio interesse per le capacità conferite, il Trasportatore provvede a conferire tale capacità ai soggetti cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, e che hanno confermato integralmente quanto conferito, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria (fermo restando i criteri di ripartizione descritti nei paragrafi precedenti).

Anche in questa evenienza, i soggetti richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità e ad impegnarsi a presentare lo strumento finanziario adeguato ai nuovi valori di capacità, tramite comunicazione al Trasportatore analoga a quella sopra descritta.

Il processo di conferimento della capacità di trasporto annuale si conclude entro il 27 agosto di ogni anno. I soggetti richiedenti sono tenuti a presentare, entro le ore 14.00 del 2° giorno lavorativo precedente la conclusione del processo, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena la mancata sottoscrizione della capacità di trasporto.

4<mark>.2.2)</mark> 5.2.2) Processo di conferimento di capacità annuale ed inferiore all'anno nel corso del mese di settembre

Al completamento del processo di conferimento annuale di cui al precedente paragrafo 4.2.1 5.2.1 il Trasportatore provvede a pubblicare le capacità di trasporto, conferite e disponibili, per il conferimento di capacità annuale nel corso del mese di settembre.

Presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, il conferimento di capacità viene effettuato anche per periodi di durata inferiore all'anno.

La richiesta di capacità





a. la richiesta di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

In relazione ai Punti in oggetto, l'Impresa di Stoccaggio provvede ad inviare la richiesta entro le ore 17:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 4.2.2) 5.2.2, punto 2

Ai fini del conferimento di capacità di durata infra mensile e di durata minima una settimana, la relativa richiesta può pervenire al Trasportatore entro il termine specificato al paragrafo 5.2 6.2.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Stoccaggio è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, e 1.1.3 e 1.1.4 pena l'irricevibilità della stessa.

L'Impresa di Stoccaggio che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio in qualità di Impresa di Stoccaggio, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1. L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con la capacità conferita per i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

b. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione

In relazione ai Punti in oggetto, le Imprese di Rigassificazione provvedono ad inviare la richiesta entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di capacità, di cui al presente paragrafo 4.2.2) 5.2.2, punto 2.

La richiesta di capacità è impegnativa e, pena l'irricevibilità, deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, l'Impresa di Rigassificazione è tenuta a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena l'irricevibilità della stessa.





L'Impresa di Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di rigassificazione in qualità di Impresa di Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

c. La richiesta di capacità presso Punti di Entrata/Uscita diversi <mark>dai Punti interconnessi con l'estero e</mark> dalle precedenti lettere a) e b), e presso Punti di Riconsegna

Entro le ore 17.00 del 7° giorno lavorativo del mese di settembre, i soggetti interessati al servizio di trasporto per l'Anno Termico successivo, provvedono ad inviare le richieste di capacità, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, in corrispondenza dei Punti di Entrata, Uscita e Riconsegna secondo quanto previsto al precedente paragrafo 3.1 4.1.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del quinto giorno lavorativo del mese del mese di settembre, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta.

Contestualmente alla presentazione delle richieste di capacità, i richiedenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio ai sensi degli Articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo n°164/00 sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1 5.2.1. I soggetti che richiedono capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero, sono tenuti a fornire le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente paragrafo 1.1.1, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.2.1.

Limitatamente ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero, le richieste di capacità devono essere formulate con riferimento a quote di capacità costanti, e devono contenere:

- a) le quote di capacità e il periodo per cui ciascuna quota è richiesta;
- b) l'indicazione dei servizi di trasporto annuale e/o inferiore all'anno associati alle quote di capacità richieste, secondo quanto rispettivamente indicato ai precedenti paragrafi 3.2.2 e 3.2.3 per i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, e 3.5 per i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

I soggetti che intendono avvalersi della riduzione del corrispettivo regionale di capacità su base annuale CR_r ai sensi dell'articolo 13.4 della RTTG, devono indicare, attraverso il Portale Capacità, contestualmente alla rispettiva richiesta di conferimento





di capacità di trasporto, ed unicamente in sede di conferimento ad inizio Anno Termico, i Punti di Riconsegna per i quali si impegnano ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Il conferimento della capacità di trasporto

1. Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il decimo giorno lavorativo del mese di settembre.

- ii) Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il Trasportatore conferisce la capacità pari alla capacità di trasporto richiesta. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere, attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese di settembre, le capacità nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas.
- iii) Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, il Trasportatore procede ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste. Il richiedente è tenuto a comunicare, attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 del 12° giorno lavorativo del mese di settembre, le capacità che intende sottoscrivere in maniera impegnativa nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas. Gli impegni sono obbligatoriamente oggetto di sottoscrizione.

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermassero il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- → capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile conferita;
- ➤ capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 13° giorno lavorativo del mese di settembre. Il richiedente è tenuto a comunicare attraverso il Portale Capacità la conferma di eventuali ulteriori capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas.

La sottoscrizione di tutte le capacità confermate deve essere effettuata entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese di settembre.

2. 1. Punti di Entrata / Uscita interconnessi con gli stoccaggi e Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il terzultimo giorno di calendario del mese di settembre.





Le capacità di trasporto eventualmente non confermate dal Trasportatore potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5 6.

3. 2. Punti di Entrata/Uscita diversi da quanto previsto ail precedentie punto 1. e 2. In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica, attraverso il Portale Capacità, a ciascuno dei richiedenti l'esito del conferimento entro il 12° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5 6.

4. 3. Punti di Riconsegna

In funzione delle richieste pervenute, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 12° giorno lavorativo di settembre.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese di settembre.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato di cui al successivo paragrafo 5 6.

<mark>4.2.3)</mark> 5.2.3)</mark> La correzione degli errori materiali <mark>12</mark>

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 9.2.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°53/06, i soggetti che richiedono capacità di trasporto nel corso del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, hanno la possibilità di correggere le richieste nel caso dichiarino di avere commesso errori materiali.

A tal fine si intendono quali errori materiali esclusivamente:

- a) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna inesistente anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;
- b) richieste in corrispondenza di un Punto di Entrata, di Uscita e di Riconsegna anziché su un corrispondente Punto rispettivamente di Entrata, Uscita e Riconsegna;

¹² Le disposizioni non si applicano ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al precedente paragrafo 3.





- c) richieste di differenti valori di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata, Uscita e Riconsegna già oggetto di richiesta;
- d) richieste di capacità in corrispondenza di un Punto di Riconsegna, non oggetto di richiesta, per il quale il soggetto richiedente risultasse in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1 entro il 7° giorno lavorativo del mese di settembre.

Nel caso di errori materiali dichiarati in relazione a richieste presentate nel corso del processo di conferimento di cui al precedente paragrafo 4.2.2 5.2.2, il richiedente ha la possibilità di non confermare le richieste e di integrare le richieste stesse come descritto di seguito.

Entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo precedente la data per la sottoscrizione degli impegni di capacità conferite il richiedente ha la possibilità di dichiarare l'errore materiale presso uno o più Punti di Entrata, Uscita, Riconsegna e richiederne la rettifica corrispondendo al Trasportatore, per ciascun errore materiale, un ammontare pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA a copertura dei relativi oneri. A tal fine, attraverso il Portale Capacità, dovrà far pervenire al Trasportatore:

- i. la richiesta di rettifica dell'errore materiale indicando per ciascuna richiesta il Punto e la capacità errata nonché il corrispondente Punto e capacità corretta, nel rispetto di quanto indicato ai precedenti alinea a), b), c) e d) del presente paragrafo;
- ii. l'autocertificazione attestante il versamento di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) + IVA per ciascun errore materiale.

Il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste di rettifica degli errori materiali il Trasportatore comunica, attraverso il Portale Capacità, l'eventuale conferimento della capacità richiesta a fronte della suddetta rettifica.

Il Trasportatore procede al conferimento solo nel caso in cui la capacità richiesta a seguito di correzione di un errore materiale risulti minore o uguale alla differenza tra la Capacità Disponibile pubblicata al termine del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.1 5.2.1 e la capacità conferita nel corso del processo di conferimento di cui al paragrafo 4.2.2 5.2.2.

Il richiedente è tenuto a sottoscrivere le capacità conferite ai sensi del presente paragrafo nei termini previsti al precedente paragrafo 4.2.2 5.2.2.

5) 6) CONFERIMENTO DI CAPACITA' PRESSO I PUNTI NON INTERCONNESSI CON L'ESTERO E PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il presente paragrafo disciplina le modalità di conferimento presso i Punti non interconnessi con l'estero e presso i Punti di Riconsegna della RR, successivamente al 'processo di conferimento ad inizio Anno Termico' di cui al precedente paragrafo 5. Ai sensi della deliberazione 137/02, presso tali Punti la capacità di trasporto disponibile nel corso dell'Anno Termico viene conferita secondo quanto di seguito descritto.





5.1) 6.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile nel corso dell'Anno Termico per tutti i Punti non interconnessi con l'estero e per i Punti di riconsegna; secondo quanto previsto dagli Articoli 9 e 10 della Delibera n°137/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Gli Utenti, fatte salve le Imprese di Stoccaggio, possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile nei Punti non interconnessi con l'estero e nei Punti di riconsegna;
- per incrementi di capacità presso tali punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN (nuove importazioni o per nuove produzioni);
- per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna;
- per l'avvio di nuovi Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione.

La capacità è conferita per periodi di durata:

- 1) annuale, per la restante parte dell'Anno Termico;
- 2) semestrale/i (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- 3) trimestrale/i (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- 4) mensile/i (ciascun mese dell'Anno Termico);.
- 5) giornaliera (ciascun giorno per il Giorno-gas successivo)

I criteri di conferimento della capacità ad Anno Termico avviato sono quelli adottati per le richieste di capacità per periodi di durata pari ad un anno, ovvero inferiore all'anno, di cui al precedente paragrafo 3 4.

I criteri di conferimento della capacità di durata giornaliera sono definiti al successivo paragrafo 5.4.

In relazione ai Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, gli Utenti possono avanzare richieste di conferimento di capacità di trasporto solo nel caso in cui la decorrenza sia successiva al Periodo di Punta.

In relazione ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi, il processo di conferimento ad anno termico avviato comprende:

- ➢ il conferimento di capacità pluriennale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- ➤ il conferimento di capacità annuale, che si svolge dal 1° marzo al 29 marzo di ogni anno con avvio del servizio il successivo 1° aprile;
- il conferimento di capacità per periodi di durata inferiore all'anno.

L'Impresa di Stoccaggio può richiedere:





- ➤ capacità di trasporto di tipo annuale, espressa in Sm³/g, per periodi di uno o più anni corrispondenti all'anno termico dello stoccaggio (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale ad anno termico avviato;
- capacità di trasporto di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale ad anno termico avviato;
- > adeguamenti della capacità di trasporto annuale;
- ➤ capacità di trasporto per periodi di durata inferiore all'anno e minimo mensile (all'interno del periodo aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento inferiore all'anno. Ciascuna quota di capacità deve essere riferita a periodi di durata inferiore all'anno e, nei casi in cui le Imprese di Stoccaggio offrano i servizi infrannuali ai sensi della delibera 310/2013/R/gas, devono essere coerenti con la capacità di stoccaggio conferite su base infrannuale;
- > capacità di trasporto di tipo infra mensile e di durata minima una settimana

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, l'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto, espressa in Sm³/g, per un periodo di durata anche inferiore al mese secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.2 6.2.

In relazione ai processi di cui al presente paragrafo gestiti attraverso il sistema informativo del Portale Capacità, Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

5.2) 6.2) Processo di conferimento della Capacità Disponibile, per incrementi di capacità presso punti e per avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN

Il presente paragrafo descrive il processo di conferimento della capacità di trasporto per i periodi di durata di cui al precedente paragrafo 5.1 6.1, punti 1, 2, 3 e 4. Il conferimento della capacità di durata giornaliera è descritto al successivo paragrafo 5.4.

La richiesta di capacità, ad esclusione della richiesta relativa ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi e ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, deve pervenire al Trasportatore entro le ore 17.00 del settimo giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili, secondo quanto previsto all'Articolo 9.3 della Delibera n°137/02: la pubblicazione in oggetto viene effettuata l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese a partire dal quale tali capacità si riferiscono.

La richiesta presentata ai sensi del presente paragrafo si intende impegnativa.

Ai fini della registrazione della richiesta di capacità di trasporto sul Portale Capacità, tutti i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del quinto giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, pena l'irricevibilità della richiesta.

La richiesta di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi deve pervenire al Trasportatore:





- ➤ entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.3 6.2.3 per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;
- ➤ entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.3 per la capacità di tipo annuale, per il periodo di un anno (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- ➤ entro le 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.3 per la capacità di tipo infra annuale e di durata minima un mese;
- ➤ entro le 17:00 del giorno lavorativo antecedente il termine del per il conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.3 per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- ➤ entro le 17:00 del giovedì della settimana precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

La richiesta di capacità di trasporto di durata semestrale/trimestrale/mensile presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione deve pervenire al Trasportatore entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per il conferimento di cui al successivo paragrafo 5.2.4 6.2.4.

L'Impresa di Rigassificazione può richiedere capacità di trasporto di durata inferiore al mese. In tal caso, la stessa si riterrà conferita, nei limiti della Capacità Disponibile, il giorno di calendario successivo alla presentazione della suddetta richiesta. La capacità conferita avrà decorrenza dal secondo giorno di calendario successivo alla data di conferimento fino al termine del mese M o, in alternativa, del mese M+1. Nel caso in cui il termine si riferisca al mese M+1, per tale mese l'Impresa di Rigassificazione, al momento della richiesta, potrà richiedere una quota di capacità di trasporto differente dalla capacità richiesta per il mese M. La richiesta può essere presentata in qualsiasi Giorno gas G, entro le ore 17:00, attraverso il Portale Capacità.

Qualora un Utente richieda capacità di trasporto ad Anno Termico avviato, e la stessa risulti disponibile, la richiesta verrà soddisfatta. Il Trasportatore conferisce la Capacità Disponibile nel corso dell'Anno Termico secondo i criteri indicati ali precedentei paragrafoi 3 4 e 5.1) 6.1.

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero le richieste di capacità devono essere formulate con riferimento a quote di capacità costanti, e devono contenere:

- a) le quote di capacità e il periodo per cui ciascuna quota è richiesta;
- b) l'indicazione dei servizi di trasporto annuale e/o inferiore all'anno associati alle quote di capacità richieste, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 3.2.2 e 3.2.3.





In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione la richiesta di conferimento è impegnativa e deve essere formulata con riferimento a quote di capacità costanti. La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione delle quote di capacità e del periodo associato a ciascuna quota di capacità richiesta.

Per i Punti in cui è indicata una capacità massima (Punti di Entrata interconnessi con l'estero, Punti di Uscita per esportazioni), qualora le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto disponibili, il Trasportatore ripartisce pro quota tali capacità nel rispetto delle priorità di accesso previste al paragrafo 3.2.2 del presente capitolo.

Per i Punti in cui è indicata una capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettuerà le verifiche tecniche di trasportabilità al fine determinare in che misura sia possibile soddisfare la richiesta pervenuta.

La richiesta di capacità deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in $\rm Sm^3/g$, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena l'irricevibilità della richiesta stessa.

L'Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione che richiede capacità ai sensi dell'Articolo 8.1 della Delibera n°137/02 provvederà contestualmente a presentare apposita autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la titolarità del soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, a sottoscrivere contratti per il servizio di stoccaggio/rigassificazione in qualità di Impresa di Stoccaggio/Rigassificazione, così come indicato al precedente paragrafo 1.1.1.

L'Impresa di Stoccaggio è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione ai sottostanti servizi di stoccaggio.

L'Impresa di Rigassificazione è tenuta altresì a dichiarare, tramite autocertificazione, che la capacità richiesta sia coerente con i contratti sottoscritti in relazione al sottostante servizio di rigassificazione.

S.2.1) Punti di Entrata interconnessi con i metanodotti esteri di importazione Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 9° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità disponibili.

1. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il Trasportatore conferisce la capacità pari alla capacità di trasporto richiesta. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del





servizio le capacità che intende sottoscrivere - nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas.

2. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, il Trasportatore procede ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere, attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 del 12° giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, le capacità che intende sottoscrivere in maniera impegnativa nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas. Gli impegni sono obbligatoriamente oggetto di sottoscrizione.

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermassero il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- → capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile conferita;
- ➤ capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 13° giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizi. Il richiedente è tenuto a comunicare attraverso il Portale Capacità la conferma di eventuali ulteriori capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas.

La sottoscrizione di tutte le capacità confermate deve essere effettuata entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese del mese precedente l'inizio del servizio.

<mark>5.2.2)</mark> 6.2.1) Punti di Entrata da produzione nazionale e Punti di Uscita ad eccezione dei Punti di Uscita interconnessi <mark>con l'estero e</mark> con gli stoccaggi

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 12° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive le capacità di trasporto nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo.

<mark>5.2.3)</mark> 6.2.2) Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli stoccaggi entro:

➤ il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni (aprile-marzo) nell'ambito del processo di conferimento pluriennale;





- ➢ il terzultimo giorno del mese di marzo con decorrenza del servizio dal successivo 1 aprile, per la capacità di tipo annuale (aprile-marzo), nell'ambito del processo di conferimento annuale;
- ➢ il terzultimo giorno del mese precedente con decorrenza del servizio dal primo giorno del mese successivo per la capacità di trasporto infra annuale e di durata minima un mese, nonché per la capacità di trasporto infra-mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M+1;
- ➤ il venerdì precedente la decorrenza della capacità richiesta per la capacità di tipo infra mensile e di durata minima una settimana qualora il periodo cui la richiesta di capacità si riferisce sia all'interno del mese M.

5.2.4) 6.2.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione

Snam Rete Gas conferisce, attraverso il Portale Capacità, la capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione:

- a) entro il terzultimo giorno di calendario del mese in cui perviene la richiesta impegnativa di cui al precedente paragrafo 5.2 6.2 per il conferimento di capacità di durata semestrale/ trimestrale/ mensile;
- b) entro il giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 5.2) 6.2.

La capacità è conferita con decorrenza:

- ➤ a partire dal primo giorno del successivo mese in cui è compreso l'inizio del periodo cui la quota di capacità di cui alla precedente lettere a) si riferisce;
- ➤ a partire dal terzo giorno di calendario successivo il termine per la presentazione di richiesta di conferimento di capacità di durata inferiore al mese, di cui al precedente paragrafo 5.2) 6.2.

<mark>5.2.5)</mark> 6.2.4)</mark> Punti di Riconsegna

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 12° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Il richiedente sottoscrive per intero (o rifiuta) le capacità di trasporto conferite da Snam Rete Gas, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo dalla data di pubblicazione delle capacità.

Le capacità di trasporto eventualmente non confermate potranno essere richieste nell'ambito del processo di conferimento del mese successivo.

La capacità viene conferita a partire dal primo giorno del mese successivo; il richiedente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa per l'intero Anno Termico.

<mark>5.2.6)</mark> 6.2.5) Punti di Riconsegna in assenza di capacità conferita

In tutti i casi in cui non risulti conferita capacità di trasporto presso un Punto di Riconsegna esistente e non discato, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto a





seguito di inadempienza dell'Utente ai sensi del presente Capitolo e del Capitolo 19, Snam Rete Gas provvede ad attivare, secondo le disposizioni previste dall'Autorità, i Fornitori Transitori per l'erogazione del Servizio di Default Trasporto secondo le modalità e i termini descritti al successivo paragrafo 10 11: il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto presso tali Punti secondo le modalità ivi descritte.

Le modalità di accesso ai Punti di Riconsegna in caso di attivazione del Fornitore Transitorio sono descritte al successivo paragrafo 10 11.

Adempimenti informativi a carico dell'Utente

Ai fini di consentire l'applicazione della disciplina del Servizio di Default Trasporto ai sensi della Delibera 249/12, di cui al successivo paragrafo 10 11, gli Utenti sono tenuti ad inviare a Snam Rete Gas, entro il 25 settembre di ciascun Anno Termico, l'elenco dei Clienti Finali presso i Punti di Riconsegna dagli stessi serviti a partire dal 1 ottobre dell'Anno Termico successivo. A tal fine gli Utenti compilano in ogni sua parte la modulistica messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, e la trasmettono a Snam Rete Gas agli indirizzi e secondo le modalità e i termini indicati nel medesimo sito Internet. Tali elenchi contengono la ragione sociale, la relativa partita IVA/codice fiscale, sede legale, le indicazioni di cui al paragrafo 1.4.1, nonché le informazioni di cui al Capitolo 14, paragrafo 2. Gli elenchi saranno aggiornati a cura degli Utenti qualora intervengano variazioni nel corso dell'Anno Termico, entro il giorno 25 di ciascun mese e, in tutti i casi in cui vi sia una modifica della ragione sociale del Cliente Finale, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'avvenuta modifica.

Il mancato rispetto di tali adempimenti secondo le modalità sopra descritte determinerà l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 7 del e<mark>C</mark>apitolo "Disposizioni generali". Snam Rete Gas provvederà a segnalare all'Autorità il verificarsi di comportamenti inadempienti in ordine a tale adempimento informativo.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza e completezza dei dati trasmessi dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo.

Gli Utenti riconoscono che il rilascio delle predette informazioni è funzionale alla esecuzione del Codice di Rete da parte di Snam Rete Gas, anche in qualità di Responsabile del bilanciamento, e, pertanto, autorizzano la medesima Snam Rete Gas all'utilizzo delle informazioni in suo possesso manlevandola da qualsiasi conseguenza derivante da detto utilizzo.

5.3) 6.3) Processo di conferimento della capacità per Punti di Riconsegna di nuova attivazione e per Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione

Per Punti di Riconsegna di nuova attivazione si intendono sia tutti i Punti di Riconsegna non pubblicati da Snam Rete Gas nel proprio sito Internet nell'elenco delle capacità disponibili, che quei Punti di Riconsegna la cui Capacità Disponibile è pari alla capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento, come risultante dall'ultima





pubblicazione mensile sul sito Internet di Snam Rete Gas, per la quota parte di richiesta non superiore alla capacità di trasporto pubblicata.

I Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione sono coincidenti con i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione di nuova realizzazione; presso tali Punti di Uscita la capacità di trasporto viene resa disponibile fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il Trasportatore provvede a pubblicare mensilmente, sul proprio sito Internet, la capacità di trasporto nelle condizioni di riferimento in corrispondenza dei nuovi Punti di Riconsegna per cui è prevista la disponibilità nei mesi successivi e si impegna a comunicare, non appena disponibile, la data di entrata in esercizio del nuovo Punto.

Successivamente alla pubblicazione del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione, il Trasportatore, una volta ricevuta dall'Impresa di Rigassificazione l'indicazione della necessaria capacità di trasporto in uscita dalla rete ed avendo effettuato l'eventuale verifica tecnica della stessa, provvede a pubblicare, sul proprio sito Internet, il Punto di Uscita interconnesso con il terminale di rigassificazione e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La richiesta di capacità di trasporto deve essere presentata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Le garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, a copertura della richiesta di capacità, devono essere presentate, entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente la presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa. Qualora la richiesta pervenga almeno cinque giorni lavorativi prima della data di messa a disposizione della capacità, il Trasportatore ne garantisce il conferimento per il giorno di messa a disposizione della capacità; nel caso in cui pervenga durante i cinque giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della capacità o successivamente, il Trasportatore ne garantisce il conferimento entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta. I corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas. Nel caso di Punti di Riconsegna di nuova attivazione di cui al presente paragrafo, Snam Rete Gas consente l'accesso al Portale M-GAS nel corso del mese di attivazione del Punto ai fini del completamento della filiera commerciale, secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 6.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità circa il rispetto delle disposizioni di cui a tale delibera in ordine alle procedure di allocazione funzionali alla Sessione di bilanciamento di cui al successivo Capitolo 9. L'Utente assume ogni responsabilità circa il rispetto della deliberazione 229/2012/R/gas e manleva espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità nonché da ogni richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione al rispetto della citata deliberazione.

Nel caso di conferimenti presso Punti di Uscita interconnessi con terminali di rigassificazione i corrispettivi di impegno saranno applicati a partire dalla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, ovvero a partire dal 1° del mese in cui





decorre il conferimento di capacità se successivo, e fino alla data di messa a disposizione della capacità in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, la conferma delle capacità conferite entro e non oltre le ore 17.00 del quinto giorno lavorativo successivo al conferimento da parte del Trasportatore, contestualmente alla presentazione delle eventuali garanzie bancarie: qualora la conferma non sia pervenuta entro i termini citati, il conferimento della capacità non avrà luogo.

Nel caso in cui si evidenzi la presenza di più richieste per lo stesso periodo, e la Capacità Disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio pro quota.

Contestualmente alla richiesta di capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione, il soggetto potrà richiedere capacità di trasporto presso il corrispondente Punto di Uscita dalla RN: le tempistiche per il conferimento sono quelle garantite dal Trasportatore per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

Il soggetto è tenuto a richiedere capacità presso il Punto di Uscita dalla RN nei limiti della capacità richiesta per il Punto di Riconsegna di nuova attivazione: i corrispettivi presso il Punto di Uscita dalla RN saranno applicati a partire dalla data di effettiva disponibilità della capacità presso il Punto di Riconsegna di nuova attivazione.

5.4) Conferimento di durata giornaliera della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Punti di Uscita interconnessi con l'estero ¹³

Le disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano esclusivamente ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con metanodotti esteri di importazione/esportazione. Presso tali Punti viene conferita, con cadenza giornaliera, capacità di trasporto per periodi di durata di un giorno (conferimento di durata giornaliera), secondo i seguenti criteri e modalità.

<mark>5.4.1)</mark> Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua nel corso di un Giorno gas (Capacità Giornaliera Continua).

In assenza di disponibilità di Capacità Giornaliera Continua, è oggetto del conferimento di durata giornaliera la capacità, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base interrompibile nel corso di un Giornogas (Capacità Giornaliera Interrompibile).

 $^{^{13}}$ Le disposizioni non si applicano ai Punti di Entrata/Punti di Uscita di Mazara del Vallo e Gela ai sensi della delibera $^{137/2013/R/gas}$.





Ai fini del conferimento di cui al presente paragrafo 5.4, le capacità di trasporto sono convertite in kWh/h, sulla base di un fattore di conversione da Sm³/giorno a kWh/h pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

<mark>5.4.2)</mark> Determinazione della capacità di trasporto giornaliera

La capacità di cui al precedente paragrafo 5.4.1 è determinata, con cadenza giornaliera, ogni giorno per il Giorno gas successivo, come descritto ai seguenti punti 1 e 2.

1. <u>Capacità Giornaliera Continua</u>

La Capacità Giornaliera Continua di cui al precedente paragrafo 5.4.1 è pari, per un dato Giorno-gas, al valore della Capacità Disponibile per il medesimo Giorno-gas.

Limitatamente al Punto di Entrata/Uscita di Tarvisio, viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di Capacità Giornaliera Continua che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ('bundled') ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas. Ai sensi della citata Delibera, tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto disponibili di durata giornaliera su base continua in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi.

La quota di Capacità Giornaliera Continua eccedente rispetto alla Capacità Giornaliera Continua per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento presso il Punto di Entrata/Uscita di Tarvisio in forma non congiunta.

2. <u>Capacità Giornaliera Interrompibile</u>

La Capacità Giornaliera Interrompibile di cui al precedente paragrafo 5.4.1, è pari alla Capacità Non Programmata su base giornaliera, così come risultante dai programmi di trasporto confermati degli Utenti per il medesimo Giorno gas di cui al Capitolo 8, paragrafo 6.

Limitatamente al Punto di Entrata/Uscita di Tarvisio, viene determinata in coordinamento con l'operatore interconnesso la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile che sarà oggetto di conferimento in forma congiunta ('bundled') ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas. Ai sensi della citata Delibera, tale capacità è determinata come il valore minore tra le capacità di trasporto disponibili di durata giornaliera su base interrompibile in ciascuno dei sistemi di trasporto interconnessi.

La quota di Capacità Giornaliera Interrompibile eccedente rispetto alla Capacità Giornaliera Interrompibile per il conferimento in forma congiunta è resa disponibile per il conferimento presso il Punto di Entrata/Uscita di Tarvisio in forma non congiunta.

Entro le ore 16.30 del giorno precedente il Giorno gas oggetto del servizio, Snam Rete Gas provvede a pubblicare le capacità di trasporto che saranno oggetto di conferimento





secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.4.3. L'eventuale offerta di capacità interrompibile viene pubblicata non prima delle ore 17.00 del medesimo giorno.

<mark>5.4.3)</mark> Il processo di conferimento

Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità di trasporto di durata giornaliera presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero i soggetti:

- a) che hanno sottoscritto il Contratto di Trasporto, dotati delle credenziali di accesso al Portale Capacità;
- b) abilitati ad operare sulla Piattaforma PRISMA-primary;
- c) per i quali, per il Giorno-gas oggetto di richiesta di capacità, anche in considerazione dell'esito del conferimento di cui al presente paragrafo, risulti verificata l'adeguatezza complessiva delle garanzie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3;
- d) nei confronti dei quali sia verificato il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1.4 e 8.1 del presente Capitolo.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c), Snam Rete Gas provvede con cadenza giornaliera a determinare il Limite di Conferimento per ogni Utente, pari alla differenza tra il valore della garanzia (o lettera di garanzia) presentata ai sensi del paragrafo 1.1.2 al netto di eventuali garanzie escusse (e incrementato di un valore pari al 20% della medesima garanzia), e un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e RR del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 1.1.2. Sono fatte salve le disposizioni in relazione al "rating" creditizio di cui al medesimo paragrafo 1.1.2.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, il Limite di Conferimento del medesimo Utente e/o le singole offerte per le quali il quantitativo richiesto eccede la capacità totale disponibile all'asta.

Ai fini del conferimento di capacità ai sensi del presente paragrafo 5.4, l'Utente che richieda Capacità Giornaliera Continua ovvero Interrompibile da conferire in forma congiunta si impegna al momento della stessa richiesta alla sottoscrizione della capacità come risultante dal conferimento anche presso l'operatore interconnesso, pena il mancato utilizzo della capacità conferita e la segnalazione alle competenti autorità.

Ai fini del conferimento della capacità ai sensi del presente paragrafo 5.4, con riferimento a un qualsiasi Giorno-gas gli Utenti comunicano al Trasportatore entro le ore 10.00 del giorno precedente le regole di allocazione presso il medesimo Punto definite e debitamente controfirmate dagli Utenti stessi.

Criteri di conferimento

Il processo di conferimento di capacità giornaliera ai Punti di Entrata/Punti di Uscita interconnessi con l'estero è basato sui principi definiti nella Delibera 536/2012/R/gas.





Il conferimento della capacità di trasporto è effettuato tramite una procedura d'asta 'a prezzo uniforme'.

La Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento solo qualora la Capacità Giornaliera Continua non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita.

Limitatamente al Punto di Entrata/Uscita di Tarvisio, la quota di Capacità Giornaliera Interrompibile è oggetto di conferimento in forma congiunta solo qualora non sia disponibile ovvero sia stata totalmente conferita la Capacità Giornaliera Continua in forma congiunta.

Ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas, il soggetto interessato al conferimento di durata giornaliera presso il Punto di Entrata/Punto di Uscita con riferimento a un Giorno gas e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare nel giorno precedente al Giorno gas oggetto del servizio offerte di acquisto per tale Punto, fino ad un numero massimo di dieci, specificando, per ciascuna offerta:

- iv) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di acquisto;
- v) la minima capacità di trasporto accettabile in fase di assegnazione in caso di conferimento di capacità inferiore alla capacità richiesta e
- vi) il relativo corrispettivo unitario offerto, inteso come il valore addizionale rispetto al Prezzo di Riserva.

Le offerte di acquisto sono presentate presso la Piattaforma PRISMA-primary e sono considerate vincolanti.

Le offerte di acquisto sono selezionate nella citata Piattaforma secondo un ordine di merito economico, a partire dal maggiore valore economico offerto di cui alla precedente lettera c., sino al raggiungimento del valore di capacità messo a disposizione dal Trasportatore.

In presenza di due o più offerte con uguale corrispettivo unitario di cui alla precedente lettera c., laddove la capacità messa a disposizione non consenta di soddisfare la capacità richiesta in corrispondenza di tali offerte, tale capacità è assegnata in proporzione a ciascuna delle capacità di trasporto oggetto di offerta.

Le offerte selezionate nell'ambito della medesima asta, sono valorizzate al corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il corrispettivo di cui alla precedente lettera c., relativo all'ultima offerta di acquisto selezionata nell'ambito della medesima asta (Premio d'Asta).

Esito del conferimento

Al termine della seduta d'asta a ciascun partecipante viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del Premio d'Asta risultante dalla selezione.

L'esito dell'asta comporta la conferma del conferimento da parte di Snam Rete Gas, previa verifica con l'operatore di trasporto interconnesso in relazione alla quota di capacità oggetto di conferimento in forma congiunta.





Il Trasportatore comunica a ciascun partecipante attraverso il Portale Capacità la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno e kWh/h, che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

-Cli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata.

La capacità, conferita ai sensi del presente paragrafo 5.4, oggetto del contratto di trasporto, è espressa in Sm³/g come risultante dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm³/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ai fini dell'efficacia del conferimento della capacità di trasporto in forma congiunta descritta in precedenza nel presente paragrafo 5.4, l'Utente deve aver ottenuto il conferimento e sottoscritto il relativo contratto presso l'operatore interconnesso. In assenza del conferimento presso l'operatore interconnesso la capacità di trasporto sul sistema del Trasportatore è da intendersi non conferita. In tali casi Snam Rete Gas ne darà informazione alle competenti autorità.

Le capacità di trasporto conferite ai sensi del presente paragrafo 5.4 sono valorizzate ad un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il Premio d'Asta. Limitatamente alla quota di Capacità Giornaliera Continua ovvero Interrompibile presso il Punto di Entrata/Uscita di Tarvisio conferita in forma congiunta, ai fini della fatturazione tale capacità è valorizzata ad un corrispettivo pari, ai sensi della Delibera 536/2012/R/gas, alla somma tra il Prezzo di Riserva e una quota del Premio d'Asta secondo quanto previsto al citato punto. Tale quota è pari al 50% del valore del Premio d'Asta, ove non diversamente specificato.

Gli Utenti a cui è conferita Capacità Giornaliera Interrompibile sono tenuti al pagamento del corrispettivo sopra descritto limitatamente alla capacità che risulta loro confermata successivamente alla conferma dei programmi ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.7.1.

La capacità conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Trasporto.

Resta inteso che Snam Rete Gas non è responsabile in alcun modo del conferimento presso sistemi di trasporto interconnessi e dei relativi obblighi contrattuali derivanti, ivi incluso il conferimento di capacità in forma congiunta presso il Punto di Entrata/Uscita di Tarvisio.





PARTE IV - CONFERIMENTO DI CAPACITÀ NEI CASI DI ESENZIONE TPA E DIRITTO DI ALLOCAZIONE PRIORITARIA

La presente Parte IV disciplina le modalità di conferimento presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture del gas in relazione alle quali sia stata accordata una esenzione dal regime di accesso dei terzi ovvero riconosciuto un diritto di allocazione prioritaria, ai sensi del quadro legislativo nazionale e delle deliberazioni dell'Autorità n. 168/06, ARG/gas 2/10 e 19/2014/R/gas.

6) 7) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 168/06

6.1) 7.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di tipo annuale in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti, espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità n°168/06 e successive integrazioni.

6.2) 7.2) Criteri di conferimento della capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto a richiedere - per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta - capacità di trasporto:

- ▶ per un valore minimo almeno pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente rapportata alla percentuale di esenzione stessa;
- per un valore massimo pari alla capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente.

In corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, gli altri soggetti interessati hanno diritto di richiedere capacità di tipo annuale, per periodi di uno o più anni fino ad un massimo di cinque.

Per richiedere capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con un Terminale Esente, i soggetti interessati diversi dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente devono essere titolari di un contratto di importazione, ossia di un contratto di acquisto di gas naturale con consegna, presso il medesimo Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, della quantità di gas per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Se il punto di consegna è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, funzionali a rendere ivi disponibile per l'importazione in Italia la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità in tale Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente. La





durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento di capacità, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, la quantità di gas naturale per la cui importazione viene richiesta capacità presso tale Punto di Entrata.

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento di capacità in corrispondenza di un Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente ha diritto di richiedere capacità limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione e per una durata massima di cinque anni (e comunque non superiore a quella del contratto di importazione).

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico del quinquennio.

Se il punto di consegna del contratto è situato all'estero, la quantità contrattuale massima giornaliera del contratto d'importazione viene rettificata per tenere conto, se del caso, del diverso Potere Calorifico Superiore minimo di riconsegna previsto nei contratti di trasporto e comunque non può essere superiore alla capacità impegnata presso il punto di riconsegna, in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, del contratto di trasporto.

Qualora il richiedente presenti la dichiarazione di titolarità di un contratto d'importazione con quantità contrattuali massime giornaliere differenti all'interno di un Anno Termico, la quantità contrattuale massima giornaliera che verrà utilizzata nel processo di conferimento sarà pari alla media pesata, sul periodo di conferimento, delle singole quantità contrattuali massime indicate.

La capacità di trasporto viene conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e agli altri soggetti richiedenti nel rispetto di quanto indicato ai successivi paragrafi 6.2.1-7.2.1 e 6.2.2 7.2.2.

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al successivo paragrafo 6.3.1 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

6.2.1) 7.2.1) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente – Capacità di trasporto di nuova realizzazione

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 6.3.1 7.3.1, la capacità di trasporto





non esista o non sia in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 7.3, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita - nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 7.3- con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa:

- all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- > agli altri soggetti richiedenti, per uno o più Anni Termici fino a un massimo di cinque.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, la capacità di trasporto di nuova realizzazione viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, nei limiti della capacità tecnicamente realizzabile. L'eventuale capacità di trasporto rimanente viene conferita agli altri soggetti richiedenti, pro-quota rispetto alle richieste di cui al paragrafo 6.3.2 7.3.2.

6.2.2) 7.2.2) Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente - Capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione

Nel caso in cui presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente indicato nella richiesta di cui al successivo paragrafo 6.3.1-7.3.1, la capacità di trasporto sia esistente o in corso di realizzazione al momento del ricevimento della richiesta stessa, così come risultante dall'ultima pubblicazione antecedente l'avvio del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 7.3, la capacità di trasporto viene conferita secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, la capacità di trasporto viene conferita:

- ➤ all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 7.3 per un periodo pari all'esenzione ottenuta;
- ➤ agli altri soggetti richiedenti, secondo le modalità previste per i processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 3 4 e 5 6 del presente capitolo.

Qualora la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione vengono conferite:

i) nell'ambito del processo di cui al successivo paragrafo 6.3 7.3 - con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 6.3.1 7.3.1 e 6.3.2 7.3.2, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 6.2.1 7.2.1;





- ii) sino alla data di disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria al soddisfacimento delle richieste di cui ai successivi paragrafi 6.3.1 7.3.1 e 6.3.2 7.3.2:
 - ➤ prioritariamente agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 3.2.1 4.2.1 del presente eCapitolo;
 - ➤ per la parte di capacità rimanente, all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 3 4 e 5 6 del presente capitolo;
 - per la parte di capacità ulteriormente rimanente, agli altri soggetti richiedenti secondo le modalità previste ai precedenti paragrafi 3.2.2 4.2.2 e 5 6 del presente capitolo.

6.3) 7.3) Processo di conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con i Terminali Esenti

<mark>6.3.1)</mark> 7.3.1) Richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

La richiesta di accesso deve essere presentata dall'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- ➤ l'indicazione del Punto di Entrata;
- ➤ la capacità di trasporto richiesta al Punto di Entrata, espressa in Sm³/g, compresa tra il valore minimo ed il valore massimo di cui al precedente paragrafo 6.2 7.2;
- ➤ l'indicazione del periodo di tempo per il quale viene richiesta la capacità di trasporto, la cui durata deve essere pari alla durata dell'esenzione dal regime di accesso a terzi ottenuta.

Contestualmente alla richiesta di accesso, pena l'irricevibilità della stessa, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- il possesso dell'esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n°239/04, accordata in data antecedente al Decreto 28 aprile 2006;
- la sottoscrizione di un contratto di allacciamento per l'interconnessione del Terminale Esente alla rete di trasporto;
- la capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, espressa in Sm³/g;
- la capacità di rigassificazione oggetto di esenzione e la capacità di rigassificazione residua del Terminale Esente, espresse in Sm³/g, la cui somma deve risultare pari alla della capacità massima giornaliera di rigassificazione del Terminale Esente, indicata al punto precedente;
- i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale Esente, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;
- la durata dell'esenzione ottenuta;
- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario





di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

<mark>6.3.2)</mark> <mark>7.3.2)</mark> Ulteriori richieste di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti

Snam Rete Gas, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente, dopo aver definito l'esatta localizzazione del Punto di Entrata congiuntamente all'Impresa di Rigassificazione stessa ed alle altre Imprese di trasporto interessate, avvia una procedura aperta alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, per il conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, pubblicando sul proprio sito Internet le seguenti informazioni:

- a) il Punto di Entrata, e la relativa localizzazione, in corrispondenza del quale è pervenuta la richiesta di capacità di trasporto, di cui al precedente paragrafo 6.3.1 7.3.1;
- b) la data prevista per l'entrata in esercizio del Terminale Esente di cui al precedente paragrafo 6.3.1 7.3.1;
- c) il termine ultimo per la presentazione di richieste di capacità in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto da parte dei soggetti interessati; tale termine se non diversamente indicato dall'Autorità è pari ad un mese a partire dalla data di pubblicazione della comunicazione sul sito Internet del Trasportatore.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dei soggetti interessati in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente devono, pena l'irricevibilità delle stesse, pervenire a Snam Rete Gas entro il termine ultimo di cui al precedente punto c) e contenere le seguenti informazioni:

- ➤ la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esentato, espressa in Sm³/g, limitatamente alle quantità contrattuali massime giornaliere dei contratti di importazione;
- > gli Anni Termici per i quali si richiede la capacità di trasporto fino ad una durata massima di cinque anni.

Contestualmente alla richiesta di capacità di trasporto, pena l'irricevibilità della stessa, il soggetto richiedente è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere attesta:

- la titolarità di uno o più contratti di importazione di gas naturale, così come definiti al paragrafo 6.2 7.2, evidenziando, per ciascun contratto d'importazione e per ciascun Anno Termico la categoria contrattuale (indicando se si tratta di





contratto di acquisto di gas naturale, con consegna presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, delle quantità di gas per la cui immissione nella rete di trasporto nazionale viene richiesta capacità oppure contratto di acquisto di gas naturale con punto di consegna situato all'estero integrato da contratto/i di trasporto dal punto di consegna fino al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente), la quantità massima giornaliera e il relativo Paese, appartenente o non appartenente all'Unione Europea, dove il gas è stato prodotto, che rappresentano tutti gli elementi necessari ai fini del conferimento della capacità di trasporto nel Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, ai sensi della Delibera n°168/06;

- il versamento, a titolo di deposito cauzionale non fruttifero, di un ammontare pari alla capacità giornaliera richiesta moltiplicata per il corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente o, qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, per il corrispettivo unitario del Punto di Entrata più vicino, e comunque non superiore a 100.000 euro.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le autocertificazioni devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, accompagnata da una copia fotostatica di un documento d'identità.

<mark>6.3.3)</mark> 7.3.3)</mark> Individuazione e conferimento della capacità di trasporto

Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al precedente paragrafo 6.3.2 7.3.2, Snam Rete Gas, sulla base delle richieste pervenute e, se necessario, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto, provvede a quantificare la nuova capacità di trasporto che può essere realizzata e ad individuare i tempi necessari per mettere a disposizione tale capacità, nonché a comunicare, in relazione al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, a ciascun soggetto richiedente:

- ➤ il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente e la relativa localizzazione;
- ➤ la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente;
- ➤ le capacità di trasporto esistenti, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione necessarie per soddisfare le richieste pervenute;
- ➤ in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale tale data può essere spostata.
- ➤ la capacità di trasporto conferita e la durata del conferimento, in accordo a quanto stabilito ai precedenti paragrafi 6.2.1-7.2.1 e 6.2.2 7.2.2;
- ➤ il corrispettivo unitario di capacità stimato, pari al corrispettivo unitario di capacità del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente se esistente, o qualora il corrispettivo di tale Punto di Entrata non sia disponibile, il corrispettivo del Punto di Entrata più vicino.

Snam Rete Gas ha la facoltà di richiedere all'Autorità una proroga del termine sopra indicato qualora il periodo di tempo stabilito non sia ritenuto sufficiente per la





determinazione della nuova capacità di trasporto e per l'individuazione dei tempi necessari alla sua messa a disposizione.

Qualora l'Autorità conceda una proroga al termine sopra indicato, Snam Rete Gas provvederà ad informare i soggetti interessati circa il nuovo termine ultimo per la comunicazione delle informazioni sopra riportate.

<mark>6.3.4)</mark> 7.3.4) Richiesta impegnativa di conferimento

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro dieci giorni lavorativi dal termine per l'invio della comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3 7.3.3;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas, nonché la data e l'intervallo temporale (di ampiezza almeno pari a quella indicata da Snam Rete Gas e comunque non superiore a sei mesi), per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto. La data e/o l'inizio dell'intervallo temporale, indicati nella richiesta impegnativa di conferimento, non potranno essere antecedenti alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3 7.3.3;
- c) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento, ovvero della comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale di seguito descritta, il Contratto di Trasporto di cui al successivo paragrafo 8.2 9.2 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al paragrafo 8.2 9.2;
- d) essere corredata da una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità, calcolato sulla base del corrispettivo unitario di capacità indicato da Snam Rete Gas nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3 7.3.3. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5/E.

Al momento della presentazione della garanzia bancaria di cui al precedente punto d), Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione ai soggetti richiedenti del deposito cauzionale di cui ai precedenti paragrafi 6.3.1 7.3.1 e 6.3.2 7.3.2.

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto inferiori a quelle conferite da Snam Rete Gas con la comunicazione di cui al precedente paragrafo 6.3.3 7.3.3, il Trasportatore potrà proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto.

Entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione





relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

6.4) 7.4) Conferimento ai Terminali Esenti della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 6.3 7.3

La capacità di trasporto pari alla differenza tra la capacità massima giornaliera del Terminale Esente di cui al paragrafo 6.3.1 7.3.1 e la capacità conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente nel corso del processo di cui al paragrafo 6.3 7.3, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione stessa per i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente.

Detta capacità è conferita per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più anni termici, ovvero per periodi inferiori a un anno termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente possono essere presentate al Trasportatore in qualunque momento dell'Anno Termico – fino al termine del quinto Anno Termico successivo all'entrata in esercizio del Terminale Esente – nei limiti della capacità mantenuta disponibile e per un periodo di uno o più Anni Termici pari al massimo alla durata residua dell'esenzione ottenuta, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui sono pervenuti l'addendum sottoscritto e le garanzie finanziarie, mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

Il conferimento avrà decorrenza a partire dal secondo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'addendum da parte del Trasportatore, salvo decorrenza successiva indicata all'atto della richiesta.

Ai fini del conferimento della capacità di trasporto di durata inferiore a un Anno Termico, si applicano i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 3.5 4.5, nonché le medesime procedure, i termini e le modalità descritti ai precedenti paragrafi 4 5 e 5 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Decorsi i cinque Anni Termici, l'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente ha diritto di richiedere la capacità di trasporto ancora disponibile in corrispondenza del Punto di Entrata in oggetto nei limiti della capacità massima giornaliera di cui al paragrafo 6.3.1 7.3.1 e per un periodo pari al massimo alla durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità viene richiesta, ma comunque non superiore alla durata residua dell'esenzione ottenuta. A tal fine, la richiesta di capacità dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, con cui il soggetto richiedente,





consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta la durata dei contratti di rigassificazione per i quali la capacità di trasporto viene richiesta. La capacità di trasporto viene conferita prioritariamente all'Impresa di Rigassificazione secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il Terminale Esente decorsi i cinque Anni Termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso, ovvero alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, qualora questa sia successiva alla data di entrata in esercizio del Terminale Esente, viene resa disponibile per il conferimento ad altri soggetti, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 3 4 e 5 6 14.

7) 8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10

7.1) 8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto espressa in Sm³/g, per il trasporto di gas naturale su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, presso:

- Punti di Entrata della RN interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento;
- Punti di Entrata e di Uscita della RN interconnessi con Infrastrutture UE o non Ue oggetto di nuova realizzazione ovvero di potenziamento.

Condizione per l'attivazione del processo di conferimento descritto nel presente paragrafo 7 8 è la presentazione di una richiesta di accesso alla Rete Nazionale di Gasdotti ("Prima Richiesta") presso un Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con una infrastruttura tra quelle sopra descritte in relazione alla quale sia stata accordata una Esenzione TPA ovvero sia stato accordato un Diritto AP.

Sono esclusi dalla disciplina descritta nel presente paragrafo i Terminali Esenti, oggetto delle procedure di cui al precedente paragrafo $\frac{6}{7}$.

<mark>7.2)</mark> 8.2) Prima Richiesta

I soggetti aventi diritto a presentare la Prima Richiesta, nonché il contenuto della stessa e le relative modalità di presentazione sono descritte ai successivi paragrafo 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3.

7.2.1) 8.2.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Il soggetto avente diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, è l'Impresa di Rigassificazione titolare della Esenzione. L'Impresa di Rigassificazione richiede capacità:

¹⁴ [rientra nelle disponibilità del Trasportatore]



5 - 90



- per un valore almeno pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale rapportato alla percentuale di Esenzione TPA ottenuta e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa;
- per un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale e per il periodo corrispondente all'Esenzione TPA stessa.

Nella richiesta, l'Impresa di Rigassificazione, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità dell'Esenzione TPA;
- b) la quota di capacità del terminale per la quale è stata accordata l'Esenzione TPA e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) ove la capacità richiesta sia inferiore al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, l'avvenuto avvio della procedura pubblica per l'assegnazione della Capacità Residua e, qualora tale procedura sia conclusa, l'entità e la durata della capacità di rigassificazione conferita in esito alla stessa;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza del terminale;
- f) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con i vincoli dell'Esenzione TPA accordata;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, sono il soggetto ovvero i soggetti importatori che investono direttamente o indirettamente, sottoscrivendo impegni di approvvigionamento e trasporto di lunga durata nella Infrastruttura UE. Il soggetto richiede capacità presso il Punto sopra descritto per valori e per durate coerenti con i contratti di importazione, ovvero con gli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, nei limiti in cui tali contratti ed accordi hanno formato presupposto per il riconoscimento dell'Esenzione TPA.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

 a) di investire, direttamente o indirettamente, tramite la sottoscrizione di contratti di approvvigionamento e trasporto di lunga durata, nella realizzazione della Infrastruttura UE;





- b) che gli impegni di cui al comma a) hanno formato presupposto per il riconoscimento della Esenzione TPA;
- c) la durata e l'entità della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata conseguenti agli impegni di cui alla lettera a). La durata e l'entità attestate corrispondono a quelle trasmesse, in relazione al soggetto richiedente, dal soggetto che realizza l'infrastruttura e individuate al precedente paragrafo 1.3.2, punto 4, lettera a);
- d) in relazione alla lettera c), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- e) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- f) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura UE:
- g) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera f), coerente con quanto attestato alla precedente lettera c);
- h) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), coerenti con quanto attestato alla lettera c);
- i) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- j) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;
- k) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera d) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 8.3 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al eCapitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera k), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.





I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto avente diritto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

<mark>7.2.3)</mark> 8.2.3) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP

Il soggetto ovvero i soggetti aventi diritto a presentare richiesta di capacità presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per il quale sia stato accordato un Diritto AP, sono il soggetto ovvero i soggetti titolari di tale Diritto AP.

Il soggetto richiede capacità per valori e per durate corrispondenti al Diritto AP accordatogli.

Nella richiesta, il soggetto richiedente, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) la titolarità del Diritto AP;
- b) il valore della capacità di trasporto per il quale è stato accordato al soggetto il Diritto di cui al precedente alinea e la relativa durata, nonché le eventuali variazioni nel tempo;
- c) in relazione alla lettera b), il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- d) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) in corrispondenza dell'Infrastruttura non UE;
- f) la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di cui alla lettera e), coerente con il Diritto AP accordato;
- g) durata e decorrenza del servizio di trasporto (in termini di data di messa a disposizione della capacità), presso il Punto di cui alla lettera e), coerenti con il Diritto AP accordato;
- h) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- i) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle





informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura;

j) eventuali altri Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta di capacità.

Qualora il soggetto che realizza l'infrastruttura abbia attestato il possesso dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 7 e nel caso in cui il periodo tra la presentazione della richiesta e la decorrenza del servizio richiesta sia superiore a 2 anni, il soggetto richiedente può effettuare l'attestazione di cui alla lettera c) entro il termine del giorno corrispondente alla metà del periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del Contratto di cui al paragrafo 8.3 9.3 e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto contenuta nel medesimo Contratto. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la risoluzione anticipata del contratto di cui al eCapitolo 19, paragrafo 3.

L'indicazione di Punti di cui alla lettera j), comporta la presentazione, nell'ambito della medesima richiesta, per ciascuno di tali Punti, della documentazione di cui ai paragrafi 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2.

La Prima Richiesta è presentata a Snam Rete Gas e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico.

I soggetti aventi diritto possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun soggetto nonché la relativa richiesta. Gli stessi possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso detto soggetto è tenuto ad allegare alla Prima Richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti richiedenti utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito del Trasportatore.

Il soggetto ovvero i soggetti richiedenti specificano altresì le informazioni di cui al presente paragrafo soggette a vincolo di riservatezza, ad eccezione delle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Delibera ARG/gas 02/10.

<mark>7.2.4)</mark> <mark>8.2.4)</mark> Verifica della Prima Richiesta

La Prima Richiesta, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata attraverso la compilazione dell'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti, corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 e della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3. In relazione ad una richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni.





La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

A tal proposito, non si intenderà positivamente verificata una Prima Richiesta presso un Punto interconnesso con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP, ove non sia presentata, presso il medesimo Punto, richiesta da parte di tutti i soggetti aventi diritto, di cui al precedente paragrafo 7.2.2 8.2.2 o 7.2.3 8.2.3. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'esito della verifica è comunicato da Snam Rete Gas entro il 10° giorno lavorativo successivo alla ricezione della Prima Richiesta e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal sopra citato Ministero, se posteriore.

In caso di esito negativo della verifica della richiesta, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini temporali per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rettifiche.

<mark>7.3)</mark> 8.3) Procedura Aperta

Ai sensi della Delibera ARG/gas 02/10, con Procedura Aperta si intende una procedura finalizzata allo sviluppo coordinato della Rete Nazionale in riferimento alle richieste di accesso a capacità di nuova realizzazione riguardante anche Punti di Entrata/Uscita diversi da quelli per i quali è stata presentata la Prima Richiesta.

La Procedura Aperta si intende avviata con la pubblicazione delle informazioni di cui al successivo paragrafo 7.3.1 8.3.1 e si intende conclusa al momento del termine per la trasmissione al Trasportatore delle richieste impegnative di conferimento di cui al successivo paragrafo 7.5.2 8.5.2, ovvero, se precedente, al momento in cui siano pervenute al Trasportatore tutte le richieste impegnative di conferimento.

Sino alla conclusione di una Procedura Aperta Snam Rete Gas non è tenuta ad avviare una nuova Procedura Aperta.

<mark>7.3.1)</mark> 8.3.1)</mark> Avvio della Procedura Aperta

Una volta concluse con esito positivo le verifiche di cui al precedente paragrafo 7.2.4 8.2.4, contestualmente alla comunicazione dell'esito al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti, Snam Rete Gas procede all'avvio della Procedura Aperta tramite la pubblicazione sul proprio sito Internet delle seguenti informazioni:

- indicazione dell'avvenuta ricezione della Prima Richiesta;
- indicazione dei Punti oggetto della Prima Richiesta e loro relativa localizzazione, specificando per ciascun Punto:
 - i. i valori di capacità richiesti;





- ii. la decorrenza e la durata del servizio di trasporto richieste;
- iii. indicazioni circa la capacità di trasporto che, con riferimento alla prima richiesta se confermata, potrà essere resa disponibile in base alle disposizioni dell'articolo 5 comma 1 del decreto 28 aprile 2006, fatte salve le verifiche di cui al paragrafo 7.3.3 8.3.3;
- iv. indicazioni circa la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua dell'Infrastruttura UE o non UE oggetto della Prima Richiesta e i relativi criteri di conferimento in coerenza con le disposizioni emanate a tal fine dall'Autorità;
- i termini per la presentazione delle richieste e indicazioni circa i termini per la proposta di conferimento della capacità da parte di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 7.5.1 8.5.1.

Snam Rete Gas aggiorna la pubblicazione di cui al presente paragrafo in relazione alle richieste pervenute nell'ambito della Procedura Aperta. L'aggiornamento della pubblicazione è effettuato entro i 10 giorni lavorativi successivi al completamento delle verifiche di cui al successivo paragrafo 7.3.3 8.3.3.

<mark>7.3.2)</mark> 8.3.2) Presentazione delle richieste

Nell'ambito della Procedura Aperta possono essere avanzate richieste di capacità di trasporto presso i Punti oggetto della Prima Richiesta e/o presso altri Punti di Entrata/Uscita, esistenti o da realizzare, interconnessi con infrastrutture di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento.

Ciascun soggetto interessato può richiedere capacità di trasporto presso uno o più Punti di Entrata/Uscita.

Il termine per la presentazione di richieste di capacità di trasporto nell'ambito della Procedura Aperta corrisponde al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.1 8.3.1. La data sarà specificata da Snam Rete Gas nell'ambito della medesima pubblicazione di cui al precedente paragrafo 7.3.1 8.3.1.

I soggetti aventi diritto a partecipare alla Procedura Aperta, nonché i requisiti e il contenuto delle richieste sono descritti di seguito.

<mark>7.3.2.1)</mark> <mark>8.3.2.1)</mark> Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione di cui al precedente paragrafo 7.2.1 8.2.1. Detto soggetto richiede capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti nel medesimo paragrafo 7.2.1 8.2.1.





<mark>7.3.2.2)</mark> 8.3.2.2) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso un Punto di Entrata interconnesso con una Infrastruttura Ue o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità:

- i soggetti di cui al precedente paragrafo 7.2 8.2, in possesso dei requisiti descritti nel medesimo paragrafo. Detti soggetti richiedono capacità di trasporto secondo modalità e contenuti descritti ai precedenti paragrafi 7.2.2 8.2.2 e 7.2.3 8.2.3;
- i soggetti interessati alla capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua, per valori e per durate corrispondenti ai contratti di importazione, ovvero agli accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione. Nella richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:
 - a) durata ed entità dei contratti in relazione al Punto di cui alla successiva lettera e);
 - b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
 - c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
 - d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) la capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

<mark>7.3.2.3)</mark> 8.3.2.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA

Presso un Punto di Entrata interconnesso con un terminale di rigassificazione di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento, per il quale non sia stata accordata una Esenzione TPA, ha diritto a presentare richiesta di capacità l'Impresa di Rigassificazione che realizza nuova capacità di rigassificazione, in possesso delle relative autorizzazioni.

Tale Impresa richiede capacità sino ad un valore massimo pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale, per una durata di 5 anni. Nella richiesta detto soggetto, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:





- a) il possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura;
- b) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;

e indica:

- c) il Punto di Entrata, esistente o da realizzare (indicando, in tal caso, l'area di interesse ove realizzare il Punto di Entrata) interconnesso con il terminale;
- d) durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i vincoli sopra descritti;
- e) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- f) le informazioni di cui al paragrafo 1.3.2.

L'attestazione di cui alla lettera a) può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 7.5.2 8.5.2.

<mark>7.3.2.4)</mark> 8.3.2.4) Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso un Punto di Entrata/Uscita interconnesso con una Infrastruttura UE o non UE di nuova realizzazione ovvero oggetto di potenziamento per la quale non sia stata accordata una Esenzione TPA o un Diritto AP, hanno diritto a presentare richiesta di capacità i soggetti interessati, secondo le disposizioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Delibera ARG/gas 02/10.

Nella Richiesta il soggetto, utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, attesta tramite autocertificazione:

- a) durata ed entità dei contratti, ovvero impegni contrattuali, di acquisto e di trasporto in relazione ai Punti di cui alla successiva lettera e);
- b) il possesso delle autorizzazioni all'importazione ai sensi del Decreto legislativo n. 164/00 rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero la dichiarazione del Paese UE in cui il gas è stato prodotto;
- c) l'avvenuto versamento della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3;
- d) eventuali ulteriori elementi sulla base delle disposizioni dell'Autorità ai sensi della citata Delibera ARG/gas 02/10 e del Decreto 28 aprile 2006;

e indica:

- e) il Punto di Entrata/Uscita, esistente o da realizzare, interconnesso con l'Infrastruttura;
- f) presso ciascun Punto di cui alla lettera e), capacità di trasporto richiesta, durata e decorrenza del servizio di trasporto, coerenti con i contratti attestati;
- g) ove il valore della capacità richiesta sia modulato nel tempo, gli elementi che ne individuano le variazioni;
- h) il soggetto che realizza l'infrastruttura, allegando la documentazione descritta al paragrafo 1.3.2, ovvero assicurandone la trasmissione al Trasportatore da parte del medesimo soggetto. Tale documentazione, o parte della stessa, possono essere trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura a Snam Rete Gas. In tal caso il soggetto richiedente fornisce nella propria richiesta l'elenco delle





informazioni di cui al presente paragrafo che vengono trasmesse direttamente dal soggetto che realizza l'infrastruttura.

L'attestazione di cui alla lettera b), nonché l'attestazione di cui al paragrafo 1.3.2, punto 6, possono essere presentate contestualmente alla presentazione della richiesta impegnativa di conferimento di cui al paragrafo 7.5.2 8.5.2.

Le richieste di capacità devono prevedere capacità non nulle per ciascun anno del periodo per cui è richiesto il servizio di trasporto, ed in particolare capacità non nulle per il primo Anno Termico oggetto di richiesta di servizio di trasporto.

I soggetti interessati possono presentare la richiesta in maniera congiunta, in tal caso attestando i requisiti di ciascun richiedente nonché la relativa richiesta. I soggetti richiedenti possono altresì avvalersi del soggetto che realizza l'infrastruttura per la presentazione della richiesta. In tal caso il soggetto che realizza l'infrastruttura è tenuto ad allegare alla richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, la delega debitamente sottoscritta da ciascuno dei soggetti rappresentati, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

<mark>7.3.3)</mark> <mark>8.3.3)</mark> Verifica delle richieste

La richiesta di capacità, ai fini della sua ricevibilità, deve essere presentata entro il termine descritto al precedente paragrafo 7.3.1 8.3.1, attraverso la compilazione della modulistica pubblicata sul sito Internet del Trasportatore, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e deve essere corredata della dichiarazione di cui al paragrafo 1.3.2 nonché della cauzione di cui al paragrafo 1.3.3, fatte salve le indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 7.3.2.3 8.3.2.3 e 7.3.2.4 8.3.2.4. In relazione a ciascuna richiesta ricevibile, Snam Rete Gas verifica:

- la completezza delle informazioni contenute nella richiesta;
- la coerenza delle informazioni nell'ambito della singola richiesta e del complesso delle richieste ricevute, ed in particolare la coerenza tra capacità e durata del servizio richieste, quantità e durata dell'Esenzione TPA/Diritto AP attestate e dati riportati nella dichiarazione di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Snam Rete Gas trasmette i dati della richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche di competenza circa la correttezza delle informazioni fornite nella richiesta. Qualora la richiesta riguardi capacità presso Punti oggetto di Prima Richiesta, ai fini della verifica faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2, allegate alle Prima Richiesta come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La Prima Richiesta si intende positivamente verificata quando sia verificata la completezza e la coerenza delle informazioni ricevute, nonché la correttezza delle stesse secondo quanto confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Sino alla ricezione degli esiti da parte del Ministero la verifica si intende in corso.

Il Trasportatore, entro i 10 giorni lavorativi successivi al termine di cui al paragrafo 7.3.1 8.3.1, e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico se posteriore, comunica a ciascun soggetto richiedente l'esito della verifica.





In caso di esito negativo della verifica, il Trasportatore fornisce evidenza delle informazioni carenti e/o non congruenti al soggetto ovvero ai soggetti richiedenti (a ciascun soggetto per i soli aspetti che lo riguardano), ovvero al soggetto munito degli appositi poteri di delega, con la conseguenza che i termini per la verifica di cui al precedente capoverso si intendono decorrere nuovamente, dalla data di ricezione delle eventuali integrazioni e/o rettifiche, di ulteriori 10 giorni lavorativi e comunque per un periodo non eccedente il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione delle verifiche effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, se posteriore.

Le eventuali integrazioni/rettifiche devono essere trasmesse entro il 5° giorno lavorativo dalla comunicazione di Snam Rete Gas (Termine Ultimo). Decorso tale Termine Ultimo in assenza della documentazione integrativa/rettificata la richiesta si intende negativamente verificata e non viene dato corso alla stessa.

Snam Rete Gas intenderà negativamente verificate richieste di capacità di trasporto corrispondenti a Capacità Residue presso Punti ove non sia stata richiesta, nell'ambito della medesima Procedura Aperta, capacità di trasporto corrispondente alla capacità oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP.

Snam Rete Gas intenderà altresì negativamente verificate e conseguentemente non darà corso a richieste presso Punti interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione ovvero di Diritto AP qualora non siano pervenute, entro il termine di cui al paragrafo 7.3.2 8.3.2, le richieste da parte degli altri soggetti aventi diritto presso il medesimo Punto, esclusi i soggetti richiedenti capacità corrispondenti alla Capacità Residua dell'Infrastruttura. Faranno fede le dichiarazioni di cui al paragrafo 1.3.2 come validate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

7.3.4) 8.3.4) Determinazione della capacità di trasporto per il conferimento

Sulla base delle richieste pervenute Snam Rete Gas, coordinandosi con le altre Imprese di Trasporto interessate, provvede a determinare le capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste presentate nell'ambito della Procedura Aperta e i relativi tempi per la messa a disposizione delle stesse, tenuto conto della capacità esistente o in corso di realizzazione alla data di avvio della Procedura Aperta.

Nel rispetto del comma 11.2 della Delibera AEG/gas 02/10, la determinazione delle capacità di trasporto funzionali a soddisfare le richieste nell'ambito della Procedura Aperta è effettuata mantenendo, ove presente, in ciascun punto di entrata interconnesso con l'estero una capacità di trasporto coerente con la capacità di trasporto del sistema estero interconnesso.

Qualora presso ciascun Punto oggetto di richiesta non vi sia capacità esistente o in corso di realizzazione, alla data di avvio della Procedura Aperta, disponibili per il conferimento in misura sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, Snam Rete Gas determina le capacità di nuova realizzazione prevedendo, nei limiti di realizzabilità tecnica:

- presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari al *Send Out* massimo giornaliero del terminale indicato dal soggetto che realizza l'infrastruttura;





- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, una capacità di trasporto in misura pari alla capacità indicata dal soggetto che realizza l'infrastruttura UE;
- presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura non inferiore alla capacità conferita ai soggetti titolari del Diritto AP aumentato di un valore pari al 5% di tale capacità complessiva.
- presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, una capacità di trasporto in misura pari alle quantità richieste, fatte salve specifiche indicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 12 della Delibera ARG/gas 02/10.

L'esito delle determinazioni di cui al presente paragrafo sarà considerato ai fini della predisposizione della proposta di conferimento di cui al successivo paragrafo 7.5.1 8.5.1.

7.4) 8.4) Criteri di conferimento

Snam Rete Gas conferisce le capacità di trasporto richieste ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi come descritto di seguito.

Qualora la capacità tecnicamente realizzabile determinata da Snam Rete Gas sia sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, tale capacità viene conferita con decorrenza dalla data di disponibilità della capacità stessa ai soggetti richiedenti.

Qualora la capacità di trasporto tecnicamente realizzabile risulti inferiore a quella necessaria per soddisfare le capacità complessivamente richieste, ovvero le tempistiche di messa a disposizione della capacità non consenta di soddisfare le richieste complessivamente pervenute, la capacità di trasporto viene conferita con il seguente ordine di priorità:

- 1. presso i Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, secondo l'ordine temporale con cui tali diritti sono stati accordati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- 2. presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture diverse dalle precedenti, con ripartizione pro-quota su ciascun Punto in base alle richieste.

 $\frac{7.4.1)}{8.4.1}$ Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

Presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto è conferita in base alla richiesta come verificata ai sensi dei paragrafi 7.2.4 8.2.4 e 7.3.3 8.3.3, per valori di capacità e durata come richieste dall'Impresa di Rigassificazione.

7.4.2) 8.4.2) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità di trasporto è conferita:





- ai soggetti richiedenti di cui ai precedenti paragrafi 7.2 8.2, nella misura corrispondente alle richieste di cui ai medesimi paragrafi, coerenti con l'Esenzione TPA ovvero con il Diritto AP accordati;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture UE oggetto di Esenzione TPA, nella misura e per la durata corrispondenti alle richieste di cui al paragrafo 7.3.2.2 8.3.2.2, come verificate ai sensi dei paragrafi 7.2.4 8.2.4 e 7.3.3 8.3.3;
- ai soggetti richiedenti capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua di Infrastrutture non UE oggetto di Diritto AP, nella misura e per la durata determinate in esito alle procedure definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6, commi 1÷ 4, del Decreto 28 aprile 2006.

7.4.3) 8.4.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA

Presso Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, nella misura richiesta dall'Impresa di Rigassificazione che realizza l'infrastruttura e per un periodo di 5 anni.

<mark>7.4.4)</mark> 8.4.4) Punti di Entrata/Uscita interconnessi con infrastrutture non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP

Presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con Infrastrutture UE o non UE di nuova realizzazione ovvero potenziamento non oggetto di Esenzione TPA o di Diritto AP, la capacità è conferita sulla base di criteri e procedure trasparenti e non discriminatorie definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10.

<mark>7.5)</mark> 8.5) Processo di conferimento

<mark>7.5.1)</mark> 8.5.1) Proposta di conferimento

In esito alle valutazioni e sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi 7.3.4 8.3.4 e 7.4 8.4, Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun soggetto richiedente, in relazione ai Punti oggetto di richiesta, una proposta di conferimento, che contiene:

- a) il Punto o i Punti di Entrata/Uscita oggetto di richiesta e la relativa localizzazione;
- b) la pressione minima contrattuale al Punto di Entrata/Uscita;
- c) le capacità esistente, in corso di realizzazione e di nuova realizzazione di cui al paragrafo 7.3.4 8.3.4, al fine di soddisfare la richiesta pervenuta;
- d) in relazione alla capacità di nuova realizzazione, la data entro la quale può essere resa disponibile tale capacità, e l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a 6 mesi, all'interno del quale ricade tale data;
- e) in relazione all'eventuale capacità esistente o in fase di realizzazione, la data in cui viene resa disponibile la stessa capacità e il periodo;
- f) la capacità di trasporto e la durata del conferimento, in accordo ai paragrafi 7.2, 7.3 e 7.4 8.2, 8.3 e 8.4;
- g) il corrispettivo unitario di capacità (CP_{e/u}) del Punto di Entrata/Uscita interconnesso con l'infrastruttura oggetto di richiesta, se esistente, o stimato sulla base dei criteri tariffari in vigore al momento della presentazione della proposta di conferimento;





- h) l'entità minima della capacità di trasporto e la relativa durata che, ai sensi del Decreto 28 aprile 2006 e della Delibera ARG/gas 02/10, il soggetto richiedente è tenuto a confermare ove presenti richiesta impegnativa di conferimento di cui al successivo paragrafo 7.5.2 8.5.2;
- i) il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento. Tale termine è di norma posto al 30° giorno successivo alla data di comunicazione della proposta di conferimento. Qualora Snam Rete Gas comunichi la proposta di conferimento in anticipo rispetto ai termini previsti al presente paragrafo, il termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento viene posticipato di un numero di giorni pari ai giorni di anticipo sino a un massimo di 30 giorni.

La comunicazione ai soggetti richiedenti della proposta di conferimento è effettuata entro 8 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.3.3 8.3.3.

Tale periodo è ridotto a 3 mesi decorrenti dal completamento delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.3.3 8.3.3, qualora le opere necessarie a soddisfare l'intera capacità oggetto di richiesta siano già contenute nei piani delle capacità pubblicati dal Trasportatore sul proprio sito Internet, come risultanti dall'ultima pubblicazione precedente la data di avvio della Procedura Aperta.

Il termine per la trasmissione della proposta di conferimento è comunicato ai soggetti richiedenti nei 30 giorni successivi al termine di cui al precedente paragrafo 7.3.1 8.3.1, ovvero al termine delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.3.3 8.3.3, se successiva.

<mark>7.5.2)</mark> 8.5.2) Richiesta impegnativa di conferimento

Ciascun soggetto richiedente è tenuto a far pervenire a Snam Rete Gas gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere mediante richiesta impegnativa di conferimento, il cui testo è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa di conferimento, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà:

- a) pervenire a Snam Rete Gas entro il termine indicato da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.5.1 8.5.1;
- b) indicare gli impegni di capacità di trasporto (in termini di capacità e durata) che il soggetto richiedente intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità proposte da Snam Rete Gas, nonché nel rispetto degli obblighi di cui al Decreto 28 aprile 2006 e alla Delibera ARG/gas 02/10;
- c) la data per cui si richiede la disponibilità della capacità di trasporto e il relativo intervallo temporale pari a 6 mesi. La data indicata non potrà essere antecedente alla data e/o all'inizio dell'intervallo temporale indicati da Snam Rete Gas nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.5.1 8.5.1;
- d) contenere l'impegno a sottoscrivere, entro 60 giorni dalla ricezione da parte di Snam Rete Gas della prima richiesta impegnativa di conferimento, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione di una nuova richiesta impegnativa di conferimento nei casi di cui al successivo paragrafo 7.5.3 8.5.3, il Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.3 9.3 per gli impegni di capacità allegati allo stesso, nonché ad attivare lo strumento finanziario secondo quanto previsto al medesimo paragrafo 8.3 9.3;





e) essere corredata da una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o da filiale/succursale italiana di banca estera pari al 20% del massimo corrispettivo annuo di capacità, calcolato sulla base del valore comunicato dal Trasportatore nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.5.1 8.5.1. Il testo della garanzia bancaria è riportato in Allegato 5\I.

Al momento della presentazione della garanzia bancaria di cui alla precedente lettera e), Snam Rete Gas provvederà ad attivare la restituzione al soggetto richiedente del deposito cauzionale di cui al precedente paragrafo 1.3.3.

La cauzione restituita viene ridotta in proporzione alla quota di capacità proposta e non confermata in sede di presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

<mark>7.3.3)</mark> 8.5.3) Nuova richiesta impegnativa di conferimento

Qualora uno o più soggetti richiedenti non presentino e/o presentino richieste impegnative di conferimento per capacità di trasporto ovvero durate inferiori a quelle indicate nella proposta di conferimento di cui al precedente paragrafo 7.5.1 8.5.1, il Trasportatore formulerà nei confronti degli eventuali soggetti richiedenti la cui richiesta non sia stata del tutto soddisfatta una nuova proposta di conferimento entro i 30 giorni successivi al termine per la presentazione della richiesta impegnativa di conferimento.

Detti soggetti disporranno dei successivi 30 giorni per la trasmissione di una eventuale seconda richiesta impegnativa contenente quanto previsto al paragrafo 7.5.2 8.5.2, lettere b) ÷ e) opportunamente modificate per i nuovi impegni. L'impegno contenuto nella seconda richiesta impegnativa con riferimento a ciascun Punto non potrà essere inferiore in termini di valori di capacità e di durata a quello contenuto nella prima richiesta impegnativa.

Snam Rete Gas può proporre ai soggetti che abbiano presentato la propria richiesta impegnativa di conferimento l'anticipazione della data e/o dell'intervallo temporale entro la quale può essere resa disponibile la capacità di trasporto. In tal caso, i soggetti richiedenti sono tenuti a far pervenire a Snam Rete Gas, entro due giorni lavorativi dall'invio di tale proposta, pena l'irricevibilità della stessa, la comunicazione relativa all'accettazione dell'anticipo della data e/o dell'intervallo temporale proposti da Snam Rete Gas, che costituisce modifica della richiesta impegnativa.

7.6) 8.6) Conferimento della capacità di trasporto non conferita nell'ambito del processo di cui al paragrafo 7.5 8.5

7.6.1) 8.6.1) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5 8.5, sino al valore pari al send out massimo giornaliero del terminale di rigassificazione, viene mantenuta disponibile per il conferimento all'Impresa di Rigassificazione per i 5 anni successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.





Tale capacità è conferita all'Impresa di Rigassificazione per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua per periodi pari ad uno o più Anni Termici, ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico.

Le richieste di capacità di trasporto da parte dell'Impresa di Rigassificazione per durate pari ad un Anno Termico ovvero per periodi inferiori a un Anno Termico sono presentate secondo criteri, tempistiche e modalità di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 4, 5 e 6 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione.

Le richieste di capacità di trasporto per un periodo di durata superiore a un Anno Termico e per periodi pari al massimo alla durata residua dell'Esenzione TPA ottenuta, sono presentate entro l'1 agosto dell'Anno Termico precedente la data dalla quale si richiede decorra il servizio, mediante la sottoscrizione di un addendum al Contratto di Trasporto, disponibile sul sito Internet del Trasportatore, corredato delle garanzie finanziarie di cui ai paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta entro il giorno 12 agosto (nel caso di sabato o giorno festivo, tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) mediante restituzione di copia dell'addendum stesso debitamente controfirmato.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

La capacità di trasporto non conferita all'Impresa di Rigassificazione che realizza ovvero gestisce il terminale di rigassificazione decorsi i 5 Anni termici successivi alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto, viene resa disponibile per il conferimento, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 3, 4 e 5 4, 5 e 6.

7.6.2) 8.6.2) Punti di Entrata interconnessi con infrastrutture oggetto di Esenzione o Diritto AP In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto corrispondente alla Capacità Residua eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 6 del Decreto 28 aprile 2006, è oggetto di conferimento, secondo i criteri descritti al paragrafo 7.4.2 8.4.2 e con le medesime tempistiche del processo di conferimento previsto ai paragrafi 4.2.2 5.2.2 e 5.2 6.2 con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza, rispettivamente, dal primo giorno dell'Anno Termico di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti annuali e pluriennali, e dal primo giorno del mese di inizio del servizio di trasporto per i conferimenti di durata inferiore all'Anno Termico. In ogni





caso la data di decorrenza del pagamento della tariffa non può essere antecedente alla data di messa a disposizione della capacità di trasporto.

<mark>7.6.3)</mark> 8.6.3) Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione non oggetto di Esenzione TPA, la capacità di trasporto eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5 8.5 è oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 5 e 5 6, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, secondo i medesimi criteri descritti al precedente paragrafo 3 4.

7.6.4) 8.6.4) Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture non oggetto di Esenzione o Diritto AP

In relazione ai Punti di Entrata interconnessi con Infrastrutture UE o non UE non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto AP, la capacità di trasporto oggetto di realizzazione eventualmente non conferita nel corso del processo di cui al precedente paragrafo 7.5 8.5, ove non diversamente disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12.8 della Delibera ARG/gas 02/10, è oggetto di conferimento secondo i criteri descritti al precedente paragrafo 3 nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e ad Anno Termico avviato di cui ai precedenti paragrafi 4 5 e 5 6, con riferimento ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero, secondo i criteri descritti al precedente paragrafo 3 4.





PARTE V - IL CONTRATTO DI TRASPORTO

8) 9) IL CONTRATTO DI TRASPORTO

8.1) 9.1) Contratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto ai paragrafi 3<mark>, e-5 e 6</mark>

I soggetti che intendono partecipare al<mark>i processoi</mark> di conferimento ad inizio Anno Termico di cui ai paragrafi 3, 4.1 5.1 e 4.2.1 5.2.1 ovvero ai paragrafi 1 e 2 del Capitolo 7, al fine di ottenere le credenziali di accesso al Portale Capacità, sono tenuti a sottoscrivere annualmente, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dei relativi processi di conferimento ovvero dal termine per la presentazione delle richieste, il Contratto di Trasporto il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

Al termine del suddetto processo di conferimento ad inizio Anno Termico, il soggetto richiedente procede, entro le ore 17.00 del 27 agosto (o entro le ore 17.00 del primo giorno lavorativo precedente), alla sottoscrizione degli impegni di capacità.

La mancata sottoscrizione di tali impegni di capacità comporterà l'applicazione di una penale pari alla somma del 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità impegnata nell'ambito dei processi di conferimento annuale e pluriennale.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva impegni di capacità inferiori alle capacità confermate, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate, e non sottoscritte, e la somma delle capacità confermate, relativamente all'intero periodo di conferimento.

I soggetti, non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendano partecipare al processo di conferimento ad inizio Anno Termico, di cui al paragrafo 4.2.2 5.2.2, o ad Anno Termico avviato, di cui al paragrafo 5 6, sono tenuti a sottoscrivere il Contratto di Trasporto entro cinque giorni lavorativi dal termine per la presentazione delle richieste.

I termini per la sottoscrizione delle capacità di trasporto sono descritti ai precedenti paragrafi.

Qualora l'Utente intenda effettuare cessioni di capacità per il successivo mese di ottobre, la sottoscrizione delle capacità deve avvenire entro e non oltre il termine per la sottoscrizione delle cessioni stesse.

La richiesta (ovvero la sottoscrizione delle capacità conferite, limitatamente ai processi di conferimento di cui ai precedenti paragrafi 4.1–5.1 e 4.2.1) 5.2.1) delle capacità di trasporto, così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4.:





→ una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento, per un ammontare pari a un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità RN e RR del Contratto di Trasporto:
Iil testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, lettera b), in

lil testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.1.2, lettera b), in oggetto è riportato in Allegato 5/B.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.1.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante è riportato in Allegato 5/C;

una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità:

Lil testo della garanzia <mark>di cui al precedente paragrafo 1.1.3</mark> è riportato in Allegato 5/D.

L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Trasporto sono subordinate inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Utente si impegna ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, laddove risulti Utente Abilitato all'inizio ovvero in corso d'Anno Termico, a rendere quotidianamente disponibili al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-GAS i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio nei limiti minimo e massimo determinati dall'Impresa di Stoccaggio.

Il mancato rispetto del limite minimo di competenza dell'Utente Abilitato costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

Nel caso di richiesta e conferimento di capacità di trasporto ad inizio Anno Termico di cui al paragrafo 4.2 ai paragrafi 3.2, 3.3 e 5.2 (Processo di conferimento annuale), relativamente al solo Anno Termico successivo, l'Utente che, all'atto della sottoscrizione del Contratto di Trasporto:

- a) risulti titolare di un contratto di trasporto relativo al precedente Anno Termico sottoscritto in esito ad un processo di conferimento annuale di capacità, e
- b) abbia adempiuto, nel puntuale rispetto dei termini di scadenza indicati al Capitolo 18 paragrafo 4.3.1, al pagamento di tutti gli importi che risultino a qualunque titolo dovuti al Trasportatore in forza di tale contratto;

ha facoltà di presentare, relativamente al solo Anno Termico successivo, in luogo delle garanzie sopra indicate, una dichiarazione di estensione delle garanzie di cui ali paragrafoi 1.1.2 e 1.1.3 già rilasciate con riferimento al Contratto annuale in corso di cui alla precedente lettera a).





In tal caso l'ammontare delle garanzie dovrà essere determinato in relazione al maggiore ammontare tra il corrispettivo annuale di capacità RN e RR del contratto di trasporto in essere e il corrispettivo del nuovo Contratto in fase di sottoscrizione. Nei casi in cui sia maggiore l'ammontare della garanzia del Contratto di trasporto in essere, tale ammontare potrà essere adeguato al nuovo Contratto nel non prima del mese di gennaio dell'Anno Termico in corso cui il nuovo Contratto si riferisce successivamente alla cessazione degli effetti del contratto di trasporto precedente.

Il testo dell'estensione delle garanzie di cui ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 è riportato rispettivamente in Allegato 5/B-Appendice e in Allegato 5/D-Appendice.

La regolarità dei pagamenti di cui alla precedente lettera b), sarà verificata entro la fine del mese di luglio di ciascun anno con riferimento ai pagamenti effettuati nei 12 mesi precedenti.

L'estensione non sarà applicabile laddove il servizio di trasporto sia stato erogato con continuità nel periodo considerato per una durata inferiore o uguale a 6 mesi.

Fatte salve le previsioni relative alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal presente Codice di Rete, ai soli fini della presentazione della dichiarazione di estensione delle garanzie di cui sopra, la regolarità dei pagamenti da parte dell'Utente sarà verificata tenendo conto di quanto descritto ai seguenti punti 1 e 2.

- 1. Con riferimento alle fatture del servizio di bilanciamento emesse dal Responsabile del Bilanciamento, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% dell'ammontare complessivamente dovuto in relazione a tutte le fatture emesse per il servizio di bilanciamento erogato nel periodo considerato.
- 2. Con riferimento alle fatture relative al servizio di trasporto escluse le fatture di cui al precedente punto 1, non saranno considerati eventuali ritardi nei pagamenti che riguardino fatture il cui importo, complessivamente nel periodo di riferimento (IVA compresa se prevista), non superi il 10% del corrispettivo di capacità utilizzato ai fini della determinazione dell'ammontare delle garanzie contrattuali dell'Anno Termico in corso.

La dichiarazione di estensione della validità delle garanzie prestate ai sensi del presente paragrafo, sarà ritenuta accettabile solo laddove risultino verificate contemporaneamente entrambe le condizioni contenute ai precedenti punti 1 e 2, e non risultino, alla data della verifica, fatture scadute ed impagate.

L'estensione delle garanzie a Contratti contigui e successivi comporta, da parte dell'Utente, l'obbligo di pronto reintegro in tutti i casi di escussione parziale o totale delle medesime garanzie, ivi compresi i casi in cui l'escussione sia effettuata in relazione a pagamenti afferenti il Contratto per l'Anno Termico concluso.

In tutti i casi di mancato reintegro delle garanzie sarà applicato quanto previsto al Capitolo "Responsabilità delle Parti".





Resta inteso che eventuali costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza dell'Utente non coperti dalle garanzie, saranno comunicati all'Autorità ai fini del recupero attraverso un apposito corrispettivo.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

8.2) Oontratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 6 7

Le Parti procedono, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento da parte di Snam Rete Gas della richiesta impegnativa di conferimento di cui al precedente paragrafo 6.3.4 7.3.4 alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto moltiplicata per il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto, così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2.2 e 1.2.3 è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.2.2 e 1.2.3.÷

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.2.2 è riportato in Allegato 5/F.

- una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento:
 - i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:





- a) due terzi del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/F;
- b) un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato nell'Allegato 5/F;

ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari:

c) al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto per il quale è stata effettuata la richiesta impegnativa di conferimento. Successivamente a tale termine si applica quanto indicato al precedente punto i. Il testo della garanzia è riportato nell'Allegato 5/F.

Qualora l'Utente sia in possesso di un rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, così come previsto al precedente paragrafo 1.2.2, non sarà tenuto alla presentazione della suddetta garanzia.

Nel caso di rating posseduto dalla società controllante il soggetto richiedente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla società controllante, nelle tre fattispecie sopra descritte, è riportato nell'Allegato 5/G;

→ una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità. Il testo della garanzia è riportato nell'Allegato 5/H.

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.2.3 è riportato in Allegato 5/H.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.





8.3) Pontratto di Trasporto relativo alle capacità di trasporto conferite secondo quanto previsto al paragrafo 7 8

Le Parti procedono, entro il termine di cui al precedente paragrafo 7.5.1 8.5.1, alla stipula del Contratto di Trasporto, il cui testo è riportato sul sito Internet del Trasportatore.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità indicato in sede di richiesta impegnativa di conferimento.

Nel caso in cui l'Utente sottoscriva il Contratto di Trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto tra la penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Trasporto e il rapporto tra la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento e non sottoscritta, e la somma della capacità indicata in sede di richiesta impegnativa di conferimento, relativamente all'intero periodo di conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata alla presentazione di una garanzia finanziaria così come indicato rispettivamente ai precedenti paragrafi 1.3.4 e 1.3.5.:

Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.3.4 è riportato in Allegato 5/L.

- → una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento:
 - i. nel caso di conferimento di capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione, per un ammontare pari a:
 - a) due terzi del massimo corrispettivo annuo di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata superiore a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/L;
 - b) un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto, per Contratti di durata sino a cinque anni. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/L;
 - ii. nel caso di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, per un ammontare pari al massimo corrispettivo annuale di capacità del Contratto di Trasporto. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/L. Trascorso un anno dalla data messa a disposizione della capacità, ove l'utente abbia provveduto nei termini previsti al pagamento dei corrispettivi fatturati in relazione a tale periodo, si applica quanto indicato al precedente punto i.
- ➤ una garanzia bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, per un ammontare pari a 3% del massimo corrispettivo annuo di capacità. Il testo della garanzia è riportato in Allegato 5/M.





Il testo della garanzia bancaria di cui al precedente paragrafo 1.3.5 è riportato in Allegato 5/M.

L'Utente è tenuto a corrispondere al Trasportatore la relativa tariffa con decorrenza dalla data di messa a disposizione della capacità contenuta nel Contratto. Per i conferimenti di cui al paragrafo 7.6 8.6 la tariffa è corrisposta secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo.

Ciascuna Parte può richiedere il posticipo della data di messa a disposizione delle capacità di trasporto indicate nel Contratto, inviando apposita comunicazione entro il terzultimo giorno lavorativo del terzo mese antecedente la medesima data. Ai sensi dell'articolo 8.7 della Delibera ARG/gas 02/10, la nuova data ricade all'interno del periodo di 6 mesi indicato nel medesimo Contratto.

La sottoscrizione del Contratto di Trasporto è subordinata inoltre alla presentazione delle garanzie al punto 1.4 in quanto applicabile.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Utente si impegna ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, laddove risulti Utente Abilitato all'inizio ovvero in corso d'Anno Termico, a rendere quotidianamente disponibili al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-GAS i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio nei limiti minimo e massimo determinati dall'Impresa di Stoccaggio. Il mancato rispetto del limite minimo di competenza dell'Utente Abilitato costituisce causa di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto.

Snam Rete Gas non sottoscriverà Contratti di Trasporto, o integrazioni al Contratto di Trasporto, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Snam Rete Gas non sottoscriverà altresì Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di bilanciamento, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dal medesimo servizio di bilanciamento. A tal fine si considerano inclusi eventuali debiti derivanti da prelievi di gas strategico come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio.

8.4) 9.4) Processo di definizione della data di messa a disposizione della capacità di trasporto

La data e l'intervallo temporale di messa a disposizione della capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, indicati nel Contratto di Trasporto di cui al precedente paragrafo 8.2 9.2, possono essere rivisti dai soggetti che hanno stipulato il Contratto di Trasporto ("Parti Contraenti"), a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso, con cadenza semestrale, secondo le modalità di seguito indicate:

> ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di ridefinire la data di messa a disposizione della capacità di trasporto all'interno dell'intervallo temporale indicato nel





- Contratto di Trasporto mediante comunicazione scritta all'altra Parte Contraente, purché la nuova data sia successiva alla data stabilita nel Contratto di Trasporto stesso;
- ➤ ciascuna Parte Contraente, nel rispetto della data di messa a disposizione della capacità di trasporto stabilita nel Contratto di Trasporto, può richiedere all'altra Parte Contraente il restringimento dell'intervallo temporale indicato nel Contratto stesso. Tale richiesta si intenderà accettata qualora l'altra Parte Contraente non esprima parere contrario entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.

Nel caso in cui sei mesi prima della data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto di Trasporto, sia ancora previsto nel Contratto stesso un intervallo temporale, ciascuna Parte Contraente sarà tenuta a far pervenire all'altra Parte Contraente, entro due giorni lavorativi dal termine sopra indicato, una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva per la messa a disposizione della capacità di trasporto. La data proposta dovrà essere posteriore all'ultima data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto e ricadere nell'intervallo temporale previsto nel Contratto stesso.

Qualora ciascuna delle Parti Contraenti provveda a inviare una comunicazione contenente la propria proposta di data definitiva, la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto sarà quella posteriore tra le date proposte. Qualora solo una delle Parti Contraenti provveda ad inviare tale comunicazione, la data proposta costituirà la data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto. Nel caso in cui non pervengano comunicazioni entro il termine sopra indicato, si intenderà come data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto l'ultima data indicata nel Contratto di Trasporto. L'individuazione della data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto comporta l'automatica eliminazione dell'intervallo temporale dal Contratto di Trasporto.

Le comunicazioni effettuate dalle Parti Contraenti nel rispetto delle modalità sopra descritte costituiscono atto integrativo al Contratto di Trasporto.





PARTE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

9) 10) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

9.1)-10.1) Modalità transitorie per il conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con gli stoccaggi, per l'Anno termico 2013-14

Con riferimento al periodo ottobre 2013 - marzo 2014 in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con gli stoccaggi, la capacità di trasporto ad inizio Anno Termico è conferita per il suddetto periodo alle Imprese di Stoccaggio che ne facciano richiesta.

10.2) Modalità transitorie per il conferimento di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi l'estero

Le disposizioni relative ai conferimenti di capacità presso Punti interconnessi con l'estero si applicano come descritto di seguito:

- il conferimento di capacità annuale di cui al precedente paragrafo 3.2 si applica dall'anno 2015, secondo il calendario delle aste (auction calendar) pubblicato da ENTSOG ai sensi del Regolamento 984/2013, con decorrenza dal 1 ottobre 2015 ovvero dal 1 ottobre degli anni successivi fino al quindicesimo;
- il conferimento di capacità trimestrale di cui al precedente paragrafo 3.3 si applica dall'anno 2015, secondo il calendario delle aste (auction calendar) pubblicato da ENTSOG ai sensi del Regolamento 984/2013, con decorrenza dal 1 ottobre 2015;
- il conferimento di capacità mensile di cui al precedente paragrafo 3.4 si applica dall'Anno Termico 2014-15 nel mese di ottobre 2014, secondo il calendario delle aste (auction calendar) pubblicato da ENTSOG ai sensi del Regolamento 984/2013, con decorrenza dal mese di novembre 2014.

In relazione al primo conferimento di capacità di trasporto di durata annuale effettuato nell'anno 2015, in relazione ai requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e) le relative dichiarazioni secondo le modalità previste tramite le funzionalità dei sistemi di Snam Rete Gas saranno richieste ai soggetti interessati presso tutti i Punti interconnessi con l'estero (ad eccezione dei Punti di San Marino e Bizzarone), limitatamente alle richieste per capacità di trasporto non aggregata.

Limitatamente all'Anno Termico 2014-15, viene inoltre conferita capacità di durata trimestrale secondo quanto descritto al successivo paragrafo 10.2.1.

10.2.1)Conferimento di capacità trimestrale

Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in Sm³/giorno, per il trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore su base continua e/o interrompibile nel corso dell'Anno Termico, per i seguenti periodi di durata trimestrale:

- gennaio marzo 2015;
- aprile giugno 2015;
- luglio settembre 2015.





Requisiti per il conferimento

Ai fini del conferimento delle capacità di trasporto descritte nel presente paragrafo valgono i requisiti indicati nel presente Capitolo 5, ad eccezione del paragrafo 1.1.1. I requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e) sono validi in relazione a tutti i Punti interconnessi con l'estero e le relative dichiarazioni, secondo le modalità previste tramite le funzionalità dei sistemi di Snam Rete Gas, saranno richieste ai soggetti interessati presso tali Punti.

Criteri di conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto, successivamente all'inizio dell'Anno Termico:

- qualora vi sia Capacità Disponibile;
- per incrementi di capacità presso punti esistenti;
- per l'avvio di nuovi Punti di Entrata alla RN interconnessi con l'estero.

La capacità è conferita per periodi di durata trimestrale/i (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre).

Ciascun soggetto titolare di un contratto di importazione interessato al conferimento trimestrale ha diritto di richiedere quote di capacità nei limiti delle quantità contrattuali massime giornaliere dei relativi contratti di importazione, ovvero di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme: la quantità massima giornaliera è la quantità massima di gas che, in ciascun mese del periodo per cui la capacità è richiesta, il titolare del contratto di importazione, ovvero di contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, può rendere disponibile, su base giornaliera, al Punto di Entrata interconnesso con l'estero.

La somma delle quote di capacità richieste con riferimento ad un contratto di importazione, ovvero a contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme, non può eccedere in nessun mese dell'Anno Termico la capacità massima giornaliera complessiva del medesimo contratto di importazione, ovvero dei contratti di importazione contigui considerati nel loro insieme. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Trasporto pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento trimestrale, capacità di trasporto pari alla differenza tra la quantità massima giornaliera del contratto di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Trasporto pluriennale/i. In caso di variazioni della quantità contrattuale massima giornaliera di un contratto di importazione all'interno di un mese, si considera per tutto il mese un valore pari al valore più elevato del mese.

A ciascun richiedente viene conferita prioritariamente capacità di trasporto di tipo continuo; nel caso in cui le richieste siano superiori alla Capacità Disponibile il Trasportatore procede alla ripartizione pro quota della capacità nel rispetto delle priorità sopra indicate.



Inoltre, qualora nell'intero Anno Termico, o in periodi di esso, la capacità continua non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, viene assegnata capacità di tipo interrompibile, applicando il criterio pro quota previsto all'Articolo 10.3 della Delibera.

Qualora nell'ambito del processo di conferimento non venga confermata capacità continua conferita, Snam Rete Gas procederà al conferimento di tale capacità continua in sostituzione di eventuale capacità interrompibile conferita.

Qualora la Capacità di Trasporto nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero abbia valori differenti nel corso dei periodi dell'Anno Termico, il Trasportatore procederà, secondo le modalità del presente paragrafo, al conferimento della massima Capacità Disponibile costantemente in tali periodi ed al conferimento della restante capacità per ciascuno dei rimanenti periodi di disponibilità.

Il richiedente avrà conseguentemente la possibilità di confermare anche parzialmente la capacità conferita nei rimanenti periodi di disponibilità a condizione di confermare integralmente la capacità conferita per il periodo interessato dalla richiesta.

Processo di conferimento

Il processo di conferimento di cui al presente paragrafo si svolge rispettivamente:

- nel mese di novembre 2014 per il trimestre gennaio-marzo 2015
- nel mese di febbraio 2015 per il trimestre aprile-giugno 2015
- nel mese di maggio 2015 per il trimestre luglio-settembre 2015.

Il processo di cui al presente paragrafo è gestito attraverso il Portale Capacità. Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

La richiesta di capacità deve pervenire al Trasportatore tramite il Portale Capacità entro le ore 17.00 del settimo giorno lavorativo del mese in cui si svolge il conferimento.

La richiesta presentata ai sensi del presente paragrafo si intende impegnativa.

Le richieste di capacità devono essere formulate con riferimento a quote di capacità costanti e devono contenere le quote di capacità e il periodo per cui ciascuna quota è richiesta.

Per i Punti in cui è indicata una capacità massima, qualora le capacità richieste siano superiori alle capacità di trasporto disponibili, il Trasportatore ripartisce pro quota tali capacità nel rispetto delle priorità di accesso previste al presente paragrafo.

La richiesta di capacità deve essere inviata attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, definendo la portata giornaliera, espressa in Sm³/g, con riferimento a una quota di capacità costante in tutto il periodo per il quale è richiesto il conferimento.

Ai fini della registrazione della richiesta di conferimento di capacità sul Portale Capacità, i soggetti interessati sono tenuti a presentare, entro le ore 14:00 del secondo





giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta, le garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, pena l'irricevibilità della richiesta stessa.

Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti, attraverso il Portale Capacità, l'esito del conferimento entro il 9° giorno lavorativo del mese in cui si svolge il conferimento.

- 1. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti inferiore o pari a quella disponibile, il Trasportatore conferisce la capacità pari alla capacità di trasporto richiesta. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese in cui si svolge il conferimento le capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas.
- 2. Per i Punti in cui la capacità complessivamente richiesta risulti superiore a quella disponibile, il Trasportatore procede ad una ripartizione pro quota della capacità disponibile sulla base delle capacità richieste. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere, attraverso il Portale Capacità entro le ore 14.00 del 12° giorno lavorativo del mese in cui si svolge il conferimento, le capacità che intende sottoscrivere in maniera impegnativa nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas. Gli impegni sono obbligatoriamente oggetto di sottoscrizione.

Nell'eventualità in cui uno o più richiedenti non confermassero il proprio interesse per la capacità conferita, Snam Rete Gas provvederà a conferire:

- capacità continua, in sostituzione di capacità interrompibile conferita;
- capacità a coloro a cui è stata conferita capacità in misura ridotta rispetto alla richiesta, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. I richiedenti sono tenuti a confermare l'eventuale ulteriore conferimento di capacità.

Tale processo verrà concluso entro il 13° giorno lavorativo del mese in cui si svolge il conferimento. Il richiedente è tenuto a comunicare attraverso il Portale Capacità la conferma di eventuali ulteriori capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti delle capacità conferite da Snam Rete Gas.

La sottoscrizione di tutte le capacità confermate deve essere effettuata entro le ore 14.00 del 14° giorno lavorativo del mese in cui si svolge il conferimento.

10) 11) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS

10.1) Oggetto e ambito di applicazione

Il presente paragrafo disciplina il conferimento della capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori selezionati tramite procedura a evidenza pubblica ai sensi del comma 2.4 della delibera 249/12.

La procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento di tale selezione (di seguito: la Procedura) è riportata in allegato al presente Capitolo 5 (Allegato 5T).





Ai sensi della Delibera 249/12, il Servizio di Default Trasporto si attiva:

- in tutti i casi di intervenuta risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto presso uno o più Punti di Riconsegna, ivi compresi i casi di risoluzione presso un Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti;
- presso Punti di Riconsegna non discati per i quali non risulti capacità di trasporto conferita.

Al verificarsi delle condizioni sopra descritte, il Trasportatore attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, tra quelli selezionati secondo la Procedura, secondo un ordine di priorità di attivazione descritto nel seguito del presente paragrafo.

Il Fornitore Transitorio eroga il Servizio di Default Trasporto con riferimento ai prelievi effettuati in assenza del relativo Utente del Bilanciamento:

- a) dai Clienti Finali interconnessi a Punti di Riconsegna per i quali:
 - i. sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI;
 - ii. non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI, ovvero ne è impossibile l'attivazione;
- b) dagli utenti del servizio di distribuzione, relativamente ai Punti di Riconsegna della rete di Snam Rete Gas interconnessi con il sistema di distribuzione.

L'erogazione del Servizio di Default Trasporto presso il Punto di Riconsegna decorre, senza soluzione di continuità, dalla data:

- di efficacia della risoluzione anticipata del Contratto di trasporto;
- in cui non risulta conferita capacità di trasporto.

Il Servizio di Default Trasporto è svolto per un periodo massimo pari a 90 giorni, fatto salvo quanto previso al successivo paragrafo 10.4 11.4. Entro tale termine viene individuato un nuovo Utente titolare di capacità presso il Punto oggetto del Servizio di Default Trasporto, ovvero è attivato il FUI secondo le disposizioni previste dall'Autorità, ovvero si procede – su richiesta del Fornitore Transitorio - alla chiusura del Punto di Riconsegna.

Le condizioni di svolgimento del Servizio di Default Trasporto da parte dei Fornitori Transitori sono contenute nel Modulo di Adesione/Contratto allegato alla Procedura.

La Procedura viene svolta con cadenza biennale prima dell'inizio dell'Anno Termico: i Fornitori Transitori selezionati svolgono il servizio a decorrere dal successivo 1 ottobre per un periodo pari a 2 Anni Termici. Snam Rete Gas fornisce pubblicizzazione della Procedura attraverso il proprio sito Internet, specificando i termini e le date di svolgimento e conclusione.

Ai sensi della delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità, le altre Imprese regionali di Trasporto possono presentare richiesta per ricorrere alla Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 11.2.1 ai fini dell'attivazione del Servizio di Default Trasporto nelle reti di propria competenza. A tal fine, le Imprese di Trasporto interessate trasmettono la richiesta, secondo le modalità e i termini indicati da Snam





Rete Gas anche attraverso il proprio sito Internet, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Procedura.

Contestualmente alla pubblicazione della Procedura, Snam Rete Gas rende disponibile, anche attraverso il proprio sito Internet, l'elenco delle Imprese di Trasporto che hanno presentato la richiesta sopra citata.

Resta inteso che ciascuna Impresa di Trasporto interessata è responsabile dell'attivazione e della gestione del Servizio di Default Trasporto di cui al presente paragrafo 10 11 e provvede ad attivare il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori presente/i nella Graduatoria di cui al successivo paragrafo 10.2.1 11.2.1 e a trasmettere al/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori individuato/i le informazioni necessarie per l'effettuazione del Servizio per i Punti di propria competenza, secondo quanto previsto al paragrafo 10 11. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito alla attivazione/gestione del Servizio sulle reti di competenza delle altre Imprese di Trasporto.

L'elenco aggiornato dei Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura, unitamente alle condizioni economiche di fornitura da questi offerte, è consultabile sul sito Internet del Trasportatore.

10.2) 11.2) Individuazione dei Fornitori Transitori

Snam Rete Gas procede alla individuazione dei Fornitori Transitori per il Servizio di Default Trasporto, attraverso la Procedura riportata nell'Allegato 5T. Nella Procedura sono interamente disciplinate le modalità di partecipazione nonché le modalità di selezione dei Fornitori Transitori.

Possono partecipare alla Procedura i Soggetti Titolati in possesso dei requisiti previsti nella Procedura.

Snam Rete Gas provvede a pubblicare il testo della Procedura di cui all' Allegato 5T, sul proprio sito Internet entro l'agosto dell'anno in cui la medesima Procedura viene svolta, con il dettaglio dei termini e delle date di svolgimento e conclusione. I Soggetti Titolati possono presentare, secondo le modalità e i termini indicati nella Procedura pubblicata, la propria richiesta di partecipazione alla selezione dei Fornitori di Default Trasporto.

Tutti i Soggetti Titolati la cui richiesta di partecipazione sia stata verificata positivamente, secondo quanto descritto nelle modalità e termini specificati nella Procedura, assumono il titolo di Fornitore Transitorio, ai sensi della Deliberazione 249/12 e con esso gli obblighi e le responsabilità correlate come descritte nel Codice di Rete.

Il Fornitore Transitorio aderisce alle condizioni per la prestazione del Servizio di Default Trasporto descritte nel presente paragrafo 10 11 attraverso la sottoscrizione di un Modulo di adesione (il cui testo è riportato in allegato alla Procedura).

I Fornitori Transitori selezionati attraverso la Procedura assumono la fornitura di eventuali Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto nel precedente





periodo di validità della Graduatoria di cui al successivo paragrafo, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4.4 11.4.4.

<mark>10.2.1)</mark> 11.2.1)</mark> Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori

I Fornitori Transitori individuati vengono inseriti in una graduatoria che resterà valida ed efficace ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto per una durata pari a 2 Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell'anno in cui è svolta la Procedura (di seguito: Graduatoria). Tale durata rappresenta il periodo di validità della Graduatoria. Ai sensi delle previsioni di cui al precedente paragrafo 10.1 11.1, limitatamente all'Anno Termico 2012-2013 il periodo di validità della Graduatoria è pari a 1 Anno Termico.

La Graduatoria viene pubblicata e mantenuta aggiornata da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, nelle modalità e termini riportati nella Procedura.

Nella pubblicazione viene indicato il nominativo dei Fornitori Transitori, e per ciascun Fornitore:

- il quantitativo giornaliero di gas naturale che si dichiara disponibile a fornire nel periodo oggetto del Servizio di Default Trasporto per ciascuna offerta, e
- \triangleright il relativo valore del parametro β ai fini della definizione delle condizioni economiche ai sensi della Delibera 249/12, commi 4.2 e 6.2.

La Graduatoria nel corso del periodo di validità rimane immodificabile ad eccezione del caso di perdita, da parte di uno dei Fornitori Transitori, dei requisiti di cui alla Procedura, paragrafo 1, lettere c), d). In tale caso la Graduatoria viene aggiornata con l'esclusione del soggetto che abbia perso anche uno solo dei predetti requisiti.

10.3) Tonferimento di capacità di trasporto per il Servizio di Default Trasporto

Al verificarsi delle condizioni per l'attivazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1 11.1, Snam Rete Gas attiva il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori. A tal fine, Snam Rete Gas provvede a:

- 1. definire il consumo di riferimento di ciascun Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al successivo paragrafo 10.5 11.5;
- 2. selezionare il/i Fornitore/i Transitorio/i a partire dal primo Soggetto Titolato presente nella Graduatoria, sino alla concorrenza dei quantitativi pari al consumo complessivo attribuito ai Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 1.;
- 3. attribuire a ciascun Fornitore Transitorio e per tutta la durata del Servizio i Punti di Riconsegna sulla base del codice numerico identificativo del Punto di Riconsegna (in ordine crescente), avuto riguardo che per ciascun Punto di Riconsegna potrà essere individuato un unico Fornitore Transitorio e che, pertanto, ove il Fornitore Transitorio selezionato (tenuto conto dei quantitativi di gas offerti ovvero di quelli residuali a seguito di precedenti selezioni ancora efficaci) non sia in grado di farsi carico di uno specifico Punto di riconsegna lo stesso sarà attribuito al Fornitore Transitorio successivo nella Graduatoria;
- 4. comunicare ai Fornitori Transitori selezionati di cui al precedente punto 2, l'avvenuta attivazione, entro il 2° giorno successivo al Termine di Ripristino di cui al precedente paragrafo 1.4.5. La comunicazione contiene:





- a) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui al precedente punto 3 e i dati relativi ai Clienti Finali secondo quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 5.2.5 6.2.5, specificando per ciascun Punto:
 - ➤ la causa dell'attivazione del servizio tra i casi di cui al precedente paragrafo 10.1 11.1, nonché
 - la capacità di trasporto conferita al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto;
 - ➢ il dato del Prelievo Atteso giornaliero, determinato come descritto al successivo paragrafo 10.5 11.5;
- b) la specificazione di eventuali Punti di Riconsegna dell'elenco della precedente lettera a), di titolarità di soggetti aventi diritto al FUI;
- c) l'elenco dei Punti di Riconsegna di cui alla precedente lettera a) interconnessi con impianti di distribuzione con l'indicazione dell'Impresa di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, così come risultanti dai dati della Mappatura dei rapporti commerciali di cui al successivo Capitolo 9;
- d) la data di decorrenza del servizio.

Per i punti interconnessi con altri sistemi di trasporto, la comunicazione di cui al precedente punto 4, è trasmessa contestualmente da Snam Rete Gas alle altre Imprese di Trasporto eventualmente interessate, per consentire le attività di competenza. Con specifico riferimento alle altre Imprese di Trasporto che abbiano presentato la richiesta di cui al precedente paragrafo 10.1 11.1, Snam Rete Gas comunica a tali imprese, con riferimento alla Graduatoria di cui al precedente paragrafo 10.2.1 11.2.1, il nominativo del/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i da Snam Rete Gas indicando l'eventuale quota giornaliera del gas per la fornitura del Servizio di Default Traporto di tali Fornitori non impegnata da Snam Rete Gas per il Servizio.

In caso di attivazione, da parte delle Imprese di Trasporto sopra citate, di uno o più Fornitori Transitori secondo quanto sopra descritto, le stesse comunicano a Snam Rete Gas entro il secondo giorno successivo all'attivazione i quantitativi giornalieri per la fornitura del Servizio di Default Traporto di tali Fornitori impegnati dalle stesse Imprese di Trasporto.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti del/i Fornitore/i Transitorio/i e di terzi circa la correttezza e completezza dei dati contenuti nell'elenco di cui al precedente punto 4, lettera a), laddove conformi a quanto comunicato a Snam Rete Gas dagli Utenti ai sensi del paragrafo 5.2.5 6.2.5. Sarà cura del/i Fornitore/i Transitorio/i provvedere ad eventuali rettifiche ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto di competenza.

Laddove il valore complessivo del Prelievo Atteso dei Punti di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto ecceda il valore complessivo del quantitativo offerto dai Fornitori Transitori in Graduatoria, Snam Rete Gas offre ai Fornitori Transitori la possibilità di accettare la fornitura di ulteriori punti per la quota non coperta ai sensi del precedente punto 3, a partire dal primo Fornitore Transitorio nella Graduatoria.

Con l'attivazione del Servizio di Default Trasporto per la fornitura di un Punto di Riconsegna ai sensi del presente paragrafo, Snam Rete Gas trasferisce ovvero conferisce al Fornitore Transitorio, presso ciascun Punto di Riconsegna, la capacità in





misura pari a quella contrattualizzata dell'Utente precedente, incluse le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, con decorrenza dalla data di cui alla precedente lettera d). Con le medesime modalità viene trasferita/conferita pari capacità in relazione al relativo Punto di Uscita dalla RN, nei casi in cui il Fornitore Transitorio non risulti titolare di capacità presso il Punto di Uscita.

La capacità di trasporto è conferita dalla data di cui alla precedente lettera d) alla fine dell'Anno Termico fatte salve le disposizioni di cessione della capacità di trasporto di cui al successivo paragrafo 10.6 11.6. Nel caso in cui la richiesta di discatura pervenga entro il termine di 60 giorni, la capacità di trasporto resta conferita sino alla fine del mese in cui avviene la chiusura del Punto di Riconsegna e in ogni caso non oltre la fine del terzo mese dall'attivazione del servizio. In tutti gli altri casi vale quanto previsto al presente Capitolo e al Capitolo 7 in merito alla durata del conferimento.

Limitatamente al periodo di durata del Servizio di Default Trasporto ai Fornitori Transitori in relazione ai prelievi presso i Punti di Riconsegna di competenza e ai relativi Punti di Uscita oggetto del Servizio di Default Trasporto non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

Il Fornitore Transitorio provvede ad effettuare la programmazione presso ciascun Punto di Riconsegna oggetto del Servizio nonché presso il relativo Punto di Uscita, nel rispetto di quanto previsto al successivo Capitolo 8.

Ai fini del servizio di trasporto, ai Fornitori Transitori sarà applicato un corrispettivo di capacità di trasporto sulla base del valore della capacità di trasporto effettivamente utilizzata, su base giornaliera, dai Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione nell'ambito del Servizio di Default Trasporto presso i relativi Punti di Riconsegna/Uscita. Le modalità e i termini di fatturazione della capacità di trasporto sono descritte al successivo Capitolo 18.

Le altre Imprese di Trasporto, in tutti i casi in cui abbiano attivato il/i Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori, ai fini della determinazione dell'equazione di bilancio di cui al Capitolo 9, paragrafo 3.1.4, e della fatturazione del servizio di trasporto secondo quanto sopra descritto, comunicano i quantitativi di competenza del/dei Fornitore Transitorio/Fornitori Transitori attivato/i nel rispetto dei termini di cui al medesimo Capitolo 9.

L'attivazione del Servizio di Default Trasporto secondo quanto sopra descritto comporta, in capo al Fornitore Transitorio, l'assunzione a tutti gli effetti delle responsabilità e degli obblighi riportati nel presente Codice nonché l'applicazione di tutte le norme e disposizioni previste nel Codice di Rete. Il Fornitore Transitorio assume la responsabilità della fornitura nei confronti dei soggetti indicati e le responsabilità in ordine al servizio di bilanciamento per il periodo come descritto al presente paragrafo. Il Fornitore Transitorio si obbliga altresì a tenere indenne Snam Rete Gas da responsabilità e/o pretese risarcitorie di terzi nell'ambito del Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio medesimo manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.





<mark>10.3.1)</mark> <mark>11.3.1)</mark> Garanzia per la fornitura

In caso di attivazione del Servizio di Default Trasporto ai sensi del precedente paragrafo 10.3 11.3, i Fornitori Transitori sono tenuti ad adeguare le garanzie per il servizio di trasporto, incluso il servizio di bilanciamento di cui al presente Capitolo, ove necessario.

In relazione alle obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 1.4, i Fornitori Transitori hanno obbligo di adeguare le garanzie entro e non oltre 7 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della comunicazione di attivazione di cui al precedente paragrafo 10.3 11.3, punto 5. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita dei requisiti nonché l'attivazione delle disposizioni di cui al presente capitolo e al Capitolo 19. Il mancato rispetto di tale termine comporta la esclusione dalla Graduatoria del Fornitore inadempiente, al quale verrà addebitato ogni danno conseguente all'inadempimento di impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto. Di tale evenienza sarà data contestuale informativa all'Autorità.

Decorso il periodo di 60 giorni dalla data di svolgimento del Servizio di Default Trasporto, senza che sia pervenuta comunicazione di cessione di capacità ai sensi del successivo paragrafo 10.6 11.6, ovvero richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna ad opera del Fornitore Transitorio secondo le modalità descritte al paragrafo 10.4.2 11.4.2, il Punto di Riconsegna si considera fornito dal Fornitore in qualità di Utente del servizio, che pertanto dovrà provvedere a mantenere adeguate le garanzie di cui al Codice di Rete nei termini e modalità ivi previste, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capitolo 5 e al successivo Capitolo 19.

10.4) 11.4) Modalità di avviso ai clienti finali del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio

Avviso al Cliente Finale di attivazione del Servizio di Default Trasporto

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3 11.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun Cliente Finale, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportare che:

- a) il medesimo Cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore titolare del necessario Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre (coincidente con la data di risoluzione anticipata/termine del Contratto di Trasporto con il precedente Utente di cui alla comunicazione di Snam Rete Gas ai sensi del precedente paragrafo 10.3 11.3, punto 4), e la causa dell'attivazione del servizio;
- c) il Servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il Servizio ha natura transitoria, è finalizzato a garantire la sicurezza del sistema, e viene erogato:
 - i. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1 11.1, lettera a), punto i, fino all'attivazione del FUI;





- ii. per i Clienti Finali di cui al precedente paragrafo 10.1 11.1, lettera a), punto ii, fino a quando il nuovo venditore scelto dal medesimo Cliente Finale concluderà un Contratto di Trasporto per il relativo Punto di Riconsegna. Nell'ambito della medesima comunicazione, il Fornitore Transitorio specifica che laddove il Cliente Finale non provveda a individuare un nuovo fornitore presso il Punto di Riconsegna entro il termine ivi indicato di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto, il Fornitore Transitorio avrà titolo a richiedere al Trasportatore di attivare le procedure di chiusura del Punto di Riconsegna secondo quanto previsto al Capitolo 6; nonché
- e) l'indirizzo internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui il Cliente Finale può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

<u>Avviso all'utente del servizio di distribuzione di attivazione del Servizio di Default Trasporto</u>

Il Fornitore Transitorio, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di Snam Rete Gas di cui al precedente paragrafo 10.3 11.3, punto 4, provvede a comunicare a ciascun utente del servizio di distribuzione, sulla base delle informazioni ricevute dal Trasportatore che:

- a) a seguito della risoluzione anticipata di un contratto di trasporto avente ad oggetto il punto di riconsegna della rete di trasporto connesso con la rete di distribuzione interessata, non risultano identificati gli Utenti del servizio di trasporto responsabili, in tutto o in parte, dei quantitativi consegnati, presso tale Punto, al medesimo utente della distribuzione;
- b) la continuità dei prelievi è garantita dal Fornitore Transitorio nell'ambito del Servizio di Default Trasporto, specificando la data da cui il servizio decorre;
- c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità, specificando le relative condizioni economiche, nonché le condizioni di fatturazione del servizio;
- d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza del sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla successiva lettera e);
- e) qualora l'utente del servizio di distribuzione non identifichi gli Utenti del servizio di trasporto responsabili dei predetti prelievi presso il citato Punto di Riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 31.3 del TIVG, l'Impresa di Distribuzione dovrà risolvere anticipatamente il contratto di distribuzione per perdita dei requisiti dell'accesso, ai sensi del comma 13.3, numero 3, della deliberazione 138/04 e attivare i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV del TIVG;
- f) l'indirizzo internet, i riferimenti e i recapiti telefonici cui l'utente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Il Fornitore Transitorio trasmette contestualmente la medesima comunicazione, per conoscenza, alla relativa Impresa di Distribuzione interessata.

Il Fornitore Transitorio può richiedere al Trasportatore l'attivazione delle procedure di chiusura del Punto di Riconsegna nella titolarità dei Clienti Finali, laddove :

a) il Cliente Finale non paghi una fattura relativa al Servizio, ovvero





- b) non presenti la garanzia eventualmente richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al Modulo di Adesione/Contratto, ovvero
- c) siano decorsi 55 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto senza che il Cliente Finale abbia individuato un Utente che abbia sottoscritto un Contratto di Trasporto con capacità di trasporto presso il relativo Punto di Riconsegna.

La richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, dovrà essere presentata nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo Capitolo 6.

La mancata richiesta secondo modalità e termini previsti al Capitolo 6 del Codice di Rete comporta la mancata attivazione delle procedure di discatura del Punto di Riconsegna.

<mark>10.4.3)</mark> 11.4.3) Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio

<u>Cessazione del Servizio da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al cliente servito</u>

Il Servizio di Default Trasporto prestato dal Fornitore Transitorio termina alla data in cui si realizza una delle seguenti condizioni:

- a) l'operazione di discatura del Punto di Riconsegna richiesta dal Fornitore Transitorio di cui al precedente paragrafo 10.4.2 11.4.2 è andata a buon fine;
- b) il Punto di Riconsegna interessato diviene oggetto di un Contratto di trasporto con un Utente, secondo le procedure previste nel presente Capitolo e al Capitolo 7;
- c) si conclude positivamente la procedura di attivazione del FUI, con riferimento ai Clienti Finali che ne hanno diritto ovvero presso i Punti di Riconsegna interconnessi con il sistema di distribuzione.

Snam Rete Gas avvia le procedure di discatura del Punto di Riconsegna nella titolarità di Clienti Finali su richiesta del Fornitore Transitorio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.4.2 11.4.2, nei termini e modalità previste nel Codice di Rete, Capitolo 6.

Ove il Fornitore Transitorio abbia presentato richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna:

- i. secondo le modalità e i termini di cui al successivo Capitolo 6, ed
- ii. entro il periodo di 60 giorni dalla data di decorrenza del Servizio di Default Trasporto

il Fornitore Transitorio resta titolare della capacità di trasporto e dei prelievi del Punto di Riconsegna sino alla chiusura del Punto di Riconsegna, e comunque non oltre il periodo di 90 giorni di erogazione del Servizio di Default Trasporto di cui al precedente paragrafo 10.1 11.1. Nel caso la richiesta di discatura pervenga al Trasportatore oltre il termine di cui al precedente punto ii, il Fornitore rimane titolare della capacità di trasporto sino alla fine dell'Anno Termico nonché responsabile del Punto sino alla effettiva chiusura del punto di Riconsegna, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 6.

Eventuali crediti non corrisposti al Fornitore Transitorio saranno recuperati dallo stesso secondo le modalità definite dall'Autorità ai sensi della Delibera 306/12.





<u>Cessazione del Servizio di Default Trasporto da parte del Fornitore Transitorio per motivi legati al Fornitore Transitorio</u>

Il Servizio da parte del Fornitore Transitorio può cessare altresì in caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto per i motivi contemplati nel presente Codice di Rete.

In tali casi, i clienti verso i quali il Fornitore Transitorio presta il Servizio di Default saranno trasferiti, insieme ai clienti serviti dal soggetto medesimo, ai Fornitori Transitori secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3 11.3.

Il Trasportatore fornirà tempestiva informazione all'Autorità di tale evenienza.

10.4.4) 11.4.4 Passaggio al nuovo Fornitore Transitorio all'inizio del nuovo Anno Termico

Al termine del periodo di validità della Graduatoria Snam Rete Gas provvederà a trasferire, secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 10.3 11.3, eventuali Clienti Finali/utenti del servizio di distribuzione al Fornitore Transitorio, selezionato secondo le modalità descritte nell'Allegato 5/T per il successivo biennio, per il rimanente periodo di fornitura del Servizio di Default Trasporto. La comunicazione al nuovo Fornitore è effettuata entro il secondo giorno lavorativo antecedente la decorrenza del nuovo Anno Termico.

In relazione ai Punti di Riconsegna per i quali sia in corso il Servizio di Default Trasporto attivato in data antecedente al 16 agosto, la eventuale richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna potrà essere effettuata dal nuovo Fornitore Transitorio, nel rispetto delle modalità e termini di cui al successivo Capitolo 6, entro e non oltre il successivo 15 ottobre.

In caso di mancata richiesta di chiusura si applica quanto previsto ai precedenti paragrafi.

10.5) 11.5) Determinazione del consumo atteso del Punto di Riconsegna

Snam Rete Gas comunica ai Fornitori Transitori attivati l'elenco dei Punti di Riconsegna di competenza, corredati dal valore giornaliero del Prelievo Atteso giornaliero (PA) di cui al Codice di Rete Capitolo 5, paragrafo 1.4.1 per il periodo di durata del Servizio di Default Trasporto.

Su richiesta del Fornitore Transitorio ed entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta, Snam Rete Gas fornirà i verbali di misura del Punto di Riconsegna dell'ultimo anno.

Il valore PA comunicato è da intendersi indicativo ai fini dell'assegnazione di cui al precedente paragrafo 10.3 11.3. Il Fornitore Transitorio, al momento dell'assegnazione secondo quanto descritto al precedente paragrafo 10.3 11.3, non potrà rifiutare un Punto di Riconsegna laddove complessivamente il valore del PA di tale Punto e degli altri Punti di Riconsegna eventualmente assegnati risulti pari o non superiore all'offerta del Fornitore Transitorio selezionata secondo quanto previsto al medesimo paragrafo.

Successivamente all'assegnazione, il Fornitore Transitorio non potrà rifiutare la fornitura del Punto di Riconsegna, anche laddove i quantitativi risultanti dai bilanci su





base provvisoria e/o definitiva di cui al Capitolo 9 differiscano rispetto al valore PA comunicato.

10.6) 11.6) Individuazione di un nuovo Utente fornitore

Laddove sia individuato un nuovo soggetto fornitore in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto presso il Punto di Riconsegna oggetto di Servizio di Default Trasporto entro il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 10.4.2 11.4.2 (ovvero entro il 15 ottobre, nei casi di cui al precedente paragrafo 10.4.4 11.4.4), il Fornitore Transitorio e tale nuovo fornitore sono tenuti a presentare la richiesta di cessione di capacità di Trasporto a Snam Rete Gas presso il Punto di Riconsegna ed eventualmente presso il relativo Punto di Uscita, secondo le modalità previste dal Trasportatore.

Snam Rete Gas ricevuta tale richiesta nella modalità e nei termini sopra indicati provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio, con le medesime regole di allocazione in quanto applicabili di cui al Capitolo 9, entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

Successivamente, entro la prima scadenza utile prevista per i processi di conferimento, trasferimento e cessione di capacità di trasporto ai sensi del presente Capitolo e del successivo Capitolo 7, il nuovo Fornitore ha diritto di richiedere incrementi, trasferimenti o cessioni di capacità di trasporto presso il Punto di Riconsegna e il relativo Punto di Uscita dalla RN. Sino all'adeguamento sopra indicato, in relazione ai prelievi di tale Utente presso il Punto di Riconsegna e il relativo Punto di Uscita non si applicano le disposizioni di cui al successivo Capitolo 9 in merito ai corrispettivi di scostamento.

11) CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO NON PROGRAMMATA SU BASE MENSILE

Nei Punti di Entrata interconnessi con l'estero ove sia stata conferita l'intera Capacità di Trasporto, il Trasportatore provvede, ai sensi dell'Articolo 15.4 della Delibera n°137/02, ad applicare la procedura di seguito riportata al fine di rendere disponibile la Capacità di Trasporto ivi non programmata su base mensile, così come risultante dai programmi mensili inviati dagli Utenti di cui al capitolo "Prenotazione, assegnazione e riassegnazione".

Tale procedura prevede che Snam Rete Gas provveda, entro il secondo giorno lavorativo successivo il termine per l'invio, da parte degli Utenti, dei suddetti programmi mensili di trasporto:

- ad aggregare, per ciascun Giorno-gas, i quantitativi programmati mensilmente dagli Utenti presso il Punto di Entrata in oggetto;
- a mettere a disposizione degli Utenti, attraverso la funzionalità del proprio sito Internet, la Capacità Non Programmata su base mensile come risultato della differenza tra la Capacità di Trasporto presso il Punto di Entrata in oggetto e la massima capacità aggregata programmata mensilmente dagli Utenti, secondo la formula:



$$C_{NP(M)} = C_{TRASP} - \sum_{K \to I}^{N} MAX_{(M)} PR_{K,i}$$

dove:

C_{NP (M)} = Capacità Non Programmata su base mensile resa disponibile per il mese M; C_{TRASP} = Capacità di Trasporto nel Punto di Entrata in oggetto;

 $\sum_{K\to I}^{N} MAX_{(M)} PR_{K,i}$ = sommatoria delle massime capacità programmate giornalmente

(PR_{K,i}) nel mese M dagli Utenti k-esimi presso il Punto di Entrata in oggetto.

Gli Utenti titolari sono in ogni caso tenuti al pagamento del corrispettivo per l'intera capacità ad essi conferita (ivi compresa la rispettiva quota parte della Capacità Non Programmata).

Gli Utenti interessati dovranno presentare a Snam Rete Gas, con le modalità indicate sul sito Internet del Trasportatore, le proprie richieste di Capacità Non Programmata su base mensile entro le ore 17.00 del giorno lavorativo successivo la pubblicazione della stessa sul sito.

Snam Rete Gas provvederà, entro il giorno lavorativo successivo, a conferire – su base mensile – la Capacità Non Programmata agli Utenti che ne abbiano fatto richiesta: qualora la Capacità Non Programmata su base mensile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la stessa sarà conferita agli Utenti richiedenti secondo il criterio pro quota. Ciascuna richiesta non potrà essere superiore alla Capacità Non Programmata su base mensile messa a disposizione dal Trasportatore per il mese M.

A valle di tale processo, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli Utenti richiedenti la Capacità Non Programmata agli stessi conferita, nonché la ripartizione della stessa agli Utenti titolari che non ne hanno previsto l'utilizzo nel programma mensile di trasporto secondo la formula seguente:

$$C_{NP_K(M)} = Min\left[C_{RICH}; C_{NP(M)}\right] \cdot \frac{(C_{K(M)} - MAX_{(M)}PR_K)}{C_{NP(M)}}$$

dove:

C_{NPk(M)} = Capacità Non Programmata su base mensile dell'Utente k-esimo effettivamente conferita nel mese M agli Utenti richiedenti;

C_{RICH} = Capacità Non Programmata su base mensile richiesta;

C_{K(M)} = Capacità di trasporto di titolarità dell'Utente k-esimo nel mese M prima dell'applicazione della procedura di cui al presente paragrafo;

MAX_(M)PR_K = massima capacità programmata (PR_K) nel mese M dall'Utente k-esimo presso il Punto di Entrata in oggetto.

Gli Utenti richiedenti dovranno provvedere a sottoscrivere la Capacità Non Programmata su base mensile loro conferita entro le ore 17.00 del giorno lavorativo successivo il conferimento.





Esempio nº 1: Capacità Non Programmata su base mensile > capacità richiesta

Utenti titolari di capacità conferita	Max capacità giornaliera indicata nel programma mensile	Спрк(м)	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti	C _{NPK(M)} resa disponibile dagli Utenti titolari
A	1.000	100	X	170	170	80
B	1.000	100	¥	150	150	80
E	2.000	200				160
			_			
Totale	4.000	400		320	320	320

Esempio nº 2: Capacità Non Programmata su base mensile < capacità richiesta

Utenti titolari di capacità conferita	Max capacità giornaliera indicata nel programma mensile	CNPK(M)	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti	C _{NPK(M)} resa disponibile dagli Utenti titolari
A	1.000	100	X	300	240	100
B	1.000	100	¥	200	160	100
C	2.000	200				200
Totale	4.000	400		500	400	400

Gli Utenti titolari della Capacità di Trasporto ai Punti di Entrata in oggetto che sia stata conferita – ai sensi della procedura di cui sopra – agli Utenti richiedenti, possono avvalersi – entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-2 – della facoltà di richiederne, a fronte delle proprie necessità di trasporto, l'utilizzo (anche parziale) nel Giorno-gas G. Al verificarsi di tale evenienza, il Trasportatore provvederà a comunicare agli Utenti richiedenti – ai fini della prenotazione – il valore aggiornato di Capacità Non Programmata su base mensile conferita a ciascuno degli stessi per il Giorno-gas G, così come risultante dall'applicazione del criterio pro quota.

Esempio n° 3: riprogrammazione di un Utente titolare nel Giorno-gas G-2

Utenti titolari di capacità conferita	C _{NPK(M)}	Utenti richiedenti	Capacità richiesta	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti	C _{NPK(M)} resa disponibile dagli Utenti titolari	C _{NPK(M)} aggiornata nel Giorno-gas G-2	C _{NP(M)} conferita ai richiedenti dopo aggiornamento
A	100	X	200	200	80	>40<	175
₿	100	¥	120	120	80	80	105
E	200				160	160	
Totale	400		320	320	320	280	280



ALLEGATO 5/B

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:
- Alla Società(UTENTE) con sede legale in
S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di
trasporto di gas naturale per l'anno termico/ e/o per il periodo compreso tra l'anno
termico/ e l'anno termico/;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con(UTENTE),
Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto, secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a
proprio favore di una garanzia bancaria a prima richiesta pari:
- al corrispettivo di capacità di RN del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità di
durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita
interconnessi con l'estero ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone;
- a un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di
Trasporto <mark> in tutti gli altri casi,</mark>
a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal
pagamento dei corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas
S.p.A., ivi compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9 del Codice di Rete di Snam Rete
Gas, come previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del Capitolo 5 e ulteriormente disciplinato al
Capitolo 19, paragrafo 3.3, e al Capitolo 18, paragrafi 4.1.4 e 4.3.3 del medesimo Codice di
Rete di Snam Rete Gas ., e
limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso,
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO) con sede in
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO) con sede in
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO) con sede in
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO) con sede in
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3. Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta
Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta



emissione a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso al termine dell'Anno Termico/....., e pertanto al 31 marzo 20.....

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA



ALLEGATO 5/B-APPENDICE

LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

	Spett.le	
	SNAM RETE GAS S.p.A.	
	< indirizzo >	
	< Unità – persona di riferimento>	
Oggetto: Atto aggiuntivo alla Garanzia nº	da noi emessa in data	a
favore Snam Rete Gas S.p.A. per €	() nell'inte	eresse
della società con sede in	via a copertura	delle
obbligazioni derivanti dal conferimento di cui al p	oaragrafo 1.1.2 del Capitolo 5 del C	odice
di Rete <mark>e, limitatamente ai casi di risoluzione ant</mark>	icipata del Contratto, a copertura	delle
obbligazioni derivanti dal servizio di bilanciament	o ai sensi del Capitolo 19, paragraf	o 3.3.
Con riferimento all'oggetto con la presente dichiar Cliente, la suddetta garanzia è da intercopertura di tutte le obbligazioni di pagamento, si risarcimento o indennizzo insorgenti in forza del no con Snam Rete Gas per l'anno termico/ A tal fine si conferma l'importo garantito pari a Euro da compilare qualora il corrispettivo annuale di capacità risulti inferiore a quello in essere]	endersi ora valida ed operante, and a titolo di corrispettivo, sia a titolo uovo Contratto di Trasporto sottos	che a olo di scritto
Ovvero		
Si dichiara di aumentare l'importo garantito del (). [da compilare qualora il corrispettivo annuale di capacità risulti superiore a quello in essere] Conseguentemente la validità della Garanzia stes compreso (tale termine deve coincidere con l'ultalla cessazione degli effetti del nuovo Catermico/)	a RN e RR del nuovo Contratto di Tras sa viene prorogata al 31 marzo (imo giorno del sesto mese succe	sporto (aaaa) ssivo
/		



Restano ferme ed invariate tutte le clausole e condizioni contenute nell'atto di Garanzia originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e parte integrante.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA



ALLEGATO 5/C

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata della società controllante)

Premesso che:
- La Società con sede legale in C.F.
di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) con
sede legale in P.
IVA
- Alla Società(UTENTE) è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta
di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per
l'anno termico / e/o per il periodo compreso tra l'anno termico/ e l'anno
termico/;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con(UTENTE),
SNAM RETE GAS ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a
proprio favore di una garanzia a prima richiesta pari:
- al corrispettivo di capacità di RN del Contratto di Trasporto, per impegni di capacità di
durata inferiore o uguale a 130 giorni relativamente ai Punti di Entrata/Uscita
interconnessi con l'estero ad esclusione dei Punti di San Marino e Bizzarone;
- ad un terzo del massimo corrispettivo annuo di capacità di RN e di RR del Contratto di
Trasporto <mark>in tutti gli altri casi,</mark>
a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità, costituite dal
pagamento dei corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas
S.p.A., ivi compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9 del Codice di Rete di Snam Rete
Gas, come previsto ai paragrafi 1.1.2 e 1.1.3 del Capitolo 5 e ulteriormente disciplinato al
Capitolo 19, paragrafo 3.3, e al Capitolo 18, paragrafi 4.1.4 e 4.3.3 del medesimo Codice di
Rete di Snam Rete Gas ., e
limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.
- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza
delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo,
intende rilasciare la garanzia suddetta.
Tutto ciò premesso,
1) La sottoscritta con sede in
e con domicilio eletto ai fini del
presente atto in, si impegna irrevocabilmente a
pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza
necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna
previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società
(UTENTE), tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra
indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro
(Euro/).
2)La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare
massimo di cui al punto precedente.



- 3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ...(UTENTE)... in forza del Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A. in data e maturati a partire dalla medesima data, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione a far data dal giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso al termine dell'Anno Termico/...., e pertanto al 31 marzo 20....
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA



ALLEGATO 5/D

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:
- Alla Società(UTENTE) con sede legale in C.F.
è stata conferita da Snam Rete Gas
S.p.A., a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di
trasporto di gas naturale per l'anno termico/ e/o per il periodo compreso tra l'anno
termico/e l'anno termico/;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con(UTENTE),
Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto, secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a
proprio favore di una garanzia bancaria a prima richiesta pari al 3% del massimo
corrispettivo annuale di capacità di Rete Nazionale e di Rete Regionale a copertura delle
obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto, costituite dal pagamento dei
corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A., ivi
compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 7.3 e del Capitolo 18, paragrafi 4.1.4
e 4.3.3, come previsto al paragrafo 1.1.3 del Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas.,
e
limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni
derivanti dal servizio di bilanciamento ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.
Tutto ciò premesso,
1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO) con sede in
e con domicilio eletto ai fini del presente atto in
, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a
Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o
motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione,
intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società
richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro
(Euro/).
2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare
massimo di cui al punto precedente.
3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO), dichiara che alla presente
garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali,
comunque, rinuncia ad avvalersi.
4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla
(UTENTE) in forza del Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A. in
data e maturati a partire dalla medesima data, sia a titolo di corrispettivo, sia a
titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione a far data dal
giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere
del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso al termine
dell'Anno Termico/, e pertanto al 31 marzo 20
5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e
l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.



Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

ALLEGATO 5/D-APPENDICE

LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

		Spett.le	
		SNAM RETE	E GAS S.p.A.
		< indirizzo >	
		< Unità – pers	sona di riferimento>
Oggetto: Atto aggiunt	ivo alla Garanzia nº	da noi em	essa in data a
) nell'interesse
		·	a copertura delle
			grafo 1.1.3 del Capitolo 5
_		-	ticipata del Contratto, a
copertura delle obblig	gazioni derivanti dal serv	zizio di bilanciame	ento ai sensi del Capitolo
19, paragrafo 3.3.			
Cliente, la copertura di tutte le crisarcimento o indenn con Snam Rete Gas per A tal fine si conferma l	suddetta garanzia è da obbligazioni di pagamento izzo, insorgenti in forza de l'anno termico/ 'importo garantito pari a l'acorrispettivo annuale di cap	intendersi ora val o, sia a titolo di co lel nuovo Contratto Euro (Euro	eguito richiesta del nostro ida ed operante, anche a orrispettivo, sia a titolo di o di Trasporto sottoscritto//), nuovo Contratto di Trasporto
Ovvero			
().	corrispettivo annuale di cap		E a € uovo Contratto di Trasporto
compreso, (tale termi	ne deve coincidere con	l'ultimo giorno de	ogata al 31 marzo (aaaa) el sesto mese successivo Trasporto per l'anno



Restano ferme ed invariate tutte le clausole e condizioni contenute nell'atto di Garanzia originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e parte integrante.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA



ALLEGATO 5/F

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che								
		(L					legale	in
P.IVArichiesta di o naturale per l	conferimen l'anno term	to ed in esito	è stata confer ad apposite	processo,	m Rete (capacit	Gas S.p. <i>A</i> tà di tra	sporto di	gas
Snam Rete G proprio favor valore] del r Trasporto a c pagamento d S.p.A., ivi co	rocedere all las S.p.A. It re di una g massimo c opertura d ei corrispe mpresi i co 4 e 4.3.3, c	a sottoscrizione la richiesto sec aranzia bancar orrispettivo ar elle obbligazion ttivi di cui al C orrispettivi ai so ome previsto a	ondo quanto la a prima ric muale <mark>su ba</mark> ni derivanti d Contratto di T ensi del Cap	previsto de chiesta par use annua lal conferira sporto soitolo 9, pa	lal Codi i [a un t di capa mento di ottoscrit uragrafo	ce di Referzo / a ecità del capacità eto con S 7.3 e de	e, il rilaso due terzi Contratt costituite nam Rete l Capitolo	cio a / al o di e dal Gas o 18,
Snam Rete G motivazione, intimazione, (l richiedere al	as S.p.A., ogni ecce messa UTENTE) titolo sopi		on domicilion apegna irrevo e richiesta scr e senza neo o richies te le somm	o eletto a ocabilment ritta e senz cessità di a sta nei ne che Sn	i fini e a paga za neces alcuna p confro am Ret	del pres are immo sità alcu previa co onti d e Gas S	sente atto ediatamer na di pro omunicazi ella so 5.p.A. sa	o in nte a va o ione, cietà rà a
	ia potrà es	ssere escussa a	nche più vo	lte, fino al	l'esaurii	mento de	ell'ammor	ıtare
3) La sottoscr garanzia non comunque, ri	rittasono appli nuncia ad a	(ISTITUT cabili le dispos avvalersi.	izioni di cui	agli artt. 19	955 e 19	57 cod.ci	v., delle q	uali,
	_	tia garantisce del Contratto	-					
datatitolo di risar giornodel sesto me	e ma ccimento o ., data di s ese success	turati a partire indennizzo, ec sottoscrizione e sivo alla cessa	<mark>dalla medesi</mark> l avrà validi lel Contratto zione degli	<mark>ma data</mark> , si tà <mark>dalla da</mark> di Traspor effetti del	ia a titol <mark>ta di en</mark> rto , estir	o di corri <mark>nissione</mark> nguendos	spettivo, a far data si allo sca	sia a 1 dal dere
		<mark>', e pertant</mark>			20 12	validità	l'office e	ia o
•		troversie rigua nte garanzia è c		-				ia e
Data e luogo			TIMBRO) E FIRMA				



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo



ALLEGATO 5/G

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata della società controllante)

Premesso che
- La Societàcon sede legale in
C.F detiene una partecipazione
totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE)
con sede legale in
C.F;
- Alla Società (UTENTE) è stata conferita da Snam Rete Gas S.p.A., a seguito di richiesta di
conferimento ed in esito ad apposito processo, capacità di trasporto di gas naturale per
l'anno termico /oppure per il periodo compreso tra l'anno termico/ e
l'anno termico/;
- Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto di Trasporto con(UTENTE),
Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto secondo quanto previsto dal Codice di Rete, il rilascio a
proprio favore di una garanzia a prima richiesta pari [a un terzo / a due terzi / al valore] del
massimo corrispettivo annuale <mark>su base annua</mark> di capacità del Contratto di Trasporto a
copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità costituite dal pagamento
dei corrispettivi di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A., ivi
compresi i corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 7.3 e del Capitolo 18, paragrafi 4.1.4
e 4.3.3, come previsto al paragrafo 1.2.2 del Capitolo 5 del Codice di Rete di Snam Rete Gas
S.p.A.;
- Prendendo atto degli esiti del processo di conferimento, ed essendo a piena conoscenza
delle disposizioni e delle normative che hanno regolato tale processo,
intende rilasciare la garanzia suddetta.
Tutto ciò premesso,
1) La sottoscritta con sede in
e con domicilio eletto ai fini del
presente atto in, si impegna irrevocabilmente a
pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza
necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna
previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società
(UTENTE), tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a richiedere al titolo sopra
indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro
(Euro/).
2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare
massimo di cui al punto precedente.
3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le
disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad
avvalersi.
4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla
(UTENTE) in forza del Contratto di Trasporto sottoscritto con Snam Rete Gas S.p.A. in
datae maturati a partire dalla medesima data, sia a titolo di corrispettivo, sia a
titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità <mark>dalla data di emissione</mark> a far data dal



giorno, data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso al termine dell'Anno Termico/, e pertanto al 31 marzo 20.....

5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo



ALLEGATO 5/H

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL **BENEFICIARIO**

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che - Alla		(L	ITENTE)		con	sede	legale	in
			C.F					
P. IVA richiesta di	conferimen l'anno term	è to ed in esito	stata conferita ad apposito p re per il perioc	da Snam processo,	Rete C	Gas S.p.A tà di tra	., a seguit sporto di	to di gas
Snam Rete C proprio favo corrispettivo derivanti dal di cui al Co corrispettivi	Gas S.p.A. In the design of th	a richiesto seco garanzia bar i capacità del C e del servizio d Trasporto sott l Capitolo 9, pa	del Contratto de condo quanto procaria a prima Contratto di Trasporto costoscritto con Saragrafo 7.3 e opitolo 5 del Coopitolo	revisto d a richies asporto a stituite da nam Ret del Capit	al Codi ta pari a copert al pagar ee Gas colo 18,	ce di Ref al 3% cura dello mento de S.p.A., i paragraf	te, il rilaso del mass e obbligaz ei corrispe vi compro i 4.1.4 e 4	cio a simo zioni ettivi esi i 1.3.3,
Snam Rete C motivazione, intimazione, (richiedere al	Gas S.p.A., ogni ecce messa UTENTE)	e co , si im dietro semplice zione rimossa, in mora , tul	on domicilio apegna irrevoca e richiesta scrit e senza neces o richiesta ete le somme o alla concorrer	eletto a abilmente ta e senz ssità di a nei che Sna	i fini e a paga a neces alcuna j confro am Ret	del pres are immo sità alcu previa co pnti d e Gas S	sente atto ediatamer na di pro omunicazi ella soo 5.p.A. sai	in ite a va o one, cietà rà a
	zia potrà es	ssere escussa a	nche più volte	e, fino all	l'esaurii	mento de	ell'ammor	ıtare
3) La sottosci garanzia non comunque, r: 4) La prese	ritta sono appli inuncia ad a nte garanz	(ISTITUT) cabili le dispos avvalersi. ia garantisce	O BANCARIO) sizioni di cui ag l'adempimento	gli artt. 19 o di tut	955 e 199 ti gli o	57 cod.ci obblighi	v., delle q assunti	uali, dalla
,			di Trasporto <mark>sc</mark>				_	
		_	<mark>dalla medesim</mark> Lavrà validità					
giorno del sesto m	, data di s ese success	sottoscrizione c sivo alla cessa	l avrà validità lel Contratto d zione degli ef	i Traspor fetti del	'to , estir	nguendo	si allo sca	dere
			<mark>o al 31 marzo 2</mark> 0 andanti - 1'intan		. 1 ₀	1:4:4	1' office si	
			ardanti l'inter ompetente in v					ае
Data e luogo			TIMBRO E	E FIRMA				



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo



ALLEGATO 5/L

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso	che:						
		(UTE					
		è st					
		nto ed in esito ad				0	
		mico/ oppure					
	nico/		per il periodo con	ipieso iiu	Turno te	,	c
		, lla sottoscrizione d	el Contratto di Tra	isporto co	n (I	ITENITE)	
	-	ha richiesto secono		-	,	,	
		garanzia bancaria a					
		garanzia bancaria e corrispettivo annu	-		-		-
-		delle obbligazioni d					
		ettivi di cui al Con					
	-	corrispettivi ai sens	_				
-	-	come previsto al p	-			-	
	Gas S.p.A.	come previsto ai p	aragraro 1.5.4 dei	Capitolo	o dei coe	aice di Ret	.c ai
onam rece	Gas 5.p.11.						
Tutto ciò p	remesso						
		(ISTIT	IITO BANCARI	(O)	C	on sede	in
,		e con		,			
		si impe					
		dietro semplice ri	0	1 0			
	-	ezione rimossa, e				-	
intimazior	_				-		cietà
	=	, tutte					
		ora indicato fino al				-	
	-	/).	iu concorrenza ac	en miport	o ai Lai		•••••
		essere escussa ancl	ne niù volte fino	all'esauri	mento d	ell'ammon	tare
, .	-	o precedente.	ie più voite, ilio	an coaan	memo d	cii diiiiiioii	·tuic
		(ISTITUTO E	BANCARIO)	die	chiara ch	e alla pres	ente
		licabili le disposizio					
	e, rinuncia ad		on an ear agn aree.	1700 € 17	or cou.c.	v., dene qu	auii,
-		zia garantisce l'a	demnimento di t	tutti oli	obblighi	assunti d	lalla
, .	0	a del Contratto di T	<u> </u>	U	U		
		<mark>aturati a partire da</mark> l					
		indennizzo, ed av				-	
		sottoscrizione del					
0		ssivo alla cessazio			0		
		./, e pertanto al	Ü	32 301.61			
		ntroversie riguard		ione, la	validità.	l'efficaci	ае
,		ente garanzia è com					•
	P1000	0	r				

TIMBRO E FIRMA



Data e luogo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo



ALLEGATO 5/M

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che: - Alla società(UTENTE)					
P. IVA è stata conferita richiesta di conferimento ed in esito ad apposito naturale per l'anno termico/ oppure per il perio l'anno termico/;	a da Snam l processo, o	Rete Gas capacità	S.p.A., di trasp	a seguito oorto di	o di gas
Ai fini di procedere alla sottoscrizione del Contratto Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto secondo quanto proprio favore di una garanzia bancaria a prim corrispettivo annuale di capacità del Contratto di T derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto co di cui al Contratto di Trasporto sottoscritto con corrispettivi ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 7.3 e come previsto al paragrafo 1.3.5 del Capitolo 5 del Co	previsto dal na richiesta Trasporto a ostituite dal Snam Rete del Capito	l Codice pari a copertur pagame Gas S. ₁ lo 18, pa	di Rete, da 3% da delle ento dei p.A., iviaragrafi	il rilasci el massi obbligazi corrispet compre 4.1.4 e 4.	io a imo ioni tivi si i 3.3,
Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta	eletto ai cabilmente itta e senza essità di alo ta nei e che Snar	fini de a pagare necessite cuna pre confron neces	l present e immed tà alcuna evia con ti del Gas S.	nte atto liatament a di prov nunicazio la soci p.A. sara	in te a va o one, ietà à a
(Euro/). 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volt massimo di cui al punto precedente. 3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIC garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui a	D)	, dichi	ara che a	alla prese	ente
comunque, rinuncia ad avvalersi. 4) La presente garanzia garantisce l'adempiment(UTENTE) in forza del Contratto di Trasporto se data e maturati a partire dalla medesin	to di tutti sottoscritto (gli obl <mark>con Snar</mark>	olighi a n Rete C	ssunti d <mark>Gas S.p.A</mark>	alla <mark> in</mark>
titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità giorno, data di sottoscrizione del Contratto del sesto mese successivo alla cessazione degli dell'Anno Termico/, e pertanto al 31 marzo 2	à <mark>dalla data di Trasporto effetti del (20</mark>	di emis ə, esting Contratt	ssione a uendosi o stesso	far data allo scad al term	dal lere <mark>ine</mark>
5) Per eventuali controversie riguardanti l'inte l'escussione della presente garanzia è competente in v	-				a e

TIMBRO E FIRMA



Data e luogo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo



ALLEGATO 5/N

LETTERA DI ATTESTAZIONE AVVENUTO DEPOSITO CAUZIONALE NON FRUTTIFERO

(su carta intestata di Snam Rete Gas)

Data e luogo

Spettabile UTENTE Via Città

Data e luogo

Spettabile [UTENTE]

Oggetto: deposito cauzionale non fruttifero a garanzia del Contratto di Bilanciamento per l'A.T. xxxxx

Con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto, con data valuta gg/mm/anno, l'importo di €. xxxxxx (importo in lettere) da Voi versatoci a titolo di deposito cauzionale non fruttifero secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 1.4, del Codice di Rete di Snam Rete Gas.

Il deposito cauzionale in oggetto è da intendersi valido ed operante a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema, di cui al paragrafo 1.4 del Capitolo 5 del Codice di Rete, e, limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3.

Vi confermiamo che, in caso di inadempienza l'eventuale utilizzo del deposito cauzionale a saldo di nostre fatture, scadute ed impagate, Vi sarà comunicato formalmente in via anticipata.

Distinti saluti



ALLEGATO 5/O

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:
- La Società(UTENTE) con sede legale in C.F.
con Snam Rete Gas S.p.A. per l'Anno Termico 20/20;
- Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di Responsabile del Bilanciamento richiede una garanzia a
copertura dell'esposizione potenziale del Sistema, di cui al paragrafo 1.4 del Capitolo 5 del
Codice di Rete, che può essere presentata in misura parziale o totale mediante il rilascio a
favore di Snam Rete Gas S.p.A. di una garanzia bancaria a prima richiesta.
- Limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, la garanzia è anche a
copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto ai sensi del Capitolo 19,
paragrafo 3.3.
Tutto ciò premesso,
1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO) con sede in
e con domicilio eletto ai fini del presente atto in
, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a
Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o
motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione,
intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della Società
(UTENTE), tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a
richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro
(Euro/).
2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare
massimo di cui al punto precedente.
3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO), dichiara che alla presente
garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali,
comunque, rinuncia ad avvalersi.
4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Società
(UTENTE) di cui alle premesse, sia a titolo di corrispettivo, sia a
titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione, estinguendosi
allo scadere del sesto mese successivo l'Anno Termico di cui alle premesse, e pertanto al 31
marzo 20
5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e
l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Data e luogo TIMBRO E FIRMA



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo

ALLEGATO 5/O-APPENDICE

LETTERA ESTENSIVA DELLA GARANZIA/LETTERA DI GARANZIA

(su carta intestata de	ell'istituto banca	ırio emittente)		
		Spe	ett.le	
		SN	AM RETE GAS S.p	.A.
		< i	ndirizzo >	
		/ J >	Jnità – persona di rif	erimento>
Oggetto: Atto aggiuntiv	vo alla Garanzia/	Lettera di Gara	nzia n° d	a noi emessa in
data a				
(
via				
copertura dell'esposizi				
Codice di Rete <mark>e, limit</mark>				
delle obbligazioni der				
3.3 .				
Con riferimento all'ogg un contratto di traspor 2020, la suddetta anche a copertura dell'e 5 del Codice di Rete, i anticipata del Contratto sensi del Capitolo 19, p garanzia viene proroga	rto di(UTENTI garanzia/lettera esposizione poten relativa a tale Ar o, a copertura del paragrafo 3.3, e co	E) con Snam I di garanzia è d ziale del Sistem no Termico <mark>e, le obbligazioni</mark> nseguentemento	Rete Gas S.p.A. per a intendersi ora val a, di cui al paragrafo limitatamente ai cas derivanti dal servizi e la validità della ga	l'Anno Termico ida ed operante 1.4 del Capitolo id risoluzione o di trasporto ai ranzia/lettera di
Termico e pertanto fino	al 31 marzo 20			
A tal fine si conferma l'	importo garantito	pari a Euro	(Euro),
Ovvero				
A tal fine si incren	_	-		o (Euro
Restano ferme ed invagaranzia/lettera di gar parte integrante.				

ALLEGATO 5/O-1

TESTO DI GARANZIA BANCARIA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata dell'istituto bancario emittente)

Premesso che:
- La Società(UTENTE) con sede legale in
con Snam Rete Gas S.p.A. per il periodo compreso tra il mese di < <mese>> ed il mese di <<mese>> (specificare periodo compreso tra 3 e 6 mesi) dell'Anno Termico</mese></mese>
20/20;
- Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di Responsabile del Bilanciamento richiede per il suddetto
periodo una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema, di cui al paragrafo
1.4 del Capitolo 5 del Codice di Rete, che può essere presentata in misura parziale o totale mediante il rilascio a favore di Snam Rete Gas S.p.A. di una garanzia bancaria a prima
richiesta.
- Limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, la garanzia è anche a
copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto ai sensi del Capitolo 19,
paragrafo 3.3.
Tutto sià puomassa
Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO) con sede in
e con domicilio eletto ai fini del presente atto in
, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente a
Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o
motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione,
intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della Società
(UTENTE), tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a
richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro
2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare
massimo di cui al punto precedente.
3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO), dichiara che alla presente
garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali,
comunque, rinuncia ad avvalersi.
4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Società
(UTENTE) nel periodo di cui alle premesse, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di
emissione, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo il termine di tale periodo, e
pertanto al [gg/mm/ 20_].
5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e
l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Data e luogo TIMBRO E FIRMA



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo



ALLEGATO 5/O-1-APPENDICE

DELLA GARANZIA/LETTERA LETTERA ESTENSIVA DI **GARANZIA**

(su carta intestata dell	'istituto bancario emittente)
	Spett.le
	SNAM RETE GAS S.p.A.
	< indirizzo >
	< Unità – persona di riferimento>
Oggetto: Estensione perio	odo di validità della Garanzia/Lettera di Garanzia n° da
noi emessa in data _	a favore Snam Rete Gas S.p.A. per €
(
via	C.F Partita IVA a
copertura dell'esposizio	ne potenziale del Sistema di cui al paragrafo 1.4 del Capitolo 5 del
Codice di Rete <mark>e, limitat</mark>	amente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, a copertura
delle obbligazioni deriv	vanti dal servizio di trasporto ai sensi del Capitolo 19, paragrafo
che detta garanzia/lette copertura dell'esposizion Codice di Rete relativa a casi di risoluzione antic servizio di trasporto ai s della garanzia/lettera di	ranzia/Lettera di Garanzia in oggetto con la presente dichiariamo era di garanzia è da intendersi ora valida ed operante anche a ne potenziale del Sistema, di cui al paragrafo 1.4 del Capitolo 5 del alla restante parte dell'Anno Termico 2020 e, limitatamente ai cipata del Contratto, a copertura delle obbligazioni derivanti dal ensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3, e conseguentemente la validità garanzia viene prorogata fino allo scadere del sesto mese successivo nno Termico e pertanto fino al 31 marzo 20
A tal fine si conferma l'in	nporto garantito pari a Euro (Euro/),
Ovvero	
	enta l'importo garantito della stessa da Euro (Euro Euro).
	iate tutte le ulteriori clausole e condizioni contenute nell'atto di nzia originario di cui il presente atto deve intendersi appendice e

Data e luogo

ALLEGATO 5/P

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata della società controllante)

Premesso che:
- La Società (CONTROLLANTE) con sede legale in P.IVA
detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società (UTENTE) con sede legale in
- La Società(UTENTE) con sede legale in
- Limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, la garanzia è anche a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto ai sensi del Capitolo 19,
paragrafo 3.3 La Società (CONTROLLANTE) intende rilasciare la garanzia suddetta.
Tutto ciò premesso, 1) La sottoscritta (CONTROLLANTE)
3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Società(UTENTE) di cui alle premesse, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo l'Anno Termico di cui alle premesse, e pertanto al 31 marzo 20 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

TIMBRO E FIRMA



Data e luogo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo



ALLEGATO 5/P-1

LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

(su carta intestata della società controllante)

Premesso che:
- La Società (CONTROLLANTE) con sede legale
in P.IVA
detiene una partecipazione totalitaria di controllo ai sensi dell'art. 2362 c.c. della Società
(UTENTE) con sede legale in
C.F
- La Società(UTENTE) con sede legale in C.F.
con Snam Rete Gas S.p.A. per il periodo compreso tra il mese di < <mese>> ed il</mese>
mese di < <p> (specificare periodo compreso tra 3 e 6 mesi) dell'Anno Termico</p>
20/20;
- Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di Responsabile del Bilanciamento richiede per il suddetto
periodo una garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del Sistema, di cui al paragrafo
1.4 del Capitolo 5 del Codice di Rete e, , che può essere presentata in misura parziale
mediante il rilascio a favore di Snam Rete Gas S.p.A. di una lettera di garanzia a prima
richiesta.
- Limitatamente ai casi di risoluzione anticipata del Contratto, la garanzia è anche a
copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di trasporto ai sensi del Capitolo 19,
paragrafo 3.3.
- La Società (CONTROLLANTE) intende rilasciare la garanzia suddetta.
Tutto ciò premesso,
1) La sottoscritta (CONTROLLANTE) si impegna
irrevocabilmente a pagare immediatamente a Snam Rete Gas S.p.A., dietro semplice richiesta
scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza
necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei
confronti della Società(UTENTE), tutte le somme che Snam Rete Gas S.p.A. sarà a
richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro
(Euro/).
2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare
massimo di cui al punto precedente.
3) La sottoscritta, dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le
disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad
avvalersi.
4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Società
(UTENTE) nel periodo di cui alle premesse, sia a titolo di
corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di
emissione, estinguendosi allo scadere del sesto mese successivo il termine di tale periodo, e
pertanto al [gg/mm/20_].
5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e
l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.



Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia , 5) Foro Competente.

Data e luogo

ALLEGATO 5/Q

TESTO DI RICHIESTA - PROPOSTA ACCORDO (ARTICOLO 11.6, LETTERA C, DELIBERA ARG/gas 45/11)

(su carta intestata dell'Utente)

Snam Rete Gas S.p.A. Piazza Santa Barbara 7

e p.c. Stogit S.p.A.

OGGETTO: ARTICOLO 11.6, LETTERA C, DELIBERA AEEG ARG/gas 45/11 RICHIESTA – PROPOSTA ACCORDO

[NOME	SOCIETÀ], con sede legale in, capitale socialeC.F. e
Partita	IVA, R.E.Arappresentata danella
sua qu	alità didi seguito denominata UTENTE
	PREMESSO CHE
a)	la Delibera ARG/gas 45/11, "Disciplina del bilanciamento di merito economico del
	gas naturale" (nel seguito Delibera), ha introdotto un sistema di bilanciamento
	basato su criteri di mercato;
b)	Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito SNAM), impresa maggior di trasporto in Italia,
	è qualificata come responsabile del bilanciamento ai sensi della Delibera;
c)	l'UTENTE è utente del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale;
d)	SNAM, a seguito di richiesta di conferimento ed in esito ad apposito processo, ha
	conferito all'UTENTE capacità di trasporto di gas naturale per l'anno termico
	trasporto (1 ottobre 20/30 settembre 20);
e)	l'UTENTE ha stipulato consoc stocc, società svolgente attività di stoccaggio
	del gas naturale, un contratto di stoccaggio per l'anno termico stoccaggio (1 aprile
	20/31 marzo 20), qua allegato al (sub Allegato 1);
f)	l'articolo 11.1 della Delibera prevede che: "Il responsabile del bilanciamento
	organizza e gestisce un sistema di garanzie sulla base di modalità e condizioni
	stabilite nel proprio codice di rete in conformità ai criteri definiti al presente
	articolo.";
g)	ai sensi dell'articolo 11.2 della Delibera, SNAM, secondo criteri e modalità stabiliti

nella Delibera stessa, determina l'esposizione massima di ogni utente nei confronti

del sistema di bilanciamento (nel seguito MEPSu);



h) ex art. 11.6, la MEPSu è definita in funzione delle entità e delle tipologie delle garanzie fornite dal medesimo UTENTE, le quali sono: "a) garanzie di tipo finanziario e bancario, b) rating rilasciato da istituti di credito, c) giacenza in stoccaggio dell'utente offerta in garanzia, anche nella forma del pegno; tale garanzia è consentita dal responsabile del bilanciamento solo su richiesta dell'utente sulla base di un apposito accordo.".

Tutto ciò premesso, l'UTENTE:

1) CHIEDE

al fine di poter esercitare la facoltà prevista all'articolo 11.6, lettera c) citato e in armonia con quanto previsto al capitolo 5, paragrafo 1.4 del Codice di Rete, di essere abilitato alla funzionalità di gestione del Gas a Garanzia che attraverso il Portale Capacità consentirà all'Utente di istituire, a favore di SNAM in qualità di responsabile del bilanciamento, e a garanzia del servizio di bilanciamento stesso e, in caso di risoluzione anticipata del Contratto, del servizio di trasporto ai sensi del Capitolo 19, paragrafo 3.3, una garanzia (nel seguito Garanzia a Stoccaggio) costituita da gas di proprietà (nel seguito Gas a Garanzia) siti nel sistema di stoccaggio di _______ e, quindi, reso vincolante e indisponibile per l'intero periodo di validità della presente proposta di accordo.

A tal fine, l'UTENTE:

2) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

- (i) il Gas a Garanzia che sarà oggetto di richiesta dovrà essere fisicamente presente nel sistema di stoccaggio suddetto,
- (ii) il Gas a Garanzia che sarà oggetto di richiesta non potrà essere già stato impegnato sotto forma di garanzia nei confronti di soggetti terzi.
- (iii) la presente proposta di accordo sarà accettata ovvero rifiutata secondo le modalità e nei termini indicati al paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete,
- (iv) la quantità di Gas a Garanzia potrà essere modificata in aumento o in diminuzione secondo le procedure stabilite dal paragrafo 1.4.2 del capitolo 5 del Codice di Rete.

4) CONFERISCE MANDATO IRREVOCABILE A SNAM RETE GAS

affinché quest'ultima, qualora si verifichino i presupposti per l'escussione della garanzia, così come stabilito dal Codice di Rete al Capitolo 5, paragrafo 1.4.4 e al Capitolo 19, paragrafo 3.3, possa:



(i) richiedere ed ottenere da __soc stocc__la disponibilità fisica del Gas a Garanzia escusso;

(ii) vendere, in nome e per conto dell'Utente, il Gas a Garanzia escusso;

(iii) rivalersi direttamente sul ricavato della vendita per il soddisfacimento del proprio credito.

Resta inteso che, in caso di escussione parziale e di contestuale risoluzione del Contratto di Trasporto, il Gas a Garanzia non escusso ritornerà nella piena disponibilità dell'UTENTE.

XXX

La sottoscritta accetta espressamente che le attività di coordinamento con le Imprese di Stoccaggio descritte al Capitolo 15 "Coordinamento operativo" in relazione ai dati inerenti il servizio di bilanciamento, ivi compreso l'accesso di Snam Rete Gas in sola modalità di lettura ai dati degli Utenti funzionali al servizio, costituiscono presupposto necessario ai fini dell'accettazione della proposta di accordo di cui al presente paragrafo.

Il presente accordo avrà validità fino allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti così come prevista dal contratto di trasporto richiamato in premessa e pertanto fino al 31 marzo 20__. Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato fino al 31 marzo dell'anno successivo qualora l'utente, prima della cessazione degli effetti del suddetto contratto, sottoscriva un nuovo contratto di trasporto.

Data e luogo





ALLEGATO 5T - CRITERI E MODALITÀ PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS E DELLA DELIBERA 361/2013/R/GAS (PROCEDURA) - ANNI TERMICI [AT1 e AT2]

La presente Procedura disciplina i criteri e le modalità di selezione dei Fornitori Transitori per l'erogazione del Servizio di Default Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 10 11, del Codice di Rete.

1. Requisiti minimi per la partecipazione alla Procedura

Ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 10.2 11.2, possono accedere alla presente Procedura ai fini dell'individuazione dei Fornitori Transitori, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (Soggetti Titolati):

- a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 in relazione alle imprese aventi sede legale in altri Paesi membri dell'Unione europea e alle imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente o indirettamente da imprese aventi sede legale in altri Paesi membri dell'Unione europea;
- b) titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale, efficaci nel periodo di durata dell'incarico di fornitura del Servizio di Default Trasporto, che garantiscano la disponibilità dei quantitativi di gas che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di Fornitore Transitorio;
- c) titolarità di un Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas che dovrà essere valido ed efficace in tutto il periodo in cui avrà luogo l'eventuale Servizio di Default Trasporto (periodo di validità della Graduatoria di cui al successivo paragrafo 3) 1;
- d) iscrizione nell'elenco degli esercenti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 164/00;
- e) adeguate garanzie per il servizio di trasporto, ivi incluso il servizio di bilanciamento (condizione di cui al precedente paragrafo 1.4.4: Epsuk < 90% MEpsuk), ai sensi del presente Capitolo 5, paragrafo 1, nel periodo in cui ha luogo l'eventuale Servizio di Default Trasporto;
- f) rilascio a favore di Snam Rete Gas di una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di Fornitore Transitorio e redatta secondo la modulistica pubblicata sul sito di Snam Rete Gas.

¹ Ovvero, nel caso di Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas che abbia validità ed efficacia solo per il primo Anno Termico in cui avrà luogo l'eventuale Servizio di Default Trasporto, impegno esplicito e vincolante a sottoscrivere un Contratto di Trasporto anche per il secondo Anno Termico del periodo di validità della Graduatoria.

g) possesso di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). In relazione alla Procedura svolta nel 2012, i soggetti interessati si dotano di PEC entro la data del 1 novembre 2012, pena la esclusione dalla Graduatoria di cui al successivo paragrafo 3.

La garanzia di cui alla precedente lettera f) sarà restituita ai soggetti che risulteranno selezionati come Fornitori Transitori ai sensi del successivo paragrafo 3, al termine del periodo di validità della Graduatoria di cui al successivo paragrafo 3. La garanzia non sarà restituita ai soggetti che non risulteranno selezionati come Fornitori Transitori, ovvero a qualunque titolo eliminati dalla Graduatoria, anche successivamente alla redazione sino al termine del periodo di validità della Graduatoria di cui al paragrafo 3.

2. Contenuto e Presentazione delle Richieste di partecipazione alla Procedura

Ciascun Soggetto Titolato presenta la propria Richiesta di partecipazione compilando in ogni sua parte i modelli allegati alla presente Procedura.

Ogni Soggetto Titolato può presentare non più di una richiesta di partecipazione. La richiesta di partecipazione si compone dell'attestazione dei requisiti, di cui al precedente paragrafo 1, e della seguente documentazione:

- a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede;
- b) garanzia di cui al precedente paragrafo 1, lettera f);
- c) dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale con efficacia nel periodo di durata dell'incarico di Fornitore Transitorio, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;
- d) attestazione della presenza nell'elenco degli esercenti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, presso il Ministero dello sviluppo economico;
- e) attestazione del possesso di Contratti di Trasporto in coerenza con quanto previsto al precedente paragrafo 1, lettera c);
- f) Modulo di adesione alle condizioni del Servizio di Default Trasporto / Contratto, in duplice copia, sottoscritto da persona munita di adeguati poteri di firma.
- g) soggetto referente per le comunicazioni relative alla procedura con indicazione dei relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail;
- h) l'offerta irrevocabile in termini di:
 - i. quantitativo² giornaliero di gas naturale espresso in GJ che l'offerente si dichiara disponibile a fornire in qualità di Fornitore Transitorio nel periodo oggetto della presente Procedura;
 - ii. valore del parametro β , in termini di variazione di prezzo rispetto al valore COMM di cui al comma 4.2 della delibera 249/2012/R/gas , espresso in euro/GJ. Le variazioni in diminuzione dovranno essere indicate con il segno meno;

² Il quantitativo è da considerarsi indicativo ai fini dell'attribuzione del Mercato in base al consumo medio.

Il quantitativo complessivamente offerto deve essere:

- 1) non inferiore a 10.000 GJ/g; e
- 2) non superiore al 50% del valore giornaliero in GJ/g del Prelievo Atteso giornaliero PA di propria competenza di cui al Codice di Rete Capitolo 5, paragrafo 1.4.1 determinato alla data del 1° settembre dell'Anno Termico in cui si svolge la procedura, come disponibile sul Portale Capacità.

Le attestazioni e le informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) devono essere predisposte attraverso la compilazione del modello 'DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ', allegato alla presente Procedura (Procedura - Allegato 1).

L'adesione alle condizioni del Servizio di Default di cui alla precedente lettera f), deve essere sottoscritta attraverso il MODULO DI ADESIONE, allegato alla presente Procedura (Procedura-Allegato 3A).

I Soggetti Titolati titolari di un Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas solo per l'Anno Termico [AT1] sottoscrivono l'adesione alle condizioni del Servizio di Default di cui alla precedente lettera f) attraverso il MODULO DI ADESIONE, allegato alla presente Procedura (Procedura-Allegato 3B).

Le informazioni di cui alla precedente lettera g), devono essere predisposte attraverso la compilazione del 'MODULO COMUNICAZIONI', allegato alla presente Procedura (Procedura-Allegato 2).

L'offerta di cui alla precedente lettera h), deve essere presentata attraverso la compilazione del 'MODULO OFFERTA ECONOMICA', allegato alla presente Procedura (Procedura-Allegato 4).

La richiesta di partecipazione deve essere presentata in un unico plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a conferma dell'autenticità della chiusura originale, riportante all'esterno la dicitura "PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 249/2012/R/GAS – ANNI TERMICI [AT1 e AT2]" e l'indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, del numero di fax e dell'indirizzo e-mail del mittente.

All'interno del plico devono essere inserite due buste distinte, ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a conferma dell'autenticità della chiusura originale.

La prima busta dovrà riportare esternamente la dicitura "DOCUMENTAZIONE", la denominazione sociale dell'offerente e riportare al suo interno i modelli debitamente compilati relativi alle dichiarazioni e alle informazioni di cui al presente paragrafo, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

La seconda busta dovrà riportare esternamente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" e la ragione sociale dell'offerente e contenere l'offerta nei termini di cui al presente paragrafo, lettera h).

La Richiesta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata *brevi manu*, a Snam Rete Gas, Ufficio [XXX], ubicato all'indirizzo [XXX] entro le ore [xx] del [gg mm aaaa]. Tali richieste potranno essere presentate soltanto in data successiva:

- 1. alla pubblicazione sul sito Internet di Snam Rete Gas dell'elenco delle Imprese regionali di Trasporto che hanno richiesto l'estensione della presente Procedura ai sensi dell'articolo 6 della Delibera 361/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; ovvero
- 2. all'informativa pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas dell'insussistenza di Imprese regionali di Trasporto che hanno richiesto l'estensione della presente procedura ai sensi dell'articolo 6 della Delibera 361/2013/R/Gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

La richiesta si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica da parte del Soggetto Titolato e non può essere sottoposta ad alcuna condizione. I documenti sopra elencati dovranno essere predisposti utilizzando esclusivamente i modelli allegati alla presente Procedura; il mancato utilizzo di modelli conformi a quelli allegati costituirà motivo di esclusione dalla selezione.

All'atto della consegna del plico verrà rilasciata una ricevuta come da modello allegato alla Procedura (Procedura-Allegato 5A 'COPIA RECAPITANTE' e Allegato 5B 'COPIA RICEVENTE'). La ricevuta Costituisce l'unico documento valido ad attestare la data e l'ora di consegna della Richiesta di partecipazione. Non saranno considerate pervenute richieste per le quali non sia stata rilasciata la suddetta ricevuta.

Le richieste pervenute oltre il termine temporale sopra indicato ovvero pervenute non complete o non conformi alle modalità di cui al presente documento, saranno considerate non pervenute.

3. Selezione e definizione della Graduatoria

Costituzione della Commissione di verifica

Ai fini dell'apertura delle Richieste pervenute e della successiva definizione della Graduatoria, Snam Rete Gas nominerà una Commissione composta da 3 membri uno dei quali, con la funzione di Presidente sovrintenderà ai lavori della Commissione. Dell'esito della seduta verrà redatto regolare verbale da parte di un Notaio.

Alle sedute della Commissione è invitato a partecipare un rappresentante per ciascun offerente, previa formale richiesta da far pervenire entro le ore [xxx] del giorno precedente il giorno [XXX]. Nella richiesta dovrà essere indicato il nominativo del rappresentante nonché gli estremi del documento di identità. Dovrà inoltre essere rilasciata apposita delega laddove il rappresentante incaricato di presenziare all'apertura dei plichi fosse persona diversa dal legale rappresentante che ha firmato l'offerta. In ogni caso il rappresentante, per poter assistere all'apertura delle buste, dovrà essere munito di documento di identità.

Apertura dei plichi e Verifica di conformità delle richieste

La Commissione verifica la completezza della documentazione e delle informazioni e la conformità alla modulistica allegata alla Procedura.

In data [xx/xx/xxxx], alle ore [xxx], la Commissione, presente il notaio verbalizzante, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti entro i termini del precedente paragrafo 2, verificherà la presenza di entrambe le buste e solo se risulteranno entrambe presenti, chiuse e riportanti all'esterno le corrette diciture, aprirà la busta recante la dicitura "DOCUMENTAZIONE" e procederà alla verifica della completezza e della conformità della documentazione ivi contenuta.

In caso di più richieste presentate da parte dello stesso Soggetto Titolato, sarà considerata unicamente la prima richiesta pervenuta in ordine temporale, come attestato dalla ricevuta rilasciata all'atto della presentazione della Richiesta di cui al precedente paragrafo 2.

Nella stessa seduta in cui la Commissione procede all'apertura dei plichi, la Commissione procederà all'apertura delle buste recanti la dicitura "offerta economica". Ai fini della verifica del contenuto per ciascun Soggetto Titolato:

- qualora l'offerta sia inferiore al quantitativo minimo di cui al precedente paragrafo 2), punto 1), la medesima offerta non sarà considerata valida;
- qualora sia offerto un quantitativo di gas eccedente il limite di cui al precedente paragrafo 2), punto 2), si procederà alla riduzione dei quantitativi sino al suddetto limite.

Definizione della Graduatoria dei Fornitori Transitori

Tutti i Soggetti Titolati la cui Richiesta di partecipazione sia stata verificata positivamente, nelle modalità e termini sopra specificati, **assumono il titolo di Fornitore Transitorio**, ai sensi della Deliberazione 249/12.

I Fornitori Transitori individuati vengono inseriti in una graduatoria che resterà valida ed efficace ai fini dello svolgimento del Servizio di Default per gli Anni Termici [AT1 e AT2], a decorrere dal [gg mm aaaa] (periodo di validità della Graduatoria).

La Graduatoria è definita secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) valori crescenti del parametro β di cui al precedente paragrafo 2, lettera h), punto ii);
- b) in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie nella Graduatoria le offerte dei soggetti che hanno dichiarato il maggiore quantitativo di gas disponibile per il Servizio di Default Trasporto, di cui al precedente paragrafo 2, lettera h), punto i);
- c) in caso di persistenti condizioni di parità di offerte presentate dai Soggetti Titolati, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato i maggiori volumi contrattuali da contratti di approvvigionamento ai sensi del precedente paragrafo 2, lettera c).

La Graduatoria verrà redatta anche nel caso in cui, all'esito dell'apertura dei plichi e della verifica delle offerte, dovesse risultare valida la richiesta di partecipazione di un solo Soggetto Titolato.

4. Pubblicazione dell'esito della Procedura

Snam Rete Gas entro 2 giorni lavorativi dalla data della seduta in cui si è proceduto all'apertura delle Buste recanti la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", pubblica sul proprio sito Internet, la graduatoria delle offerte indicando il nominativo dei Fornitori Transitori, e per ciascun Fornitore:

- il quantitativo giornaliero di gas naturale che il Fornitore Transitorio si dichiara disponibile a fornire in qualità di fornitore di default nel periodo oggetto del Servizio in ciascuna offerta e
- il relativo valore del parametro β .

Contestualmente alla pubblicazione della Graduatoria, verranno informati da Snam Rete Gas tutti i Soggetti Titolati che hanno partecipato alla presente Procedura mediante comunicazione scritta all'indirizzo e-mail dichiarato precedente paragrafo 2, lettera g).

Con la medesima comunicazione, Snam Rete Gas:

- trasmetterà a ciascuno dei Fornitori Transitori uno degli originali del Modulo di Adesione di cui al paragrafo 2, lettera f) sottoscritto in segno di accettazione. Tale modulo costituisce Contratto per l'erogazione del Servizio di Default Trasporto in qualità di Fornitore Transitorio;
- darà informativa ai Soggetti Titolati esclusi a qualunque titolo dalla Procedura delle motivazioni che hanno condotto all'esclusione dalla Procedura.

Ciascun Soggetto Titolato potrà avanzare formale, motivata e circostanziata richiesta di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi della Legge 241/90.

La Graduatoria nel corso del periodo di validità rimane immodificabile ad eccezione del caso di perdita, da parte di uno dei Fornitori Transitori, dei requisiti di cui alla Procedura, paragrafo 1, lettere c), d). In tale caso la Graduatoria viene aggiornata con l'esclusione del soggetto che abbia perso anche uno solo dei predetti requisiti.

documento allegato³);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento alla procedura a evidenza pubblica per la selezione di fornitori transitori, a sensi dell'art 2.4 della Del. 249/12 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per l'erogazione			
del Servizio di Default Trasporto relativamente all'Anno Termico [AT1 e AT2] (di seguito			
"Procedura"), che qui si da interamente per richiamata ed accettata Il sottoscrittonato a			
il Cod. Fiscale residente a, in qualità di della			
Società			
IVA, iscrizione al registro delle imprese di	to		
degli opportuni poteri di firma, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del			
D.P.R 28/12/2000 n.445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria			
responsabilità			
DICHIARA:			
• di accettare integralmente le disposizioni di cui alla Procedura, compresi tutti i suoi modu allegati;	li		
□ [OPZIONE 1] di essere titolare di un Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas S.p.A. per gla Anni Termici [AT1 e AT2], periodo di validità della Graduatoria e di svolgimento dell'eventuale Servizio di Default Trasporto;			
□ [OPZIONE 2] di essere titolare di un Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas S.p.A. pe l'Anno Termico [AT1], primo Anno Termico di validità della Graduatoria e di svolgiment dell'eventuale Servizio di Default Trasporto;			
• di non essere un'impresa del gas avente sede legale in altri Paesi membri dell'Unior europea ovvero di non essere un'impresa del gas aventi sede in Italia controllat			

direttamente o indirettamente da imprese aventi sede legale in altri Paesi membri dell'Unione europea ovvero di essere in possesso dei requisiti per cui sussiste la condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 164/00 (come da descrizione nel

³ N.b. Descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni predette a cura del Soggetto Titolato

- di essere incluso nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/2000;
- di essere titolare di contratti di approvvigionamento, efficaci nel periodo di durata dell'incarico di fornitura del Servizio di Default Trasporto, che garantiscono la disponibilità dei quantitativi di gas necessari a far fronte ai quantitativi di gas indicati nell'Allegato 2 che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di Fornitore di Default, per un volume contrattuale pari a ______ [GJ/g];
- di aver rilasciato a favore di Snam Rete Gas una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di Fornitore Transitorio.

Con osservanza

[DATA]

Allegato

Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

Presa visione dell'informativa "Privacy informativa - Vendita Gas" in merito al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/03, resa disponibile sull'area "Business & Servizi/Notizie" del sito internet di Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 196/03, dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa stessa, consapevole che in assenza di tale consenso si potrà determinare l'impossibilità ovvero problemi o ritardi nell'esecuzione delle attività a cui l'informativa si riferisce.

(Luogo),data <.....>

Firma e Timbro

dell'art 4.2 della Del. 249/12 dell'Autorità pe Servizio di Default Trasporto relativamente "Procedura"), la Società[OFFERENT Codice Fiscale/Partita IVA	blica per la selezione di fornitori transitori, ai sensi r l'energia elettrica e il gas, per l'erogazione del e agli Anni Termici [AT1 e AT2] (di seguito TE] con sede in, Cap. Soc. € , iscrizione al registro delle imprese di , in persona di munito degli
opportuni poteri, nella sua qualità di	
PREC	ISA CHE
tutte le comunicazioni previste per lo svolgin efficaci se indirizzate a:	nento della Procedura saranno ritenute valide ed
8	
	erente:
Posta elettronica certificata (PEC)	
Altro recapito e-mail (non sostitutivo dell'in	dirizzo PEC):
``	······································
Con osservanza	
[DATA]	[FIRMA]

MODULO DI ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI CUI AL CAPITOLO 5, PARAGRAFO 10 11 DEL CODICE DI RETE

tra

Snam Rete Gas S.p.A.		
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.		
Società con unico socio		
con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7		
20097 San Donato Milanese (MI)		
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.		
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano nº 102380291008		
R.E.A. Milano n. 1964271		
in persona del legale rappresentante (ovvero, in persona del procuratore abilitato) qui di seguito denominata "SRG",		
e		
[Società], con sede legale in, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di, n°, R.E.A n°		

PREMESSO CHE

entrambe qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".

- a) La delibera 249/2012/R/gas, pubblicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 14 giugno 2012, prevede la possibilità da parte di SRG di individuare un Fornitore Transitorio per l'erogazione del Servizio di Default Trasporto;
- b) il Codice di Rete ai sensi del comma 2.4 della suddetta delibera contiene, al Capitolo 5, paragrafo 10 11, la Procedura a evidenza pubblica per la selezione di fornitori transitori per l'erogazione di tale servizio relativamente all'Anno Termico, nonché le condizioni e le relative responsabilità
- c) in applicazione del Codice di Rete Snam Rete Gas ha svolto la procedura per l'individuazione dei Fornitori Transitori per gli Anni Termici [AT1 e AT2], rendendo disponibile in data [XXX] la Procedura sul proprio sito Internet e concludendo la Procedura in data [XXX];
- d) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, si impegna irrevocabilmente a regolare il Servizio di Default Trasporto per i quantitativi di gas oggetto

- dell'offerta di cui all'Allegato 4 nei limiti che dovessero risultare all'esito dell'espletamento della Procedura, secondo quanto descritto al Capitolo 5, par. 10 11, del Codice di Rete;
- e) all'esito della Procedura, Snam Rete Gas provvederà a trasmettere uno degli originali del presente Modulo a definizione del Contratto per il servizio di Default (di seguito: Contratto);
- f) ai sensi della Delibera 361/2013/R/Gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la Procedura è estesa alle Imprese regionali di Trasporto che ne abbiano fatto esplicita richiesta a Snam Rete Gas nei termini previsti dalle norme in vigore ed il cui elenco è pubblicato sul sito Internet della stessa Snam Rete Gas.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, la Procedura e gli allegati alla Procedura così come sottoscritti dal Fornitore e da questo consegnati a Snam Rete Gas nell'ambito della medesima Procedura, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Modulo valgono le definizioni del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete, nonché le seguenti:

- "Anno Termico": è il periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
- "Codice di Rete": si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas S.p.A. sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità con Delibera n. 75/03 che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti.
- "Delibera": è la deliberazione 249/2012/R/gas "Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente";

"Joule" o "J" e "GigaJoule" o "GJ": per "Joule" o "J" si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate; per "GigaJoule" o "GJ" si intende una quantità pari a 10⁹ Joule;

"Fornitori Transitori": sono i fornitori selezionati attraverso la Procedura che, a seguito dell'attivazione del Servizio di Default Trasposto, assumono la qualifica di utente del bilanciamento con riferimento ai punti di riconsegna per i quali viene attivato il Servizio, e ai relativi prelievi.

"FUI": è il Fornitore di ultima istanza, di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG;

"Periodo di validità della Graduatoria": E' il periodo pari a 2 (due) Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell'anno in cui è svolta la Procedura in cui resta valida ed efficace la Graduatoria ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto;

"**Procedura**": E' il documento recante "Criteri e modalità per la selezione dei Fornitori Transitori ai sensi della Delibera 249/12" allegato 5T al Capitolo 5 del Codice di Rete;

"Graduatoria": E' la graduatoria dei Fornitori Transitori stilata ai sensi del paragrafo 3 della Procedura;

"Richiesta di Partecipazione": E' la richiesta di partecipazione alla Procedura, irrevocabile, presentata dal Soggetto Titolato. La Richiesta si compone della documentazione e dell'offerta economica come descritte al paragrafo 2) della Procedura.

"Servizio di Default Trasporto, o Servizio": è il servizio offerto dai Fornitori Transitori ai soggetti e alle condizioni descritte nel Codice di Rete e nella Delibera.

"Soggetto Titolato": E' il soggetto in possesso dei requisiti per accedere alla Procedura ai sensi del paragrafo 1) della Procedura;

"TIVG": è il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, e s.m.i..

3) OGGETTO, VALIDITÀ E DURATA

Oggetto del presente Contratto è l'erogazione dei servizi di cui al Capitolo 5, paragrafo 10 11, del Codice di Rete in relazione al Servizio di Default Trasporto prestato da parte del Fornitore nel periodo dal [gg mm aaaa] al [gg mm aaaa], ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli e in

coerenza con le disposizioni previste dal Codice di Rete e dalla regolazione oggi vigente, ivi inclusa la Delibera.

Il Fornitore si impegna irrevocabilmente ad erogare il Servizio di Default Trasporto secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10 11, del Codice di Rete.

Il Fornitore è consapevole che Snam Rete Gas non assumerà alcuna responsabilità in merito alla attivazione/gestione del Servizio di Default Trasporto nei confronti di altre Imprese di Trasporto.

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di Snam Rete Gas ed avrà durata fino alla fine dell'Anno Termico [AT2].

4) QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA

Su comunicazione da parte di SRG, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 della Procedura, il Fornitore si impegna a fornire i quantitativi di gas che dovessero risultare all'esito della Procedura secondo l'ordine di priorità e i parametri risultanti dalla relativa Graduatoria stilate, per ciascun soggetto, sulla base dell'offerta di cui al modello allegato sub 4 alla Procedura e degli ulteriori criteri stabiliti dalla medesima Procedura.

5) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intenderà risolto di diritto laddove il Fornitore Transitorio venga escluso dalla Graduatoria nei casi previsti al Capitolo 5, paragrafo 10 11, del Codice di Rete, e della Procedura.

La risoluzione anticipata non solleverà nessuna delle Parti dai diritti e dagli obblighi derivanti dal presente Modulo di Adesione, prima della sua risoluzione.

6) RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è e rimane l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'esecuzione dell'attività del servizio di Default Trasporto liberando quindi Snam Rete Gas da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al servizio, manlevando altresì espressamente quest'ultima da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.

Il Fornitore Transitorio non potrà imputare a Snam Rete Gas alcuna responsabilità circa la correttezza e completezza dei dati trasmessi da Snam Rete Gas laddove conformi a quelli trasmessi dal precedente Utente in esecuzione degli obblighi informativi di cui al par. 5.2.5 del Capitolo 5..

La esclusione dalla Graduatoria del Fornitore Transitorio secondo quanto previsto nel Codice di Rete, comporterà a carico dello stesso l'addebito di ogni eventuale danno conseguente all'inadempimento degli impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto.

7) CLAUSOLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il Fornitore Transitorio dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico di Snam in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Modello 231 è disponibile sul sito internet www.snamretegas.it. In ogni momento, il Fornitore transitorio avrà inoltre facoltà di richiedere a Snam Rete Gas la consegna di copia cartacea.

8) CALUSOLA ANTIRICICLAGGIO

Snam Rete Gas dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Il Fornitore Transitorio dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.

Il Fornitore Transitorio dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente contratto.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Utente costituisce inadempimento al presente contratto.

Conseguentemente a Snam Rete Gas è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto di allacciamento in caso di:

• sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di Snam Rete Gas il diritto di addebitarvi tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente contratto.

9) FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall'inosservanza delle relative prescrizioni o dall'inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

10) DISPOSIZIONI FINALI

Nessuna delle due Parti potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Contratto non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia dello stesso.

Ogni rinuncia all'esercizio di un diritto e/o di una facoltà prevista nel presente Contratto dovrà essere apportata in forma scritta.

Nessuna modifica o emendamento del presente Contratto sarà valido a meno che tale modifica o emendamento sia fatto mediante pattuizioni scritte e firmate da ciascuna Parte.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rete e del relativo Contratto di Trasporto nonché della Delibera.

Il presente Contratto è redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.

11) DOMICILIO E COMUNICAZIONE

Carta intestata dell'Offerente

MODULO ADESIONE

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:

	Fornitore:		
	Indirizzo:		
	Att.ne:		
	Telefono:		
	Fax:		
	Posta elettronic	ca certificata (PEC) o, in alternativa, altro rec	apito e-mail:
	SRG:	Snam Rete Gas	
	Indirizzo:	Piazza Santa Barbara 7	
		20097 San Donato Milanese	
	Att.ne:	Responsabile Contratti di Trasporto e Fattu	razione
	Telefono	0039 02 370 37142	
	Fax	0039 02 370 30396	
	e-mail	marco.cabri@snamretegas.it	
_		e inerente l'esecuzione del presente Contratt uta agli indirizzi indicati nel Contratto.	o si riterrà validamente effettuata
San I	Donato Milanese	e, Italia, [data]	
	SRG		Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile le Parti approvano specificatamente i seguenti articoli:

Articolo 7 (Responsabilità) Articolo 8 (Responsabilità amministrativa) Articolo 10 (Foro Competente)

MODULO DI ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI CUI AL CAPITOLO 5, PARAGRAFO 10 11 DEL CODICE DI RETE

tra

•	Snam Rete Gas S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. Società con unico socio con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 20097 San Donato Milanese (MI) Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n° 102380291008 R.E.A. Milano n. 1964271 in persona del legale rappresentante (ovvero, in persona del procuratore abilitato)
	e
•	[Società], con sede legale in, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di, R.E.A, R.E.A, n°, rappresentata da nella sua qualità di, qui di seguito denominata " Fornitore ",
en	trambe qui di seguito denominate congiuntamente "Parti" o singolarmente "Parte".
	PREMESSO CHE
a)	La delibera 249/2012/R/gas, pubblicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 14 giugno 2012, prevede la possibilità da parte di SRG di individuare un Fornitore Transitorio per l'erogazione del Servizio di Default Trasporto;
b)	il Codice di Rete ai sensi del comma 2.4 della suddetta delibera contiene, al Capitolo 5, paragrafo 10 11, la Procedura a evidenza pubblica per la selezione di fornitori transitori per l'erogazione di tale servizio relativamente all'Anno Termico, nonché le condizioni e le relative responsabilità
c)	in applicazione del Codice di Rete Snam Rete Gas ha svolto la procedura per l'individuazione dei Fornitori Transitori per gli Anni Termici [AT1] e [AT2], rendendo disponibile in data [gg mm aaaa] la Procedura sul proprio sito Internet e concludendo la Procedura in data [gg mm aaaa];

d) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, si impegna irrevocabilmente a regolare il Servizio di Default Trasporto per i quantitativi di gas oggetto

- dell'offerta di cui all'Allegato 4 nei limiti che dovessero risultare all'esito dell'espletamento della Procedura, secondo quanto descritto al Capitolo 5, par. 10 11, del Codice di Rete;
- e) all'esito della Procedura, Snam Rete Gas provvederà a trasmettere uno degli originali del presente Modulo a definizione del Contratto per il servizio di Default (di seguito: Contratto).;
- f) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 della Delibera 361/2013/R/Gas dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas la Procedura è stata estesa alle Imprese regionali di Trasporto che ne hanno fatto esplicita richiesta a SRG ed il cui elenco è pubblicato sul sito Internet della stessa Snam Rete Gas.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, la Procedura e gli allegati alla Procedura così come sottoscritti dal Fornitore e da questo consegnati a SRG nell'ambito della medesima Procedura, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente Modulo valgono le definizioni del Contratto di Trasporto e del Codice di Rete, nonché le seguenti:

"Anno Termico": è il periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;

"Codice di Rete": si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas S.p.A. sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'Autorità con Delibera n. 75/03 che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti.

"Delibera": è la deliberazione 249/2012/R/gas "Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente";

"Joule" o "J" e "GigaJoule" o "GJ": per "Joule" o "J" si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate; per "GigaJoule" o "GJ" si intende una quantità pari a 10⁹ Joule;

"Fornitori Transitori": sono i fornitori selezionati attraverso la Procedura che, a seguito dell'attivazione del Servizio di Default Trasposto, assumono la qualifica di utente del bilanciamento con riferimento ai punti di riconsegna per i quali viene attivato il Servizio, e ai relativi prelievi.

"FUI": è il Fornitore di ultima istanza, di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG;

"Periodo di validità della Graduatoria": E' il periodo pari a 2 (due) Anni Termici, a decorrere dal 1 ottobre dell'anno in cui è svolta la Procedura in cui resta valida ed efficace la Graduatoria ai fini dello svolgimento del Servizio di Default Trasporto;

"**Procedura**": E' il documento recante "Criteri e modalità per la selezione dei Fornitori Transitori ai sensi della Delibera 249/12" allegato 5T al Capitolo 5 del Codice di Rete;

"Graduatoria": E' la graduatoria dei Fornitori Transitori stilata ai sensi del paragrafo 3 della Procedura;

"Richiesta di Partecipazione": E' la richiesta di partecipazione alla Procedura, irrevocabile, presentata dal Soggetto Titolato. La Richiesta si compone della documentazione e dell'offerta economica come descritte al paragrafo 2) della Procedura.

"Servizio di Default Trasporto, o Servizio": è il servizio offerto dai Fornitori Transitori ai soggetti e alle condizioni descritte nel Codice di Rete e nella Delibera.

"Soggetto Titolato": E' il soggetto in possesso dei requisiti per accedere alla Procedura ai sensi del paragrafo 1) della Procedura;

"TIVG": è il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, e s.m.i..

3) OGGETTO, VALIDITÀ E DURATA

Oggetto del presente Contratto è l'erogazione dei servizi di cui al Capitolo 5, paragrafo 10 11, del Codice di Rete in relazione al Servizio di Default Trasporto prestato da parte del Fornitore nel periodo dal [gg mm aaaa] al [gg mm aaaa], ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli e in coerenza con le disposizioni previste dal Codice di Rete e dalla regolazione oggi vigente, ivi inclusa la Delibera.

Il Fornitore si impegna irrevocabilmente ad erogare il Servizio di Default Trasporto secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10 11, del Codice di Rete.

Il Fornitore è consapevole che Snam Rete Gas non assumerà alcuna responsabilità in merito alla attivazione/gestione del Servizio di Default Trasporto nei confronti di altre Imprese di Trasporto.

Il Fornitore, in quanto titolare di un Contratto di Trasporto con Snam Rete Gas soltanto per l'Anno Termico [AT1], si impegna sin da ora, espressamente ed irrevocabilmente a sottoscrivere, entro i termini e secondo le modalità previsti dal Codice di Rete e dalla regolazione vigente, ivi inclusa la Delibera, un Contratto di Trasporto relativo all'Anno termico [AT2].

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte di Snam Rete Gas ed avrà durata fino alla fine dell'Anno Termico [AT2].

4) QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA

Su comunicazione da parte di SRG, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 della Procedura, il Fornitore si impegna a fornire i quantitativi di gas che dovessero risultare all'esito della Procedura secondo l'ordine di priorità e i parametri risultanti dalla relativa Graduatoria stilate, per ciascun soggetto, sulla base dell'offerta di cui al modello allegato sub 4 alla Procedura e degli ulteriori criteri stabiliti dalla medesima Procedura.

5) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si intenderà risolto di diritto laddove il Fornitore Transitorio venga escluso dalla Graduatoria nei casi previsti al Capitolo 5, paragrafo 10 11, del Codice di Rete, e della Procedura.

La risoluzione anticipata non solleverà nessuna delle Parti dai diritti e dagli obblighi derivanti dal presente Modulo di Adesione, prima della sua risoluzione.

6) RESPONSABILITÀ

Il Fornitore è e rimane l'unico ed esclusivo soggetto responsabile dell'esecuzione dell'attività del servizio di Default Trasporto liberando quindi Snam Rete Gas da ogni e qualsiasi responsabilità in merito al servizio, manlevando altresì espressamente quest'ultima da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualsiasi titolo da terzi.

Il Fornitore Transitorio non potrà imputare a Snam Rete Gas alcuna responsabilità circa la correttezza e completezza dei dati trasmessi da Snam Rete Gas laddove conformi a quelli trasmessi

dal precedente Utente in esecuzione degli obblighi informativi di cui al par. 5.2.5. 6.2.5 del Capitolo 5..

La esclusione dalla Graduatoria del Fornitore Transitorio secondo quanto previsto nel Codice di Rete, comporterà a carico dello stesso l'addebito di ogni eventuale danno conseguente all'inadempimento degli impegni assunti in relazione al Servizio di Default Trasporto.

7) CLAUSOLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il Fornitore Transitorio dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico di Snam in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Modello 231 è disponibile sul sito internet www.snamretegas.it. In ogni momento, il Fornitore transitorio avrà inoltre facoltà di richiedere a Snam Rete Gas la consegna di copia cartacea.

8) CALUSOLA ANTIRICICLAGGIO

Snam Rete Gas dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Il Fornitore Transitorio dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, 231.

Il Fornitore Transitorio dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente contratto.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Utente costituisce inadempimento al presente contratto.

Conseguentemente a Snam Rete Gas è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto di allacciamento in caso di:

• sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore di Snam Rete Gas il diritto di addebitarvi tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente contratto.

9) FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che eventuali controversie inerenti la validità, interpretazione ed efficacia del presente Contratto nonché quelle che dovessero derivare dall'inosservanza delle relative prescrizioni o dall'inesatta, parziale o mancata esecuzione delle obbligazioni reciprocamente assunte, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano, con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

10) DISPOSIZIONI FINALI

Nessuna delle due Parti potrà cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Il mancato o ritardato esercizio di un diritto e/o facoltà prevista nel presente Contratto non dovrà in alcun caso essere inteso come una rinuncia dello stesso.

Ogni rinuncia all'esercizio di un diritto e/o di una facoltà prevista nel presente Contratto dovrà essere apportata in forma scritta.

Nessuna modifica o emendamento del presente Contratto sarà valido a meno che tale modifica o emendamento sia fatto mediante pattuizioni scritte e firmate da ciascuna Parte.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rete e del relativo Contratto di Trasporto nonché della Delibera.

Il presente Contratto è redatto in due originali, uno per ciascuna Parte.

11) DOMICILIO E COMUNICAZIONE

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:

	Fornitore:		
	Indirizzo:		
	Att.ne:		
	Telefono:		
	Fax:		
	Posta elettronic	ca certificata (PEC) o, in alternativa, altro rec	apito e-mail:
	SRG:	Snam Rete Gas	
	Indirizzo:	Piazza Santa Barbara 7	
		20097 San Donato Milanese	
	Att.ne:	Responsabile Contratti di Trasporto e Fattu	ırazione
	Telefono	0039 02 370 37142	
	Fax	0039 02 370 30396	
	e-mail	marco.cabri@snamretegas.it	
_		inerente l'esecuzione del presente Contratt ta agli indirizzi indicati nel Contratto.	to si riterrà validamente effettuata
San D	Oonato Milanese	e, Italia, [data]	
	SRG		Fornitore

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile le Parti approvano specificatamente i seguenti articoli:

Articolo 7 (Responsabilità) Articolo 8 (Responsabilità amministrativa) Articolo 10 (Foro Competente)

MODULO ADESIONE

Con riferimento alla Procedura a evidenza pubbl	-
della Delibera 249/2012/R/GAS e della Delibe	1
elettrica e il gas, per l'erogazione del Servizio di I	1
[AT1 e AT2] (di seguito "Procedura") - che qui s	
Società[OFFERENTE] con sede in	_
	al registro delle imprese di
Nr, in popular nella sua qualità di, fo	
poteri fiena sua quanta tii, fo	intuia la seguente mevocabhe offerta.
OFFERTA DI	FORNITURA:
Quantitativo giornaliero	Parametro β
[GJ/g]	[€/GJ]
Con la presente offerta[OFFERENTE	
Procedura, compresi gli allegati, si impegna	-
adesione/Contratto, a fornire in qualità di Forn	
presente allegato, valorizzati al prezzo di cui al co	1
β rispetto al valore COMM.	, 1
[OFFERENTE] riconosce ed acc	cetta che la presente offerta resterà valida e
vincolante fino al xx/xx/xxxx.	
Con osservanza	
	[DATA], [FIRMA]



ALLEGATO 5/A

PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS E DELLA DELIBERA 361/2013/R/GAS ANNI TERMICI [AT1 e AT2]

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DI PLICO DI OFFERTA

Si	attesta	che,	in	data		a	lle	ore_			è	qui	pr	esente	il	sig.
			(R	ECAPI	TANTE)	il	qua	ale	cons	egna	per	cont	to	della	So	cietà
			al si	g		(I	RICE	VEN	TE) ι	ın pli	o per	fettan	nen	te chius	so e	non
mo	ostrante	segni	di 1	manom	issione	ripor	tante	la	dicitu	ıra "I	PROCI	EDUF	RA	A EVI	DEN	ΝZΑ
Pι	JBBLICA	PER	LA	SELE	ZIONE	DEI	FOI	RNIT	ORI	TRA	NSITC	ORI A	AI S	SENSI	DE	LLA
DE	ELIBERA	ZION	E I	DELL'A	AUTORI	ΓÀ	PER	L'	ENEF	RGIA	ELE	TTRIC	CA	E I	L (GAS
249	9/2012/I	R/GA	S – A	NNI T	ERMICI	[AT1	e Al	Γ2]".								
T7T1			□ A N T	PP								FIF		N DICE	. 7T'N	TOP
ΗII	RMA RE	CAPI1	AN	l E								FIR	(IVI <i>F</i>	A RICE	VEN	11E
											Copi	a per	il R	ECAPI	TAN	JTE



ALLEGATO 5/B

PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEI FORNITORI TRANSITORI AI SENSI DELLA DELIBERA 249/2012/R/GAS E DELLA DELIBERA 361/2013/R/GAS ANNI TERMICI [AT1 e AT2]

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DI PLICO DI OFFERTA

Si attesta che,	in data	alle	ore	è	qui	presente	il sig.
	(RECAPITA	ANTE) il q	uale cons	egna per	conto	della	Società
	al sig	(RIC	EVENTE) 1	un plico pe	rfettame	ente chius	so e non
mostrante segni	di manomiss	sione riportan	te la dicit	ura "PROC	CEDUR A	A A EVI	DENZA
PUBBLICA PER							
DELIBERAZION	E DELL'AU	TORITÀ PE	R L'ENEI	RGIA ELI	ETTRICA	A E II	L GAS
249/2012/R/GA	S – ANNI TER	MICI [AT1 e A	AT2]".				
FIRMA RECAPIT	ΓΑΝΤΕ				FIRN	MA RICE	VENTE
	•••••			••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				C	Copia pe	r il RICE	VENTE

Allegato 5T - 27 / 27

ALLEGATO 5/U - PROCEDURE D'ASTA PER IL CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO 984/2013

1) Procedura d'asta 'a prezzo uniforme'

Nel presente paragrafo sono descritti i criteri di selezione delle offerte di acquisto di capacità di trasporto nell'ambito del processo di conferimento di capacità di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.4 3.5, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 984/2013, articolo 18.

La procedura d'asta 'a prezzo uniforme' è costituita da un'unica Procedura di Aggiudicazione nel corso della quale i soggetti richiedenti possono presentare offerte di acquisto di capacità, fino ad un numero massimo di dieci, in termini sia di prezzo sia di quantità. Le offerte sono presentate secondo le modalità previste dalla Piattaforma PRISMA e sono espresse in kWh/h. Restano fermi i criteri di conversione da kWh/h a Smc/g di cui al Capitolo 5.

Dopo la chiusura della Procedura di Aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

La Procedura di Aggiudicazione si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) le offerte di acquisto sono selezionate presso la Piattaforma PRISMA secondo un ordine di merito economico, a partire dal corrispettivo unitario offerto di cui al Capitolo 5 paragrafo 3.4.3 3.5.3, sezione "Criteri di conferimento", punto iii), più elevato, sino al raggiungimento del quantitativo di capacità disponibile per il conferimento;
- b) in presenza di due o più offerte presentate con uguale corrispettivo unitario, qualora la richiesta di capacità oggetto di tali offerte non possa essere soddisfatta dal rimanente quantitativo di capacità disponibile per il conferimento, tale quantitativo di capacità è conferito in proporzione ai quantitativi richiesti per ciascuna delle offerte;
- c) nel caso in cui al termine della Procedura di Aggiudicazione sia selezionata un'offerta di acquisto per un quantitativo di capacità inferiore al minimo quantitativo di capacità accettabile dichiarato dal soggetto richiedente ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 3.4.3, sezione "Criteri di conferimento", punto ii), l'offerta non viene selezionata e il rimanente quantitativo di capacità disponibile per il conferimento è assegnato:
 - ai soggetti che hanno presentato offerte ad un corrispettivo unitario eguale, secondo le modalità di cui alla precedente lettera b); ovvero, qualora tali richieste non possano essere soddisfatte dal rimanente quantitativo di capacità disponibile per il conferimento.
 - ai soggetti che hanno presentato offerte successive in ordine decrescente di prezzo;
- d) il Prezzo di Aggiudicazione è pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il corrispettivo unitario di cui al Capitolo 5 paragrafo 3.4.3, sezione "Criteri di conferimento", punto iii), relativo all'ultima offerta selezionata nell'ambito della medesima asta (Premio d'Asta) se la capacità complessivamente offerta in acquisto da parte di tutti i soggetti richiedenti è superiore alla capacità disponibile per il conferimento. In tutti gli altri casi, il Prezzo di Aggiudicazione è pari al Prezzo di Riserva;



e) le offerte di acquisto selezionate nell'ambito della medesima asta sono valorizzate al Prezzo di Aggiudicazione.

1.1) Procedura d'asta a prezzo uniforme in presenza di Capacità Concorrente

In presenza di Capacità Concorrente presso due o più Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, il conferimento avviene presso la Piattaforma PRISMA secondo le modalità di seguito descritte.

In una prima fase, le aste relative a ciascun Punto si svolgono separatamente selezionando le offerte, sino al raggiungimento del quantitativo di capacità disponibile per il conferimento presso ciascun Punto, secondo le medesime modalità di cui al precedente paragrafo 1, lettere a), b) e c).

In una seconda fase, le offerte di acquisto selezionate nelle aste relative ai singoli Punti sono ulteriormente selezionate nell'ambito di un'unica asta secondo le medesime modalità di cui al precedente paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), considerando come quantitativo di capacità disponibile per il conferimento il quantitativo di capacità complessivamente disponibile per il conferimento presso l'insieme dei Punti interessati dalla presenza di Capacità Concorrente.

Snam Rete Gas informa gli Utenti attraverso la Piattaforma PRISMA in merito all'esistenza di Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero presso i quali è oggetto di conferimento Capacità Concorrente.

2) Procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente'

Nel presente paragrafo sono descritti i criteri di selezione delle offerte di acquisto di capacità di trasporto nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di cui al Capitolo 5, paragrafi 3.1, 3.2, e-3.3 e 3.4, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 984/2013, articolo 17.

La procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' è costituita da Procedure di Aggiudicazione consecutive, nel corso delle quali i soggetti richiedenti presentano offerte di acquisto di capacità in una scala di prezzi crescenti predeterminati dall'Autorità, a partire dal Prezzo di Riserva, fino a quando l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è inferiore o uguale al quantitativo di capacità disponibile per il conferimento. Le offerte sono presentate secondo le modalità previste dalla Piattaforma PRISMA e sono espresse in kWh/h. Restano fermi i criteri di conversione da kWh/h a Smc/g di cui al Capitolo 5.

Gli aumenti di prezzo avvengono sulla base di un "gradino di prezzo elevato" ovvero di un "gradino di prezzo basso", definito in modo che un aumento di prezzo di un numero intero di "gradini di prezzo bassi" sia pari all'aumento di prezzo di un singolo "gradino di prezzo elevato". I valori dei "gradini di prezzo elevati" e dei "gradini di prezzo bassi" sono quelli definiti approvati dall'Autorità per ciascun Punto prima dell'inizio dell'asta. In assenza di

disposizioni dell'Autorità, si applicano le procedure definite nell'ambito della Piattaforma PRISMA.

Le offerte di acquisto sono presentate durante l'orario di apertura dell'asta. La prima Procedura di Aggiudicazione, che si svolge con un prezzo pari al Prezzo di Riserva, ha una durata di tre ore; le successive Procedure di Aggiudicazione hanno una durata di un'ora. Tra la fine di ciascuna Procedura di Aggiudicazione e l'inizio della successiva intercorre una pausa di un'ora.

Solo il soggetto richiedente che abbia presentato un'offerta di acquisto nella prima Procedura di Aggiudicazione può partecipare all'asta. Un soggetto richiedente può presentare un'offerta di acquisto in ciascuna Procedura di Aggiudicazione solo se ha presentato un'offerta di acquisto nell'ambito della Procedura di Aggiudicazione precedente.

Ciascun soggetto richiedente può presentare un'offerta di acquisto per un volume di capacità pari o inferiore alla capacità oggetto dell'offerta presentata dallo stesso soggetto richiedente durante la precedente procedura, ad eccezione dei casi in cui si applica quanto previsto alla successiva lettera e).

Durante una Procedura di Aggiudicazione le offerte di acquisto possono essere liberamente registrate, modificate o ritirate dai soggetti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto al precedente capoverso.

Una volta che la Procedura di Aggiudicazione si è chiusa, non vengono accettate modifiche, revoche o variazioni delle offerte presentate.

Dopo ciascuna Procedura di Aggiudicazione, attraverso la Piattaforma PRISMA, viene pubblicato il valore aggregato del volume di capacità offerta in acquisto da tutti i soggetti richiedenti.

La procedura d'asta presso ciascun Punto si svolge secondo le seguenti modalità:

- a) Se nella prima Procedura di Aggiudicazione l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è inferiore o uguale alla capacità disponibile per il conferimento, l'asta è conclusa.
 - Ai soggetti richiedenti che hanno presentato offerte di acquisto viene conferito il quantitativo di capacità oggetto delle rispettive offerte, ad un Prezzo di Aggiudicazione pari al Prezzo di Riserva.
- b) Se nella prima e nelle successive Procedure di Aggiudicazione l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è superiore alla capacità disponibile per il conferimento, l'asta prosegue con l'apertura di una ulteriore Procedura di Aggiudicazione con prezzo pari al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione precedente, maggiorato del "gradino di prezzo elevato".
- Se l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è pari alla capacità disponibile per il conferimento al termine della seconda Procedura di Aggiudicazione ovvero delle procedure successive, l'asta è conclusa.



Ai soggetti richiedenti che hanno presentato offerte di acquisto viene conferito il quantitativo di capacità oggetto delle rispettive offerte, ad un Prezzo di Aggiudicazione pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il "gradino di prezzo elevato" (Premio d'Asta).

- d) Se, per la prima volta nel corso di una Procedura di Aggiudicazione successiva alla prima, si verifica che l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è inferiore alla capacità disponibile per il conferimento (prima sottoquotazione first undersell), l'asta prosegue con l'apertura di una ulteriore Procedura di Aggiudicazione con prezzo pari al prezzo associato alla procedura precedente alla prima sottoquotazione, maggiorato del "gradino di prezzo basso".
 - Seguono ulteriori eventuali Procedure di Aggiudicazione con aumenti di prezzo pari al "gradino di prezzo basso" fino a quando:
 - d.1) l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è inferiore o uguale alla capacità disponibile per il conferimento; ovvero
 - d.2) nella Procedura di Aggiudicazione con un prezzo pari al prezzo associato alla Procedura di Aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione diminuito di un "gradino di prezzo basso" l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti è superiore all'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti nella Procedura di Aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

Nel caso di cui al precedente punto d.1) ai soggetti richiedenti che hanno presentato offerte di acquisto viene conferito il quantitativo di capacità oggetto delle rispettive offerte ad un Prezzo di Aggiudicazione pari al prezzo associato all'ultima Procedura di Aggiudicazione in cui l'asta si chiude.

Nel caso di cui al precedente punto d.2) ai soggetti richiedenti che hanno presentato offerte di acquisto viene conferito il quantitativo di capacità oggetto delle rispettive offerte nella Procedura di Aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione, ad un Prezzo di Aggiudicazione pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e il "gradino di prezzo elevato" (Premio d'Asta) associato alla medesima Procedura di Aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

- e) Il quantitativo di capacità oggetto di un'offerta da parte di un soggetto richiedente è soggetto ai seguenti limiti:
 - i) il quantitativo di capacità oggetto dell'offerta presentata da un soggetto richiedente nella prima Procedura di Aggiudicazione in cui viene applicato un "gradino di prezzo basso" è pari o inferiore al quantitativo di capacità oggetto dell'offerta presentata dal medesimo soggetto richiedente nella Procedura di Aggiudicazione antecedente la procedura in cui si è verificata la prima sottoquotazione;
 - ii) il quantitativo di capacità oggetto dell'offerta presentata da un soggetto richiedente in ciascuna delle Procedure di Aggiudicazione in cui viene applicato un "gradino di prezzo basso" è pari o superiore al quantitativo di capacità oggetto dell'offerta presentata dal medesimo soggetto richiedente nella Procedura di Aggiudicazione in cui si è verificata la prima sottoquotazione.

I soggetti richiedenti sono tenuti al pagamento della capacità conferita al Prezzo di Aggiudicazione. Se una procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' non si conclude prima dell'inizio previsto, ai sensi del calendario delle aste (auction calendar) pubblicato da ENTSOG, per l'asta successiva per il conferimento di capacità della medesima durata, la prima asta si considera conclusa e non viene assegnata capacità.

2.1) Procedura d'asta 'aperta di prezzo ascendente' in presenza di Capacità Concorrente

In presenza di Capacità Concorrente, determinata ai sensi del Capitolo 4, paragrafo 4.1.1, presso due o più Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero, il conferimento avviene tramite un'asta 'aperta di prezzo ascendente' combinata, costituita da un insieme di aste interdipendenti in numero pari al numero di Punti con Capacità Concorrente.

Nel corso delle Procedure di Aggiudicazione di cui l'asta è costituita gli aumenti di prezzo sulla base di gradini di prezzo elevati o bassi sono uguali per ciascuno dei Punti con Capacità Concorrente.

La procedura d'asta presso ciascun Punto con Capacità Concorrente si svolge secondo le medesime condizioni di cui al precedente paragrafo 2, lettere a), b), c), d) ed e) e si conclude, secondo le modalità previste dal funzionamento della Piattaforma PRISMA, in corrispondenza della Procedura di Aggiudicazione in cui si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

- presso ciascun Punto l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti risulta inferiore o uguale alla capacità disponibile per il conferimento e
- l'offerta di acquisto aggregata di tutti i soggetti richiedenti presso tutti i Punti con Capacità Concorrente risulta inferiore o uguale alla capacità disponibile per il conferimento presso il combinato dei medesimi Punti.

Ai soggetti richiedenti che hanno presentato offerte di acquisto nella Procedura di Aggiudicazione in cui l'asta si conclude su ciascun Punto viene conferito il quantitativo di capacità oggetto delle rispettive offerte, ad un Prezzo di Aggiudicazione pari, per ciascun Punto, alla somma tra il Prezzo di Riserva e il "gradino di prezzo elevato"/"gradino di prezzo basso" (Premio d'Asta) in corrispondenza del quale si è conclusa l'asta.

Snam Rete Gas informa gli Utenti attraverso la Piattaforma PRISMA in merito all'esistenza di Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero presso i quali è oggetto di conferimento Capacità Concorrente.



REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

1)		CEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI	
	CON	ISEGNA/RICONSEGNA	2
	1.1)	Premessa	2
) La richiesta	
	1.1.2	La valutazione tecnico-economica	3
	1.1.3	L'offerta	3
	1.1.4	La realizzazione	6
2)	MOI	DALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA	6
3)		IDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA USURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI	6
		AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA	
	3 2)	CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI	7





1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

1.1) Premessa

Obiettivo del presente documento è definire termini e condizioni tecnico-economiche atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli allacciamenti conseguenti alla richiesta di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, ai sensi dell'Articolo 8.2 del Decreto Legislativo n°164/00. La procedura di cui al presente capitolo fa riferimento, oltre che alla realizzazione, anche al potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

L'attività descritta può essere suddivisa in quattro fasi:

- 1. la richiesta;
- 2. la valutazione tecnico-economica;
- 3. l'offerta;
- 4. la realizzazione.

1.1.1) La richiesta

Il processo che porta alla realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna viene attivato dalla richiesta, presentata a Snam Rete Gas, con la quale il soggetto richiedente dovrà fornire a Snam Rete Gas i seguenti elementi:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) localizzazione e tipologia dell'impianto da alimentare (codice ISTAT attività produttive/comune);
- c) capacità di trasporto richieste (portata giornaliera, portata oraria massima) e dichiarazione di coerenza di tale capacità di trasporto con le future necessità di consumo;
- d) volume annuo;
- e) eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;
- f) attestazione del versamento di Euro 2.000,00 a titolo di cauzione, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente.

Il soggetto richiedente ha facoltà di indicare a Snam Rete Gas le proprie esigenze temporali in merito alla disponibilità del nuovo Punto di Consegna/Riconsegna.

Inoltre, nel caso di Punti di Consegna relativi a produzioni nazionali, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla composizione del gas: qualora si tratti di produzioni non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al capitolo "Qualità del gas", tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti Snam Rete Gas - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo - tale da consentire la miscelazione del gas e renderlo così compatibile con la suddetta specifica di qualità.

Dopo aver ricevuto la richiesta, integrata con gli elementi di cui sopra, Snam Rete Gas ed il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna sottoscrivendo il relativo verbale.





Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

Entro 60 giorni dalla definizione del Punto di Consegna/Riconsegna (farà fede la data di sottoscrizione del verbale di cui sopra), Snam Rete Gas invierà al soggetto richiedente la relativa offerta di allacciamento, fatto salvo i casi in cui la fattibilità tecnica dell'allacciamento risulti particolarmente complessa.

Nel caso di accettazione della stessa la cauzione di cui al punto f) verrà restituito. Parimenti tale cauzione verrà restituita al momento in cui il richiedente, avendo deciso di procedere autonomamente alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, provvederà a concordare con Snam Rete Gas la realizzazione di un punto di connessione alla rete dei metanodotti, secondo quanto previsto alla presente procedura.

1.1.2) La valutazione tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal richiedente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato Snam Rete Gas provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Una volta definito l'investimento, Snam Rete Gas provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare l'eventuale contributo a carico del soggetto richiedente.

La metodologia di calcolo è riportata nell'Allegato 6/A e si applica nei casi di:

- realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna,
- potenziamento di un Punto di Consegna/Riconsegna, per cui la capacità di trasporto richiesta sia superiore alla capacità di trasporto esistente.

In tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto al pagamento di un contributo pari al costo dell'allacciamento, ridotto del valore della franchigia definita al punto 1.2 dell'Allegato 6/A.

1.1.3) L'offerta

Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-economica di cui sopra, Snam Rete Gas predispone un'offerta standard - il cui testo, riportato sul sito Internet e differenziato tra i casi in cui viene richiesto o meno il pagamento di un contributo, individua:

- ➤ le caratteristiche del Punto di Consegna/Riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- ➤ i dati relativi alla localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, definiti nel suddetto verbale;
- i tempi di realizzazione, suddivisi tra:
 - tempo stimato per ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù (sul cui rispetto Snam Rete Gas non assume, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5 del capitolo "Responsabilità delle parti", alcun obbligo o responsabilità)





- tempi necessari alla costruzione dell'opera dal momento dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- i costi di realizzazione;
- la garanzia bancaria richiesta, di importo;
 - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.2 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
 - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo;
- ➤ l'eventuale contributo, sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.2.

L'offerta ha validità di 90 giorni dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- 1) pervenga a Snam Rete Gas copia dell'offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, o da soggetto munito degli adeguati poteri;
- 2) pervenga a Snam Rete Gas, contestualmente alla suddetta accettazione dell'offerta, la garanzia bancaria di seguito descritta.

Qualora sia previsto un contributo da parte del soggetto richiedente, il suo mancato pagamento comporterà l'automatica risoluzione del contratto.

Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta

- a) Il soggetto richiedente, qualora rinunci con comunicazione scritta al Trasportatore - alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Snam Rete Gas fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da Snam Rete Gas, dedotto l'eventuale contributo già versato.
- b) Nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata da Snam Rete Gas, non fosse sottoscritto, da parte del richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

A copertura dei suddetti impegni il soggetto richiedente dovrà presentare contestualmente all'accettazione dell'offerta, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore di Snam Rete Gas, emessa da un istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- > deposito cauzionale non fruttifero.

La suddetta garanzia bancaria, il cui testo è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas, deve essere presentata in originale contestualmente all'accettazione dell'offerta.





A fronte di detta garanzia bancaria, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Snam Rete Gas le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data della rinuncia, nell'ipotesi di cui al precedente punto a);
- > un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui al precedente punto b).

La costituzione del suddetto deposito cauzionale non fruttifero, dovrà avvenire mediante bonifico su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore nell'offerta, in tempo utile affinché il Trasportatore possa verificare l'avvenuto accredito contestualmente all'accettazione dell'offerta. La sottoscrizione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas non sarà considerata valida fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento ovvero l'importo versato sia inferiore a quanto previsto nell'offerta.

Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nell'offerta potrà essere escusso ed utilizzato dal Trasportatore a saldo:

- dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data della rinuncia, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

In caso di mancato pagamento, da parte del richiedente, degli oneri a suo carico di cui ai punti a) e b), Snam Rete Gas provvederà alla escussione della garanzia bancaria, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'Anno Termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Snam Rete Gas o Snam Rete Gas avrà provveduto ad escutere la garanzia bancaria.

Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e misura è a carico del richiedente. Le apparecchiature di misura che verranno poste nella cabina stessa ed il relativo schema di installazione dovranno essere preventivamente concordate con Snam Rete Gas; procedure e linee guida circa le specifiche relative all'impianto di misura (che rimane di proprietà del cliente) sono contenute nel Codice di Rete (Allegato "Dimensionamento degli impianti REMI").

Il soggetto richiedente garantisce che, in caso di utilizzo, nell'ambito della realizzazione dell'impianto, di norme, procedure e linee guida diverse da quelle previste nel Codice di Rete, siano adottate (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura. Il richiedente si impegna inoltre a rendere possibile l'accesso alla cabina di misura in maniera indipendente: qualora, a fronte di oggettive motivazioni, ciò non fosse





possibile, il soggetto richiedente si impegna in ogni caso a garantire – a mezzo apposita autodichiarazione - la possibilità di accedere in qualsiasi momento ed in sicurezza all'impianto di misura, così da consentire al proprio fornitore l'adempimento degli obblighi assunti verso Snam Rete Gas ai sensi del presente documento: tale autodichiarazione dovrà contenere una descrizione dettagliata delle modalità con cui viene consentito il citato accesso.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, con dettaglio orario, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura devono essere:

- realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM);
- provviste di collegamento telefonico prescelto.

I dati devono, inoltre, essere leggibili ed acquisibili sul posto mediante collegamento con un PC portatile; a tal fine gli apparati di teletrasmissione dovranno essere:

- posizionati in area non pericolosa, in accordo con le norme vigenti in materia;
- dotati di apposito connettore;
- alimentati da una fornitura di energia elettrica presente in cabina o, in alternativa, da una fonte fotovoltaica.

1.1.4) La realizzazione

A seguito della sottoscrizione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas, della presentazione delle garanzie bancarie e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna è stato completato, Snam Rete Gas provvede alla relativa comunicazione al cliente e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA

Per quanto attiene le modalità di gestione degli impianti di misura si rimanda al capitolo "Misura del gas".

3) CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI

Dal punto di vista gestionale un Punto di Riconsegna presenta aspetti operativi legati alle fasi di:

- 1) avviamento di nuovi Punti di Riconsegna;
- 2) chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti.





3.1) Avviamenti di nuovi Punti di Riconsegna

L'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna - intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- > assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e di Snam Rete Gas;
- possesso nel caso di impianti di misura connessi a depositi fiscali diversi da quello Snam Rete Gas - della denuncia UTF.

La richiesta per avviare la riconsegna di gas presso il Punto di Riconsegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione all'accesso messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione all'accesso sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi.

3.2) Chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti

Nel corso dell'Anno Termico, qualora un Utente intenda interrompere il flusso di gas oggetto della fornitura ad un Cliente Finale attraverso l'operazione di "discatura" - cioè l'inserimento di un disco metallico nel punto di discaggio ed allacciamento, posto immediatamente a monte del Punto di Riconsegna - è tenuto a presentare apposita richiesta (Richiesta di Chiusura) a Snam Rete Gas, mediante l'apposita funzionalità resa disponibile da Snam Rete Gas sul proprio sito internet secondo i termini e le modalità ivi indicati.





Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione all'accesso messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione all'accesso sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come la Richiesta di Chiusura e ogni altra richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Al fine di dare seguito all'operazione di discatura:

- 1) nel caso vi sia accordo tra Cliente Finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto, la richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta dall' Utente e dal Cliente Finale, che attesti la comune volontà di procedere all'operazione di discatura;
- 2) nel caso di richiesta di chiusura per cessazione dell'attività da parte del Cliente Finale, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, la data di cessazione dell'attività;
- 3) in tutti gli altri casi, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal Cliente Finale.

L'Utente è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in relazione a ciascuna delle suddette casistiche, attraverso l'apposita funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas con la modulistica ivi riportata.

La richiesta di chiusura è presentata a Snam Rete Gas con l'anticipo necessario a consentire il rispetto di quanto previsto al presente paragrafo.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, la richiesta deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul medesimo Punto.

Resta inteso che in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa e a tutte le attività connesse alla chiusura del Punto, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Il Trasportatore, dopo aver effettuato le verifiche circa l'idoneità e la completezza della richiesta formulata dall'Utente, programmerà e comunicherà all'Utente la data dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dall'Utente stesso ovvero indicando una nuova data posteriore il più possibile prossima a quella proposta dall'Utente. La comunicazione di Snam Rete Gas all'Utente è effettuata attraverso l'apposita funzionalità del proprio sito internet entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta dell'Utente.





L'Utente dovrà dare comunicazione al Cliente Finale interessato di aver avanzato a Snam Rete Gas richiesta per la discatura del Punto di Riconsegna di cui il Cliente Finale è titolare (di seguito "Comunicazione di Chiusura").

La Comunicazione di Chiusura deve immancabilmente contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione dell'intervento di chiusura come programmata e comunicata da Snam Rete Gas all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di chiusura sarà comunque effettuato anche in assenza del medesimo Cliente Finale.

La Comunicazione di Chiusura deve inoltre pervenire al Cliente Finale con congruo anticipo al fine di consentire al Cliente Finale di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di cui al precedente punto 1, demandati all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente, come comunicato a Snam Rete Gas.

L'Utente dovrà altresì assicurare, dandone evidenza al Trasportatore con attestazione attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet nonché secondo le modalità e i termini ivi indicati, che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo.

L'Utente, nell'ambito della richiesta di chiusura, potrà manifestare la propria intenzione di essere presente all'intervento di chiusura con proprio rappresentante che, ove effettivamente presente, potrà sottoscrivere l'apposito verbale unitamente al rappresentante del Trasportatore. In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di chiusura tramite un proprio rappresentante. In tal caso la delega al medesimo Utente deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul punto.

Resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna in oggetto fino al termine dell'Anno Termico.

L'Utente, fino all'effettiva chiusura del Punto di Riconsegna, potrà rinunciare alla propria richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello dell'intervento di discatura, comunicando la rinuncia attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Utente, Snam Rete Gas ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti.

La rinuncia comporta, in tutti i casi, il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente.

L'Utente rimane, in tutti i casi, tenuto a comunicare al titolare dell'impianto l'avvenuta revoca dell'intervento precedentemente programmato.





Il Trasportatore non darà corso all'operazione richiesta:

- a) in assenza delle richieste di chiusura della totalità degli Utenti, nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso;
- b) laddove l'Utente non abbia fornito attestazione a Snam Rete Gas attraverso l'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore secondo modalità e termini ivi contenute dell'avvenuta Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra specificato e della relativa ricezione da parte di quest'ultimo nei termini di preavviso sopraindicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, di almeno uno degli Utenti;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (quali, a titolo esemplificativo, impedimenti all'accesso del personale Snam Rete Gas all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. Fatto salvo quanto previsto di seguito al presente paragrafo, in tal caso, l'Utente concorderà con il Trasportatore una seconda data per eseguire l'intervento di discatura e provvederà a comunicare al Cliente Finale la nuova data attestando al Trasportatore l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Cliente Finale. La richiesta e la programmazione del secondo intervento di discatura potranno essere effettuate contestualmente a quelle relative al primo intervento, per una data successiva. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato. Laddove l'impossibilità di eseguire l'intervento si ripresentasse il Trasportatore, sulla base della richiesta dell'Utente, adirà la competente autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che autorizzi il Trasportatore a dar corso all'intervento, indicandone le modalità di esecuzione.

In tutti i casi di mancata discatura, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il Punto di Riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di discatura. Nei casi di cui alle lettere a) e d), è fatto salvo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10 11.

Fatti salvi gli aspetti tecnici legati all'esecuzione dell'operazione di discatura, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal Cliente Finale o da terzi.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione altresì nei casi di cui al Capitolo 5 "Conferimento di Capacità di trasporto", paragrafo 10 11.





TRANSAZIONI DI CAPACITA'

1) LA CES	SIONE DI CAPACITÀ	2
1.1) CESS	IONE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI PUNTI DI ENTRATA / PUNTI DI USCITA DALLA RN	
,	RCONNESSI CON L'ESTERO	2
1.1.1)	Oggetto delle transazioni	
1.1.2)	Requisiti	
1.1.3)	Procedure di transazione presso il mercato secondario della capacità	3
1.1.3.1)	Registrazione di transazioni bilaterali di capacità – 'OTC'	6
1.1.3.2)	Procedura di selezione libera delle offerte di vendita – 'Call For Order (buy)'	6
1.1.3.3)	Procedura di selezione libera delle richieste di acquisto – 'Call For Order (sell)'	7
1.2) CESS	IONE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI ENTRATA ALLA RN DA	
PROD	UZIONI NAZIONALI E STOCCAGGI, PUNTI DI USCITA DALLA RN E PUNTI DI RICONSEGNA	8
1.2.1)	Requisiti necessari	
1.2.2)	Procedura per la cessione di capacità	
1.2.3)	Mancata accettazione della cessione	
1.3) Titol	LARITÀ DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO OGGETTO DELLA CESSIONE	10
2) TRASFI	ERIMENTI DI CAPACITA'	10
	JISITI NECESSARI	
2.2) LA PF	ROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI CAPACITÀ	
2.2.1)	Richiesta di trasferimento di capacità di trasporto del Soggetto Subentrante	
2.2.2)	Trasferimento di capacità al Soggetto Subentrante presso il Punto di Riconsegna della R	
2.2.3)	Richiesta di capacità del Soggetto Subentrante presso il Punto di Uscita della RN	
2.2.4)	Richiesta di reintegro di capacità da parte dell'Utente Uscente	
2.2.5)	Rilascio di capacità presso il Punto di Uscita da parte dell'Utente Uscente	
2.2.6)	Esito del trasferimento	
2.2.7)	Verifica di trasportabilità	15
,	SSO DI RILASCIO DI CAPACITÀ DA PARTE DEGLI UTENTI PER IL	
CONFERIM	ENTO A TERZI	16
	ETTO	
3.2) REQU	JISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI RILASCIO DI CAPACITÀ	16
	IESTA DI RILASCIO DI CAPACITÀ	16
3.3.1)	Revoca della capacità oggetto di richiesta di rilascio	17
3.4) Conf	FERIMENTO DELLA CAPACITÀ RILASCIATA	18



1) LA CESSIONE DI CAPACITÀ

La cessione di capacità di trasporto è la transazione, la cui efficacia è subordinata all'accettazione da parte del Trasportatore, con cui l'Utente cedente cede, per un periodo definito, la titolarità di capacità di trasporto, in corrispondenza dei Punti di Entrata alla RN, Punti di Uscita dalla RN e dei Punti di Riconsegna, al soggetto cessionario.

Al fine di rendere efficace la cessione, l'Utente cedente ed il soggetto cessionario sono tenuti a presentare al Trasportatore le rispettive richieste di accettazione della transazione.

Fatta eccezione per le cessioni di cui al successivo paragrafo 1.1, le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas. I soggetti non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendono effettuare cessioni di capacità di trasporto di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di Trasporto entro il quinto giorno lavorativo antecedente termine per la presentazione delle richieste.

L'accettazione delle richieste di cessione di capacità in corrispondenza dei suddetti Punti è subordinata al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti esposti ai paragrafi successivi.

Il processo di cessione di capacità descritto nei seguenti paragrafi, fatta eccezione per quello di cui al successivo paragrafo 1.1, è gestito attraverso il sistema informativo del Portale Capacità. Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

Il processo di cessione di capacità presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al successivo paragrafo 1.1 è gestito attraverso la Piattaforma PRISMA.

1.1) Cessione di capacità di trasporto ai Punti di Entrata / Punti di Uscita dalla RN interconnessi con l'estero ¹

Presso i Punti di Entrata/Uscita dalla RN interconnessi con metanodotti esteri di importazione/esportazione Snam Rete Gas consente agli Utenti di effettuare cessioni di capacità di trasporto tramite la Piattaforma PRISMA nell'ambito del mercato secondario della capacità attraverso l'acquisto da parte di un Soggetto cessionario e la vendita da parte di un Utente cedente di capacità di trasporto (di seguito: transazione di capacità).

La cessione di capacità comporta il trasferimento, per un periodo definito, della titolarità della capacità di trasporto da parte dell'Utente cedente al Soggetto cessionario, secondo le modalità e i termini descritti di seguito.

 $^{^{\}rm 1}$ Le disposizioni non si applicano ai Punti di Uscita dalla RN di Bizzarone e San Marino.





1.1.1) Oggetto delle transazioni

Oggetto delle transazioni di capacità presso il mercato secondario della capacità è la capacità di trasporto su base continua e interrompibile, espressa in Sm³/g, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero di cui al presente paragrafo 1.1.

Ai fini del processo di cui al presente paragrafo 1.1, le capacità di trasporto sono convertite in kWh/h sulla base di un fattore di conversione da Sm³/giorno a kWh/h pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.1.2) Requisiti

L'accettazione di transazioni in corrispondenza dei suddetti Punti è subordinata al possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione del Contratto di Trasporto e possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità da parte del Soggetto cessionario;
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA;
- c) possesso dei requisiti di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.1.1, lettere c), d) ed e);
- d) presentazione delle garanzie, o adeguamento delle stesse, secondo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4, da parte del Soggetto cessionario;
- e) rispetto delle condizioni di cui al Capitolo 5, paragrafi 1.4 e 8, da parte del Soggetto cessionario;
- f) titolarità da parte dell'Utente cedente di un quantitativo di capacità di trasporto almeno pari al quantitativo di capacità oggetto della transazione.

In relazione al requisito di cui alla precedente lettera c), il Soggetto cessionario dichiara, secondo le modalità indicate dal Trasportatore, di essere in possesso delle autorizzazioni del Ministero dello Sviluppo Economico all'importazione nonché che le capacità oggetto di cessione rispettano le durate e la quantità massima giornaliera e media giornaliera previste dai propri contratti di importazione. Le dichiarazioni in relazione ai requisiti di cui alla citata lettera c) non sono richieste per i Punti di Entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera.

Ai fini della programmazione, ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6, da parte del Soggetto cessionario della capacità oggetto di cessione il Soggetto cessionario comunica a Snam Rete Gas, entro le ore 10.00 del terzo giorno antecedente il periodo oggetto della transazione, le regole di allocazione presso il Punto interessato dalla transazione controfirmata dall'Utente cedente e dal Soggetto cessionario. Nel caso in cui la regola di allocazione coinvolga altri soggetti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati. La mancata comunicazione della regola di allocazione da parte del Soggetto cessionario nei tempi sopra stabiliti e secondo le modalità definite sul sito Internet del Trasportatore non consentirà a tale soggetto la programmazione e l'utilizzo della capacità così assegnata.

1.1.3) Procedure di transazione presso il mercato secondario della capacità





Ciascun soggetto interessato ad avviare una transazione presso il mercato secondario della capacità può presentare presso la Piattaforma PRISMA, entro il terzo Giorno-gas antecedente² il Giorno-gas di decorrenza della validità della transazione, una proposta di transazione che consista in una richiesta di acquisto ovvero in un'offerta di vendita presso un Punto di Entrata/Uscita dalla RN interconnesso con i metanodotti esteri di importazione/esportazione di cui al presente paragrafo 1.1, specificando, per ciascuna proposta, pena la mancata accettazione della proposta di transazione:

- a) la tipologia di procedura scelta, tra quelle di cui ai successivi punti da i) a iii), per effettuare la transazione;
- b) la capacità di trasporto oggetto della proposta di transazione;
- c) nel caso di offerte di vendita, il Contratto di Trasporto cui si riferisce la capacità oggetto dell'offerta di vendita ai fini della determinazione del corrispettivo unitario associato alla capacità oggetto dell'offerta di vendita, che il Soggetto cessionario dovrà riconoscere al Trasportatore indipendentemente dal prezzo al quale verrà conclusa la transazione tra Soggetto cessionario e Utente cedente nel mercato secondario;
- d) la data di decorrenza e di conclusione del periodo oggetto della transazione, comunque non inferiore al periodo minimo oggetto della transazione di cui alla successiva lettera h);
- e) il termine sino al quale la proposta di transazione sarà valida, comunque non successivo al terzo Giorno-gas antecedente la data di decorrenza della transazione;
- f) il termine sino al quale possono essere presentate richieste di acquisto ovvero offerte di vendita, comunque non successivo al termine di cui alla precedente lettera e);

Solo nel caso di proposte di transazione relative alle procedure di cui ai successivi punti ii) e iii), il soggetto proponente specifica, per ciascuna proposta:

- g) il minimo quantitativo di capacità di trasporto accettabile in acquisto o in vendita;
- h) il periodo minimo oggetto della transazione accettabile in acquisto o in vendita;
- i) il corrispettivo unitario di acquisto o di vendita.

Inoltre, con riferimento alle procedure di cui ai successivi punti ii) e iii) ogni Utente cedente e Soggetto cessionario può predisporre e presentare presso la Piattaforma PRISMA, per ciascuna proposta di transazione, una lista contenente un elenco di almeno tre soggetti con cui poter concludere in via esclusiva la transazione presso il mercato secondario della capacità.

Tale lista può essere assegnata, secondo le modalità previste da PRISMA, dall'Utente cedente o dal Soggetto cessionario ad una propria proposta di transazione al momento della relativa presentazione; in tal caso, solo i soggetti inclusi nella lista possono presentare un'offerta di vendita ovvero una richiesta di acquisto con riferimento alle proposte presentate rispettivamente dall'Utente cedente o dal Soggetto cessionario.

² Termine valido per l'Anno Termico 2014/15 e comunque sino a successiva modifica.





Le transazioni di capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita dalla RN interconnessi con i metanodotti esteri di importazione/esportazione di cui al presente paragrafo 1.1 nell'ambito del mercato secondario della capacità hanno durata minima pari ad un Giorno-gas.

Le transazioni concluse nell'ambito del mercato secondario della capacità presso la Piattaforma PRISMA sono considerate vincolanti per il Soggetto cessionario e l'Utente cedente che hanno concluso la transazione.

Le transazioni di capacità presso il mercato secondario della capacità possono avvenire secondo le seguenti procedure messe a disposizione attraverso la Piattaforma PRISMA:

- i) registrazione di transazioni bilaterali di capacità 'OTC';
- ii) procedura di selezione libera delle offerte di vendita 'Call For Order (buy)';
- iii) procedura di selezione libera delle richieste di acquisto 'Call For Order (sell)',

descritte rispettivamente nei successivi paragrafi 1.1.3.1, 1.1.3.2 e 1.1.3.3.

Fatta eccezione per le transazioni di cui al precedente punto i), il Soggetto cessionario e l'Utente cedente mantengono l'anonimato fino alla conclusione della transazione.

Con la conclusione della transazione il Soggetto cessionario si impegna al pagamento a Snam Rete Gas, ai fini del servizio di trasporto nel periodo oggetto della transazione, del corrispettivo di trasporto così come contrattualizzato con Snam Rete Gas dall'Utente cedente.

Resta inteso che la capacità conferita in forma congiunta può essere offerta/richiesta secondo le procedure del presente capitolo solo in forma congiunta. In tali casi l'accettazione della transazione è subordinata anche all'accettazione da parte dell'operatore interconnesso. In assenza dell'accettazione da parte del Trasportatore ovvero dell'operatore interconnesso non sarà dato corso alla transazione.

Snam Rete Gas non risponde della correttezza delle offerte/richieste e delle informazioni comunicate dai soggetti, ad eccezione del corrispettivo di trasporto contrattualizzato con Snam Rete Gas dall'Utente cedente visualizzato sulla Piattaforma PRISMA e associato al Contratto di Trasporto cui si riferisce la capacità oggetto dell'offerta di vendita, come dichiarato dall'Utente. L'Utente manleva espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità nonché da ogni richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo anche da soggetti terzi, in relazione a informazioni e dati non nella propria competenza, secondo quanto sopra descritto.

L'efficacia di una transazione conclusa tra Utente cedente e Soggetto cessionario è subordinata all'accettazione da parte del Trasportatore secondo le disposizioni di cui al presente paragrafo. A tal fine sono accettate da Snam Rete Gas le transazioni, in relazione a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.2, presentate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice di Rete e delle procedure gestite da PRISMA. Il Trasportatore, attraverso la Piattaforma PRISMA, comunica ai soggetti interessati l'accettazione o la mancata accettazione della





transazione entro 36² ore dalla conclusione della stessa. La cessione decorre dal Giornogas successivo alla comunicazione dell'accettazione della transazione da parte di Snam Rete Gas ovvero successivamente a tale data se diversamente indicato dal soggetto richiedente.

1.1.3.1) Registrazione di transazioni bilaterali di capacità – 'OTC'

Oggetto della presente procedura sono le transazioni di capacità concluse tra un Soggetto cessionario e un Utente cedente attraverso la negoziazione bilaterale tra le parti e registrate nell'ambito della Piattaforma PRISMA.

La registrazione di una transazione bilaterale di capacità può essere avviata su iniziativa del Soggetto cessionario ovvero dell'Utente cedente e deve essere effettuata entro il terzo Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza della validità della transazione.

L'efficacia della transazione è subordinata alla conferma da parte del Soggetto cessionario, nel caso di offerta di vendita presentata dall'Utente cedente, ovvero da parte dell'Utente cedente, nel caso di richiesta di acquisto presentata dal Soggetto cessionario, nonché all'accettazione da parte del Trasportatore secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

Snam Rete Gas comunica ai soggetti interessati attraverso la Piattaforma PRISMA l'accettazione o la mancata accettazione della transazione secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

La capacità oggetto di cessione ai sensi del presente paragrafo è espressa in Sm³/g come risultante dalla conversione del quantitativo ceduto espresso in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm³/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.1.3.2) Procedura di selezione libera delle offerte di vendita – 'Call For Order (buy)'

Oggetto della procedura di selezione libera delle offerte di vendita sono le transazioni tra un Soggetto cessionario e un Utente cedente basate sulla presentazione e pubblicazione di una richiesta di acquisto di capacità da parte del Soggetto cessionario e sulla selezione ed accettazione da parte di quest'ultimo di una o più offerte di vendita di capacità tra quelle eventualmente presentate.

La procedura è avviata su iniziativa del Soggetto cessionario, attraverso la presentazione di una richiesta di acquisto di capacità, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.3.

Il soggetto interessato alla vendita di capacità con riferimento alla richiesta di acquisto pubblicata e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.2, può presentare entro il termine di cui alla lettera f) del precedente paragrafo 1.1.3 una o più offerte di vendita, specificando per ciascuna di esse:





- a) la capacità di trasporto oggetto dell'offerta di vendita, comunque non superiore alla capacità di trasporto oggetto della richiesta di acquisto presentata dal Soggetto cessionario e non inferiore al minimo quantitativo di capacità di trasporto di cui alla lettera g) del precedente paragrafo 1.1.3;
- b) il Contratto di Trasporto di riferimento cui si riferisce la capacità oggetto della richiesta dell'offerta di vendita, cui è associato il corrispettivo unitario che il Soggetto cessionario dovrà riconoscere al Trasportatore indipendentemente dal prezzo al quale verrà conclusa la transazione tra Soggetto cessionario e Utente cedente nel mercato secondario;
- c) la data di decorrenza e di conclusione del periodo di validità della transazione, comunque non inferiore al periodo minimo oggetto della transazione di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 1.1.3;
- d) il termine sino al quale l'offerta di vendita sarà valida, comunque non successivo al termine di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 1.1.3;
- e) il relativo corrispettivo unitario di vendita offerto dal soggetto offerente.

L'efficacia della transazione è subordinata all'accettazione da parte del Soggetto cessionario, entro il terzo Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza della transazione, di una o più offerte di vendita di capacità tra quelle eventualmente presentate ².

In assenza di accettazione da parte del Soggetto cessionario ovvero in assenza di presentazione di offerte di vendita di capacità allo scadere del termine sino al quale la richiesta di acquisto presentata dal Soggetto cessionario è valida, quest'ultima è annullata.

Snam Rete Gas comunica ai soggetti interessati attraverso la Piattaforma PRISMA l'accettazione o la mancata accettazione della transazione secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

La capacità oggetto di cessione ai sensi del presente paragrafo è espressa in Sm³/g come risultante dalla conversione del quantitativo ceduto espresso in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm³/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.1.3.3) Procedura di selezione libera delle richieste di acquisto – 'Call For Order (sell)'

Oggetto della procedura di selezione libera delle richieste di acquisto sono le transazioni tra un Soggetto cessionario e un Utente cedente basate sulla presentazione e pubblicazione di un'offerta di vendita di capacità da parte dell'Utente cedente e sulla selezione ed accettazione da parte di quest'ultimo di una o più richieste di acquisto di capacità tra quelle eventualmente presentate.

La procedura è avviata su iniziativa dell'Utente cedente, attraverso la presentazione di un'offerta di vendita di capacità, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.3.





Il soggetto interessato all'acquisto di capacità con riferimento all'offerta di vendita pubblicata e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.1.2, può presentare entro il termine di cui alla lettera f) del precedente paragrafo 1.1.3 una o più richieste di acquisto, specificando per ciascuna di esse:

- a) la capacità di trasporto oggetto della richiesta di acquisto, comunque non superiore alla capacità di trasporto oggetto dell'offerta di vendita presentata dall'Utente cedente e non inferiore al minimo quantitativo di capacità di trasporto di cui alla lettera g) del precedente paragrafo 1.1.3;
- b) la data di decorrenza e di conclusione del periodo di validità della transazione, comunque non inferiore al periodo minimo oggetto della transazione di cui alla lettera h) del precedente paragrafo 1.1.3;
- c) il termine sino al quale la richiesta di acquisto sarà valida, comunque non successivo al termine di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 1.1.3;
- d) il relativo corrispettivo di acquisto offerto dal soggetto richiedente.

L'efficacia della transazione è subordinata all'accettazione da parte dell'Utente cedente, entro il terzo Giorno-gas antecedente il Giorno-gas di decorrenza della transazione, di una o più richieste di acquisto di capacità tra quelle eventualmente presentate.

In assenza di accettazione da parte dell'Utente cedente ovvero in assenza di presentazione di richieste di acquisto di capacità allo scadere del termine sino al quale l'offerta di vendita presentata dall'Utente cedente è valida, quest'ultima è annullata.

Snam Rete Gas comunica ai soggetti interessati attraverso la Piattaforma PRISMA l'accettazione ovvero la mancata accettazione della transazione secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo 1.1.3.

La capacità oggetto di cessione ai sensi del presente paragrafo è espressa in Sm³/g come risultante dalla conversione del quantitativo ceduto espresso in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm³/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

1.2) Cessione di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti di Entrata alla RN da produzioni nazionali e stoccaggi, Punti di Uscita dalla RN e Punti di Riconsegna.

1.2.1) Requisiti necessari

Le cessioni di capacità di trasporto possono avvenire esclusivamente nel caso in cui:

- ➢ il soggetto cessionario sia in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, così come previsto al paragrafo 1.1 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto";
- ➢ il soggetto cessionario presenti le opportune garanzie secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto". Ai fini della registrazione sul Portale Capacità della richiesta, il soggetto cessionario presenta tali garanzie entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta di cessione.





1.2.2) Procedura per la cessione di capacità

La cessione deve avere data di avvio coincidente con il primo giorno del mese ed una durata pari ad un mese di calendario o alla parte restante dell'Anno Termico.

Le richieste di accettazione delle cessioni di capacità in oggetto devono pervenire al Trasportatore entro le ore 14.00 del 13° giorno lavorativo del mese precedente la data di decorrenza della cessione (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene anticipato alle ore 14.00 del primo giorno lavorativo precedente).

Le richieste di accettazione della cessione di capacità devono contenere le informazioni relative alla transazione (durata, Punto di Entrata interessato, quantitativo ceduto/acquisito, tipologia di capacità, ecc.). Dette richieste devono essere predisposte dall'Utente cedente, accettate dal soggetto cessionario attraverso il Portale Capacità ed essere corredate delle informazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.1 del presente capitolo.

Nelle richieste di accettazione della cessione di capacità, l'Utente cedente e il soggetto cessionario riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata alla accettazione delle stesse da parte del Trasportatore. Le richieste di cessione di capacità sono irrevocabili e, una volta accettata da parte del Trasportatore, costituiranno un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti, in data più recente, dai soggetti richiedenti.

Il soggetto cessionario, a corredo della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, deve:

- ➤ aver presentato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.2.1, le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, previste ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5"Conferimento di capacità di trasporto";
- presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto cessionario, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara i termini temporali dei contratti di acquisto di gas naturale per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, del contratto di esportazione ai Punti di Uscita per esportazioni, dei contratti di vendita per ciascun Punto di Riconsegna.

1.2.3) Mancata accettazione della cessione

Il Trasportatore comunica ai soggetti richiedenti la mancata accettazione delle richieste di cessione entro il giorno lavorativo successivo al termine di cui al paragrafo 1.2.2, qualora:

- ➢ il soggetto cessionario non presenti le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, previste ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" del Codice di Rete di Snam Rete Gas;
- ➤ la richiesta del soggetto cessionario non sia completa della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2.1 del presente capitolo;
- il soggetto cessionario non abbia provveduto, alla data della cessione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia





bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Qualora nessuna comunicazione giunga agli Utenti entro il termine sopraindicato, le richieste di cessione si intendono accettate da parte del Trasportatore.

1.3) Titolarità della capacità di trasporto oggetto della cessione

Come effetto dell'accettazione da parte del Trasportatore delle richieste di cessione, la titolarità della capacità oggetto della cessione ed i relativi obblighi passeranno in capo all'Utente cessionario, ivi compresi sia il pagamento dei corrispettivi associati alla capacità oggetto di cessione che gli obblighi derivanti dall'acquisizione di capacità su Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta.

Qualora le richieste di cessione non vengano accettate, la titolarità della capacità oggetto della cessione stessa e i relativi obblighi resteranno in capo all'Utente cedente.

Le richieste di cessione dei soggetti richiedenti accettate dal Trasportatore modificano ed integrano i Contratti di Trasporto stipulati dagli stessi.

2) TRASFERIMENTI DI CAPACITA'

Il trasferimento di capacità di trasporto è la transazione con cui un soggetto (Soggetto Subentrante), che attiva direttamente o indirettamente una nuova fornitura nei confronti di un Cliente Idoneo precedentemente servito, anche indirettamente, da altro utente (Utente Uscente), richiede di acquisire la titolarità della capacità di trasporto strumentale a detta fornitura presso il relativo Punto di Riconsegna della RR sino al termine dell'Anno Termico.

Le richieste devono essere inviate attraverso il Portale Capacità, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas. I soggetti, non ancora in possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità, che intendono effettuare trasferimenti di capacità di trasporto di cui al presente paragrafo sono tenuti a sottoscrivere il contratto di Trasporto entro il quinto giorno lavorativo antecedente termine per la presentazione delle richieste.

La transazione, in caso di esito positivo, dà luogo ad una modifica rispettivamente del Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante e del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente, tramite il trasferimento della titolarità della capacità dall'Utente Uscente al Soggetto Subentrante in corrispondenza del Punto di Riconsegna della RR.

Nel caso di richieste di trasferimento di capacità presso Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta tutti gli obblighi associati a tali Punti di Riconsegna saranno trasferiti al Soggetto Subentrante.

Nel caso in cui siano richieste capacità di trasporto addizionali rispetto a quanto originariamente conferito all'Utente Uscente, il conferimento di tali capacità addizionali darà luogo ad un'integrazione del Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante.





Analogamente nel caso di richieste, da parte dell'Utente Uscente, di reintegrazione delle capacità trasferite, il conferimento di tali capacità darà luogo ad un'integrazione del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente.

Nel caso di richieste di capacità addizionale presso Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, alle capacità addizionali si applicherà quanto previsto al Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto".

Al fine di attivare il processo di trasferimento di capacità di trasporto, il Soggetto Subentrante, qualora sia in possesso dei requisiti indicati al paragrafo successivo, è tenuto a presentare al Trasportatore la richiesta di trasferimento, così come descritto ai paragrafi seguenti.

Il processo di trasferimento di capacità descritto nei seguenti paragrafi è gestito attraverso il sistema informativo del Portale Capacità. Snam Rete Gas, in caso di indisponibilità di tale sistema, comunica tempestivamente agli Utenti le modalità alternative funzionali allo svolgimento del processo.

2.1) Requisiti necessari

Affinché possa richiedere un trasferimento di capacità di trasporto, è necessario che il Soggetto Subentrante:

- 1. attivi direttamente, o indirettamente tramite un soggetto terzo (fornito dal Soggetto Subentrante o da uno o più soggetti a loro volta riforniti dal Soggetto Subentrante), una nuova fornitura nei confronti di un Cliente Idoneo precedentemente servito, anche indirettamente, da un Utente;
- 2. sia autorizzato, nel caso di vendita ai Clienti Finali, dal Ministero delle Attività Produttive, secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 24 giugno 2002;
- 3. presenti le garanzie finanziarie, secondo quanto previsto ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5 " Conferimento di capacità di trasporto" del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A.. Ai fini della registrazione sul Portale Capacità della richiesta, il Soggetto Subentrante presenta tali garanzie entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta di trasferimento;
- 4. faccia pervenire al Trasportatore, per le procedure di allocazione presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo quanto previsto al Capitolo 9 "Bilanciamento", le informazioni relative ai soggetti a cui fornisce il gas naturale (esercenti dell'attività di vendita o utenti del servizio di distribuzione ai sensi dell'Art. 10 della Delibera 138/04). Nel caso di esercenti dell'attività di vendita, il Soggetto Subentrante dovrà inoltre far pervenire al Trasportatore le informazioni di cui all'Art. 10.3 lettera a. della Delibera 138/04.

In assenza dei requisiti indicati, la richiesta di trasferimento di capacità di trasporto sarà considerata irricevibile.

2.2) La procedura per il trasferimento di capacità





2.2.1) Richiesta di trasferimento di capacità di trasporto del Soggetto Subentrante

Il trasferimento di capacità presso un Punto di Riconsegna della RR ha decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo all'esito del trasferimento stesso, con effetto sino all'ultimo giorno dell'Anno Termico.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata dal Soggetto Subentrante, attraverso il Portale Capacità, entro le ore 17.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione mensile delle capacità disponibili di cui al paragrafo 5 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (Termine Ultimo).

Tale richiesta deve contenere le seguenti informazioni relative alla transazione:

- a. l'indicazione dell'Utente Uscente, per ciascun Cliente Idoneo nei confronti del quale il Soggetto Subentrante abbia attivato direttamente o indirettamente una nuova fornitura;
- b. la capacità di trasporto richiesta presso il Punto di Riconsegna della RR, ed eventualmente presso il corrispondente Punto di Uscita della RN, per ciascun Utente Uscente e per ciascuna data di decorrenza del trasferimento;
- c. la data di decorrenza del trasferimento.

A corredo della richiesta, al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, il Soggetto Subentrante pena l'irricevibilità della stessa, deve:

- d. presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Soggetto Subentrante, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara in caso di vendita a clienti finali di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero per le Attività Produttive 24 giugno 2002;
- e. presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il Soggetto Subentrante, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara di attivare, direttamente o indirettamente tramite soggetto terzo (fornito dal Soggetto Subentrante o da uno o più soggetti a loro volta riforniti dal Soggetto Subentrante), una nuova fornitura nei confronti di uno o più Clienti Idonei precedentemente forniti, anche indirettamente, da altro Utente, indicando la ragione sociale di ciascun Cliente Idoneo e le relative date di avvio e termine della fornitura (termini temporali della fornitura);
- f. presentare le informazioni relative alle procedure di allocazione presso il Punto di Riconsegna della RR interconnesso con reti di distribuzione come descritto al precedente punto 4 del paragrafo 2.1);
- g. aver presentato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1, le garanzie finanziarie, o l'adeguamento delle stesse, previste ai paragrafi 1.1.2, 1.1.3 e 1.4 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" del Codice di Rete.

La richiesta di trasferimento di capacità di trasporto è vincolante ed irrevocabile per il Soggetto Subentrante e, qualora il Trasportatore dia corso al trasferimento, costituisce





un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dal Soggetto Subentrante.

Saranno in ogni caso considerate irricevibili le richieste di trasferimento di capacità di trasporto qualora:

- ➤ le richieste del Soggetto Subentrante non contengano tutte le informazioni di cui alle precedenti lettere a, b, e c;
- ➤ le richieste del Soggetto Subentrante non siano complete della documentazione, di cui alle precedenti lettere d, e, f e g, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1);
- ➢ il Soggetto Subentrante non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

Il Soggetto Subentrante è tenuto ad inviare le informazioni di cui alle lettere a, b (limitatamente alla capacità in corrispondenza del Punto di Riconsegna) e c all'Utente Uscente. Le medesime informazioni sono rese note da Snam Rete Gas all'Utente Uscente all'atto della presentazione di una richiesta di trasferimento, attraverso il Portale Capacità.

2.2.2) Trasferimento di capacità al Soggetto Subentrante presso il Punto di Riconsegna della RR

- a) Nel caso in cui la capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna della RR sia inferiore o pari alla capacità ivi conferita all'Utente Uscente, il Trasportatore provvederà a trasferire al Soggetto Subentrante la titolarità della capacità richiesta, precedentemente conferita all'Utente Uscente, nei termini riportati al successivo punto 2.2.6).
 - Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della tariffa per la capacità trasferita presso il Punto di Riconsegna a partire dalla data di decorrenza del trasferimento.
 - L'Utente Uscente continuerà a corrispondere la tariffa per la quota residua di capacità a lui conferita e non oggetto di trasferimento.
- b) Nel caso in cui la capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna della RR sia superiore alla capacità ivi conferita all'Utente Uscente, il Trasportatore:
 - I. trasferirà al Soggetto Subentrante la titolarità della capacità precedentemente conferita all'Utente Uscente presso il medesimo Punto;
 - II. sottoporrà la differenza fra capacità richiesta e la capacità precedentemente conferita all'Utente Uscente all'eventuale verifica di trasportabilità, secondo quanto previsto al punto 2.2.7), e conferirà la capacità di trasporto risultante (Capacità Addizionale RR) nei termini riportati al punto 2.2.6).
 - Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della tariffa per la capacità trasferita dall'Utente Uscente presso il Punto di Riconsegna a partire dalla data di decorrenza del trasferimento.
 - Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della tariffa per la Capacità Addizionale RR conferita presso il Punto di Riconsegna, a partire dalla data di





entrata in esercizio della capacità presso il medesimo Punto, come risultante dalla pubblicazione delle capacità disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas S.p.A..

2.2.3) Richiesta di capacità del Soggetto Subentrante presso il Punto di Uscita della RN

Il Soggetto Subentrante ha facoltà di richiedere, attraverso il Portale Capacità, contestualmente alla presentazione della richiesta di trasferimento, l'eventuale conferimento della capacità presso il corrispondente Punto di Uscita (Capacità Addizionale RN), fino ad un valore massimo pari al quantitativo di capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna sottostante e con la medesima decorrenza.

La richiesta di capacità di trasporto presso il Punto di Uscita è vincolante ed irrevocabile per il Soggetto Subentrante e costituisce, qualora il Trasportatore dia corso al trasferimento, un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dal Soggetto Subentrante.

Il Trasportatore provvederà a conferire la capacità richiesta entro i termini indicati al successivo punto 2.2.6). Il Soggetto Subentrante sarà tenuto al pagamento della capacità conferita presso il Punto di Uscita a decorrere dalla data del trasferimento.

2.2.4) Richiesta di reintegro di capacità da parte dell'Utente Uscente

Entro le ore 17.00 del secondo giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, l'Utente Uscente ha facoltà di presentare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, richiesta di capacità presso il Punto di Riconsegna della RR, sino ad un valore massimo pari al quantitativo trasferito al Soggetto Subentrante e con la medesima decorrenza.

Non verranno in ogni caso accettate richieste di reintegro di capacità nel caso in cui l'Utente Uscente non abbia provveduto al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

La richiesta di reintegro di capacità di trasporto è vincolante ed irrevocabile per l'Utente Uscente e costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dall'Utente Uscente.

Il Trasportatore sottoporrà la capacità richiesta presso il Punto di Riconsegna all'eventuale verifica di trasportabilità e conferirà la capacità di trasporto risultante (Capacità Reintegro RR), secondo quanto previsto al punto 2.2.7), nei termini riportati al punto 2.2.6).

L'Utente Uscente sarà tenuto al pagamento della tariffa per la Capacità Reintegro RR a partire dalla data di decorrenza del trasferimento.

2.2.5) Rilascio di capacità presso il Punto di Uscita da parte dell'Utente Uscente

Entro le ore 17.00 del 6° giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, l'Utente Uscente ha facoltà di presentare al Trasportatore, attraverso il Portale Capacità, richiesta di riduzione della capacità di cui è titolare presso il Punto di Uscita sino ad un





valore pari alla capacità trasferita al Soggetto Subentrante presso il sottostante Punto di Riconsegna della RR (Capacità Rilasciata RN).

A seguito di tale richiesta, il Trasportatore provvederà a ridurre la capacità di trasporto nei termini riportati al punto 2.2.6); la riduzione di capacità presso il Punto di Uscita dà luogo ad una modifica al Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente.

2.2.6) Esito del trasferimento

Entro il 8° giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, il Trasportatore comunica al Soggetto Subentrante, attraverso il Portale Capacità, l'esito della richiesta di trasferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna della RR, indicando, in caso di esito positivo, oltre alla capacità trasferita, il conferimento delle eventuali Capacità Addizionale RR e Capacità Addizionale RN.

Entro il 8° giorno lavorativo successivo al Termine Ultimo, il Trasportatore comunica all'Utente Uscente l'esito della richiesta di trasferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna della RR, oltre al conferimento della Capacità Reintegro RR e la Capacità Rilasciata RN, nonché la ragione sociale del Soggetto Subentrante.

La suddetta comunicazione del Trasportatore, relativa al trasferimento della titolarità della capacità dall'Utente Uscente al Soggetto Subentrante in corrispondenza del Punto di Riconsegna della RR, costituisce un atto integrativo rispettivamente al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dal Soggetto Subentrante ed al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dall'Utente Uscente.

La comunicazione del Trasportatore, relativa al conferimento della Capacità Addizionale RR e della Capacità Addizionale RN, costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dal Soggetto Subentrante.

La comunicazione del Trasportatore, relativa al conferimento della Capacità Reintegro RR e alla Capacità Rilasciata RN, costituisce un atto integrativo al Contratto di Trasporto sottoscritto in data più recente dall'Utente Uscente.

Il trasferimento di capacità di trasporto, e conseguentemente il conferimento delle eventuali Capacità Addizionale RR, Capacità Addizionale RN, Capacità Reintegro RR e la Capacità Rilasciata RN, avranno decorrenza a partire dal primo giorno del mese successivo all'esito del trasferimento stesso.

2.2.7) Verifica di trasportabilità

Relativamente al Punto di Riconsegna, in caso di richiesta di capacità del Soggetto Subentrante superiore alla capacità conferita all'Utente Uscente e/o in caso di richiesta di capacità da parte dell'Utente Uscente di cui al precedente punto 2.2.4) può essere necessario procedere alla verifica di trasportabilità delle richieste stesse, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.7 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A..

Nel caso in cui le richieste di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e dell'Utente Uscente e le eventuali richieste di conferimento di capacità di cui al paragrafo 5.2.4) 6.2.3 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. risultino complessivamente inferiori o pari alla





Capacità Disponibile, il Trasportatore procederà a soddisfare tutte le richieste pervenute.

Nel caso in cui le richieste di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e dell'Utente Uscente e le eventuali richieste di conferimento di capacità di cui al paragrafo 5.2.4) 6.2.3 del Capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" del Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. risultino complessivamente superiori alla Capacità Disponibile, il Trasportatore procederà alla verifica tecnica delle stesse.

In caso di esito positivo il Trasportatore conferisce la capacità richiesta dall'Utente Uscente, la richiesta di capacità addizionale del Soggetto Subentrante e le eventuali richieste mensili di conferimento di capacità. In caso di esito negativo il Trasportatore determinerà il massimo quantitativo conferibile e procederà al conferimento applicando il criterio pro-quota tra le suddette richieste.

3) PROCESSO DI RILASCIO DI CAPACITÀ DA PARTE DEGLI UTENTI PER IL CONFERIMENTO A TERZI

Presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi alla RN con metanodotti esteri di importazione/esportazione, ai sensi della delibera 411/2013/R/gas, punto 2, dell'Autorità, Snam Rete Gas consente agli Utenti di rendere disponibile per il conferimento a terzi nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile e giornaliera di cui al Capitolo 5, paragrafo 3, la capacità su base continua di cui dispongono.

3.1) Oggetto

Oggetto del presente processo è il rilascio di capacità di trasporto su base continua, espressa in Sm³/g, per un periodo pari a uno o più giorni, presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero per il conferimento nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile e giornaliera di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.

Ai fini del processo di cui al presente paragrafo 3, le capacità di trasporto sono convertite in kWh/h sulla base di un fattore di conversione da Sm³/giorno a kWh/h pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

3.2) Requisiti per la partecipazione al processo di rilascio di capacità

Possono partecipare al processo di rilascio di capacità di trasporto i soggetti per i quali risultano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) titolarità di un Contratto di Trasporto (possesso delle credenziali di accesso al Portale Capacità) e di capacità di trasporto presso i Punti di cui al precedente paragrafo 3.1; e
- b) abilitazione ad operare sulla Piattaforma PRISMA.

3.3) Richiesta di rilascio di capacità

L'Utente interessato al rilascio di capacità per il quale siano verificate le condizioni di cui al precedente paragrafo 3.2 può presentare richiesta di rilascio di capacità di





trasporto di cui è titolare ovvero di una quota di tale capacità per un periodo di almeno un Giorno-gas entro le ore 10.00 del Giorno-gas precedente l'inizio del periodo di validità del rilascio specificato dall'Utente. In particolare:

- i) ai fini di consentire l'offerta nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 (di durata, rispettivamente, annuale, trimestrale e mensile), Snam Rete Gas terrà conto delle richieste di rilascio pervenute entro le ore 10.00 del secondo giorno lavorativo antecedente i rispettivi termini per la pubblicazione delle capacità disponibili per il conferimento, indicati nei citati paragrafi 3.2, 3.3, 3.4, ove confermate come descritto di seguito;
- ii) ai fini di consentire l'offerta nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.5 (di durata giornaliera), Snam Rete Gas terrà conto delle richieste di rilascio pervenute entro le ore 10.00 del giorno antecedente il Giorno-gas oggetto di rilascio, ove confermate come descritto di seguito.

La richiesta di rilascio è presentata nell'ambito della Piattaforma PRISMA secondo le modalità ivi previste ed è considerata vincolante e non più modificabile fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.1.

Snam Rete Gas conferma, attraverso la Piattaforma PRISMA, la richiesta di rilascio presentata dall'Utente entro i termini sopra indicati qualora la capacità oggetto della richiesta risulti effettivamente nella disponibilità dello stesso Utente, ovvero rifiuta la richiesta dell'Utente qualora la capacità oggetto della richiesta sia superiore alla capacità conferita allo stesso Utente al netto dell'eventuale quota di capacità già impegnata in ulteriori processi di rilascio ai sensi del presente paragrafo 3 e del successivo paragrafo 4 o di cessione di capacità ai sensi del precedente paragrafo 1.1.

Resta inteso che la capacità conferita in forma congiunta può essere rilasciata secondo le procedure del presente capitolo esclusivamente in forma congiunta. In tali casi la conferma del rilascio è subordinata anche all'accettazione da parte dell'operatore interconnesso. In assenza dell'accettazione da parte del Trasportatore ovvero dell'operatore interconnesso non sarà dato corso alla richiesta di rilascio di capacità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.1, la capacità oggetto di rilascio non può essere oggetto di programmazione ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 6.3, relativamente al periodo oggetto di rilascio indicato dall'Utente.

3.3.1) Revoca della capacità oggetto di richiesta di rilascio

La capacità oggetto di una richiesta di rilascio da parte dell'Utente può essere oggetto di revoca da parte del medesimo Utente tramite comunicazione da parte dell'Utente





presso la Piattaforma PRISMA³ secondo modalità che saranno indicate da Snam Rete Gas.

Snam Rete Gas comunicherà agli Utenti la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare le comunicazioni di revoca di cui al presente paragrafo. Sino a tale data, la revoca della capacità rilasciata è effettuata, limitatamente al singolo Giorno-Gas, tramite la prenotazione da parte dell'Utente di tale capacità (ovvero di una quota di tale capacità) nell'ambito della riformulazione del programma giornaliero ai sensi di quanto previsto dal Capitolo 8, paragrafo 6.7.

Resta inteso che la capacità rilasciata e conferita a terzi ai sensi del successivo paragrafo 3.4 non potrà essere richiamata ovvero oggetto di programmazione.

3.4) Conferimento della capacità rilasciata

La capacità oggetto di richiesta di rilascio da parte dell'Utente, come confermata ai sensi del precedente paragrafo 3.3, è offerta e conferita attraverso la Piattaforma PRISMA in subordine alla Capacità Disponibile oggetto di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di durata annuale, trimestrale, mensile e giornaliera di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.

Qualora in esito a tali processi di conferimento la capacità complessivamente oggetto di richiesta di rilascio non sia completamente conferita, si intende conferita a ciascun Utente richiedente una quota di capacità determinata secondo un criterio pro-quota sulla base delle capacità rispettivamente messe a disposizione nell'ambito della richiesta di rilascio presentata da ciascun Utente.

La capacità che risulta conferita al termine del processo ai sensi del presente paragrafo è espressa in Sm³/g come risultante dalla conversione della quantità conferita espressa in kWh/h attraverso il fattore di conversione da kWh/h a Sm³/g pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Snam Rete Gas riconosce all'Utente che abbia rilasciato capacità secondo quanto sopra descritto, in caso di conferimento, un corrispettivo pari alla somma tra il Prezzo di Riserva e l'eventuale Premio d'Asta determinato in esito al sopra citato processo di conferimento, fermo restando l'obbligo per lo stesso Utente di pagare a Snam Rete Gas il corrispettivo di trasporto per la capacità rilasciata.

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 3.3.1, resta inteso che la capacità oggetto di richiesta di rilascio da parte dell'Utente rimane valida per tutto il periodo di validità del rilascio e pertanto Snam Rete Gas continuerà ad offrire ed eventualmente a conferire giornalmente tale capacità secondo le modalità specificate nel presente paragrafo 3.

³ N.B.: previsione soggetta ad adequamento dei sistemi informativi nell'ambito della Piattaforma PRISMA.



7 - 18



Resta inoltre inteso che la capacità rilasciata dall'Utente non conferita nell'ambito dei processi di conferimento di cui al paragrafo 3 del Capitolo 5, potrà essere oggetto di prenotazione nell'ambito della riformulazione del programma giornaliero ai sensi di quanto previsto dal Capitolo 8, paragrafo 6.7.



PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE

1) PR	EMESSA	2
2) IL 1	PROGRAMMA ANNUALE	2
2.1)	PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI	7
2.2)	PROGRAMMA DI TRASPORTO DEGLI UTENTI	
3) LA	REVISIONE SEMESTRALE	3
•		
3.1)	AGGIORNAMENTO SEMESTRALE DEGLI INTERVENTI	
3.2)	PROGRAMMA DI TRASPORTO DEGLI UTENTI	
4) IL 1	PROGRAMMA MENSILE	4
4.1)	PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI	4
4.2)	PROGRAMMA DI TRASPORTO DEGLI UTENTI	4
4.3)	IL MASSIMO QUANTITATIVO PROGRAMMATO	5
5) IL 1	PROGRAMMA SETTIMANALE	5
5.1)	I PROGRAMMI DEGLI UTENTI	5
6) IL 1	PROGRAMMA GIORNALIERO (PRENOTAZIONE)	6
6.1)	DISPONIBILITÀ DEL BILANCIO DI TRASPORTO PROVVISORIO	6
6.2)	TRANSAZIONI AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE (1° SESSIONE)	6
6.3)	I PROGRAMMI GIORNALIERI DEGLI UTENTI ("PRENOTAZIONI" O "NOMINATIONS")	7
6.4)	POTERE CALORIFICO SUPERIORE	8
6.5)	ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI FLUSSI DI GAS	
6.5.		
6.5.	,	
6.5.		
6.5.		
6.6)	LA CONFERMA DEL PROGRAMMA GIORNALIERO	
6.7)	RIFORMULAZIONE DEL PROGRAMMA GIORNALIERO E RELATIVA CONFERMA	
6.7.		
6.7.		
6.8)	TRANSAZIONI AL PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE NEL GIORNO-GAS (2° SESSIONE)	
6.9)	LA RIFORMULAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DI CAPACITÀ DELLE IMPRESE DI TRASPORTO	13





1) PREMESSA

Snam Rete Gas ha la necessità di conoscere con accuratezza ed adeguato anticipo i quantitativi di gas che gli Utenti intendono immettere in rete e ritirare dalla stessa, ai fini della programmazione ottimizzata del trasporto e dei relativi assetti di trasporto.

L'adeguata conoscenza di quanto sopra indicato permette inoltre al Trasportatore di dialogare con gli operatori a monte ed a valle del proprio sistema di trasporto, al fine di coordinare il più possibile le rispettive attività.

Per tale motivo occorre che gli Utenti comunichino al Trasportatore i propri programmi di trasporto con il livello di dettaglio e le scadenze di seguito descritte.

Ai sensi dell'art. 15.6 della Delibera 137/02, così come modificato dalla Delibera 297/2012/R/gas, presso i Punti di Entrata / Uscita interconnessi con gli stoccaggi nonché presso i punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, i quantitativi di gas oggetto delle programmazioni di cui al presente paragrafo sono comunicati dalle Imprese di Stoccaggio e dalle Imprese di Rigassificazione, ciascuno per quanto di competenza, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri utenti. Specificatamente:

- ciascuna Impresa di Stoccaggio comunica, per ogni singolo Utente, quantitativi di gas determinati sulla base delle informazioni che ciascun Utente trasmette alla medesima Impresa di Stoccaggio nell'ambito delle attività di programmazione previste nel relativo Codice di Stoccaggio;
- ciascuna Impresa di Rigassificazione comunica, per ogni singolo Utente, quantitativi di gas come risultanti dal processo di distribuzione delle capacità di rigassificazione e dalle attività di rigassificazione previste nel relativo Codice di Rigassificazione.

I quantitativi di gas comunicati dalle Imprese di Stoccaggio e di Rigassificazione sono contabilizzati nell'ambito della programmazione e del bilanciamento degli Utenti che ne sono titolari.

Snam Rete Gas non risponde della correttezza e completezza dei dati comunicati dalle Imprese di Stoccaggio e Rigassificazione, né della loro corrispondenza a quanto a queste Imprese comunicato dai rispettivi utenti. L'Utente, pertanto, riconosce espressamente che nessuna responsabilità potrà essere imputata al Trasportatore per le contabilizzazioni effettuate sulla base dei dati pervenuti dalle Imprese di Stoccaggio e di Rigassificazione ai sensi della delibera sopra citata

2) IL PROGRAMMA ANNUALE

2.1) Piano annuale degli interventi

Entro il 1° giorno del mese di settembre (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) il Trasportatore comunica agli Utenti, attraverso l'operatività del proprio sito Internet o via e-mail, l'elenco degli interventi, previsti per l'Anno Termico successivo, che implicano una interruzione/riduzione della capacità di trasporto sulla RN, così come indicato al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".





2.2) Programma di trasporto degli Utenti

Entro il giorno 20 dello stesso mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) gli Utenti comunicano al Trasportatore, a mezzo ALTRA Web (o sistema informativo compatibile con CAMINUS Pipeline), il proprio programma di trasporto per l'Anno Termico successivo, indicando con dettaglio mensile i quantitativi di gas, espressi in energia, previsti in consegna presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN in cui l'Utente disponga di capacità conferita. Il programma in oggetto dovrà essere predisposto nel rispetto delle capacità conferite all'Utente nonché tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nei mesi successivi e comunicate dal Trasportatore agli Utenti, così come sopra riportato.

L'Utente provvede a comunicare, sempre a livello di totale mensile ed entro lo stesso termine:

- 1) i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza dei punti di interconnessione alle esportazioni in cui l'Utente disponga di capacità conferita, nonché delle reti interconnesse esercite da altre Imprese di Trasporto e degli hub stoccaggio in fase di erogazione/ricostituzione;
- 2) i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Riconsegna in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- 3) il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN sopra indicati.

L'Utente dovrà inoltre comunicare al Trasportatore, per ogni singolo Punto di Riconsegna, il dato relativo al volume, espresso in termini percentuali, di utenze civili, industriali e termoelettriche dallo stesso fornite alla data del 1° ottobre immediatamente successivo.

3) LA REVISIONE SEMESTRALE

3.1) Aggiornamento semestrale degli interventi

Il piano annuale degli interventi, di cui al precedente paragrafo, verrà aggiornato con cadenza semestrale e comunicato agli Utenti entro il 1° giorno del mese di marzo (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), così come indicato al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.2) Programma di trasporto degli Utenti

Entro il giorno 20 dello stesso mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) gli Utenti comunicano al Trasportatore, a mezzo ALTRA Web (o sistema informativo compatibile con CAMINUS Pipeline), il proprio programma di trasporto per il successivo semestre aprile-settembre, indicando con dettaglio mensile i quantitativi di gas, espressi in energia, previsti in consegna presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN in cui





l'Utente disponga di capacità conferita. Il programma in oggetto dovrà essere predisposto nel rispetto delle capacità conferite all'Utente nonché tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nei mesi successivi e comunicate dal Trasportatore agli Utenti, come sopra indicato.

L'Utente provvede a comunicare a livello di totale mensile, entro lo stesso termine:

- i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza dei punti di interconnessione alle esportazioni in cui l'Utente disponga di capacità conferita, nonché delle reti interconnesse esercite da altre Imprese di Trasporto e degli hub stoccaggio in fase di ricostituzione;
- 2) i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Riconsegna in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- 3) il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN sopra indicati.

L'Utente dovrà inoltre comunicare al Trasportatore, per ogni singolo Punto di Riconsegna, il dato relativo al volume, espresso in termini percentuali, di utenze civili, industriali e termoelettriche dallo stesso fornite alla data del 1° aprile immediatamente successivo.

4) IL PROGRAMMA MENSILE

4.1) Piano mensile degli interventi

Entro il 1° giorno di ciascun mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) il Trasportatore comunica agli Utenti, attraverso l'operatività del proprio sito Internet o via e-mail, il piano degli interventi che generano interruzioni/riduzioni di portata sulla rete nel mese successivo, sia per quanto riguarda la RN che la RR, così come indicato al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

4.2) Programma di trasporto degli Utenti

Entro il giorno 22 dello stesso mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) gli Utenti comunicano al Trasportatore, a mezzo ALTRA Web (o sistema informativo compatibile con CAMINUS Pipeline), il proprio programma di trasporto per il mese successivo, indicando con dettaglio giornaliero i quantitativi di gas, espressi in energia, previsti in consegna presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN in cui l'Utente disponga di capacità conferita. Il programma in oggetto dovrà essere predisposto nel rispetto delle capacità conferite all'Utente nonché dovrà tenere conto delle eventuali interruzioni/riduzioni di capacità di trasporto previste nel mese successivo e comunicate dal Trasportatore agli Utenti.

L'Utente provvede a comunicare a livello di totale mensile, entro lo stesso termine:





- i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza dei punti di interconnessione alle esportazioni in cui l'Utente disponga di capacità conferita, nonché delle reti interconnesse esercite da altre Imprese di Trasporto e degli hub stoccaggio in fase di ricostituzione;
- 2) i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Riconsegna in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- 3) il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN sopra indicati.

In particolare, per quanto riguarda i Punti di Entrata alla RN in corrispondenza delle importazioni, gli Utenti sono tenuti a comunicare al Trasportatore - o a far comunicare - le informazioni rilevanti ai fini della verifica dei programmi di trasporto con gli operatori interconnessi a monte ("matching of nominations") e dell'allocazione del gas. Tali informazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali rapporti di cessione/scambio tra Utenti a monte e a valle del Punto di Entrata.

L'Utente dovrà inoltre far pervenire al Trasportatore, per ogni singolo Punto di Riconsegna, il dato relativo al volume, espresso in termini percentuali, di utenze civili, industriali e termoelettriche dallo stesso al momento fornite.

4.3) Il Massimo Quantitativo Programmato

Entro il giorno 25 di ciascun mese (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) il Trasportatore comunica agli Utenti subentrati a seguito di transazioni di capacità i quantitativi trasportabili sulla propria rete di metanodotti nel mese successivo indicando il Massimo Quantitativo Programmato, espresso in energia, presso ciascuno dei:

- > Punti di Entrata alla RN;
- ➤ Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza dei punti di interconnessione alle esportazioni, nonché delle reti interconnesse esercite da altre Imprese di Trasporto e degli hub stoccaggio in fase di ricostituzione;
- ➤ Punti di Riconsegna presso i quali siano stati programmati gli interventi indicati al precedente paragrafo 4.1.

Negli altri casi il programma di trasporto mensile comunicato dagli Utenti si intende confermato.

5) IL PROGRAMMA SETTIMANALE

5.1) I programmi degli Utenti

Ogni settimana, entro le ore 12.00 di giovedì, gli Utenti sono tenuti a comunicare al Trasportatore – a mezzo ALTRA Web (o sistema informativo compatibile con CAMINUS Pipeline) - il programma di trasporto per la settimana successiva fornendo, con dettaglio giornaliero:





- 1) i quantitativi di gas, espressi in energia, previsti in consegna presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- 2) i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza dei punti di interconnessione alle esportazioni in cui l'Utente disponga di capacità conferita, nonché delle reti interconnesse esercite da altre Imprese di Trasporto e degli hub stoccaggio in fase di ricostituzione;
- 3) i quantitativi, espressi in energia, previsti in riconsegna presso ciascuno dei Punti di Riconsegna in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- 4) il valore del PCS previsto presso ciascuno dei suddetti Punti di Entrata alla RN.

In particolare, per quanto riguarda i Punti di Entrata alla RN in corrispondenza delle importazioni, gli Utenti sono tenuti a comunicare al Trasportatore - od a far comunicare - le informazioni rilevanti ai fini della verifica dei programmi di trasporto con gli operatori interconnessi a monte ("matching of nominations") e dell'allocazione del gas. Tali informazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali rapporti di cessione/scambio tra Utenti a monte e a valle del Punto di Entrata.

Ciascun Utente dovrà fornire al Trasportatore programmi bilanciati, ovvero programmi in cui – tenuto conto dei flussi di gas da/per stoccaggio - i quantitativi giornalieri immessi nella rete del Trasportatore siano pari ai quantitativi giornalieri ritirati dalla rete stessa: tali programmi, inoltre, non dovranno risultare superiori alla capacità conferita.

I programmi in oggetto sono da considerarsi indicativi e non vincolanti né per l'Utente né per il Trasportatore, salvo nel caso in cui l'Utente non facesse pervenire al Trasportatore il proprio programma giornaliero o lo stesso non pervenisse nei tempi previsti, oppure risultasse incompleto/non conforme alle modalità definite. Qualora ciò si verifichi, il programma giornaliero sarà sostituito dai corrispondenti valori desunti dal programma settimanale.

6) IL PROGRAMMA GIORNALIERO (PRENOTAZIONE)

6.1) Disponibilità del bilancio di trasporto provvisorio

Entro le ore 11.30 del Giorno-gas G-1 Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti, attraverso le funzionalità di ALTRA Web, il bilancio provvisorio di trasporto del giorno precedente secondo quanto indicato nel capitolo "Bilanciamento".

6.2) Transazioni al Punto di Scambio Virtuale (1° sessione)

Entro le ore 12.00 del Giorno-gas G-1, gli Utenti comunicano, mediante l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas, le transazioni di gas che intendono effettuare al Punto di Scambio Virtuale (PSV), così come indicato nel capitolo "Bilanciamento": trascorso tale termine, la funzionalità in oggetto non risulterà più attiva.





6.3) I programmi giornalieri degli Utenti ("prenotazioni" o "nominations") 1

Entro le ore 13:00 del Giorno-gas G-1, l'Impresa di Rigassificazione comunica al Trasportatore, attraverso le funzionalità di ALTRA Web (o del sistema informativo compatibile con CAMINUS Pipeline), il programma di trasporto dei suoi Utenti per il successivo Giorno-gas G, indicando i quantitativi di gas per singolo Utente - espressi in energia - che intende consegnare presso il Punto di Entrata alla RN interconnesso con il terminale di rigassificazione.

Il programma di trasporto comunicato dall'Impresa di Rigassificazione è reso disponibile da Snam Rete Gas, a partire dal 1 novembre 2013, ai rispettivi Utenti attraverso la funzionalità del sistema informativo CAMINUS entro le ore 13:00.

Entro le ore 13.00 del Giorno-gas G-1 l'Utente, diverso dall'Impresa di Rigassificazione, comunica al Trasportatore, attraverso le funzionalità di ALTRA Web (o del sistema informativo compatibile con CAMINUS Pipeline) il programma di trasporto per il successivo Giorno-gas G, indicando i quantitativi di gas - espressi in energia - che intende:

- consegnare presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN in cui l'Utente disponga di capacità conferita;
- ritirare presso ciascuno dei Punti di Uscita dalla RN in corrispondenza dei punti di interconnessione alle esportazioni in cui l'Utente disponga di capacità conferita, nonché delle reti interconnesse esercite da altre Imprese di Trasporto e degli hub stoccaggio in fase di ricostituzione;
- ritirare presso ciascuno dei Punti di Riconsegna in cui l'Utente disponga di capacità conferita.

Ai fini delle relative conferme, vengono rifiutati i programmi giornalieri:

che non rispettano le capacità conferite all'Utente² ad esclusione delle Imprese di Rigassificazione per le quali, come previsto dall'Articolo 15.8 della Delibera n° 137/02, è consentita la presentazione di programmi di immissione in rete per quantitativi superiori alla capacità conferita presso il Punto di Entrata alla RN in cui l'Impresa di Rigassificazione dispone di capacità di trasporto, nella misura in cui sia presente Capacità Disponibile presso tale Punto³.

Verranno analogamente rifiutati i programmi giornalieri di trasporto, comunicati dall'Utente nel Periodo Di Punta, qualora gli stessi non rispettino il limite del 10% della capacità conferita presso i Punti di Riconsegna per i quali si impegna ad effettuare

³ Le disposizioni riferite alle Imprese di Rigassificazione trovano applicazione a partire dalla programmazione per il primo Giorno-gas del mese di novembre 2013.



 $^{^1}$ I programmi giornalieri devono tener conto dei quantitativi da corrispondere al Trasportatore a copertura di autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato descritti al Capitolo 9, paragrafo 3.1.3 (termine GS_k). Le procedure operative per la gestione di tali quantitativi, anche ai fini della programmazione, vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

² In tal caso i quantitativi programmati sono ridotti sino alla capacità conferita.



prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, ai sensi dell'articolo 8.3 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05.

Snam Rete Gas rende disponibile ai rispettivi Utenti il programma di trasporto comunicato dall'Impresa di Stoccaggio attraverso la funzionalità del sistema informativo CAMINUS entro le ore 13.00.

Nel caso in cui l'Utente non comunichi al Trasportatore il programma giornaliero di trasporto nel rispetto dei termini sopra indicati, oppure questo pervenga al Trasportatore incompleto o non conforme alle modalità definite, il Trasportatore adotta, ai fini della programmazione giornaliera in oggetto, i valori di cui al programma settimanale o, in mancanza di questo, i valori definiti nel programma mensile: in quest'ultimo caso i valori totali mensili, sia per i Punti di Entrata che per i Punti di Riconsegna, saranno ripartiti in base al numero di giorni del mese.

Resta fermo che l'Utente è responsabile della corretta programmazione nonchè di assicurare il bilancio tra i volumi di gas prelevati dalla rete e i volumi consegnati/immessi nella rete di propria competenza.

6.4) Potere Calorifico Superiore

Unitamente a quanto sopra, l'Utente deve indicare il valore del PCS previsto presso ciascuno dei Punti di Entrata alla RN sopra indicati. Per i programmi di trasporto relativi ai Punti di Riconsegna il Trasportatore provvede all'aggiornamento dei valori di PCS messi a disposizione degli Utenti per gli impegni di trasporto.

6.5) Attività di verifica dei flussi di gas

6.5.1) Punti di Entrata/Uscita alla RN in corrispondenza delle importazioni/esportazioni

Presso i Punti di Entrata/Uscita alla RN in corrispondenza delle importazioni/esportazioni Snam Rete Gas provvede a svolgere l'attività necessaria alla raccolta ed alla verifica di congruenza delle prenotazioni effettuate dai propri Utenti con l'analoga programmazione ricevuta dall'Impresa di Trasporto a monte/valle del Punto in oggetto dai soggetti presenti su tale rete.

Qualora a valle di tale verifica sussistano ancora delle divergenze tra i due programmi, il quantitativo in ingresso alla rete del Trasportatore sarà assunto pari al valore minimo tra i due, secondo quanto previsto dalla prassi di gestione operativa adottata internazionalmente presso le interconnessioni.

6.5.2) Punti di Uscita dalla RN diversi dai Punti interconnessi con l'estero

Il programma giornaliero presso tali Punti è costituito dall'aggregazione, per ciascun Utente, del programma giornaliero relativo ai Punti di Riconsegna appartenenti alla medesima Area di Prelievo.

6.5.3) Punti di Riconsegna – Utenti senza mercato

Agli Utenti che non dispongono di un mercato fornito a valle di un Punto di Riconsegna non è consentito effettuare "nomination" presso tale Punto, seppure gli stessi risultino titolari di capacità.





6.5.4) Punti di interconnessione con le reti esercite da altre Imprese di Trasporto

Il programma giornaliero ai punti di interconnessione con le reti esercite da altre Imprese di Trasporto è costituito dall'aggregazione, per ciascun Utente, del programma giornaliero relativo ai Punti di Riconsegna allacciati a tali reti interconnesse.

6.6) La conferma del programma giornaliero

Entro le ore 17.30 del Giorno-gas G-1 il Trasportatore, una volta effettuata la verifica dei programmi sopra menzionati, comunica all'Utente la relativa fattibilità. Nell'ambito di tale verifica qualora il programma presso un Punto ecceda la capacità di trasporto nella titolarità dell'Utente, il Trasportatore modifica la programmazione eliminando la quota eccedente tale capacità.

In presenza di vincoli tecnico-operativi che non consentano la conferma del programma giornaliero, il Trasportatore provvederà, entro lo stesso termine sopra indicato, a comunicare a ciascuno degli Utenti coinvolti il rispettivo quantitativo trasportabile nel successivo Giorno-gas G, in proporzione al programma giornaliero di ciascun Utente e fornendo a ciascun Utente le indicazioni utili per riformulare la prenotazione relativa al proprio programma per il Giorno-gas successivo.

Sulla base di tali indicazioni gli Utenti interessati aggiornano, entro le ore 19.00 del Giorno-gas G-1, il proprio programma di trasporto per il Giorno-gas G.

L'Utente è in ogni caso responsabile dei quantitativi di gas oggetto di programmazione nonché di assicurare il bilancio tra i volumi di gas in uscita/riconsegna e i volumi consegnati/immessi nella rete di propria competenza.

Snam Rete Gas non assume responsabilità in relazione all'applicazione delle disposizioni sopra descritte in caso di mancata o non corretta prenotazione da parte dell'Utente.

6.7) Riformulazione del programma giornaliero e relativa conferma

In relazione alle procedure descritte al presente paragrafo sono fatte salve le disposizioni di cui al Capitolo 9, paragrafi 2.1 e 2.2.

6.7.1) La riformulazione del programma giornaliero nel Giorno-gas G-1

Entro le ore 19:00 del Giorno-gas G-1 l'Utente può riformulare il proprio programma di trasporto per il Giorno-gas G.

Ai fini della relativa conferma, vengono rifiutati i programmi giornalieri:

- che non rispettano le capacità conferite all'Utente;
- diversi da quelli comunicati alle Imprese di Stoccaggio.

Riformulazione del programma di trasporto in esito alla Sessione G-1





Successivamente al sopra descritto termine per la riformulazione del programma di trasporto da parte dell'Utente nel Giorno gas G-1, in esito all'eventuale Sessione G-1 viene effettuata una nuova riformulazione del programma di trasporto degli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 la cui offerta sia stata selezionata nell'ambito della medesima Sessione.

A tal fine, ciascun Utente delega espressamente Snam Rete Gas a procedere alla riformulazione del proprio programma di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con l'estero sulla base delle offerte selezionate dal GME come comunicate a Snam Rete Gas in esito alla Sessione G-1 e tenuto conto di quanto di seguito descritto, nei limiti della propria capacità conferita.

Limitatamente ai punti di Entrata/Uscita interconnessi con Hub stoccaggi e con Terminali di Rigassificazione, la riformulazione del programma di trasporto è effettuata dalle Imprese di Stoccaggio ovvero dalle Imprese di rigassificazione tenuto conto dei quantitativi degli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 la cui offerta sia stata selezionata presso Punti di Entrata/Uscita interconnessi con gli hub di stoccaggio ovvero presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione.

Snam Rete Gas applica agli Utenti per i quali in sede di riformulazione dei programmi risultino confermati quantitativi inferiori su segnalazione dell'operatore interconnesso ai quantitativi oggetto di selezione nell'ambito della Sessione G-1 (come dalle risultanze comunicate da GME),il corrispettivo di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.5.

La riformulazione del programma di trasporto, in esito alla Sessione G-1, è effettuata entro le ore 21:00 e comporta:

- in caso di selezione di un'offerta di vendita di gas dell'Utente, un incremento del quantitativo prenotato presso il punto a cui l'offerta si riferisce (nei limiti della capacità che risulta conferita all'Utente presso il medesimo punto) secondo quanto comunicato da GME e confermato dalle Imprese di Stoccaggio/Rigassificazione e, contestualmente, la registrazione presso il PSV (termine T_K^{G-1} di cui al successivo Capitolo 9) del quantitativo selezionato dal GME, nei limiti della capacità che risulta conferita all'Utente presso il medesimo punto;
- in caso di selezione di un'offerta di acquisto di gas dell'Utente, la diminuzione del quantitativo prenotato presso il il punto a cui l'offerta si riferisce (nei limiti della capacità che risulta conferita all'Utente presso il medesimo punto), secondo quanto comunicato da GME e confermato dalle Imprese di Stoccaggio/Rigassificazione e, contestualmente, la registrazione presso il PSV (termine T_KG-1 di cui al successivo Capitolo 9) del quantitativo selezionato dal GME.

Ai sensi delle previsioni di cui al successivo Capitolo 9, paragrafo 3.1.2), l'offerta presentata del Responsabile del Bilanciamento si intende al netto dei quantitativi di gas previsti per gli autoconsumi. Pertanto, ai fini della corretta riformulazione del programma di trasporto di ciascun Utente per il quale è stata selezionata un'offerta dal GME nell'ambito della Sessione G-1, Snam Rete Gas, in fase di riformulazione del programma di trasporto, procede ad integrare i quantitativi selezionati con la relativa quota percentuale a copertura degli autoconsumi ($\gamma_{FUEL,E}$), approvata dall'Autorità.

L'Utente, rimane in ogni caso responsabile della programmazione e si impegna a manlevare Snam Rete Gas da ogni domanda, pretesa o richiesta formulata in relazione all'esecuzione delle attività previste dal trasportatore al fine di recepire, attraverso la





modifica automatica del programma di trasporto, l'esito della Sessione G-1. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione all'esattezza e alla corrispondenza delle informazioni pervenute dal GME e/o dalle Imprese di Stoccaggio/Rigassificazione.

La programmazione riguarda il sistema di Snam Rete Gas e in nessun caso si intende comprensiva ovvero sostitutiva della programmazione cui l'Utente è tenuto presso il sistema di trasporto (ovvero di rigassificazione o di stoccaggio) interconnesso. L'Utente pertanto assicura la coerente riformulazione della prenotazione presso i Sistemi a monte/valle del Punto oggetto di riprogrammazione.

Snam Rete Gas procede a verificare la congruità del programma così riformulato rispetto alla capacità conferita secondo le modalità di seguito riportate applicando, ove necessario, quanto previsto ai precedenti paragrafi 6.3 e 6.5.1).

Ai quantitativi di gas oggetto di comunicazione da parte del GME a seguito della Sessione G-1 non confermati al termine delle suddette attività di verifica, il Responsabile del Bilanciamento applica il corrispettivo di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4).

Attività di verifica dei flussi di gas e conferma

Ai fini delle attività di verifica effettuate dal Trasportatore si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.5).

Entro le ore 21:30 del Giorno-gas G-1 il Trasportatore, una volta effettuata la verifica del programma così riformulato, comunica all'Utente la relativa fattibilità. In caso di attivazione della Sessione G-1, concorrono alle attività di verifica dei flussi di gas il programma di trasporto degli Utenti come riformulato a seguito dell'esito della medesima sessione. In tal caso, la conferma del programma di trasporto riformulato, avviene entro le ore 23:30.

Nell'ambito di tale verifica:

- qualora il programma presso gli hub stoccaggio non sia congruente con il programma inviato dall'Impresa di Stoccaggio al Trasportatore, la prenotazione su tali punti viene modificata dal Trasportatore recependo il dato dell'Impresa di Stoccaggio;
- qualora il programma presso un Punto ecceda la capacità di trasporto nella titolarità dell'Utente, il Trasportatore modifica la programmazione eliminando la quota eccedente tale capacità;
- qualora, in relazione ad un Punto di Entrata/Punto di Uscita interconnesso con gasdotti esteri, il valore complessivo delle quantità programmate dagli Utenti ecceda la capacità di trasporto esistente/trasportabile presso tale Punto, Snam Rete Gas modifica la programmazione degli Utenti titolari di capacità interrompibile giornaliera, acquisita ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 5.4 3.5, riproporzionando i quantitativi riprogrammati su base interrompibile nei limiti






della suddetta capacità esistente/trasportabile del punto secondo un criterio di pro quota.

L'Utente è in ogni caso responsabile dei quantitativi di gas oggetto di programmazione.

Snam Rete Gas non assume responsabilità in relazione all'applicazione delle disposizioni sopra descritte in caso di mancata o non corretta prenotazione da parte dell'Utente.

Con particolare riferimento alla capacità conferita in forma congiunta ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 5.4 3.5, la programmazione riguarda il sistema di Snam Rete Gas e in nessun caso si intende comprensiva ovvero sostitutiva della programmazione cui l'Utente è tenuto presso il sistema di trasporto interconnesso. Parimenti, la programmazione effettuata presso il sistema di trasporto interconnesso non costituisce in nessun caso avvenuta programmazione presso il sistema di trasporto di Snam Rete Gas.

Lo schema relativo all'intero ciclo di programmazione/riprogrammazione del giorno G-1 è sintetizzato qui di seguito:



6.7.2) La riformulazione del programma giornaliero nel Giorno-gas G

Entro le ore 17:00 del Giorno-gas G l'Utente può riformulare il proprio programma di trasporto per lo stesso Giorno-gas G limitatamente ai Punti di Entrata e Punti di Uscita in corrispondenza delle interconnessioni con gli hub di stoccaggio, dei Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione ⁴ e dei Punti di Riconsegna. E' fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 6.9.

Entro le ore 19.00⁵ del Giorno-gas G il Trasportatore comunica all'Utente la fattibilità del programma così riformulato. A tal fine:

 qualora la riformulazione presso gli hub stoccaggio non sia congruente con la riformulazione del programma inviato dall'impresa di stoccaggio al Trasportatore, la prenotazione su tali punti viene modificata recependo il dato dell'Impresa di Stoccaggio;

⁵ [Il termine può essere anticipato alle ore 18.30 solo qualora le imprese di stoccaggio garantiscano conferma/comunicazione dei programmi definitivi in tempo utile (ore 18.00)]



8 - 12

⁴ Presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, la riformulazione del programma di trasporto trova applicazione a partire dal primo Giorno-gas del mese di novembre 2013.




qualora il programma presso un Punto ecceda la capacità di trasporto nella titolarità dell'Utente, il Trasportatore modifica la programmazione eliminando la quota eccedente tale capacità;

L'Utente è in ogni caso responsabile dei quantitativi di gas oggetto di riprogrammazione.

Snam Rete Gas non assume responsabilità in relazione all'applicazione delle disposizioni sopra descritte in caso di mancata o non corretta riprogrammazione da parte dell'Utente.

Lo schema relativo al ciclo di riformulazione del programma giornaliero è sintetizzato qui di seguito:



6.8) Transazioni al Punto di Scambio Virtuale nel Giorno-gas (2° sessione)

Tra le ore 6.00 e le ore 16.30 del Giorno-gas G gli Utenti possono comunicare, mediante l'apposita funzionalità resa disponibile da Snam Rete Gas, ulteriori transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale con riferimento al medesimo Giorno-gas G: trascorso tale termine, la funzionalità in oggetto non risulterà più attiva.

Il valore netto delle transazioni effettuate da ciascun Utente per il Giorno-gas G ($T_K{}^N$) di cui al programma giornaliero di trasporto dell'Utente stesso verrà automaticamente aggiornato dal sistema CAMINUS Pipeline sulla base delle transazioni registrate nel periodo in oggetto.

6.9) La riformulazione della prenotazione di capacità delle Imprese di Trasporto

Le Imprese di Trasporto Utenti sono tenute a riformulare i propri programmi giornalieri di iniezione ed erogazione presso i Punti di Entrata e i Punti di Uscita in corrispondenza delle interconnessioni con gli hub stoccaggio per il Giorno-gas G.

A tal fine entro le ore 9.15 del Giorno-gas G+1 le Imprese di Trasporto comunicano alle rispettive imprese di Stoccaggio il dato di prenotazione.

Le imprese di Stoccaggio comunicano i dati di loro competenza a Snam Rete Gas entro le ore 09.30 del Giorno-gas G+1.





Bilanciamento

BILANCIAMENTO

1)	PI	REMESSA	
	1.1)	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE STIME OGGETTO DI PUBBLICAZIONE	
3)		ILANCIAMENTO FISICO	
2)			
	2.1)	EMERGENZA PER ECCESSO DI GAS	
	2.2)	EMERGENZA PER CARENZA DI GAS	
	2.3)	RESPONSABILITÀ	
3)	Bl	ILANCIAMENTO COMMERCIALE	9
	3.1)	LA CONTABILITÀ DEL GAS TRASPORTATO	
	3.	1.1) L'equazione di bilancio della rete	
		1.2) Lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema (SPS _G)	
		1.2.1) Funzione di costo	
		1.3) Lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema	
		1.4) L'equazione di bilancio dell'Utente	
	3.2)	1.5) L'equazione di bilancio del Trasportatore	
	,	2.1) Reintegrazione delle perdite di gas	
		2.2) Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente	
		2.3) Procedura per la stima del gas perduto	
	3.3)	IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	2
		3.1) Calcolo in unità di energia	
	3	3.2) Misura della variazione di svaso/invaso della rete	2
4)	SI	ESSIONE DI BILANCIAMENTO	2
	4.1)	BILANCIO DI TRASPORTO PROVVISORIO	20
	4.2)		
	4.3)		
	4	3.1) Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN	
		3.2) Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN	
		3.3) Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciat	
		lla rete di trasporto	
		3.4) Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione3.4.1) Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio	
		3.4.2) Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo	
	4.4)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		4.1) Corrispettivi di disequilibrio	
	4.4	4.2) Corrispettivi di scostamento	
		4.3) Esenzione dal corrispettivo di scostamento	30
		4.4) Corrispettivo in relazione alla capacità di iniezione/erogazione in/da stoccaggio utilizzata	-
		all'Utente in caso di attivazione della Sessione G-1	37
		4.5) Corrispettivo per mancata disponibilità delle risorse di flessibilità a copertura dello bilanciamento Previsionale del Sistema	2
	4.5)	Corrispettivo di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02	
5)	SE	ESSIONI DI AGGIUSTAMENTO	39
	5.1)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI AGGIUSTAMENTO	40
		1.1) Punti di Entrata/Uscita	
		1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto	
		1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione	4
		1.4) Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna atterconnessi con reti di distribuzione	1
	5.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO	
	- ' /		
6)	P(ORTALE M-GAS	47



Bilanciamento



7)	DISE	POSIZIONI TRANSITORIE	44
		DISPOSIZIONI IN ORDINE AL PROCESSO DI ALLOCAZIONE AI PUNTI DI RICONSEGNA E ALLE ATTIVIT.	
		CA DI COMPETENZA SINO AL MESE DI DICEMBRE 2012	
		DISPOSIZIONI IN ORDINE A CONGUAGLI DI MISURA ED ALLOCAZIONE	
	,	DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE RETTIFICHE TARDIVE DI CUI ALLE DELIBERE ARG/GAS 182/09 E	
A	RG/G	AS 70/10	46
	7.3.1) Determinazione della partita fisica di conguaglio	47
	732	Determinazione dei corrispettivi di rettifica e di compensazione	48



1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato della rete di trasporto Snam Rete Gas nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Principi generali del sistema di bilanciamento

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas: le modalità di gestione dello stesso riflettono il reale fabbisogno del sistema tenuto conto delle risorse a disposizione del Responsabile del Bilanciamento e incentivano gli Utenti a bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate in modo efficiente.

Gli Utenti hanno la responsabilità di bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete in modo da minimizzare le azioni di bilanciamento da intraprendere da parte del Responsabile di Bilanciamento.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò l'insieme delle azioni mediante le quali l'Utente provvede all'eguaglianza tra le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete, nonché tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato e il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la funzione del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della propria rete: è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al soddisfacimento delle richieste di trasporto pervenute dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: pertanto l'Utente è tenuto al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse e prelevate dal sistema di trasporto ed è incentivato – tramite appositi corrispettivi - al bilanciamento tra le proprie immissioni e prelievi.

L'Utente, conformemente a quanto previsto agli Articoli 21.3 (incompatibilità dell'attività di trasporto e vendita), 12.8 e 18.4 (servizio di stoccaggio di modulazione a carico dei soggetti venditori) del Decreto Legislativo, è inoltre responsabile di fornire ai propri Clienti Finali il gas con l'associata modulazione da loro richiesta e di acquisire presso i fornitori dei servizi di trasporto e di stoccaggio capacità commisurate al fabbisogno del proprio portafoglio clienti.

Ferma restando la responsabilità degli Utenti in relazione al bilancio delle proprie posizioni immesse o prelevate dalla rete, il Trasportatore ha il compito e la





responsabilità di fare ricorso ad una quota di servizio di stoccaggio, sia per contribuire alla modulazione oraria del gas da trasportare nell'arco del giorno, sia per ripristinare il corretto livello di pressione nella rete (tramite la variazione dell'invaso

In applicazione della Delibera ARG/gas 45/11 il Trasportatore, in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

- rende disponibili giornalmente, sul proprio sito Internet, informazioni sullo stato del Sistema (inclusi lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema e lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema per il Giorno gas G);
- determina lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema atteso nel successivo Giorno-gas successivamente ai termini per la formulazione e la riformulazione dei programmi di trasporto degli Utenti di cui al precedente Capitolo 8,
- approvvigiona, nell'ambito della Sessione G-1 della Piattaforma PB-GAS gestita dal GME, risorse di bilanciamento disponibili diverse dalle risorse di stoccaggio a disposizione presso la medesima piattaforma, qualora le azioni intraprese dagli Utenti non si rivelino sufficienti a coprire lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema. Tali risorse sono selezionate secondo un ordine di merito economico sino al quantitativo complessivo oggetto dell'offerta presentata dal Responsabile del Bilanciamento;
- determina lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema al termine del Giorno gas G, per il medesimo Giorno-gas G;
- approvvigiona le risorse di stoccaggio per la copertura dello Sbilanciamento Complessivo del Sistema, attraverso la Piattaforma PB-GAS, gestita dal GME per conto del Responsabile del Bilanciamento. Le risorse di stoccaggio¹ sono selezionate secondo un ordine di merito economico sino al quantitativo complessivo oggetto delle offerte presentate dal Responsabile del Bilanciamento e dagli Utenti;
- regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse giornalmente dagli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 ed
- effettua la regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse giornalmente dagli Utenti Abilitati sulla Piattaforma PB-GAS (Utenti Abilitati PB-Gas);
- effettua la regolazione delle partite economiche nei confronti dell'Utente per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
- organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, l'Utente Abilitato alla Sessione G-1 può offrire al Responsabile del Bilanciamento su base giornaliera, nell'ambito della Sessione G-1, i quantitativi di gas delle proprie risorse di importazione, stoccaggio o rigassificazione nei limiti delle capacità di cui è titolare presso i relativi sistemi nonché nel rispetto del proprio Limite di Vendita/acquisto su G-1 ovvero nei limiti complessivi delle risorse offerte, nell'ambito della Sessione G-1.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, l'Utente Abilitato PB-Gas si impegna a rendere quotidianamente disponibili al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-GAS i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio nei limiti

¹N.B.: In prima applicazione, per 'risorse di Stoccaggio' ai fini del bilanciamento ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, si intendono quelle del sistema di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia.





minimo e massimo determinati e comunicati a Snam Rete Gas dall'Impresa di Stoccaggio, nonché nel rispetto dei propri limiti di acquisto.

A tal fine ciascun Utente Abilitato alla Sessione G-1/ Utente Abilitato PB-Gas presenta richiesta di abilitazione ad operare al Punto di Scambio Virtuale.

Snam Rete Gas trasmette al GME i limiti minimo e massimo degli Utenti Abilitati PB-Gas come comunicati dall'Impresa di Stoccaggio. In caso di incompleta ovvero mancata comunicazione da parte dell'Impresa di Stoccaggio, il Responsabile del Bilanciamento considererà, ai fini della comunicazione al GME, limiti minimi e massimi pari a zero.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume responsabilità in relazione ai limiti determinati e comunicati dall'Impresa di Stoccaggio.

1.1) Modalità di determinazione delle stime oggetto di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 6, della Delibera n. 137/02, come modificata dalla Delibera ARG/gas 45/11, il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet entro le ore 15:00, ed aggiorna successivamente entro le ore 17.00 e 20:00 di ciascun Giorno-gas G, informazioni relative a:

- 1. la stima dello Sbilanciamento Complessivo del Sistema atteso al termine del Giorno-gas G;
- 2. la stima degli eventuali scostamenti fra le programmazioni presso i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, con terminali di rigassificazione e i quantitativi previsti in consegna o riconsegna nei medesimi punti al termine del Giorno-gas G;
- 3. la stima dei quantitativi di gas previsti in riconsegna nel Giorno-gas G e nel Giorno-gas G+1 e G+2, relativamente:
 - al complesso delle interconnessioni con altre reti di trasporto e dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione,
 - al complesso dei Punti di Riconsegna che alimentano Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto Snam Rete Gas.

Ai fini della stima dei parametri di cui ai punti 1), 2), 3), il Trasportatore considera le seguenti informazioni:

- a) la previsione dei quantitativi di gas in immissione nel Sistema nel Giorno-gas in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzione nazionale, interconnessi con l'estero e interconnessi con i terminali di GNL, tenuto conto delle informazioni comunicate dagli operatori interconnessi;
- b) la programmazione da parte degli Utenti dei quantitativi di gas in consegna e in riconsegna nel Giorno-gas;
- c) la previsione dei quantitativi di gas in riconsegna nel Giorno-gas, elaborata con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento e descritti al Capitolo 2, tenuto conto delle informazioni pervenute da Terna, se presenti.

La stima dello Sbilanciamento Complessivo del Sistema di cui al punto 1), è determinata come scostamento previsto in corrispondenza dei Punti di Entrata/Uscita





interconnessi con gli hub stoccaggio tra i flussi complessivamente attesi e i quantitativi di gas programmati presso tali Punti.

La stima degli scostamenti di cui al punto 2) è determinata come differenza tra previsione dei quantitativi in consegna di cui alla lettera a) e il totale delle programmazioni effettuate dagli Utenti in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero e con i Terminali GNL.

La stima dei quantitativi di cui al punto 3) è determinata come segue:

- vengono aggregate le programmazioni formulate dagli Utenti per il Giorno-gas G e il Giorno-gas G+1 e G+2 in corrispondenza dei Punti di Riconsegna in funzione della categoria d'uso del Punto di Riconsegna così come definito dal codice ATECO stabilito dall'ISTAT;
- viene determinato il peso percentuale dei quantitativi di cui al precedente alinea rispetto ai quantitativi complessivamente programmati dagli Utenti in corrispondenza dei Punti di Riconsegna per il medesimo Giorno-gas in oggetto;
- i pesi percentuali come determinati al precedente alinea sono applicati alla previsione dei quantitativi di gas in riconsegna nel Giorno-gas G e nel Giorno-gas G+1 e G+2 di cui alla lettera c).

Inoltre, ai sensi della ARG/gas 45/11, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, sulla base delle informazioni pervenute dalle Imprese di Stoccaggio, pubblica sul proprio sito Internet, con riferimento al Giorno Gas G e G+1:

- a) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita alle imprese di trasporto per il bilanciamento operativo della rete;
- b) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita agli utenti del servizio di stoccaggio (adeguata sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), al netto della capacità di cui alla precedente lettera a);
- c) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera a) complessivamente oggetto di prenotazione da parte delle imprese di trasporto sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- d) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera b) complessivamente oggetto di prenotazione da parte degli utenti dello stoccaggio sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- e) lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema inteso come Fabbisogno di Gas Atteso/Eccesso di Gas Atteso. Tale informazione è aggiornata a valle del termine per la riformulazione del programma di trasporto da parte degli Utenti nel Giorno Gas G-1, di cui al precedente Capitolo 8, paragrafo 6.7.1). ²
- f) il termine M per tener conto delle incertezze di previsione dei prelievi del Sistema definito da Snam Rete Gas, entro le ore 10:00 di ciascun Giorno Gas G-1;

Infine, in applicazione alle disposizioni di cui alla deliberazione 27/2014/R/gas, punto 3, qualora le azioni intraprese dagli Utenti non si rivelino sufficienti a coprire lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema previsto per il successivo Giorno-gas G, Snam Rete Gas pubblica altresì sul proprio sito internet:

² Limitatamente al valore di SPS, l'ultima pubblicazione nel Giorno G-1 per il Giorno gas G è effettuata entro le ore 1950





- l'eventuale quota di capacità di erogazione di cui al successivo paragrafo 3.1.2), lettera c) determinata successivamente al termine per la riformulazione del programma di trasporto da parte degli Utenti di cui al precedente Capitolo 8, paragrafo 6.7.1);

- l'eventuale quota di capacità di erogazione aggiuntiva da stoccaggio di cui al successivo paragrafo 3.1.2), lettera d), sulla base delle informazioni pervenute dall'impresa di stoccaggio interconnessa;
- l'eventuale quota di spazio di *line pack* di cui al successivo paragrafo 3.1.2), lettera e), determinata successivamente al termine per la riformulazione del programma di trasporto da parte degli Utenti di cui al precedente Capitolo 8, paragrafo 6.7.1).

La pubblicazione delle suddette informazioni è effettuata da Snam Rete Gas entro le ore 20:00 contestualmente alla trasmissione al GME delle informazioni ai fini della copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema di cui al successivo paragrafo 3.1.2).

In relazione alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione, Snam Rete Gas assicura esclusivamente la messa a disposizione agli Utenti di tali informazioni e dati secondo modalità che ne consentono l'accesso non discriminatorio in condizioni di normale utilizzo. Snam Rete Gas pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente ovvero nei confronti di terzi in relazione all'esattezza delle informazioni e ai dati previsionali pubblicati.

2) BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo n° 164/00, il Trasportatore governa i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico del sistema.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare gli scostamenti (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi da rete ed i prelievi nominati dagli Utenti nel Giorno-gas G-1 per il Giorno-gas G. Il Trasportatore rileva tali scostamenti nel corso del Giorno-gas e si attiva tempestivamente per farvi fronte, con gli strumenti e le priorità descritti qui di seguito.

Lo strumento cui il Trasportatore ricorre prioritariamente per i fini di bilanciamento fisico è lo stoccaggio; infatti:

- ➤ la variazione dell'invaso di rete è solo parzialmente utilizzabile dal Trasportatore e fornisce un contributo quantitativamente limitato e normalmente non ripetibile per più giorni, essendo prioritariamente dedicata al bilanciamento fisico su base oraria;
- ➤ la produzione nazionale è caratterizzata da profili di produzione di tipo minerario, non asservibili alle esigenze di bilanciamento fisico della rete;
- il ricorso al ritiro dalle fonti d'importazione di quantitativi diversi da quelli nominati dagli Utenti comporta rigidità legate alla lunghezza della catena di approvvigionamento, ed impatti di tipo economico per gli Utenti. Pertanto il ricorso a tale strumento non costituisce la prassi normalmente seguita dal Trasportatore ed è comunque limitato ai casi specifici sotto riportati.





Per quanto sopra, al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete nel Giorno-gas ai sensi del Codice di Rete, il Trasportatore accede alla disponibilità di gas in stoccaggio messa a disposizione dagli Utenti Abilitati nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, nonché eventualmente alla riserva strategica presso le imprese di stoccaggio. Ciò può comportare il ritiro da (o l'immissione in) stoccaggio di un quantitativo diverso dalla somma dei programmi di erogazione (o ricostituzione) trasmessi dagli Utenti per quel Giorno-gas secondo le modalità descritte nel seguito.

Si riportano qui di seguito due casi specifici di bilanciamento fisico in condizioni di emergenza, che meritano separata menzione per la peculiarità della fattispecie.

2.1) Emergenza per eccesso di gas

Nel caso in cui i prelievi effettivi del Giorno-gas risultino inferiori alle corrispondenti nomine, il Trasportatore, dopo aver adottato le azioni di bilanciamento di seguito riportate:

- > verifica presso le Imprese di Stoccaggio circa l'eventuale sussistenza di margini operativi di iniezione (rispetto alle nomine confermate dalle Imprese stesse);
- > utilizzo per quanto disponibile e nel rispetto degli impegni contrattuali assunti nei confronti di Stoccaggi Gas Italia - della variazione dell'invaso della rete,

provvederà - nella misura in cui le azioni sopra indicate non siano perseguibili e/o sufficienti - a ridurre i quantitativi programmati presso uno o più Punti di Entrata interconnessi con l'estero, selezionandoli secondo un criterio di priorità dettato dalle condizioni di esercizio quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'approssimarsi della pressione a valori non compatibili con le condizioni di sicurezza nell'area alimentata dal Punto di Entrata stesso: qualora le condizioni di esercizio non dettino alcun criterio di priorità, Snam Rete Gas provvederà a ridurre proporzionalmente i quantitativi programmati dagli Utenti su tutti i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ad eccezione degli Utenti che movimentano gas naturale esclusivamente per il transito attraverso il territorio nazionale ai fini della relativa esportazione. Il Trasportatore determinerà la minima riduzione di portata giornaliera globalmente necessaria per il Giorno-gas in oggetto presso il Punto di Entrata della RN selezionato ed applicherà a ciascun Utente un'eguale riduzione percentuale dei quantitativi ritirati rispetto ai quantitativi nominati. In forza dell'adesione al Codice di Rete, ciascun Utente delega espressamente il Trasportatore a comunicare detta riduzione alle Imprese di Trasporto estere interconnesse a monte con la rete del Trasportatore. Al verificarsi della situazione in oggetto, Snam Rete Gas non applicherà, in sede di determinazione del bilancio di trasporto dell'Utente interessato, eventuali corrispettivi di disequilibrio.

2.2) Emergenza per carenza di gas

Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza - ovvero tali da pregiudicare l'esercizio delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza - quali:

➤ l'emergenza impiantistica o "di servizio" (ad esempio totale o parziale indisponibilità di metanodotti, centrali di compressione od altri impianti ausiliari della rete di trasporto Snam Rete Gas);





l'emergenza gas (ad esempio mancanza di copertura del fabbisogno di gas in caso di eventi climatici sfavorevoli o di una fonte di approvvigionamento per il sistema nazionale del gas);

ai sensi del presente documento ed in conformità con quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, gli Utenti espressamente consentono al Trasportatore di intraprendere le azioni descritte nei capitoli "Gestione delle emergenze di servizio" e "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale", al fine di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di normale esercizio.

2.3) Responsabilità

In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.1 del capitolo "Responsabilità delle parti", non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta generali e particolari - sopra descritte.

3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE

In relazione alla presente disciplina del bilanciamento, al GME in qualità di Utente di diritto si applicano le disposizioni e le modalità declinate nella convenzione sottoscritta da Snam Rete Gas e il GME ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas.

3.1) La contabilità del gas trasportato

Le formule di contabilizzazione del gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di disequilibrio più avanti descritte consentono di ricostruire i quantitativi di gas trasportati di competenza di ciascun Utente ai fini della corretta contabilizzazione e allocazione del gas, nonché a fini della corretta attribuzione dei costi in funzione dell'effettivo utilizzo.

Si illustrano qui di seguito le formule che consentono il calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente. Nel paragrafo 4.4 sono illustrate le modalità di trattamento di tali termini di disequilibrio.

3.1.1) L'equazione di bilancio della rete

$$I + S = P + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore è la somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore (per fare fronte ai consumi interni del sistema di trasporto) presso i Punti di Entrata alla Rete Nazionale di Gasdotti, ovvero importazioni, produzioni nazionali ed impianti di rigassificazione. Le quantità sono ottenute dal prodotto tra il volume di gas misurato, applicando le procedure di allocazione descritte al successivo paragrafo 4.3, ed il corrispondente PCS. Il termine in





oggetto tiene conto dell'energia immessa nella rete del Trasportatore ai punti di interconnessione con altre reti di trasporto sul territorio nazionale.

Il gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia fisicamente erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio. Le misure relative ai quantitativi di gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

I prelievi dalla rete (P)

L'energia prelevata dagli Utenti è la somma delle quantità di energia ritirate da ciascun Utente in corrispondenza dei Punti di Riconsegna e delle interconnessioni alle esportazioni, nonché delle reti di trasporto esercite da altri operatori.

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura in cui transita gas di proprietà di un unico Utente e
- prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS per gli impianti di misura condivisi da più Utenti.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti del Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei PCS relativi all'Area Omogenea di Prelievo di pertinenza; a ciò si aggiungono i consumi relativi al gas incombusto - calcolati in funzione della pressione a cui è esercito l'impianto, del volume geometrico relativo all'impianto e delle indicazioni sui consumi delle singole macchine di compressione forniti dal costruttore - ed i consumi interni (misurati mensilmente). Viene inoltre contabilizzata l'energia utilizzata per il preriscaldo in corrispondenza degli impianti di riduzione/regolazione. Tale energia viene determinata, laddove non misurata, utilizzando il diagramma "pressione - entalpia per il gas metano puro" di cui all'Annesso 1 dell'Allegato "Dimensionamento degli impianti REMI": in funzione delle condizioni di esercizio (pressione e temperatura del gas), del PCS e della massa volumica relativi all'AOP di competenza e del volume del gas transitato attraverso l'impianto viene individuato il valore in oggetto.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite distribuite, espresse in energia, quali:

➤ i trafilamenti relativi alle valvole di regolazione, stimati utilizzando una metodologia di tipo statistico in cui opportuni "fattori di emissione" (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/ anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti "fattori di attività" (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio mensile del gas immesso in rete. Questa metodologia è stata sviluppata e brevettata dal Gas Research Institute (GRI)





in collaborazione con l'Environmental Protection Agency americana ed adattata da Snam Rete Gas alla propria realtà impiantistica;

➤ le perdite di gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete, calcolate tramite la misura della pressione cui è avvenuto lo svaso e la misura del volume geometrico fisico del tratto di tubo interessato. Per definire l'unità di energia il PCS associato è quello della corrispondente Area Omogenea.

Il termine in oggetto non include le perdite di gas localizzate di cui al successivo paragrafo 3.2.

Lo svaso/invaso della rete (ΔLP_C)

La differenza tra l'energia presente in rete all'inizio del Giorno-gas G+1 e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas G costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 3.3.2.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete. Tale termine rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura: è quindi un "aggiustamento" contabile che può avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

Il termine in oggetto include le perdite di gas "localizzate" nel caso in cui queste ultime non impediscano il prelievo di gas da parte degli Utenti (perdite "di sistema").

3.1.2) Lo Sbilanciamento Previsionale del Sistema (SPS_G)

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, nel corso del Giorno-gas G-1, determina il valore dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema SPS_G secondo la seguente formula:

$$SPS_G = (1 + \gamma_{GNM}) \cdot Pa_G - \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot Ia_{EG} - S_{MG} + M + R;$$

dove:

- ightharpoonup il termine γ_{GNM} , come definito all'art. 16bis della Delibera 137/02, rappresenta la quota percentuale a copertura delle perdite di rete e a copertura del gas non contabilizzato approvata dall'Autorità per l'insieme dei Punti di Riconsegna (escluse le interconnessioni con gli hub di stoccaggio);
- ➢ Pa_G rappresenta il quantitativo di gas, espesso in energia, previsto essere prelevato dal complesso degli Utenti nel Giorno-gas G presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto definito secondo la modalità di cui al presente capitolo, paragrafo 1.1). Tali quantitativi sono determinati sulla base dei programmi di trasporto per il Giorno-gas G comunicati, ai sensi del Capitolo 8, dalle relative Imprese di Stoccaggio;
- $\gamma_{FUEL,E}$ rappresenta la quota percentuale a copertura degli autoconsumi approvata dall'Autorità per ciascun Punto di Entrata E (escluse le interconnessioni con gli hub di stoccaggio);
- ➤ *la*_{EG} rappresenta il quantitativo di gas, espresso in energia, previsto in immissione sulla base dei quantitativi programmati ai sensi del Capitolo 8 dal





complesso degli Utenti per il Giorno-gas G nel sistema di trasporto dal Punto di Entrata della RN. A tal fine, Snam Rete Gas utilizza i quantitativi dell'ultimo programma di trasporto disponibile comunicato dall'Utente. Concorrono alla determinazione del termine Ia_{EG} i quantitativi di gas previsti in erogazione (in aumento)/iniezione (in riduzione) nel giorno-gas G dagli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la Piattaforma PB-GAS. Tali quantitativi sono determinati sulla base dei programmi di trasporto per il Giorno-gas G comunicati, ai sensi del Capitolo 8, dalle relative Imprese di Stoccaggio;

- NE è il numero di Punti di Entrata del sistema di trasporto di Snam Rete Gas;
- il termine S_{MG} rappresenta la prestazione di erogazione/iniezione complessivamente conferita agli utenti dello stoccaggio per il Giorno-gas G (adeguati sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), rispettivamente nella Fase di Erogazione (SE_{MG}), e nella Fase di Iniezione (SI_{MG}), (segno positivo = erogazione) dedotta quelle conferita per il bilanciamento operativo della rete di trasporto e compatibile con l'esercizio in sicurezza del sistema. Sono esclusi gli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la Piattaforma PB-GAS.
 - I termini SE_{MG} e SI_{MG} sono pubblicati da Snam Rete Gas, sul proprio sito internet secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1);
- M è un valore che tiene conto delle incertezze di previsione, dei margini di operatività del sistema e delle eventuali criticità anche prospettiche. Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito internet il valore di tale parametro secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1);
- R rappresenta i quantitativi da reintegrare nel giorno G in stoccaggio per effetto dell'accettazione di offerte al PSV con consegna nel medesimo giorno nell'ambito di Sessioni G-1 relative a giorni precedenti. ³

Copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema (SPS_G)

Il valore di SPS_G determinato è comunicato al GME ai fini della selezione dei quantitativi di gas resi disponibili dagli Utenti Abilitati alla Sessione G-1, presso la Piattaforma PB-GAS (in acquisto o in vendita).

Un valore positivo di SPS_G durante la Fase di Erogazione, inteso come Fabbisogno di Gas Atteso comporta la selezione, da parte da parte del GME, delle offerte di vendita degli Utenti Abilitati alla Sessione G-1. Un valore negativo di SPS_G durante la Fase di Iniezione, inteso come Eccesso di Gas Atteso, comporta la selezione, da parte del GME, delle offerte di acquisto degli Utenti Abilitati alla Sessione G-1.

Sono fatte salve le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 2.1) e 2.2).

Ai fini della copertura dello SPS_G, Snam Rete Gas trasmette al GME, sulla base delle informazioni pervenute dagli operatori interconnessi, le seguenti informazioni:

a) con riferimento a ciascun Punto presso il quale è possibile presentare offerte nell'ambito della Sessione G-1, l'elenco dei relativi Utenti Abilitati alla Sessione G-1 con capacità presso gli operatori interconnessi, abilitati al PSV, e

³ Si intende il quantitativo pari al totale delle offerte selezionate nel corso delle Sessioni G-1 dei giorni precedenti rispetto al giorno G, con consegna al PSV nel giorno G.





- b) i relativi Limiti di vendita/acquisto su G-1 di ciascun Utente Abilitato alla Sessione G-1.
- c) l'eventuale quota di capacità di erogazione/iniezione (se presente e compatibile con le necessità di esercizio del Trasportatore) che può essere complessivamente resa disponibile agli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 con capacità presso l'hub di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia determinata sulla base della capacità che Snam Rete Gas prevede non utilizzare nel corso del Giorno Gas G ai fini del bilanciamento operativo della rete;
- d) l'eventuale quota di capacità di erogazione aggiuntiva resa disponibile da Stoccaggi Gas Italia⁴ agli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 di cui alla successiva lettera f), così come comunicata dall'operatore interconnesso, unitamente al termine per il reintegro⁵;
- e) l'eventuale quota di spazio *di line pack* che può essere complessivamente resa disponibile agli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 di cui alla successiva lettera f) compatibilmente con la gestione in sicurezza delle rete e con il mantenimento dei necessari margini operativi, unitamente al termine per il reintegro (Giorno-Gas G+1);
- f) l'elenco degli Utenti abilitati al PSV nonché i relativi Limiti di vendita/acquisto su G-1:
- g) la funzione di costo di cui al successivo paragrafo 3.1.2.1).

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in relazione alla correttezza e alla completezza delle informazioni pervenute dagli operatori interconnessi. Ciascun Utente si impegna a manlevare Snam Rete Gas da ogni domanda, pretesa o richiesta formulata, anche da terzi, in relazione all'utilizzo da parte del trasportatore delle informazioni sopra indicate ai fini della Sessione G-1.

3.1.2.1) Funzione di costo

Ai sensi della deliberazione 446/2013/R/gas e della deliberazione 552/2013/R/gas, ai fini delle offerte riferite alle risorse di flessibilità di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) Snam Rete Gas trasmette al GME, l'ammontare economico della funzione di costo, pari a:

- 1. 0,14 €/GJ per la risorsa di cui alla precedente lettera c);
- 2. 0,33 €/GJ per le risorse di cui alla precedente lettera d) e lettera e).

3.1.3) Lo Sbilanciamento Complessivo del Sistema

Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, determina il valore dello Sbilanciamento Complessivo del Sistema (SCS), secondo la formula:

⁵ In prima applicazione il termine per il reintegro è il Giorno G+2 (Giorni-gas G+1 e G+2).



⁴ n.b.: in presenza di un valore positivo di SPS_G.



$$SCS = S - \left(SN_T + \sum_{K=1}^n SN_K\right)^6$$

dove:

- $\gt{SN_K}$ rappresenta il totale dei quantitativi di gas programmati in immissione o in erogazione dagli hub Stoccaggio da ciascun Utente K-esimo;
- \triangleright Il termine SN_T rappresenta il quantitativo di gas programmato dal Trasportatore in immissione o in erogazione dall'hub Stoccaggio.

Il valore di SCS così determinato è comunicato al GME ai fini della selezione dei quantitativi di gas resi disponibili dagli Utenti Abilitati (in acquisto o in vendita) nell'ambito della Piattaforma PB-GAS. Il valore positivo di SCS comporta la selezione, da parte da parte del GME, delle offerte di vendita degli Utenti. Il valore negativo di SCS comporta la selezione, da parte del GME, delle offerte di acquisto degli Utenti.

3.1.4) L'equazione di bilancio dell'Utente

L'equazione di bilancio dell'Utente k-esimo⁷ contempla tutto il gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso, nonché i quantitativi corrisposti al Trasportatore a copertura degli autoconsumi, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato di cui alla RTTG e alla Delibera ARG/gas 192/09 dell'Autorità.

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + GS_K + DS_K$$

dove:

$$S_K = SN_K + SM_K$$

Il gas immesso in rete (I_K)

L'energia immessa in rete dal singolo Utente è la somma di tutte le quantità immesse presso i Punti di Entrata della RN.

Tali quantità sono calcolate ciascuna come prodotto del volume misurato, o determinato secondo le procedure di allocazione descritte al paragrafo 4.3, per il PCS corrispondente.

Per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, i valori sono comunicati dalle Imprese di Rigassificazione nel rispetto dei termini di cui ai successivi paragrafi 4.1) e 4.2). Concorrono alla determinazione del suddetto termine i quantitativi di gas selezionati dal GME, ai fini della copertura del SPS_G, a seguito dell'esito della Sessione G-1 relativa al Giorno-gas G, come confermate dalle Imprese di Rigassificazione.

⁷ Ai sensi e per effetto della Delibera n° 137/02, come modificata dalla delibera 297/2012/R/gas, sono Utenti anche le Imprese di Stoccaggio e le Imprese di Rigassificazione.



 $^{^6}$ N.B.: in prima applicazione, ai fini del bilanciamento ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, i termini S, SN_T e SN_k riguardano misure e programmazioni presso lo stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia. Transitoriamente nell'equazione di bilancio dell'Utente sarà previsto il termine Sas_K per tener conto di altri stoccaggi.



Limitatamente all'Impresa di Rigassificazione, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine I_K è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina/allocazione per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale di Rigassificazione. Tale quantità rappresenta la quota di gas a copertura degli autoconsumi riconosciuta in natura a Snam Rete Gas.

I prelievi (P_K)

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate presso i Punti di Uscita dalla Rete Nazionale in corrispondenza delle esportazioni e delle reti di trasporto esercite da altri operatori e dei Punti di Riconsegna all'interno della Rete Regionale.

Tale energia si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura in cui transita unicamente gas dell'Utente e
- prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS relativamente agli impianti di misura condivisi con altri Utenti.

Il gas corrisposto per autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato (GS_K)

Il termine GS_K rappresenta il quantitativo di gas corrisposto dall'Utente al Trasportatore a copertura degli autoconsumi, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato, pari a:

$$GS_K = \sum_{E=1}^{n} \gamma_{FUEL,E} \cdot I_{E_K} + (\gamma_{PE} + \gamma_{GNC}) \cdot P_K$$

dove:

- $\gamma_{FUEL,E}$ rappresenta la quota percentuale a copertura degli autoconsumi approvata dall'Autorità per ciascun Punto di Entrata E (escluse le interconnessioni con gli hub di stoccaggio;
- $ho \gamma_{PE}$ rappresenta la quota percentuale a copertura delle perdite di rete approvata dall'Autorità.
- γ_{GNC} rappresenta la quota percentuale a copertura del gas non contabilizzato approvata dall'Autorità;
- I_{E_K} rappresenta l'energia immessa dall'Utente presso ciascun Punto di Entrata E, ad esclusione delle interconnessioni con gli hub di stoccaggio nonché dei Punti interconnessi con i terminali di rigassificazione per tutti gli Utenti diversi dall'Impresa di Rigassificazione stessa. Per l'Impresa di Rigassificazione, il termine I_{E_K} è pari al quantitativo di GNL complessivamente immesso in rete;
- \triangleright P_K rappresenta l'energia prelevata da parte dell'Utente in corrispondenza dei Punti di Riconsegna della Rete Regionale (sono esclusi i punti di interconnessione con le esportazioni e con le reti di trasporto esercite da altri operatori).

Le procedure operative per la gestione dei quantitativi di cui al termine GS_K vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.





Il gas di stoccaggio (S_K)

Il termine S_K rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio dall'Utente k-esimo nel Giorno-gas G, dato da:

$$S_K = SN_K + SM_K$$

dove:

- $\gt{SN_K}$ rappresenta la somma tra i quantitativi di gas programmati in immissione o in erogazione dagli hub stoccaggio come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio sulla base delle indicazioni ricevute da ciascun Utente k-esimo. Concorrono alla determinazione del suddetto termine i quantitativi di gas selezionati dal GME, ai fini della copertura del SPS_G, a seguito dell'esito della Sessione G-1 relativa al Giorno-gas G, come confermate dalle Imprese di Stoccaggio;
- *SM*_K rappresenta i quantitativi di gas di stoccaggio selezionati nell'ambito della Piattaforma PB-GAS ai fini della copertura del SCS.

Il termine S_K registrato nell'equazione di bilancio per il Giorno Gas G si considera definitivo e non è oggetto di ulteriori revisioni.

Nel caso in cui un Utente abbia stipulato contratti di stoccaggio con più Imprese, il quantitativo di gas allocato su ciascuno degli stoccaggi verrà:

- determinato dalle Imprese di Stoccaggio, sulla base delle regole di ripartizione tra loro concordate, e
- > comunicato al Trasportatore dalle Imprese di Stoccaggio.

Il Giorno-gas G+1 il Trasportatore comunica alle Imprese di Stoccaggio interessate il valore del gas prelevato da/iniettato in stoccaggio (S_K) nel Giorno-gas G da parte di ciascun Utente.

Limitatamente all'Impresa di Stoccaggio, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine S_K è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con l'Impresa di Stoccaggio, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 8, nonché al netto degli ammontari attribuiti agli Utenti a seguito delle transazioni presso la Piattaforma PB-GAS.

Il termine di disequilibrio (DS_K)

Il termine DS_K rappresenta il disequilibrio dell'Utente k-esimo e costituisce il risultato dell'equazione di bilancio dello stesso.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) derivanti da eventuali quantitativi di gas immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di





Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 18.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale $(T^{\frac{N}{K}})$

Il termine T_K^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) – espresse in energia – effettuate dall'Utente al Punto di scambio Virtuale tramite l'apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Trasportatore, secondo i termini e le modalità approvati dall'Autorità, disponibili sul sito internet del Trasportatore, e delle transazioni di gas concluse dal medesimo Utente presso la Piattaforma MGAS e presso la Piattaforma PB-GAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale.

Il termine T_K^N si ottiene sommando algebricamente le quantità acquistate/cedute dall'Utente da/a altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale. Il termine T_K^N è dato da:

$$T_{K}^{N} = T_{K}^{PSV} + T_{K}^{M} + T_{K}^{G-1} + T_{K}^{PB} + T_{K_{COMP}}^{GNL}$$

Qualora l'Utente k-esimo sia un Utente Compensatore, nel termine T_K^N sono contabilizzati i saldi netti delle transazioni concluse/registrate al Punto di Scambio Virtuale di competenza del soggetto non Utente per il quale l'Utente k-esimo risulta essere Utente Compensatore.

• le transazioni nei Giorni-gas G-1 e G (T^{PSV}_K)

Il termine T_K^{PSV} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) – espresse in energia - nominate dall'Utente nel Giorno-gas G-1 (1° sessione) e/o comunicate con effetto nel Giorno-gas G (2° sessione) presso il Punto di Scambio Virtuale;

• <u>le transazioni</u> $T_{K_{COMF}}^{GNL}$

 $T_{K_{COMP}}^{GNL}$ rappresenta, per l'Utente k-esimo, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di gas effettuati con altri soggetti (ad eccezione dell'Impresa di rigassificazione e del Trasportatore) presso il Punto di Scambio Virtuale (4° sessione). Tali scambi/cessioni di gas possono essere effettuati nei casi in cui almeno una delle controparti sia utente del servizio di rigassificazione.

Tali scambi/cessioni di gas riguardano esclusivamente gli scostamenti dai programmi giornalieri del mese M comunicati dall'Impresa di Rigassificazione nei termini di cui al precedente Capitolo 8 e sono, per l'Utente cui viene riconsegnato GNL rigassificato, di segno contrario e, in valore assoluto, minori o uguali al valore degli scostamenti così come determinati dall'Impresa di Rigassificazione in ciascun Giorno-gas G del mese M.



Bilanciamento

• Il saldo delle transazioni concluse nella Piattaforma MGAS (T_K^M)

Il termine T_K^M rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) – espresse in energia - concluse dall'Utente k-esimo con il GME presso la Piattaforma MGAS e registrate al Punto di Scambio Virtuale dal GME nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione).

• Il saldo delle transazioni concluse nel Giorno-gas G-1 con il Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Sessione G-1, T_K^{G-1}

Il termine T_K^{G-1} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) – espresse in energia - concluse tra l'Utente k-esimo Abilitato alla Sessione G-1 e il Responsabile del Bilanciamento, nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale con effetto nel Giorno-gas G.

• <u>Il saldo delle transazioni concluse con il Responsabile del Bilanciamento nella Piattaforma PB-GAS</u>

Il termine T_K^{PB} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) – espresse in energia - concluse tra l'Utente Abilitato k-esimo e il Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-GAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale.

3.1.5) L'equazione di bilancio del Trasportatore

$$I_T + S_T + T_T^N + GS_T = C + PE + GNC + \Delta LP_C + DS_T + BIL^{SIST}$$

dove:

$$GS_T = \sum_{K=1}^n GS_K$$

Il gas immesso dal Trasportatore (I_T)

Tale termine fa riferimento al quantitativo di gas, espresso in energia, immesso dal Trasportatore ai Punti di Entrata, escluse le interconnessioni con lo stoccaggio.

Lo stoccaggio del Trasportatore (S_T)

Il termine S_T rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio dal Responsabile del Bilanciamento nel Giorno-gas G, dato da:

$$S_T = SN_T + SM_T^{RESID}$$

dove:

 \triangleright Il termine SN_T rappresenta il quantitativo di gas programmato dal Trasportatore in immissione o in erogazione dall'hub stoccaggio.



➢ Il termine SM_T^{RESID} rappresenta il contributo residuale del Responsabile del Bilanciamento ai fini del bilanciamento del sistema qualora si verifichi che lo Sbilancio Complessivo del Sistema non sia coperto dalle offerte degli Utenti Abilitati selezionate presso la Piattaforma PB-GAS.

In tali casi la quota di SCS richiesta dal Responsabile del Bilanciamento eccedente i quantitativi di gas offerti in vendita dagli Utenti Abilitati PB-Gas selezionati comporta un utilizzo di gas da riserva strategica.

Il termine di disequilibrio (DS_T)

Il termine DS_T rappresenta il disequilibrio di competenza del Trasportatore, e corrisponde al risultato dell'equazione di bilancio del Trasportatore.

Eventuali oneri/proventi derivanti dalla regolazione economica del termine DS_T saranno recuperati/versati nel rispetto delle disposizioni definite dall'Autorità.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_T^N)

Il termine T_T^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas), espresse in energia, che si ottiene sommando algebricamente:

- \succ le quantità acquistate/cedute dal Trasportatore da/a altri Utenti e/o altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale (T_T^{PSV}),
- \succ il saldo netto delle transazioni eventualmente concluse dal Trasportatore presso la Piattaforma MGAS (T_T^M) ;
- \blacktriangleright le transazioni concluse dal Trasportatore in qualità di Responsabile del Bilanciamento con gli Utenti Abilitati alla Sessione G-1 selezionate dal GME, T_T^{G-1} , ai fini della copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema di cui al precedente paragrafo 3.1.2) registrate al Punto di Scambio Virtuale con effetto nel Giorno-gas G;
- le transazioni concluse dal Trasportatore in qualità di Responsabile del Bilanciamento presso la Piattaforma PB-GAS con gli Utenti Abilitati PB-Gas come selezionate dal GME ai fini della copertura del SCS, T_T^{PB} , registrate al Punto di Scambio Virtuale.

$$T_T^N = T_T^{PSV} + T_T^M + T_T^{G-1} + T_T^{PB}$$

dove:

$$T_T^{G-1} = -\sum_{K=1}^n T_K^{G-1}$$
 e $T_T^{PB} = -\sum_{K=1}^n T_K^{PB}$

Il termine di Bilanciamento del Sistema (BILSIST)

Il termine BIL^{SIST} (8) rappresenta il valore complessivo delle risorse selezionate a copertura del SCS, pari a:

 $^{^8}$ In prima applicazione, include l'ammontare complessivo delle risorse selezionate a copertura del SPS e registrate al Punto di Scambio Virtuale con effetto nel Giorno-Gas G $(T_k\,^{\text{G-1}}).$





$$BIL^{SIST} = -(\sum_{K=1}^{n} T_{K}^{PB}) + SM_{T}^{RESID} = -(\sum_{K=1}^{n} DS_{K} + DS_{T})$$

3.2) Le perdite di gas "localizzate"

3.2.1) Reintegrazione delle perdite di gas

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo "Responsabilità delle parti", il Trasportatore si impegna a reintegrare, a propria cura e spese, le perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti.

Qualora la perdita "localizzata" si sia verificata su un tratto di rete tale da impedire il ritiro, totale o parziale, di gas da parte dell'Utente, il Trasportatore provvederà ad indennizzare tale gas in controvalore dietro presentazione, da parte dell'Utente, di adeguata documentazione comprovante il costo di acquisto del gas non riconsegnato: Snam Rete Gas corrisponderà l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In alternativa all'indennizzo di cui sopra, le parti potranno concordare la reintegrazione in natura del gas non riconsegnato e le relative modalità, fermo restando il riconoscimento al Trasportatore del pagamento della tariffa di trasporto anche in relazione a tale gas.

3.2.2) Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente

Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete "dedicato" – ovvero prossimo ad uno o più Punti di Riconsegna – può comportare l'impossibilità da parte dell'Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell'Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell'Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell'Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto (GP_K).

L'equazione di bilancio al verificarsi di tale evento risulterà pertanto:

$$I_{\kappa} + S_{\kappa} + T_{\kappa}^{N} = P_{\kappa} + GP_{\kappa} + GS_{\kappa} + DS_{\kappa}$$

dove GP_K sono le perdite "localizzate" imputabili all'Utente.

Nel caso in cui la perdita di gas coinvolga un tratto di rete comune a più Utenti, il quantitativo di gas perso verrà ripartito tra gli Utenti interessati ed evidenziato, nel modo sopra descritto, nel relativo bilancio. La ripartizione del quantitativo di gas verrà effettuata dal Trasportatore in proporzione al programma di prelievo fornito dagli Utenti per il Giorno-gas in cui si è verificata la perdita, relativamente ai Punti di Riconsegna in cui non sia stato possibile effettuare la riconsegna del gas.

3.2.3) Procedura per la stima del gas perduto

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare i quantitativi di gas persi in caso di rottura di una tubazione (analogamente a quanto avviene per i quantitativi di gas fuoriusciti dal sistema in occasione di lavori quali, ad esempio, la messa in opera di un nuovo tratto di tubazione) sono sintetizzate qui di seguito: per l'indicazione delle formule utilizzate per il calcolo del gas fuoriuscito in caso di rottura di una tubazione si rimanda all'Allegato 9/B.





Il volume di gas fuoriuscito sarà determinato in funzione del diametro della tubazione, della pressione cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di gas.

A tale volume viene associato il PCS dell'Area Omogenea in cui si è verificata la perdita, così da esprimere il gas fuoriuscito in unità di energia.

3.3) Il bilancio di consegna e riconsegna

Il Trasportatore provvede, al termine di ciascun Giorno-gas, al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente, applicando le equazioni sopra descritte. Tale calcolo si basa su misure di volume e PCS effettuate in corrispondenza di:

- > punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete;
- interconnessioni con il sistema stoccaggi;
- centrali di compressione

oltre che sulla misura della variazione di svaso/invaso della rete.

3.3.1) Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - GJ, equivalente a 10⁹ joule - ottenute come prodotto tra la misura di volume (per le quali si rimanda al capitolo "Misura del gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel capitolo "Qualità del gas").

3.3.2) Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza di ciascun tratto di rete di cui è noto il volume. Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS del gas immesso in rete, al fine di esprimere anche il termine Δ LP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- 1) volume geometrico della rete telecontrollata9;
- 2) misura di pressione tramite telemisura;
- 3) calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

Il sistema di misura della pressione dispone di procedure di correzione automatica del dato qualora non sia disponibile un dato di misura o al verificarsi di misure anomale dovute a problemi di strumentazione. Il risultato del calcolo così eseguito costituisce, già al termine di ciascun Giorno-gas, il dato utilizzato ai fini del bilancio definitivo.

4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO

⁹ Si assume che tutta la variazione di svaso/invaso sia riconducibile alla rete telecontrollata, in quanto la parte restante di rete viene gestita a pressione pressoché costante.





Snam Rete Gas gestisce:

a) ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, ogni Giorno- gas G+1, la sessione di bilanciamento provvisorio, nella quale vengono allocati in via provvisoria i flussi di gas giornalieri della rete di trasporto con riferimento al Giorno-gas G precedente (Bilancio di trasporto provvisorio);

b) ai sensi dell'articolo 8 del TISG, ogni mese M+1, la **Sessione di Bilanciamento del mese M**, nella quale sono determinati e allocati in via definitiva i flussi di gas giornalieri della rete di trasporto di Snam Rete Gas con riferimento al mese M (Bilancio di trasporto definitivo).

La determinazione su base giornaliera delle partite fisiche del gas trasportato (Bilancio di trasporto provvisorio) è funzionale alla definizione della posizione dell'Utente in ordine al servizio di bilanciamento.

La determinazione su base mensile delle partite fisiche giornaliere definitive del gas trasportato (bilancio di trasporto definitivo) è funzionale all'allocazione definitiva di tali partite agli Utenti e alla determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di trasporto nonché per il servizio di bilanciamento.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 2, del TISG e all'articolo 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, il Trasportatore si avvale del sistema informativo Portale M-GAS e del Portale ALTRAWEB, come nel seguito descritto.

4.1) Bilancio di trasporto provvisorio

Le quantità di energia oggetto del bilancio sono determinate nel corso di ciascun Giorno-gas, ovvero nel periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente il rispettivo bilancio entro le ore 11.30 del giorno successivo al Giorno-gas cui il suddetto bilancio si riferisce.

Poiché non tutte le misure sono disponibili giornalmente, il bilancio del Giorno-gas G che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e delle Imprese di Stoccaggio – per quanto di loro competenza - risulta necessariamente indicativo e provvisorio.

La precisione di tale bilancio è funzione:

- della situazione impiantistica presso le cabine di misura di proprietà di soggetti terzi:
- del numero di impianti che dispongono di un sistema di telelettura;
- del termine entro cui pervengono i dati di misura e allocazione (ad esempio nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dove i dati sono comunicati dopo la fine del mese di pertinenza).

Ogni mese Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun Utente:

 entro l'inizio del mese, le regole di allocazione applicate presso gli impianti di misura utilizzati;





- entro la fine del mese la tipologia degli impianti di misura utilizzati nel corso del mese precedente M-1.

In caso di indisponibilità del dato di misura ai fini del bilancio di trasporto provvisorio Snam Rete Gas provvede ad utilizzare valori opportunamente stimati dei quantitativi immessi/prelevati presso il Punto. A tal fine il Trasportatore si avvale di dati di prelievo dei giorni omologhi:

- dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento climatico, per i punti soggetti a termicità;
- della settimana ovvero del mese precedente, per i punti non soggetti a termicità.

Per i soli Punti di Riconsegna che alimentano centrali termoelettriche, Snam Rete Gas provvede a utilizzare in prima applicazione la misura operativa (telemisura) rilevata, ai fini della gestione della rete, dal dispacciamento fisico di Snam Rete Gas; ove non disponibile Snam Rete Gas procede secondo quanto sopra riportato in relazione ai Punti soggetti non a termicità.

In ogni caso ai fini della stima, il Trasportatore valuta l'utilizzo dei dati e delle procedure più opportune in base all'andamento storico dei prelievi presso il punto e alle informazioni in proprio possesso.

4.2) Bilancio di trasporto definitivo

La contabilità del gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 ¹⁰ del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base dei dati di misura consuntivi validati: qualora tale giorno cada di sabato, domenica o giorni festivi, tale termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Snam Rete Gas rende disponibili a ciascun Utente le informazioni in relazione alla contabilità del gas trasportato attraverso le funzionalità del proprio sito Internet (Portale ALTRAWEB).

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi a tale termine per comunicare a Snam Rete Gas eventuali rettifiche da apportare ai rispettivi valori di bilancio dovute ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico (denominato Portale OBS) per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo.

In caso di errori manifesti, Snam Rete Gas provvederà a ricalcolare la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva (bilancio di trasporto definitivo).

I bilanci definitivi verranno comunicati alle Imprese di Stoccaggio, presso le quali gli Utenti abbiano disponibilità di stoccaggio, per quanto di loro competenza.

¹⁰ Termine applicabile sino alla validità della disposizione di cui alla deliberazione 555/2012/R/gas, che prevede la pubblicazione del bilancio definitivo entro il giorno 28 del mese M+1.





Una volta determinato il bilancio di trasporto definitivo, i valori di misura e/o allocazione saranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del servizio di trasporto, ad ulteriore modifica.

Eventuali rettifiche di misura e/o allocazione, accertate dopo l'esecuzione del bilancio definitivo saranno considerate da parte del Trasportatore ai soli fini della regolazione economica nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento di cui al successivo paragrafo 5.

Entro il termine per la messa a disposizione del bilancio definitivo, il Trasportatore rende disponibile all'Utente la serie delle temperature giornaliere ed il volume corrispondente al consumo di base necessari al calcolo del bilancio stesso.

4.3) Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla procedura di allocazione utilizzata, alloca interamente il gas misurato.

4.3.1) Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN

Punti interconnessi con l'estero

Per ogni Punto di Entrata alla RN in corrispondenza delle interconnessioni con l'estero, in cui la stazione di misura è condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio definitivo il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas effettivamente transitati per ciascun Utente mediante le regole precedentemente definite dagli stessi e debitamente controfirmate.

Tali regole devono pervenire al Trasportatore entro e non oltre i 3 giorni lavorativi precedenti la data richiesta di entrata in vigore delle stesse: entro i medesimi termini di cui sopra devono pervenire a Snam Rete Gas eventuali variazioni alla regola di allocazione definita. Nei casi di cessioni di capacità presso i Punti in oggetto, i termini per le richieste di cui sopra e la relativa decorrenza sono gli stessi previsti al paragrafo 1.1.3 del capitolo "Transazioni di capacità".

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando il criterio del pro quota sui quantitativi nominati.

Nel caso in cui gli Utenti non facciano pervenire a Snam Rete Gas, entro i termini stabiliti, le regole di allocazione che li vedono direttamente interessati presso il Punto di Entrata in oggetto, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente in proporzione al programma del Giorno-gas cui la misura si riferisce ed applicherà quanto previsto ai capitoli "Responsabilità delle parti" e "Disposizioni generali".

Punti d'immissione da produzioni nazionali

Per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale, ai fini del calcolo del bilancio definitivo, un Produttore di gas, individuato tra i soggetti che operano i campi di





produzione facenti capo al Punto in oggetto (o, in alternativa, un soggetto abilitato in possesso di apposita delega sottoscritta da tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata) provvede a ripartire ed a comunicare - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati.

Entro il medesimo termine, provvede a comunicare i dati relativi a produzioni nazionali.

Qualora pervengano a Snam Rete Gas i dati relativi ai quantitativi fisici giornalieri immessi dagli Utenti presso ciascuno dei punti di immissione facenti capo al Punto di Entrata dalla RN – entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) – gli stessi verranno utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati.

In caso di mancato o parziale invio, nei termini previsti, dei dati giornalieri in oggetto, il Trasportatore - sulla base dei quantitativi fisici mensili - provvede a calcolare, per ciascun Punto di Entrata dalla RN, i valori percentuali mensili di energia allocata, che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati: in assenza della comunicazione - da parte dell'operatore o del soggetto abilitato - della ripartizione tra gli Utenti dei quantitativi fisici mensili immessi, Snam Rete Gas utilizzerà, ai fini dell'allocazione del gas immesso dal singolo Utente, la percentuale del medesimo Punto di Entrata relativa al mese precedente.

Tali quantitativi (mensili/giornalieri) vengono convertiti in energia utilizzando, per ciascuno dei campi di produzione facenti parte del Punto di Entrata in oggetto, il PCS certificato dal Produttore di gas sopra menzionato o, in caso di accordo in tal senso, da Snam Rete Gas.

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando un criterio *pro quota* sulla base dei quantitativi programmati da ciascun Utente ai sensi del precedente Capitolo 8.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso il PdE ai sensi del Capitolo 19 nonché del Capitolo 5, paragrafo 1.4, Snam Rete Gas ne da evidenza al soggetto Produttore per consentire la revisione delle regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati.

Sistema di rigassificazione

A partire dal 1 novembre 2013, per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, al fine della determinazione del quantitativo di gas allocato a ciascun Utente nel mese M, saranno considerati i dati comunicati dall'Impresa di Rigassificazione al Trasportatore. entro le 16:30 del secondo giorno lavorativo del mese M+1.

Sistema stoccaggi





Presso gli Hub Stoccaggio, il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente un quantitativo pari al termine S_K di cui al precedente paragrafo 3.1.4, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno G+1. L'allocazione così determinata è considerata definitiva e non soggetta ad ulteriore modifica.

Punto di Scambio Virtuale

In corrispondenza del Punto di Scambio Virtuale, il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente è pari al valore T_K^N , così come risultante dalle transazioni di gas effettuate dall'Utente stesso.

4.3.2) Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN

Circa le regole di allocazione per i Punti di Uscita dalla RN situati in corrispondenza delle esportazioni si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3.1 – sezione "Punti interconnessi con l'estero".

In corrispondenza di tutti i Punti di Uscita "virtuali" dalla RN, la regola di allocazione del gas ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo per ogni Utente è univocamente definita come somma delle quantità di gas misurate e/o allocate presso i Punti di Riconsegna serviti dall'Utente stesso che si trovano nella corrispondente Area di Prelievo: i valori così ottenuti saranno utilizzati durante ciascun Giorno-gas ai fini della verifica di eventuali scostamenti presso i Punti di Uscita dalla RN. Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete Snam Rete Gas, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

Ai fini del calcolo del bilancio definitivo, le Imprese di Trasporto interconnesse comunicano attraverso il Portale M-GAS i dati di competenza di ciascun Utente interessato per il mese M entro il giorno 236 del mese successivo. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione ARG/gas 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

4.3.3) Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Accordo tra gli Utenti

Per ogni Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete gas, ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo, gli Utenti interessati sono tenuti a comunicare al Trasportatore la regola di allocazione da applicare al gas transitato, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9/A e sottoscritta da tutti gli Utenti presenti in tale Punto di Riconsegna.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'Anno Termico mediante il sistema informativo M-Gas di Snam Rete Gas entro la data prevista per le modifiche, pena l'irricevibilità della stessa e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati".

Eventuali modifiche alla regola di allocazione adottata dagli Utenti presso il Punto di Riconsegna condiviso dovranno pervenire al Trasportatore – pena l'irricevibilità e





l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati" – secondo le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre il giorno 28 del mese precedente il mese cui si riferisce l'allocazione.

La durata della nuova regola di allocazione dovrà essere pari ad un mese di calendario (o multipli).

Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso sia stata concordata una regola di allocazione di tipo "value", ai fini del bilancio provvisorio il Trasportatore provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati

Nel caso in cui, presso un Punto di Riconsegna condiviso:

- 1. non risulti concordata nessuna regola di allocazione; oppure
- 2. i dati non pervengano a Snam Rete Gas nei tempi o nelle forme previsti

Snam Rete Gas provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

- 4.3.4) *Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione*Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo, presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sono individuati i seguenti Soggetti Operanti:
 - Impresa di Distribuzione;
 - > utenti del servizio di distribuzione;
 - Utenti.

4.3.4.1) Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio

Ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 619/2013/R/gas, ai fini della determinazione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M in proporzione ai quantitativi che risultano di competenza dell'Utente determinati sulla base:

- a) dei dati determinati e comunicati dalle Imprese di Distribuzione ai sensi del articolo 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, relativi alla somma dei prelievi annui (CA), di cui all'articolo 4 del TISG, aggregati per profilo di prelievo standard previsti dal TISG, per ciascun utente del servizio della distribuzione e per ogni Punto di Riconsegna;
- b) delle informazioni pervenute a Snam Rete Gas dai Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna nell'ambito alla "mappatura" dei rapporti commerciali, ai sensi dell'articolo 21 del TISG;
- c) del quantitativo di gas giornaliero rilevato/determinato presso ciascun Punto di Riconsegna.





Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), il Trasportatore utilizzerà le informazioni comunicate dalle Imprese di Distribuzione tramite il Portale M-Gas prima dell'inizio dell'Anno Termico, entro e non oltre il quart'ultimo giorno del mese di settembre di ogni anno e i successivi aggiornamenti, se pervenuti tramite il Portale M-gas, entro il quart'ultimo giorno di ciascun mese M-1 con effetto dal mese M.

Sulla base delle informazioni più aggiornate pervenute dalle Imprese di Distribuzione nel rispetto dei termini sopra descritti, Snam Rete Gas effettua, per ciascun mese M e per ciascun Punto di Riconsegna, la profilatura su base giornaliera dei prelievi annuali di ciascun utente del servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna, secondo quanto descritto nell'Allegato 9/E, paragrafo 1.

Con riferimento a ciascun Giorno gas G del mese M, nel rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 4.1 e secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/E, paragrafo 2, Snam Rete Gas per ciascun Punto di Riconsegna:

- i. sulla base della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna, determina il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun k-esimo Utente, a partire dal dato giornaliero determinato per gli utenti del servizio di distribuzione sulla base delle informazioni pervenute dalle Imprese di Distribuzione:
- ii. determina la differenza tra il quantitativo di gas rilevato/determinato e la somma dei quantitativi di cui alla precedente lettera i. attribuiti agli Utenti;
- iii. determina il prelievo provvisorio giornaliero di ciascun Utente ripartendo la differenza di cui alla precedente lettera ii. su tutti gli Utenti, in proporzione al quantitativi determinati alla precedente lettera i..

Qualora l'Impresa di Distribuzione con riferimento al Punto di Riconsegna, non comunichi i dati relativi al prelievo annuo per uno o più utenti della distribuzione, ai fini della determinazione del bilancio di trasporto provvisorio dell'Utente presso tale Punto, Snam Rete Gas ripartisce i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M considerando limitatamente a tale Utente la capacità di trasporto che risulta allo stesso conferita presso il Punto, riproporzionata sulla base di coefficienti medi di utilizzo.

In caso di mancanza di corrispondenze valide nella filiera commerciale presso un Punto di Riconsegna e sino alla completa definizione di corrispondenze valide presso tale Punto entro il termine di cui all'Allegato A alla determinazione 28 marzo DMEG/PFI/5/2013, ai fini della determinazione del bilancio di trasporto provvisorio dell'Utente Snam Rete Gas ripartisce i volumi di gas rilevati/determinati nel Giornogas G del mese M in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita a ciascun Utente presso il Punto, riproporzionata sulla base di coefficienti medi di utilizzo.

I coefficienti medi di utilizzo di cui sopra, pubblicati sul sito Internet del Responsabile del Bilanciamento e validi per tutti gli Utenti, sono determinati annualmente, entro il mese di luglio, sulla base dell'utilizzo medio della capacità negli ultimi due Anni Termici conclusi e vengono differenziati per mese, per tipologia di prelievo determinata in base al codice ATECO del Punto di Riconsegna (civile, termoelettrico, industriale ed altri usi, autotrazione) e per continuità di prelievo. I coefficienti tengono





conto delle eventuali caratteristiche di continuità dei prelievi¹¹ del Punto di Riconsegna. Gli Utenti dichiarano sotto la propria responsabilità che il Punto di Riconsegna di propria competenza non è caratterizzato da continuità dei prelievi. La dichiarazione è trasmessa contestualmente alle informazioni di cui al paragrafo 5.2.5 del Capitolo 5). Il mancato invio da parte dell'Utente di tale dichiarazione comporta che il Punto di Riconsegna sarà considerato caratterizzato da continuità dei prelievi ai fini della determinazione del PA.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la correttezza e completezza dei dati trasmessi dall'Impresa di Distribuzione.

4.3.4.2) Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo

Ai sensi delle disposizioni definite nel TISG, presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente, determinati, per ciascuno dei giorni del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso "bottom-up" sulla base:

- a) dei dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, con dettaglio giornaliero o mensile, ai sensi dell'articolo 24 del TISG e pervenuti nei termini di cui al medesimo articolo 24 del TISG e, comunque, non oltre il giorno 19 del mese successivo M+1;
- b) delle informazioni pervenute a Snam Rete Gas dai Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna nell'ambito alla "mappatura" dei rapporti commerciali, ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del TISG, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, in corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato i dati di allocazione con dettaglio giornaliero e mensile o solo mensile, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente secondo il seguente processo:

- 1. al fine di effettuare la riconciliazione su base mensile dei dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione con il quantitativo misurato presso il Punto di Riconsegna, determina la differenza tra il quantitativo mensile misurato presso il Punto di Riconsegna e la somma tra il quantitativo mensile attribuito agli utenti del servizio di distribuzione (pari alla somma tra i prelievi misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e i prelievi misurati mensilmente e semestralmente/annualmente aggregati per tipologia di profilo di prelievo) e il quantitativo attribuito all'Impresa di Distribuzione per proprio consumo e la attribuisce agli utenti del servizio di distribuzione secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 1;
- 2. effettua la profilatura su base giornaliera dei prelievi misurati mensilmente e semestralmente/annualmente comunicati dall'Impresa di Distribuzione aggregati per ciascun utente del servizio di distribuzione, applicando i profili di prelievo

¹¹ [N.B.. prelievi continuativi di 7 giorni]





standard di cui all'articolo 7 del TISG associati a tali dati dall'Impresa di Distribuzione stessa;

- 3. determina i quantitativi da allocare per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente del servizio di distribuzione su base giornaliera secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 2;
- 4. determina il quantitativo giornaliero di ciascun Utente a partire dal dato giornaliero allocato per utente del servizio di distribuzione come risultante dal precedente punto 3, sulla base della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna, secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 3.

Mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale ("mappatura") Nel caso di mancanza di corrispondenze nella filiera commerciale per un utente del servizio di distribuzione presso un Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà ad attivare, secondo le modalità previste dalla delibera 382/2013/R/gas, il Servizio di Default Trasporto e ad allocare al Fornitore Transitorio di cui al Capitolo 5, paragrafo 10 11, i volumi di gas di competenza di tale utente del servizio di distribuzione, applicando il processo di allocazione descritto nel presente paragrafo. 12

Nel caso di mancanza di corrispondenze nella filiera commerciale per un Utente presso un Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas non allocherà nessun quantitativo di gas a tale Utente.

Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi i dati di allocazione per uno o più utenti del servizio di distribuzione, ovvero comunichi tali dati oltre i termini previsti al "Processo di allocazione", Snam Rete Gas determina per ogni utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo il consumo mensile $C_M^{UdD,PROF}$ relativo al mese M procedendo secondo le modalità di seguito descritte.

i) In prima istanza, Snam Rete Gas applica la seguente formula:

$$C_{M}^{UdD,PROF} = C_{M-i}^{UdD,PROF} \cdot \left(\frac{\sum_{G \in M} v_{\% PROF,G}}{\sum_{G \in M-i} v_{\% PROF,G}} \right) \qquad i = 1, 2, 3$$

dove:

 $C_{M-i}^{UdD,PROF}$ è l'ultimo dato di allocazione per l'utente del servizio di distribuzione comunicato dall'Impresa di Distribuzione, successivamente al 1 febbraio 2013 e, comunque, antecedente non più di tre mesi;

¹² Applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 382/2013/R/gas.



9 - 30



- *v*_{% PROF, G} è il valore percentuale per ciascun Giorno-gas G del profilo di prelievo standard PROF di cui all'articolo 5 del TISG.

Successivamente Snam Rete Gas applica la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1.

In presenza di dati per utenti del servizio di distribuzione misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, Snam Rete Gas utilizza come dato di allocazione il dato relativo al corrispondente giorno omologo degli ultimi sette giorni solari dell'ultimo mese per cui l'Impresa di Distribuzione ha comunicato i dati e, comunque, antecedente non più di tre mesi.

- ii) In assenza del dato C_{M-i}, Snam Rete Gas utilizza i dati eventualmente comunicati dall'utente del servizio di distribuzione, ove trasmessi esclusivamente secondo le modalità comunicate da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità del proprio sito Internet ed entro il termine di cui all'articolo 24 del TISG, fermo restando che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza e completezza dei dati trasmessi dall'utente del servizio di distribuzione.
- iii) Nel caso di assenza dei dati di cui ai precedenti punti i) e ii), Snam Rete Gas provvede a:
 - a) determinare la differenza tra il valore misurato al Punto di Riconsegna e la sommatoria dei dati degli utenti del servizio di distribuzione trasmessi dall'Impresa di Distribuzione;
 - b) qualora la differenza di cui alla precedente lettera a) abbia valore positivo, allocare tale differenza ripartita in parti uguali agli utenti del servizio di distribuzione per i quali non sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione, e applicare la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1, attribuendo a tali utenti del servizio di distribuzione un profilo 'di default' inteso come il profilo C3, di cui al TISG, Allegato A, con classe di prelievo e zona climatica di appartenenza del Punto di Riconsegna;
 - c) qualora la differenza di cui alla precedente lettera a) abbia valore negativo, allocare tale differenza agli utenti del servizio di distribuzione per i quali sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione, attraverso la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1, e ad attribuire valori di prelievo nulli agli utenti del servizio di distribuzione per i quali non sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione.

Le disposizioni riportate al presente paragrafo saranno applicate a decorrere dalla Sessione di bilanciamento relativa al mese di gennaio 2014. Sino a tale decorrenza, si applica quanto previsto al precedente punto iii), ferma restando la successiva rideterminazione secondo le modalità descritte al presente paragrafo.

Pubblicazione della relativa documentazione



Codice di Rete



I documenti relativi alle procedure funzionali all'applicazione del processo di allocazione presso i Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione, sono resi disponibili ed aggiornati sul sito Internet di Snam Rete Gas (www.snamretegas.it).

4.4) Corrispettivi per il bilanciamento giornaliero

Sulla base dei quantitativi di gas attribuiti all'Utente k-esimo come risultanti dal bilancio definitivo, il Responsabile del Bilanciamento:

- 1) effettua, con riferimento a ciascun Giorno-gas, la regolazione delle partite economiche sulla base:
 - a) del disequilibrio giornaliero DS_k di competenza del medesimo Utente valorizzato al Prezzo di Sbilanciamento secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.6.1);
 - b) del valore del saldo delle transazioni T_K^{G-1} effettuate dall'Utente abilitato alla Sessione G-1, valorizzate al relativo prezzo di remunerazione determinato presso la Piattaforma PB-GAS, Sessione G-1, come comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento¹³;
 - c) del valore del saldo delle transazioni T_K^{PB} effettuate dall'Utente Abilitato sulla Piattaforma PB-GAS valorizzate al Prezzo di Remunerazione P_G . Il Prezzo di Remunerazione P_G è il prezzo di cui al comma 7.4 della Delibera ARG/gas 45/11 al quale sono remunerate le offerte selezionate presso la Piattaforma PB-GAS, come comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, così come modificata ai sensi della Delibera 446/13, il Prezzo di Sbilanciamento P_{sbil} , applicato in sede di regolazione economica da parte del Responsabile del Bilanciamento, è pari:

- a) al corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ nel caso in cui a seguito dell'attivazione di una o più delle seguenti misure di competenza del Ministero dello sviluppo economico:
 - 1. misure ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 e s.m.i.;
 - 2. misure ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 8, articolo 38bis 3;
 - 3. misure ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, Allegato 2, paragrafo 4.2.3, lettere C, D ed E; e
 - 4. misure previste, nell'ambito del Piano di Emergenza, al paragrafo 4.2.3), lettere H e I;

si verifichi la condizione:

$$\sum_{\text{NE}} \! \left(1 - \gamma_{\text{FUEL,E}} \right) \cdot I_{\text{G}} - \left(1 + \gamma_{\text{GNM}} \right) \cdot P_{\text{G}} + \text{SE}_{\text{MG}} < \text{RD}_{\text{G}} + \text{AI}_{\text{G}}$$

dove:

¹³ Ai fini della esposizione dell'Utente di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.4 e della regolazione delle partite economiche del bilanciamento nei confronti dell'Utente, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità il prezzo di remunerazione si intende al netto o tenuto conto della eventuale funzione di costo così come comunicato da GME.

i termini $\gamma_{FUEL,E}$, γ_{GNM} e SE_{MG} ¹⁴ sono definiti al precedente paragrafo 3.1.2) e:

- I_G è l'energia immessa in rete nel Giorno-gas G presso i punti NE di cui al paragrafo 3.1.2), comprese (i) le immissioni corrispondenti ai volumi eventualmente approvvigionati dal responsabile del bilanciamento nell'ambito della Sessione G-1 inclusi quelli derivanti dall'utilizzo del line pack e alle capacità di erogazione non utilizzate ai sensi del comma 7bis.5 della Delibera ARG/gas 45/11 (ii) le immissioni di cui al successivo termine AI_G (iii) gli ulteriori quantitativi erogati dai sistemi di stoccaggio che non sono abilitati ad offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento¹⁵;
- P_G è il quantitativo di gas prelevato dalla rete nel Giorno-gas G, compresi i volumi riconsegnati al responsabile del bilanciamento per effetto dell'accettazione di offerte derivanti dall'utilizzo di line-pack nel Giorno-gas precedente e gli ulteriori quantitativi iniettati nei sistemi di stoccaggio che non sono abilitati ad offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento¹⁵;
- RD_G è la riduzione del consumo di gas oggetto delle misure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
- Al_G è l'incremento di disponibilità di gas oggetto delle misure di cui al precedente punto 4.

Ai fini del calcolo del termine RD_G :

- i quantitativi oggetto di riduzione della misura di cui al precedente punto 1 sono determinati in esito alla verifica a consuntivo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 settembre 2007 e s.m.i.;
- i quantitativi oggetto di riduzione della misura di cui al precedente punto 2 sono determinati a consuntivo sulla base del provvedimento dell'Autorità emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 settembre 2013 e sino all'emanazione del medesimo provvedimento sono posti pari a 0;
- i quantitativi oggetto di riduzione delle misure di cui al precedente punto 3 sono calcolati sulla base di modalità definite a tal fine precedentemente o al momento della loro attivazione e poste pari a 0 nel caso tali modalità non siano state definite.


Sino alla determinazione del Prezzo di Sbilanciamento a seguito della formazione del bilancio definitivo di trasporto e dei dati di consuntivo a tal fine necessari, il Prezzo di Sbilanciamento di cui alla presente lettera si applica provvisoriamente qualora risulti:

$$SE_{MG} - S_{effG} + S_{tG} < RD_{pG} + AI_{G}$$

dove: 14

 S_{effG} rappresenta la somma dei quantitativi di gas effettivamente misurati, assunti positivi in immissione in rete, dai sistemi di stoccaggio che sono

 $^{^{14}}$ N.B.: SE_{MG} rappresenta la prestazione di erogazione complessivamente conferita agli utenti dello stoccaggio per il Giorno-gas G (adeguati sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), nella Fase di Erogazione, dedotta quella conferita per il bilanciamento operativo della rete di trasporto e compatibile con l'esercizio in sicurezza del sistema. Sono esclusi gli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la Piattaforma PB-GAS.







abilitati a offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma per il bilanciamento¹⁵, nel Giorno-gas G;

S_{tG} rappresenta i quantitativi movimentati, assunti positivi in immissione in rete, per il bilanciamento operativo della rete di trasporto nel Giorno-gas G dai sistemi di stoccaggi che sono abilitati a offrire risorse di flessibilità presso la piattaforma di bilanciamento¹⁵. Tale termine include i quantitativi di gas reintegrati nel Giorno G in stoccaggio per effetto dell'accettazione, ai sensi del punto 1 della deliberazione 552/2013/R/gas, di offerte al PSV con consegna nel medesimo giorno nell'ambito di Sessioni G-1 relative a giorni precedenti¹⁶;

RD_{pG} rappresenta la stima del valore del termine RD_G.

- b) al prezzo dell'offerta presentata presso la Piattaforma PB-GAS dal Responsabile del bilanciamento di cui alla comma 5.6 lettera b) della Delibera ARG/gas 45/11, qualora nei casi di cui al precedente paragrafo 2.1), durante il Giorno-gas G, siano state attivate misure di riduzione delle immissioni di gas in rete da Punti di Entrata interconnessi con l'estero, secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo;
- c) al maggiore fra il Prezzo di Remunerazione P_{G-1} e il Prezzo di Remunerazione P_G nel caso in cui Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento abbia presentato un'offerta in acquisto di gas sulla Piattaforma PB-GAS, nell'ambito della Sessione G-1, e risulti:

$$S_{effG} - S_{tG} + A > SE_{MG}$$

dove il Prezzo di Remunerazione P_{G-1} è il prezzo P_l di cui al comma 7ter.1, lettera e), secondo alinea della Delibera ARG/gas 45/11, come comunicato dal GME al responsabile del bilanciamento e: 13

- A sono i quantitativi netti di gas acquistati dal Responsabile del Bilanciamento ai sensi del comma 7bis.2 della deliberazione ARG/gas 45/11;
- d) al minore fra il Prezzo di Remunerazione P_{G-1} e il Prezzo di Remunerazione P_G nel caso in cui Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento abbia presentato un'offerta in vendita di gas sulla Piattaforma PB-GAS, nell'ambito della Sessione G-1, e risulti:

$$V - S_{effG} + S_{tG} > |SI_{MG}|$$

dove il termine SI_{MG} ¹⁷ è definito al precedente paragrafo 3.1.2) e:

¹⁷ N.B.: SI_{MG} rappresenta la prestazione di iniezione complessivamente conferita agli utenti dello stoccaggio per il Giorno-gas G (adeguati sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), nella Fase di Iniezione, dedotta quella conferita per il bilanciamento operativo della rete di trasporto e compatibile con l'esercizio in sicurezza del sistema. Sono esclusi gli stoccaggi le cui risorse non sono disponibili presso la Piattaforma PB-GAS.



 $^{^{16}}$ Si intende il quantitativo pari al totale delle offerte selezionate nel corso delle Sessioni G-1 dei giorni precedenti rispetto al giorno G, con consegna al PSV nel giorno G.



V sono i quantitativi netti di gas venduti dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 7bis.3 della deliberazione ARG/gas 45/11;

- e) al Prezzo di Remunerazione P_G , in tutti gli altri casi.
- 2) applica i corrispettivi in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'Utente k-esimo e le capacità da questi utilizzate.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

4.4.1) Corrispettivi di disequilibrio

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 13.1 della deliberazione 229/2012/R/gas, Allegato A, ciascun mese in relazione al mese di competenza del bilancio definitivo, sulla base della serie giornaliera dei valori del termine $DS_K(i)$ come descritto al precedente paragrafo 3.1.4), il Trasportatore:

- se $DS_K < 0$, applica all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_k| \cdot P_{Sbil} + I_{SA}$$

- se $DS_K > 0$, riconosce all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_k| \cdot P_{Sbil} - I_{SA}$$

Il termine I_{SA} (Small Adjustment) è determinato, ai sensi del TISG, come:

$$I_{SA} = |DS_k - DS_k^{prog}| \cdot SA + \gamma \cdot sa$$

dove:

- \triangleright DS_k^{prog} rappresenta il disequilibrio programmato dall'Utente, espresso in energia, determinato sulla base dell'ultimo programma di trasporto a disposizione del Trasportatore, nei termini di cui al precedente Capitolo 8;
- > SA è un valore fissato dall'Autorità pari a 0,03 €/GJ;
- > sa è un valore fissato dall'Autorità pari a 0,006 €/GJ;
- \triangleright γ è un valore pari a:
 - a) zero, nel caso in cui $DS_k^{prog} = 0$ ovvero $\frac{DS_k}{DS_k^{prog}} \le 0$;
 - b) Il minore tra il valore assoluto di DS_k e cui DS_k^{prog} , nel caso in cui $\frac{DS_k}{DS_k^{prog}} > 0$.

Snam Rete Gas renderà disponibile la data a decorrere dalla quale il termine dello Small Adjustment I_{SA} è determinato secondo quanto descritto al presente paragrafo. Limitatamente al periodo che decorre dal 1 dicembre 2013 sino alla data indicata da Snam Rete Gas il valore del termine dello Small Adjustment I_{SA} , ai fini del calcolo del C_{SB} è pari a:



$$I_{SA} = |DS_k| \cdot sa$$

4.4.2) Corrispettivi di scostamento

In ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera n°137/02, nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto, incorre nei corrispettivi di scostamento, qui di seguito riportati.

	Soglia di tolleranza	Corrispettivo
Punti di Entrata interconnessi con l'estero e, sino al 31 dicembre 2013, con i terminali di rigassificazione	$SC_K > 2\%$	$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i$
Punti di Entrata da produzione nazionale	$SC_K > 4\%$	$1,125 \cdot max SC_K(M) \cdot C_i$
Punti di Uscita diversi dai Punti di Uscita interconnessi con gli stoccaggi	$SC_k \le 5\%$ $5\% < SC_K \le 15\%$ $SC_K > 15\%$	Non applicabile $1{,}125 \cdot max SC_{K}(M) \cdot C_{i}$ $1{,}5 \cdot max SC_{K}(M) \cdot C_{i}$
Punti di Riconsegna	$SC_k \le 10\%$ $SC_K > 10\%$	Non applicabile $1, 1 \cdot max SC_K(M) \cdot C_i$

dove:

 SC_K = differenza, su base giornaliera, tra la capacità utilizzata dall'Utente k-esimo e la capacità conferita presso il punto interessato (scostamento);

 $max\ SC_K(M)$ = massimo scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del mese M presso il punto interessato (superiore alle soglie di tolleranza nel caso dei Punti di Uscita e di Riconsegna);

 C_i = è il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il punto in oggetto.

I corrispettivi ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e da produzione nazionale non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo n° 164/00.

Le soglie di tolleranza presso i Punti di Uscita e di Riconsegna vanno intese a scaglioni progressivi.

Ai fini della verifica degli scostamenti di cui al presente paragrafo, il Trasportatore utilizza il Potere Calorifico Superiore effettivo, così come indicato al capitolo "Qualità del gas".

4.4.3) Esenzione dal corrispettivo di scostamento

In ottemperanza con quanto previsto agli articoli 17.12 e 17.13 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°41/05, il corrispettivo di scostamento di cui all'articolo 17.9 della medesima Delibera n°137/02 non è dovuto qualora lo scostamento interessi un Punto di Riconsegna presso il quale viene effettuato il rifornimento dei carri bombolai utilizzati per la fornitura di gas naturale a mezzo





servizio alternativo e relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio alternativo, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- > altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento secondo la metodologia di seguito indicata, l'Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas la relativa documentazione comprovante:

- il Punto di Riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento;
- il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- data, luogo e tipologia tra quelle sopra riportate dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo: nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

Snam Rete Gas ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento di idonea documentazione inerente l'oggetto, Snam Rete Gas provvederà - per il giorno (o i giorni) interessato - ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato, procedendo – nei tempi tecnici strettamente necessari - all'emissione della nota credito relativa alla fattura del corrispettivo di scostamento corrispondente, resa disponibile ai sensi di quanto previsto al capitolo "Fatturazione e pagamento", ivi incluse le disposizioni di cui all'ultimo comma del paragrafo 5.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

4.4.4) Corrispettivo in relazione alla capacità di iniezione/erogazione in/da stoccaggio utilizzata dall'Utente in caso di attivazione della Sessione G-1

Ai sensi della Delibera ARG/gas 45/11, nel caso in cui, in presenza di un valore SPS_G di cui al precedente paragrafo 3.1.2) positivo, il Responsabile del Bilanciamento sia intervenuto nella Sessione G-1:





a) riconosce all'Utente k-esimo Abilitato alla Piattaforma PB-gas un corrispettivo pari alla differenza fra il Prezzo di Sbilanciamento P_{sbil} e il Prezzo P_G, moltiplicata per la capacità continua di erogazione di cui dispone¹⁸ e che non ha utilizzato, come comunicata dall'Impresa di Stoccaggio;

b) applica all'Utente k-esimo Abilitato alla Piattaforma PB-gas un corrispettivo pari alla differenza di cui alla precedente lettera a) moltiplicata per la capacità di erogazione utilizzata in eccesso rispetto alla capacità continua di cui dispone¹¹, come comunicata dall'Impresa di Stoccaggio.

Nel caso in cui, in presenza di un valore SPS_G di cui al precedente paragrafo 3.1.2 negativo, il Responsabile del Bilanciamento sia intervenuto nella Sessione G-1:

- c) riconosce all'Utente k-esimo Abilitato alla Piattaforma PB-gas un corrispettivo pari alla differenza fra il prezzo P_G e il Prezzo di Sbilancimento P_{sbil}, moltiplicata per la capacità continua di iniezione di cui dispone¹¹ e che non ha utilizzato, come comunicata dall'Impresa di Stoccaggio;
- d) applica all'Utente k-esimo Abilitato alla Piattaforma PB-gas un corrispettivo pari alla differenza di cui alla precedente lettera c) moltiplicata per la capacità di iniezione utilizzata in eccesso rispetto alla capacità continua di cui dispone¹¹, come comunicata dall'Impresa di Stoccaggio.

La capacità utilizzata è determinata sulla base delle prenotazioni, come eventualmente riformulate ai sensi del precedente Capitolo 8.

Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui al presente paragrafo di competenza dell'Utente Abilitato PB-gas, Snam Rete Gas provvede a determinare, in relazione a ciascun mese M, il termine St_{ev-k} saldo dei corrispettivi su base giornaliera di cui rispettivamente alle precedenti lettere a e c (corrispettivo da riconoscere da parte del Sistema), b e d (corrispettivo da versare al Sistema da parte dell'Utente), calcolati per ogni giorno del mese M.

Il valore così determinato è oggetto di fatturazione/riconoscimento secondo quanto previsto al successivo Capitolo 18, paragrafo 4.1.3.

4.4.5) Corrispettivo per mancata disponibilità delle risorse di flessibilità a copertura dello Sbilanciamento Previsionale del Sistema

Nel caso in cui l'Utente k-esimo Abilitato alla Sessione G-l al quale siano state accettate le offerte presentate presso la Piattaforma PB-GAS, nell'ambito della Sessione G-1, non renda disponibile i corrispondenti quantitativi di gas presso i Punti della rete di trasporto a cui tali offerte si riferiscono, ferma restando la registrazione delle transazioni al PSV come descritto al precedente paragrafo 3.1.4) Snam Rete Gas, applicherà a tale soggetto un corrispettivo $C_{SB\ G-1}$ pari a:

$$C_{SB\;G-1} = \; Rnc_k^{G-1} \cdot [max\{0; P_{G-1} \; - \; P_{sbil}\} + max\{0; z - \alpha \cdot (P_{em} - P_1)\}]$$

dove i termini P_{G-1} e P_{sbil} sono definiti al precedente paragrafo 4.4) e:

¹⁸ Si intende la capacità continua di erogazione/iniezione presso il sistema di stoccaggio che partecipa al mercato del bilanciamento nell'ambito della Piattaforma PB-gas





- Rnc_k^{G-1} rappresenta i quantitativi di gas del k-esimo Utente Abilitato alla Sessione G-1, espresso in energia, selezionati a seguito dell'esito della Sessione G-1 non confermati in esito attività di riprogrammazione/verifica di cui al paragrafo 7.7.1) del Capitolo 8);
- ▶ P₁ è il maggiore fra P_{G-1} e P_{sbil};
- ➤ P_{em} è il corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ;
- z è un termine valorizzato pari a 3,75 €/GJ;
- \triangleright α è un fattore valorizzato pari a 0,25.

Le modalità di fatturazione dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritti al Capitolo 18.

4.5) Corrispettivo di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05, qualora l'Utente effettui, nell'arco di un Giorno-gas del Periodo Di Punta, prelievi di gas per valori superiori al limite del 10% della capacità conferita presso i Punti di Riconsegna per i quali si impegna ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, Snam Rete Gas applica, in luogo della riduzione prevista all'articolo 13.4 della RTTG (pari al 30% del corrispettivo regionale di capacità CR_r su base annuale) un corrispettivo annuale CR'_r pari a 1,3 · CR_r : al verificarsi di tale evento, Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota debito a conguaglio per la differenza dovuta.

5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le partite presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche riportate nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'articolo 15 del TISG, ai fini dei relativi conguagli, Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi del Portale M-GAS per l'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 3, del TISG.

Nella Sessione di aggiustamento annuale, avente luogo entro il 31 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.





Nella Sessione di aggiustamento pluriennale, avente luogo entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Snam Rete Gas rende disponibili agli Utenti le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 30.1, del TISG, attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas.

5.1) Determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento si intende, ai sensi del TISG, la differenza tra la partita fisica attribuita nella Sessione di bilanciamento ovvero nella precedente Sessione di aggiustamento e la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento.

Per ogni Giorno-gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento, Snam Rete Gas determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente Direttamente Interessato UDI_{SA}, $\Delta Q_{K,G}^{sa}$, come somma delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento, di cui ai successivi paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, allo stesso attribuite:

$$\Delta Q_{K,G}^{sa} = \sum_{PE,PU} (\Delta Q_{PdE/PdU,K,G}^{sa}) + \sum_{PD} (\Delta Q_{PD-mis,K.G}^{sa}) \ + \sum_{CG} (\Delta Q_{CG,K,G}^{sa})$$

Con UDI_{SA} si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto presso il Punto con riferimento al mese Merr in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di aggiustamento il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese M_{err} non sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si è perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine EPSuk di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo e del 1 agosto di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell'UDI_{SA}. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.





Le partite fisiche così determinate sono oggetto valorizzazione economica sulla base del Prezzo di Sbilanciamento relativo al giorno cui si riferisce la partita fisica giornaliera di aggiustamento (partite economiche di aggiustamento).

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto sono oggetto di fatturazione ovvero accreditamento secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.

5.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN interconnessi con gasdotti esteri.

Le modalità di determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA}, $\Delta Q_{PdE/PdU,K,G}^{sa}$, e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli UDI_{SA} sono le medesime descritte al successivo paragrafo 5.1.2.

5.1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente, $\Delta Q_{PD-mis,K,G}^{sa}$, secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.1.

5.1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

In corrispondenza di ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con la rete di distribuzione e con riferimento a ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento, Snam Rete Gas determina le partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente $\Delta Q_{CG,K,G}^{sa}$, sulla base:

- a) della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- b) dei dati giornalieri determinati e comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai sensi del comma 28.1 del TISG, attraverso il portale M-GAS entro il 31 luglio dello stesso anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il 28 febbraio dello stesso anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale.

Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente $\Delta Q_{CG,K,G}^{sa}$, secondo le modalità descritte nell'allegato 9/D, al paragrafo 2.

A tal fine, in tutti i casi in cui il valore dei quantitativi complessivamente comunicati dall'Impresa di Distribuzione non corrisponda al valore del quantitativo misurato presso il Punto di Riconsegna, prima di procedere all'applicazione di quanto previsto nel citato paragrafo dell'Allegato 9/D, il Trasportatore provvederà a ripartire tale differenza agli utenti del servizio di distribuzione presso il medesimo Punto in proporzione ai dati forniti dall'Impresa di Distribuzione.

5.1.4) Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione





Mancata o incompleta comunicazione dei dati giornalieri di allocazione di cui al comma 28.1 del TISG da parte dell'Impresa di Distribuzione

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi, secondo le modalità e i termini sopra descritti alla precedente lettera b), i dati giornalieri di cui al comma 28.1 del TISG relativi a uno o più Giorni-gas di un mese per uno o più utenti del servizio di distribuzione, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dall'Impresa di Distribuzione per tale mese e provvederà a utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tale mese, i dati giornalieri allocati per utente del servizio di distribuzione risultanti dalla Sessione di bilanciamento o dalla precedente Sessione di aggiustamento e a determinare il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun Utente secondo le medesime modalità riportate nell'Allegato 9/D.

5.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento

Nell'ambito della Sessione di aggiustamento dell'anno di competenza, in relazione alla partita fisica giornaliera di aggiustamento $\Delta Q_{K,G}^{sa}$ di cui al precedente paragrafo 5.1 attribuita a ciascun Utente UDI_{SA}, Snam Rete Gas applica ovvero riconosce allo stesso un corrispettivo di aggiustamento C_{agg} pari al prodotto tra la partita fisica giornaliera di aggiustamento e il prezzo di sbilanciamento che si è registrato nel giorno oggetto di aggiustamento.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata nei modi e nei termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6).

6) PORTALE M-GAS

Snam Rete Gas mette a disposizione degli Utenti, delle Imprese di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione il Portale M-GAS, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas secondo le modalità e la documentazione ivi riportate, ai fini della gestione dei dati e delle informazioni funzionali allo svolgimento della Sessione di bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicati alla medesima Snam Rete Gas ai sensi del presente Capitolo ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento. Gli Utenti assumono ogni responsabilità in ordine alla correttezza, completezza e veridicità dei dati dagli stessi comunicati ai sensi del presente Capitolo. Gli Utenti riconoscono altresì che, ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui al presente Capitolo, Snam Rete Gas utilizzerà informazioni e dati pervenuti da soggetti terzi.

Pertanto, gli Utenti manlevano espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità circa la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente Capitolo, nonché da ogni eventuale richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione alla mancata correttezza e/o completezza e/o veridicità delle informazioni/dati alla stessa trasmessi.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alla trasmissione di dati e informazioni ai sensi del successivo paragrafo 7.





Di seguito sono riassunte le attività svolte dai sopra citati soggetti attraverso il Portale M-GAS.

Attività delle Imprese di Distribuzione

Ai sensi dell'articolo 9.1 della Delibera 138/04 e successive integrazioni dell'Autorità, entro il 17° giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al mese M, l'Impresa di Distribuzione rende disponibile, per ogni Punto di Riconsegna di propria competenza, l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione operanti presso tale Punto.

Ai sensi dell'articolo 24 del TISG, nel mese M+1, entro il termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4, lettera a), l'Impresa di Distribuzione rende disponibile a Snam Rete Gas i dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione relativi al mese M.

Ai sensi dell'articolo 28.1 del TISG, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale, l'Impresa di Distribuzione comunica a Snam Rete Gas i dati di allocazione riferiti rispettivamente all'anno precedente e agli anni dal secondo al quinto anno precedente.

Attività degli Utenti del servizio di trasporto

Ai sensi del comma 21.2 del TISG, entro il penultimo giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al mese M, ciascun Utente definisce ovvero aggiorna presso ciascun Punto di Riconsegna presso il quale è titolare di capacità di trasporto, l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione, tra quelli resi disponibili presso il medesimo Punto di Riconsegna dall'Impresa di Distribuzione entro il termine sopra citato, abilitati ad instaurare una relazione commerciale valida nel mese M.

L'aggiornamento dei dati relativi ai Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente risulta titolare di capacità di trasporto a seguito dei processi di conferimento, trasferimento, cessione di capacità di trasporto di cui ai precedenti Capitoli 5 e 7, sarà disponibile sul Portale M-Gas dalle ore 12.00 del terzo giorno di calendario successivo al 14° giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al Mese M.

Attività degli utenti del servizio di distribuzione

Ai sensi del comma 21.3 del TISG, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese M-1, ciascun utente del servizio di distribuzione selezionato da uno o più Utenti come sopra descritto, definisce ovvero aggiorna le relazioni commerciali di corrispondenza con tali Utenti valide per il mese M, indicando le relative regole di ripartizione in caso di relazioni di corrispondenza con più Utenti presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Le regole di ripartizione che l'utente del servizio di distribuzione può indicare sono:

- Percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- Rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).





7) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Di seguito si riportano le disposizioni del Codice di Rete che, in applicazione della delibera dell'Autorità 229/2012/R/gas, sono da considerarsi valide e applicate limitatamente al periodo necessario alla determinazione definitiva dei bilanci nonché delle partite fisiche ed economiche di competenza del periodo anteriore al 1 gennaio 2013.

7.1) Disposizioni in ordine al processo di allocazione ai Punti di Riconsegna e alle attività di rettifica di competenza sino al mese di dicembre 2012

Ai sensi delle disposizioni definite dall'Autorità nella Delibera n°138/04 e successive integrazioni, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, i quantitativi di gas prelevati giornalmente, secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, della citata Delibera.

I quantitativi di gas allocati agli Utenti della rete di trasporto nei Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione vengono determinati, per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione, attraverso un percorso "bottom-up" sulla base:

- a) dei dati di allocazione per utente del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione e pervenuti a Snam Rete Gas entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della Delibera n°138/04;
- b) delle informazioni ricevute dall'Impresa di Distribuzione stessa e dai soggetti esercenti l'attività di vendita ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna, ai sensi di quanto previsto agli articoli 10 e 13 della medesima Delibera n°138/04, entro i termini indicati nell'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas.

I soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna si possono identificare in:

- utenti del servizio di distribuzione;
- soggetti esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita;
- Utenti.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, della Delibera n°138/04 e alla Delibera ARG/gas 27/10, con decorrenza dall'1 ottobre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, in corrispondenza dei Punti di Riconsegna della RR interconnessi con reti di distribuzione per i quali l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato i dati di allocazione con dettaglio giornaliero e mensile o solo mensile, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti della rete di trasporto i quantitativi di gas prelevati giornalmente secondo le modalità di seguito indicate:

 effettua la profilatura su base giornaliera dei dati di allocazione mensili comunicati dall'Impresa di Distribuzione per ciascun utente del servizio di distribuzione, applicando i profili di prelievo standard di cui alla Delibera 319/2012/R/gas, Allegato A, associati a tali dati di allocazione dall'Impresa di Distribuzione stessa;





 verifica la corrispondenza tra i dati comunicati e profilati secondo il precedente punto 1 e i quantitativi misurati giornalmente al Punto di Riconsegna e determina i quantitativi da allocare per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente del servizio di distribuzione su base giornaliera secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C;

3. determina il quantitativo giornaliero di ciascun Utente, a partire dal dato giornaliero allocato per utente del servizio di distribuzione come risultante dal precedente punto 2, sulla base delle informazioni ricevute dall'Impresa di Distribuzione e dagli esercenti l'attività di vendita ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna, ai sensi di quanto previsto agli articoli 10, 13 e 14 della Delibera n°138/04.

In presenza di dati di allocazione forniti dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio sia giornaliero che mensile, Snam Rete Gas, prima di effettuare la profilatura dei dati di allocazione mensili di cui al precedente punto 1, verifica che in ciascun Giorno-gas G i quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio giornaliero non eccedano la misura giornaliera al Punto di Riconsegna. Nel caso in cui, in un Giorno-gas G, il quantitativo misurato al Punto di Riconsegna risulti inferiore al totale dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio giornaliero, Snam Rete Gas ripartisce la differenza in proporzione a tali quantitativi.

Processo di allocazione ai fini del Bilancio di trasporto provvisorio

Ai fini del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti della rete di trasporto presso i Punti di Riconsegna interconnessi i volumi di gas rilevati/determinati. Tali volumi saranno ripartiti in proporzione ai quantitativi programmati dagli Utenti ai sensi del precedente capitolo 8

Regole di ripartizione

Le regole di ripartizione che l'utente del servizio di distribuzione può applicare sono:

- Percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- Rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).

Sostituzione dei dati stimati con dati misurati

Qualora le Imprese di Distribuzione comunichino nuovi dati di allocazione, i dati rettificati ai sensi della Delibera n°138/04 verranno recepiti da Snam Rete Gas, così come comunicati dalle Imprese di Distribuzione, nei limiti di quanto previsto al successivo paragrafo 7.2.

Mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale ("mappatura") In relazione alla mancata disponibilità delle informazioni inerenti la mappatura dei rapporti commerciali si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4.3.4.

Mancata comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e/o mancata corrispondenza tra dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione e volumi misurati al Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione





Fino al 31 dicembre 2012, nel caso in cui il totale mensile dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai sensi dell'articolo 29 della Delibera n°138/04, sia inferiore al 90% del quantitativo mensile misurato al Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà ad allocare il quantitativo misurato giornaliero in proporzione ai programmi di trasporto giornalieri degli Utenti; qualora non siano disponibili i programmi di trasporto di uno o più Utenti, l'allocazione avverrà in proporzione alla capacità di trasporto conferita agli Utenti presso il Punto di Riconsegna. Negli altri casi in cui si presentino differenze tra il totale mensile dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione e il totale mensile misurato al Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà a:

- utilizzare per gli utenti del servizio di distribuzione per i quali non siano pervenuti i dati di allocazione, i dati più recenti in proprio possesso;
- ripartire tra gli utenti del servizio di distribuzione la differenza tra il quantitativo misurato al Punto di Riconsegna e il nuovo totale dei dati di allocazione, determinato sommando ai dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione i dati di cui al punto precedente, prioritariamente in proporzione ai prelievi mensili stimati escludendo, nel periodo da ottobre ad aprile, le tipologie di prelievo associate all'uso tecnologico senza componente termica, qualora necessario, in proporzione ai prelievi esclusi dalla priorità (nell'ordine misurati mensili e misurati giornalieri).

7.2) Disposizioni in ordine a conguagli di misura ed allocazione

Eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, o derivanti dall'applicazione delle regole di allocazione, daranno luogo al conguaglio delle quantità di energia erroneamente determinate o allocate sino alla revisione del bilancio definitivo relativo al mese di dicembre 2012. Nei casi di errori verificati, il Trasportatore procederà alla sostituzione del valore errato con il nuovo valore corretto.

Ciascun mese M il Trasportatore eseguirà, oltre al bilancio definitivo del mese M-1, la procedura di revisione delle misure e/o delle allocazioni per il mese M-3, e darà corso ai relativi conguagli di fatturazione.

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla disponibilità del conguaglio in oggetto per comunicare al Trasportatore eventuali rettifiche dovuti ad errori manifesti di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico (denominato Portale OBS) per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo rivisto ai sensi del presente paragrafo.

Una volta effettuata la procedura di revisione sopra indicata, i valori di misura e/o allocazione verranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del trasporto, ad ulteriore modifica. Tali valori verranno comunicati agli Utenti interessati ed agli operatori del sistema per quanto di loro competenza.

7.3) Disposizioni in ordine alle rettifiche tardive di cui alle delibere ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10

Ai sensi della delibera 229/2012/R/gas le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano alle eventuali rettifiche relative al periodo sino al 31 dicembre 2012.





Con decorrenza dal 2015 le Sessioni di cui al presente paragrafo saranno incluse, sino al loro completamento, nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al precedente paragrafo 5. Snam Rete Gas renderà disponibile un calendario in relazione alle ultime Sessioni di rettifiche tardive.

Ai sensi delle Delibere dell'Autorità ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10, eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, presso Punti di Riconsegna dalla RR, constatati posteriormente alla chiusura della revisione delle misure e delle allocazioni per il mese M-3 descritta al precedente paragrafo 7.2, sono oggetto di rettifica, ai fini di conguaglio e compensazione economica, secondo le modalità descritte al presente paragrafo.

I conguagli e le compensazioni economiche sono determinati nel corso di ciascun anno, nell'ambito di due Sessioni dedicate.

- Nella I Sessione di rettifica, avente luogo entro il 5 luglio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati gli errori di misura constatati sino al mese di maggio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, verificatisi nel periodo tra il Mese di Riferimento della I Sessione e il 60° mese antecedente. Il mese di riferimento della I Sessione (Mrif_I) è il mese di febbraio dello stesso anno in cui la I Sessione è effettuata
- Nella II Sessione di rettifica, avente luogo entro il 5 gennaio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati gli errori di misura constatati sino al mese di novembre dell'anno precedente il termine entro cui è effettuata la Sessione, verificatisi nel periodo tra il Mese di Riferimento della II Sessione e il 60° mese antecedente. il Mese di Riferimento della II Sessione (Mrif_{II}) è il mese di agosto dell'anno precedente il termine per lo svolgimento della medesima II Sessione.

Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet il calendario di svolgimento delle Sessioni di cui al presente paragrafo dall'anno 2014 sino alla conclusione delle attività in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui alle delibere ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10.

7.3.1) Determinazione della partita fisica di conguaglio

In seguito alla constatazione di un errore di misura come sopra descritto, Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica di conguaglio PFC:

dove:

- Perr rappresenta la quantità di gas che risulta prelevato presso il Punto di Riconsegna dal bilancio di conguaglio del mese $M_{\rm err}$ in cui l'errore di misura si è verificato;
- Prett rappresenta la quantità di gas che risulta prelevato nel medesimo mese M_{err}, sulla base del nuovo verbale di misura di cui al paragrafo 7 dell'Allegato 10/A.





La partita fisica di conguaglio PFC è attribuita di competenza all'Utente Direttamente Interessato, nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza.

Con "Utente Direttamente Interessato" si intende il soggetto che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

- risulti titolare di capacità di trasporto presso il PdR nel mese $M_{\rm err}\,$ in cui l'errore di misura si è verificato e
- risulti Utente nel Mese di Riferimento Mrif della Sessione in cui l'errore è considerato.

Qualora nel momento dello svolgimento della Sessione di Rettifica il soggetto titolare di capacità di trasporto nel mese $M_{\rm err}$ non è più controparte del Contratto di Trasporto, ma si è perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede.

Gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 giugno e del 1 dicembre di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell'Utente Direttamente Interessato. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Qualora non sia individuato l'Utente Direttamente Interessato, e sino ad eventuale successiva individuazione di tale Utente, nell'ambito del periodo dei cinque anni (60 mesi) di competenza descritto al paragrafo 7.3, la partita fisica di conguaglio non sarà considerata ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al successivo paragrafo 7.3.2.

In relazione ai Punti di Riconsegna condivisi tra più Utenti, Snam Rete Gas determina le rispettive partite fisiche sopra descritte applicando la medesima regola di allocazione vigente nel mese $M_{\rm err}$, in quanto applicabile.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 70/10, ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al successivo paragrafo 7.3.2, non saranno considerati i Punti di Riconsegna condivisi tra più Utenti in tutti i casi in cui la determinazione delle rispettive partite fisiche comporti il ricalcolo delle allocazioni sulla base di comunicazioni da parte delle rispettive Imprese di Distribuzione interconnesse, ovvero sulla base di regole riconducibili alla regola "Value senza compensatore" di cui all'Allegato 9/A.

7.3.2) Determinazione dei corrispettivi di rettifica e di compensazione

Corrispettivo di rettifica

Nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza, in relazione all'i-esima partita fisica di conguaglio (PFC_i) di cui al precedente paragrafo 7.3.1, Snam Rete Gas applica all'Utente Direttamente Interessato un corrispettivo di rettifica Crett_i pari a:

$$Crett_i = PFC_i \cdot (I_R)_{M_{orr}} \cdot \varepsilon$$

dove:

 $ightharpoonup (I_R)_{M_{err}}$ è l'indice I_R relativo al mese M_{err} , espresso in €/GJ, determinato e pubblicato dall'Autorità;





- > il coefficiente ε assume valori pari a:
 - $(0.95)^{n/12+1}$, nel caso in cui l'i-esima partita fisica sia positiva; ovvero
 - $[1+0.03 \cdot n/12]$, nel caso in cui l'i-esima partita fisica sia negativa;
- \triangleright *n* è il numero di mesi intercorrenti tra il mese M_{err} e il Mese di Riferimento M_{rif} della relativa Sessione.

Il corrispettivo di rettifica è fatturato secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.

Corrispettivo di compensazione

Nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza, contestualmente alla determinazione dei corrispettivi di rettifica, Snam Rete Gas applica a ciascun Utente titolare di capacità di trasporto nel Mese di Riferimento Mrif, ivi incluso l'Utente Direttamente Interessato, un corrispettivo di compensazione Ccomp_K pari a:

$$Ccomp_K = -\left(\frac{P_K}{\sum P_K}\right)_{M_{rit}} \cdot \sum Crett_i$$

dove:

- P_K è definito al paragrafo 3.1.3;
- M_{rif} è il Mese di riferimento della relativa Sessione.

I corrispettivi di rettifica e di compensazione sono oggetto di fatturazione ovvero accreditamento secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

1)	PREMESSA2					
ĺ						
2)	ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UTENTE					
3)						
٠,						
	3.1) VERIFICHE PERIODICHE SULLA RETE					
	3.2) Interventi effettuati dal Trasportatore					
	3.2.1) Nuovi allacciamenti					
	3.2.2) Potenziamenti					
	3.2.3) Interferenze con opere di terzi					
	3.2.4) Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio					
	3.2.5) Altri interventi					
	3.3) IMPATTO DEGLI INTERVENTI SULLA CAPACITÀ CONFERITA E SUL CORRISPETTIVO DI CAPACITÀ					
	3.4) SERVIZIO ALTERNATIVO DI FORNITURA DEL GAS					
4)	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI					
	4.1) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI					
	4.1.1) Piano annuale degli interventi					
	4.1.2) Aggiornamento semestrale					
	4.1.3) Piano mensile degli interventi					
	4.2) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA RETE DI TRASPORTO REGIONALE					
	4.2.1) Piano mensile degli interventi					
	4.2.2) Interventi di particolare rilevanza sulla RR					
- \						
5)	COMUNICAZIONI TRA LE PARTI					
	5.1) RICHIESTE DI RIPROGRAMMAZIONE					
	5.2) CONFERMA DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI					
	5.3) COMUNICAZIONE AL CLIENTE FINALE					
	5.4) CONTATTI OPERATIVI FINALIZZATI ALL'INTERVENTO					



1) PREMESSA

L'efficiente gestione del sistema di trasporto richiede lo svolgimento di attività necessarie per il controllo di tutte le sue componenti: a tale scopo la rete di trasporto di Snam Rete Gas viene sottoposta a periodici programmi di ispezione, controllo e manutenzione così da prevenire eventuali anomalie e malfunzionamenti, nonché mantenere al massimo livello le condizioni di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture destinate al trasporto di gas naturale. Tali interventi di norma non impattano sulla capacità di trasporto e pertanto non vengono inclusi nella programmazione oggetto del presente capitolo.

Accanto alle manutenzioni che non impattano sulla capacità di trasporto devono essere anche considerati gli interventi manutentivi, adeguatamente pianificati ed eseguiti dal Trasportatore, che generano interruzioni/riduzioni della capacità di trasporto sulla propria rete di metanodotti. I programmi definiti da Snam Rete Gas nel presente capitolo fanno riferimento a tali interventi (qui di seguito "Interventi Manutentivi").

A livello di regola generale, il Trasportatore verifica dapprima la possibilità di individuare assetti di rete alternativi per il servizio di trasporto del gas: qualora ciò non sia possibile, opera per minimizzare l'impatto degli Interventi Manutentivi sui flussi di gas transitanti sulla propria rete.

Nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, gli aspetti legati all'organizzazione degli interventi saranno concordati con le Imprese di Distribuzione, nell'ambito delle relative procedure di coordinamento operativo.

2) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UTENTE

Entro il 25 settembre di ciascun Anno Termico gli Utenti sono tenuti ad inviare a Snam Rete Gas, contestualmente all'elenco di cui al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto", paragrafo 5.2.5 6.2.5, l'elenco delle persone reperibili da contattare nel momento in cui insorga, da parte del Trasportatore, la necessità di concordare aspetti legati all'organizzazione degli interventi: l'Utente è altresì tenuto a comunicare l'elenco sopra menzionato anche per ognuno dei Clienti Finali dagli stessi forniti a quella data. A tal fine gli Utenti compilano in ogni sua parte la modulistica messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, e la trasmettono a Snam Rete Gas agli indirizzi e secondo le modalità e i termini indicati nel medesimo sito Internet.

Tali elenchi, che devono contenere informazioni quali nominativo del reperibile, recapito telefonico valido 24 ore su 24, ecc., saranno aggiornati a cura degli Utenti qualora intervengano variazioni nel corso dell'Anno Termico entro il giorno 25 di ciascun mese e, in tutti i casi in cui vi sia una modifica della ragione sociale del Cliente Finale, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'avvenuta modifica, in coerenza con le previsioni di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.2.5 6.2.5.

Il mancato rispetto di tali adempimenti secondo le modalità sopra descritte determinerà l'applicazione di quanto disposto al paragrafo 7 del capitolo "Disposizioni generali".



3) TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Ai sensi di quanto sopra premesso, si possono identificare diverse tipologie di Intervento Manutentivo:

- 1) Verifiche periodiche sulla rete
- 2) Interventi effettuati da Snam Rete Gas per:
 - 2.1. Nuovi allacciamenti
 - 2.2. Potenziamenti
 - 2.3. Interferenze con opere di terzi
 - 2.4. Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio
 - 2.5. Altri interventi.

3.1) Verifiche periodiche sulla rete

Gli interventi di questo tipo sono definiti secondo un calendario a scadenze prestabilite ed influenzano l'esercizio con una temporanea riduzione/interruzione della capacità di trasporto di gas naturale attraverso attività quali:

- passaggi pig, inclusi gli interventi che si rendono necessari a fronte del medesimo passaggio pig;
- manutenzioni di parti impiantistiche (unità di compressione ed elementi ausiliari, fermate tecniche per attività di verifica e/o manutenzione).

Di norma gli eventuali impatti derivanti dagli interventi in oggetto sono relativi alla capacità disponibile presso i Punti di Entrata alla RN.

3.2) Interventi effettuati dal Trasportatore

Rientrano in questa tipologia gli interventi di seguito indicati.

3.2.1) Nuovi allacciamenti

Per interventi relativi ad un nuovo allacciamento si intende l'insieme delle operazioni, effettuate in un determinato punto della rete di trasporto, che devono essere effettuate per permettere ad un nuovo Cliente Finale la connessione con il sistema del Trasportatore.

3.2.2) Potenziamenti

I potenziamenti vengono realizzati dall'Impresa di Trasporto per adeguare le proprie infrastrutture alle mutate esigenze del mercato ed alla crescente domanda di trasporto di gas: insieme alla realizzazione dei nuovi allacciamenti concorrono allo sviluppo della rete di metanodotti.

Con la stessa terminologia vengono inoltre identificate le opere di potenziamento della rete che si rendono necessarie a monte dei nuovi allacciamenti.



14 - 3

3.2.3) Interferenze con opere di terzi

Si tratta di interventi derivanti da lavori effettuati o programmati da terzi (ad esempio realizzazione/ampliamenti di sedi stradali, autostrade, ferrovie, manutenzione alvei di fiumi, ecc.) non facenti parte del "sistema gas", ma che generano impatti sulla rete del Trasportatore.

3.2.4) Interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio

Si tratta di interventi volti a ripristinare le condizioni impiantistiche e le caratteristiche di trasportabilità preesistenti per i tratti di metanodotto interessati da emergenze di servizio terminate, ma che abbiano lasciato il tratto di metanodotto interessato dall'emergenza in una situazione impiantistica transitoria differente da quella originaria.

3.2.5) Altri interventi

Rientrano nella tipologia in oggetto quegli interventi che comportano una riduzione/interruzione della capacità di trasporto di gas sulla rete e che non fanno parte delle casistiche viste in precedenza: a titolo esemplificativo si possono citare inserimenti di impianti di sezionamento, giunti isolanti, ecc.

3.3) Impatto degli interventi sulla capacità conferita e sul corrispettivo di capacità Con riferimento a:

- a) gli impatti conseguenti alle verifiche periodiche sulla rete di cui al precedente paragrafo 3.1;
- b) i casi previsti ai paragrafi 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5;
- c) i casi di intervento a seguito di potenziamenti di cui al paragrafo 3.2.2 (qualora non sia stata ridotta, in misura corrispondente, la capacità di trasporto oggetto di disponibile per il conferimento)

in relazione alle sole capacità di trasporto di tipo continuo fermo restando il criterio di riduzione di tipo pro quota, la riduzione sarà effettuata prioritariamente sulle capacità conferite per durate annuale e pluriennale. In relazione alle capacità eventualmente acquisite sul mercato secondario, resta inteso che ai fini della riduzione farà fede la tipologia contrattualizzata in fase di primo conferimento.¹

Con riferimento alle precedenti lettere a), b) e c), Ggli Utenti hanno diritto alla riduzione del corrispettivo di capacità per ciascun Punto di Entrata al superamento di un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a:

- > 15 per il Punto di Entrata di Mazara del Vallo ed il Punto di Entrata di Gela;
- 12 per il Punto di Entrata di Tarvisio;

¹ Le procedure descritte saranno applicate con decorrenza dall'adeguamento dei sistemi informativi. Il Trasportatore ne darà comunicazione agli Utenti.



➤ 7 per i Punti di Entrata di Passo Gries e Gorizia, per i Punti di Entrata da produzione nazionale e per i Punti di Entrata situati in corrispondenza di terminali di rigassificazione.

Qualora ciò si verifichi, sui giorni in eccesso rispetto ai limiti sopra indicati il corrispettivo di capacità non verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva dei quantitativi di gas trasportati.

Relativamente agli impatti generati dagli Interventi Manutentivi di cui ai punti 3.2.4 e 3.2.5 sulla capacità disponibile presso i Punti di Riconsegna, gli Utenti hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi di capacità al Punto di Riconsegna ed al corrispondente Punto di Uscita dalla RN al superamento di un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a 4: nel caso ciò si verifichi, sui giorni in eccesso rispetto al limite sopra indicato il corrispettivo di capacità – qualora il servizio di trasporto non venga reso disponibile - non verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva dei quantitativi di gas trasportati.

3.4) Servizio alternativo di fornitura del gas

Qualora l'Utente decida di avvalersi di un servizio alternativo per la fornitura di gas ai propri Clienti Finali interessati da interventi effettuati dal Trasportatore – secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 - provvederà ad organizzarlo direttamente: nei casi di cui ai punti da 3.2.1 a 3.2.3 l'Utente ha titolo ad addebitare i costi del suddetto servizio, debitamente documentati e riconducibili alla capacità giornaliera conferita ed al volume di gas necessario a sostenere l'alimentazione nel corso dell'intervento sulla base del periodo di interruzione indicato da Snam Rete Gas, nonché gli eventuali oneri connessi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi per il trasporto e la compressione del gas) a Snam Rete Gas. Resta in ogni caso a carico degli Utenti, oltre ai costi non connessi al servizio alternativo in oggetto, il costo del gas utilizzato per la fornitura ai Clienti Finali. Quanto indicato (addebito al Trasportatore dei costi del servizio, nonché degli eventuali oneri connessi) si applica ad interventi avviati successivamente all'entrata in vigore del Codice di Rete.

Le richieste di rimborso in oggetto dovranno pervenire a Snam Rete Gas entro 120 giorni dalla data di esecuzione del relativo intervento manutentivo, pena la decadenza della richiesta.

Al verificarsi di una situazione di emergenza di servizio sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas che comporta la sospensione temporanea del servizio di trasporto presso un Punto di Riconsegna, l'Utente provvederà autonomamente ad organizzare l'eventuale approvvigionamento - per tutto il periodo in cui perdura tale evento - del relativo servizio alternativo, così da garantire la fornitura di gas ai relativi Clienti Finali interessati dall'interruzione: sarà pertanto a carico degli Utenti, oltre al costo del combustibile utilizzato per la fornitura ai propri Clienti Finali ed i relativi oneri connessi, anche il costo relativo al suddetto servizio alternativo.



14 - 5

4) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

4.1) Programmazione degli interventi sulla Rete Nazionale di Gasdotti

In relazione alla programmazione degli interventi sulla Rete Nazionale di Gasdotti (RN) di proprietà del Trasportatore è prevista una serie di comunicazioni agli Utenti, con differenti tempistiche, secondo quanto di seguito indicato. Le tempistiche di cui al presente paragrafo non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al precedente punto 3.2.4., per i quali Snam Rete Gas darà comunicazione agli Utenti al più tardi sette giorni lavorativi prima della data programmata per l'intervento stesso.

4.1.1) Piano annuale degli interventi

Il piano degli interventi viene dapprima elaborato con cadenza annuale e dettaglio su base mensile.

Snam Rete Gas comunica agli Utenti, attraverso l'operatività del proprio sito Internet o via e-mail, entro il 1° giorno del mese di settembre di ciascun Anno Termico (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) l'elenco degli interventi, previsti nell'Anno Termico successivo, che implicano una riduzione o un'interruzione della capacità di trasporto ed una prima stima circa l'impatto sulla capacità disponibile.

Le informazioni contenute nel piano in oggetto sono da considerarsi puramente indicative e non sono impegnative per Snam Rete Gas.

4.1.2) Aggiornamento semestrale

Il piano annuale sopra indicato verrà aggiornato con cadenza semestrale e comunicato agli Utenti, attraverso l'operatività del proprio sito Internet o via e-mail, entro il 1º giorno del mese di marzo di ciascun Anno Termico (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo).

La funzione di tale aggiornamento è quella di segnalare eventuali variazioni nella programmazione degli interventi del Trasportatore nel secondo semestre dell'Anno Termico (aprile – settembre compreso) dovute a casistiche di vario genere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rinvii di interventi già pianificati per eventi non prevedibili.

Le informazioni contenute nel piano in oggetto sono da considerarsi puramente indicative e non sono impegnative per Snam Rete Gas.

4.1.3) Piano mensile degli interventi

Oltre a quello annuale, il Trasportatore comunica agli Utenti, entro il 1° giorno di calendario del mese precedente (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo) il piano degli interventi previsto per il mese successivo, elaborato con dettaglio su base giornaliera.

Tale piano viene comunicato da Snam Rete Gas attraverso l'operatività del proprio sito Internet o via e-mail, e contiene le seguenti informazioni:



- > il tratto di metanodotto coinvolto;
- le date di inizio e fine dei lavori;
- la capacità di trasporto disponibile.

4.2) Programmazione degli interventi sulla Rete di Trasporto Regionale

Per quanto concerne la Rete di Trasporto Regionale (RR) di proprietà del Trasportatore, la programmazione relativa agli interventi di manutenzione che generano interruzioni/riduzioni della capacità di trasporto prevede quanto di seguito indicato. Le tempistiche di cui al presente paragrafo non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al precedente punto 3.2.4., per i quali Snam Rete Gas darà comunicazione agli Utenti al più tardi sette giorni lavorativi prima della data programmata per l'intervento stesso.

4.2.1) Piano mensile degli interventi

Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli Utenti, entro il 1° giorno di calendario del mese precedente (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo), il piano degli interventi che implicano interruzioni/riduzioni di trasporto previsto per il mese successivo, attraverso l'operatività del proprio sito Internet o via e-mail, contenente le seguenti informazioni:

- > il tratto di metanodotto coinvolto;
- le date di inizio e fine dei lavori;
- > i Punti di Riconsegna interessati;
- l'orario di interruzione/riduzione previsto;
- l'unità territoriale di Snam Rete Gas di riferimento per l'intervento;
- l'entità della riduzione;
- la tipologia di intervento.

4.2.2) Interventi di particolare rilevanza sulla RR

Qualora si renda necessario programmare, con cadenza annuale, interventi sulla RR di particolare rilevanza ed impatto sulla capacità di trasporto disponibile, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli Utenti - attraverso l'operatività del proprio sito Internet o via e-mail - le informazioni relative a tali interventi, indicative e non impegnative per il Trasportatore, con le stesse tempistiche indicate al precedente paragrafo 4.1.1, nonché, nei termini previsti al paragrafo 4.1.2, il relativo aggiornamento.

5) COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

La programmazione degli interventi viene effettuata dal Trasportatore in modo da consentire la conoscenza dell'evento, con adeguato anticipo, agli Utenti interessati dall'interruzione/riduzione di portata.

Le modalità descritte nei successivi paragrafi 5.1 e 5.2, data la peculiarità dell'intervento, non si applicano ai casi riconducibili alla tipologia definita al punto 3.2.4.



14

5.1) Richieste di riprogrammazione

Gli interventi in oggetto vengono effettuati esclusivamente durante la normale settimana lavorativa; relativamente alle richieste di loro spostamenti ad altro giorno lavorativo, Snam Rete Gas prenderà in considerazione eventuali richieste di riprogrammazione da parte degli Utenti esclusivamente nel caso in cui esse siano avanzate dagli Utenti rappresentativi di almeno il 50% della capacità conferita presso il Punto di Riconsegna.

Snam Rete Gas non prenderà in considerazione richieste che:

- > si riferiscano a Clienti Finali che dispongono di fonti energetiche alternative;
- ledano i diritti acquisiti di terze parti nei casi di nuovi allacciamenti/interferenze.

5.2) Conferma di accettazione da parte degli Utenti

L'Utente è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 del mese precedente l'intervento stesso (nel caso di sabato o di giorno festivo tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo):

- la conferma circa la data fissata per l'intervento; oppure
- l'eventuale richiesta di spostamento in altra data.

Qualora non pervenga, da parte dell'Utente, alcuna delle comunicazioni in oggetto, la data dell'intervento si intende confermata: qualora la richiesta di spostamento pervenga nei termini previsti e sia conforme con quanto indicato al punto precedente, la nuova data deve essere concordata tra le parti entro i 5 giorni lavorativi successivi la richiesta - pena la decadenza della stessa - senza alcun addebito a carico dell'Utente. Una volta concordata, la nuova programmazione dell'intervento risulta automaticamente confermata e non più modificabile: gli eventuali costi ed oneri direttamente sostenuti da Snam Rete Gas per lo spostamento dell'intervento a valle della conferma saranno a carico degli Utenti che lo hanno richiesto.

Il Trasportatore potrà riprogrammare l'intervento successivamente alla conferma di cui sopra (giorno 10 del mese precedente) solo qualora ciò sia richiesto da oggettive variazioni operative del piano lavori: gli eventuali costi ed oneri direttamente conseguenti alla nuova pianificazione dell'intervento a valle del termine sopra indicato saranno a carico di Snam Rete Gas. Nessun addebito potrà essere imputato al Trasportatore per gli interventi riprogrammati prima di tale data. E' in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Trasportatore – come indicato nel capitolo "Responsabilità delle parti" - per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale.

5.3) Comunicazione al Cliente Finale

E' cura dell'Utente provvedere a comunicare al Cliente Finale fornito le informazioni – tra cui la data programmata - relative all'intervento confermato: copia di tale comunicazione deve essere inviata a Snam Rete Gas.



14 - 8

5.4) Contatti operativi finalizzati all'intervento

L'Utente è inoltre tenuto a comunicare ai propri Clienti Finali la necessità di contattare, anche proprio tramite, l'unità territoriale Snam Rete Gas di competenza (Centro), almeno 5 giorni lavorativi prima della data di effettuazione dell'intervento, allo scopo di concordare le modalità logistiche legate allo stesso ed indicare nominativo e recapito telefonico delle persone di riferimento per la definizione di tutti quegli aspetti operativi legati all'esecuzione dell'attività in oggetto.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1)	PREMES	SA	2
-,	TILLIVILO		
2)	TIPOLO	GIE DI FATTURA	2
ĺ			
3)	IL CONT	ENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	3
	3.1) FATT	URE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO	3
		RE TIPOLOGIE DI FATTURA	
	,		
4)	I TERMI	NI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	4
	4.1) I TER	MINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE	4
	4.1.1)	Fatture relative al servizio di trasporto	
	4.1.2)	Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento	
	4.1.3)	Altre tipologie di fattura	
		Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive	
	4.1.5)	Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di	
	Default Tr	asportoasporto	8
	4.1.6)	Fatturazione del corrispettivo di aggiustamento	
	,	ALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE	
		AMENTO DELLE FATTURE	
	4.3.1)	Termine di pagamento	
	4.3.2)	Gli interessi per i casi di ritardato pagamento	
	4.3.3)	Rateizzazione	
	4.4) FATT	TURAZIONE DI AUTOCONSUMI, PERDITE E GAS NON CONTABILIZZATO	11
5)	LE CON	FESTAZIONI	12

1) PREMESSA

Il Trasportatore provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto e bilanciamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Il sistema tariffario di trasporto associato al Codice di Rete distingue tra corrispettivi di capacità, corrispettivo di misura e corrispettivo variabile: a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di bilanciamento, descritti al Capitolo 9.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto e bilanciamento e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità RN (per i Punti di Entrata ed i Punti d'Uscita);
- b) corrispettivo di capacità RR (per i Punti di Riconsegna);
- c) corrispettivo di misura (per i Punti di Riconsegna);
- d) corrispettivo variabile;
- e) corrispettivo di scostamento;
- f) corrispettivo di disequilibrio;
- g) corrispettivi per la mancata disponibilità di risorse di flessibilità a copertura dello Scostamento Complessivo previsionale del Sistema;

Come sopra menzionato il Trasportatore provvede ad emettere altre tipologie di fattura, quali:

- h) le fatture associate a correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di credito o fatture integrative;
- i) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- j) le fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture relative ai conguagli, applicati a partire dal 1° giorno dell'Anno Termico,



per gli incrementi di capacità conferiti ad Anno Termico avviato, i corrispettivi per la capacità di iniezione/erogazione in/da stoccaggio utilizzata dall'Utente in caso di attivazione della Sessione G-1).

Inoltre ai fini della regolazione delle partite economiche derivanti dall'esecuzione del servizio di bilanciamento, l'Utente provvede ad emettere fattura a carico del Responsabile del Bilanciamento secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4.1.2).

3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

3.1) Fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- > i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- > il mese cui la fattura si riferisce:
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- ➤ il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- ➤ l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- ▶ l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- ➤ l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

In relazione al servizio di bilanciamento, ogni documento associato alla fatturazione in oggetto, emesso ai sensi del successivo paragrafo 4.1.2), contiene inoltre:

i quantitativi giornalieri di cui al medesimo paragrafo 4.1.2), espressi in energia, e il relativo Prezzo di Sbilanciamento e/o di Remunerazione;

e nel caso di fattura emessa dall'Utente:

- i dati identificativi del Responsabile del Bilanciamento;
- il codice di riferimento fornito dal Responsabile del Bilanciamento.

3.2) Altre tipologie di fattura

Nel caso delle fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, il documento emesso dal Trasportatore contiene, relativamente ai documenti indicati ai punti h) i) e j):

- i dati identificativi dell'Utente;
- ➢ il numero della fattura:
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;



18 - 3

- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- ▶ l'indicazione del tasso d'interesse applicato (per le fatture di cui al punto i);
- ▶ l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- ➤ l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

4.1) I termini di emissione delle fatture

4.1.1) Fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da a) a g) entro i seguenti termini:

- > per le fatture di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione);
- ▶ per le fatture di cui al punto d), entro il giorno 10 del mese di fatturazione, ad eccezione delle fatture relative ai dati comunicati dalle Imprese di Trasporto interconnesse, come descritto al Capitolo 9, paragrafo 4.3.2, che Snam Rete Gas emette posteriormente al termine, di cui al medesimo paragrafo, per la comunicazione di tali dati da parte delle Imprese di Trasporto interconnesse;
- > per le fatture di cui ai punti e) f) e g) dopo l'elaborazione del bilancio definitivo.

In tutti i casi in cui il giorno 5 o 10 cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

4.1.2) Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento

Ai fini della regolazione delle partite economiche per il bilanciamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, a valle della disponibilità del bilancio definitivo, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

- 1. emette fattura nei confronti di ciascun Utente k-esimo, relativamente:
 - a) ai quantitativi giornalieri riferiti al termine DS_k di segno negativo valorizzati al Prezzo di Sbilanciamento integrato del termine dello Small Adjustment;
 - b) ai quantitativi giornalieri riferiti al termine T_K^{G-1} di segno positivo valorizzati al relativo prezzo di remunerazione di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4);
 - c) ai quantitativi giornalieri riferiti ai termini T_K^{PB} di segno positivo valorizzati al Prezzo di Remunerazione P_G .

Il termine di pagamento della fattura è pari a15 giorni dalla data di emissione della stessa.

- 2. rende disponibili all'Utente, tramite apposita funzionalità Web:
 - a) il dettaglio dei quantitativi giornalieri riferiti al termine DS_k di segno positivo valorizzati al Prezzo di Sbilanciamento integrato del termine dello Small Adjustment;



18 - 4

- b) i quantitativi giornalieri riferiti al termine T_K^{G-1} di segno negativo valorizzati al relativo prezzo di remunerazione di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4;
- c) i quantitativi giornalieri riferiti ai termini T_K^{PB} di segno negativo valorizzati al Prezzo di Remunerazione P_G .

Nei casi in cui gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti ai sensi del presente paragrafo per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, il Trasportatore ricorre al fondo, istituito presso la CCSE, per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari di cui al presente paragrafo, secondo modalità definite dall'Autorità. In tal caso Snam Rete Gas procede alla regolazione delle parte economiche nei confronti degli Utenti entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tali ammontari da parte della CCSE.

L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

Restano ferme le previsioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, comma 7quater.2.

Il termine di pagamento della fattura emessa dall'Utente è pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa. La fattura emessa dovrà essere inviata esclusivamente secondo le modalità e all'indirizzo che sarà reso disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

E' consentito all'Utente di procedere ciascun mese alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 1.

Snam Rete Gas procederà ciascun mese nei confronti di ciascun Utente, alla liquidazione del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 2.

I pagamenti relativi alle fatture di bilanciamento dovranno essere effettuati con bonifici separati dalle altre fatture per il servizio di trasporto e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) derivanti da eventuali quantitativi di gas immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento.

Qualora ai sensi della deliberazione ARG/gas 45/11, in un determinato Giorno-Gas il Prezzo di Remunerazione/Prezzo di Sbilanciamento sia pari a zero, in fattura dovrà essere riportata la descrizione "cessione senza corrispettivo, ai sensi dell'art. 2, 2° c., n. 4, del D.P.R. 26.10.1972". Ai soli fini della determinazione della base imponibile su cui



computare l'IVA, sarà applicato, in relazione ai quantitativi del medesimo Giorno-Gas, un prezzo convenzionale pari al minor Prezzo di Remunerazione P_G , diverso da zero, determinato con riferimento all'intera serie delle sessioni della Piattaforma PB-Gas.

Qualora decorso un termine di 4 mesi dalla messa a disposizione delle informazioni necessarie alla emissione della fattura l'Utente non abbia ancora proceduto all'emissione della fattura stessa, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad emettere una autofattura per gli importi a questo dovuti, secondo quanto previsto dal Dlgs. 491/97.

Le procedure operative per la fatturazione di cui al presente paragrafo vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

4.1.3) Altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto j), sono previsti, nel corso dell'Anno Termico, momenti di verifica, successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative fatture integrative o note di credito è fissato per la fine del mese successivo il mese in cui viene determinato il conguaglio.

Le fatture di cui ai punti g), h) e i) saranno emesse da Snam Rete Gas non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione.

In tale ambito saranno emesse nei confronti dei Fornitori Transitori eventuali fatture/note credito di cui al successivo paragrafo 4.1.5.

<u>Fatturazione di corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4 in relazione al servizio di bilanciamento</u>

I documenti di cui al paragrafo 2, lettera j), relativi ai corrispettivi per la capacità di iniezione/erogazione in/da stoccaggio utilizzata dall'Utente in caso di attivazione della Sessione G-1 di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.4, rientrano nell'ambito del servizio di bilanciamento e sono oggetto di fatturazione secondo quanto di seguito descritto.

Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, a valle della disponibilità del bilancio definitivo del mese M, provvede a:

- 1. emettere fattura nei confronti dell'Utente k-esimo, relativamente ai quantitativi giornalieri del termine St_{ev-k} determinati secondo quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4, che risultino a debito verso il Sistema.
- 2. Successivamente, entro i successivi 30 giorni dall'emissione delle fatture di cui al punto 1, rende disponibile all'Utente k-esimo il dettaglio dei quantitativi giornalieri del termine St_{ev-k} determinati secondo quanto previsto al Capitolo 9, paragrafo 4.4.4, che risultino a credito verso il Sistema.

Nei casi in cui gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti ai sensi del presente paragrafo per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, il Trasportatore ricorre al fondo, istituito presso la CCSE, per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas



18 - 6

155/11 ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari di cui al presente paragrafo, secondo modalità definite dall'Autorità. In tal caso Snam Rete Gas procede alla regolazione delle parte economiche nei confronti degli Utenti entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tali ammontari da parte della CCSE.

L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

Restano ferme le previsioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11, comma 7quater.2.

4.1.4) Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive

Ai sensi della delibera 229/2012/R/gas le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano alle eventuali rettifiche relative al periodo sino al 31 dicembre 2012, secondo le modalità e i termini descritti al Capitolo 9.

La fatturazione dei corrispettivi determinati secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 7.3 ("Rettifiche tardive"), è effettuata dal Trasportatore, nei termini previsti da ciascuna Sessione di rettifica, secondo la seguente procedura:

1. In ciascuna Sessione S, in seguito alla determinazione del valore dei termini Crett_i e Ccomp_K di competenza dell'Utente K-esimo, Snam Rete Gas definisce il saldo di competenza del medesimo Utente (Ctot_K):

$$Ctot_K = \left(\sum Crett_i\right)_K + Ccomp_K$$

2. Entro il giorno 5 rispettivamente del mese di luglio per la I Sessione e del mese di gennaio per la II Sessione di rettifica (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), Snam Rete Gas provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi Ctot_K per i quali sussista la condizione:

$$Ctot_K > 0$$

3. Sulla base degli importi riscossi a seguito dell'emissione delle fatture di cui al precedente punto 2, Snam Rete Gas emette a favore degli Utenti le note a credito a copertura del $Ctot_K$ per cui valga la condizione:

In caso di mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare di cui al precedente punto 2, Snam Rete Gas si riserva di escutere le garanzie bancarie residuali successivamente all'eventuale recupero dei pagamenti relativi a tutte le obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio descritte al Capitolo 5 paragrafi 1.1.2 e 1.1.3.

L'emissione delle note credito di cui al punto 3 è effettuata dal Trasportatore entro i 10 giorni successivi al momento dell'avvenuta completa riscossione degli importi di cui al precedente punto 2.



Qualora gli importi riscossi a seguito delle fatture emesse al punto 2 siano inferiori all'ammontare complessivo degli importi di cui al punto 3, Snam Rete Gas procede a ripartire quanto riscosso pro quota sulla base degli importi dovuti di cui al medesimo punto 3. In tali casi, l'emissione delle relative note a credito nei confronti degli Utenti viene effettuata, ciascun anno, nei mesi di ottobre e di aprile rispettivamente successivi alla I e alla II Sessione di rettifica.

In relazione alle rimanenti quote di cui al precedente punto 3, Snam Rete Gas provvederà ad emettere le relative note credito, corrispondenti agli importi ulteriormente riscossi e/o recuperati tramite escussione delle garanzie secondo le modalità descritte in precedenza nel presente paragrafo, nell'ambito della prima Sessione utile, avvenuta la riscossione degli importi di cui al precedente punto 2. Per gli eventuali importi di cui al precedente punto 3 non recuperati, ne sarà data comunicazione all'Autorità ai fini di quanto previsto al comma 6.2 dell'Allegato A della Delibera ARG/gas 182/09.

4.1.5) Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto

Ai Fornitori Transitori, presso i Punti di Riconsegna/Uscita oggetto del Servizio di Default Trasporto e limitatamente al Servizio prestato e al periodo di durata di tale Servizio, Snam Rete Gas provvede a fatturare la capacità conferita ai sensi del capitolo 5, paragrafo 10 11 secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.1. Successivamente, nei termini di cui al precedente paragrafo 4.1.3, Snam Rete Gas provvede a emettere eventuali fatture/note credito relativamente alla differenza tra tale capacità conferita ai sensi Capitolo 5, paragrafo 10 11 e la capacità effettivamente utilizzata presso ciascun Punto.

Ai fini del calcolo di tale differenza, non saranno considerate:

- la eventuale capacità presso il Punto nella titolarità del Fornitore Transitorio non riguardante il Servizio di Default Trasporto, e
- la eventuale quota di capacità utilizzata sino alla concorrenza della capacità di cui al precedente alinea.

4.1.6) Fatturazione del corrispettivo di aggiustamento

La fatturazione del corrispettivo di aggiustamento determinato secondo quanto descritto al Capitolo 9, paragrafo 5, è effettuata dal Trasportatore, nei termini previsti da ciascuna Sessione di aggiustamento, secondo la seguente procedura:

- 1. In ciascuna Sessione di aggiustamento, Snam Rete Gas per ogni Giorno gas G determina il valore del corrispettivo C_{agg} di competenza di ciascun UDI_{SA}, come definito al Capitolo 9, paragrafo 5.2. In relazione al periodo di competenza di ciascuna Sessione di aggiustamento, Snam Rete Gas, per ogni UDI_{SA}, calcola il valore del corrispettivo C_{aggtot} , somma dei corrispettivi C_{agg} su base giornaliera.
- 2. A seguito di quanto determinato al precedente punto 1, laddove la sommatoria dei valori C_{aggtot} di competenza degli UDI_{SA} sia diversa da zero

 $\Sigma C_{aggtot,UDIsa} \neq 0$

Snam Rete Gas provvede a determinare il valore di tale sommatoria.



3. Entro l'ultimo giorno rispettivamente del mese di ottobre per la Sessione di aggiustamento annuale e del mese di maggio per la Sessione di aggiustamento pluriennale (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), Snam Rete Gas provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi Caggtot per i quali sussista la condizione:

$$C_{aggtot} > 0$$

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

4. Entro il mese di novembre per la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il mese di giugno per la Sessione di aggiustamento pluriennale, sulla base degli importi riscossi a seguito dell'emissione delle fatture di cui al precedente punto 3, Snam Rete Gas emette a favore degli Utenti le note a credito a copertura del Caggiot per cui valga la condizione:

$$C_{aggtot} < 0$$

in proporzione al corrispondente valore determinato al precedente punto 1.

- 5. Contestualmente, il Trasportatore provvede a comunicare all'Autorità:
 - o gli eventuali ammontari di cui al precedente punto 3 non riscossi, debitamente documentati, ai fini del recupero e della successiva restituzione agli Utenti di cui al precedente punto 4;
 - o l'eventuale valore di cui al precedente punto 2, ai fini del recupero e/o restituzione.

Il mancato pagamento delle fatture di cui al punto 3 da luogo alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3.1.3.

4.2) Modalità di emissione delle fatture

Le fatture sono rese disponibili dal Trasportatore - nei termini indicati al precedente paragrafo 4.1 - su apposita funzionalità Web. Gli Utenti - cui viene fornita la relativa chiave d'ingresso - saranno informati di volta in volta circa il momento a partire dal quale potranno visualizzare e stampare le fatture di propria competenza, nonché gli allegati esplicativi delle stesse.

L'accesso ai documenti in oggetto da parte dell'Utente - che il sistema provvede automaticamente a segnalare al Trasportatore - avrà valore di ricevuta di ritorno.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare per lettera eventuali fatture non gestite attraverso i sistemi informativi.

La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

4.3) Pagamento delle fatture

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte del Trasportatore.

La mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare fatturato è causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto al Capitolo 19.

4.3.1) Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi della relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture di cui al precedente paragrafo 2, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai punti a), b) e c), entro il giorno 5 del mese successivo al mese di fatturazione (mese di pagamento);
- > per le fatture di cui al punto d), entro il giorno 10 del mese di pagamento;
- > per le fatture di cui ai punti e) entro i 30 giorni successivi alla data di emissione delle stesse;
- > per le fatture di cui alla lettera f) e g), entro i 15 giorni successivi alla data di emissione delle stesse.

Tutti i termini di pagamento di cui sopra sono da considerarsi fissi ed indipendenti dalla effettiva data di emissione delle fatture, purché queste ultime siano state emesse entro e non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 4.1: in caso contrario il termine di pagamento viene fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda le altre tipologie di fattura, i rispettivi termini di pagamento sono fissati come segue:

- per la documentazione di cui ai punti h) i) e j), entro 30 giorni dall'emissione delle stesse;
- ➤ in relazione ai corrispettivi di cui al paragrafo 4.1.4, entro 30 giorni dall'emissione delle fatture, ovvero nei termini di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3.



18 - 10

4.3.2) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura e in caso di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.3.1, per ogni giorno di ritardo ovvero nel periodo di rateizzazione, interessi pari al tasso EURIBOR a 12 mesi di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 8 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro.

Limitatamente alla fatture afferenti le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di trasporto, di cui al RTTG, Titolo 6, la maggiorazione di cui sopra è applicata a decorrere dal 45° 46° giorno di ritardo. Ai ritardati pagamenti effettuati sino a tale termine si applica una maggiorazione pari a 3,5 punti percentuali.

4.3.3) Rateizzazione

Con riferimento alla fatturazione dei corrispettivi di cui al precedente paragrafo 4.1.4, qualora il valore del corrispettivo $Ctot_K$ da fatturare all'Utente nel mese in cui avviene la Sessione sia superiore al 20% del valore complessivo dei corrispettivi fatturati nei confronti dell'Utente nello stesso mese, Snam Rete Gas – su richiesta scritta dell'Utente interessato – provvederà a definire un piano di rateizzazione nei confronti del medesimo Utente.

La richiesta di rateizzazione deve pervenire, pena l'irricevibilità della stessa, entro il giorno 30 del mese di emissione della relativa fattura, tramite comunicazione scritta ai riferimenti riportati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il piano di rateizzazione consente all'Utente di suddividere l'ammontare complessivo Ctot_k in rate mensili che dovranno essere versate da parte dell'Utente a decorrere dal giorno 5 del mese successivo il mese in cui è presentata la richiesta di rateizzazione.

La rateizzazione è consentita sino a un massimo di 12 mensilità e comunque sino al penultimo mese nel quale hanno validità le garanzie finanziarie di cui al capitolo 5, paragrafi 1.1.2 e 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, che a tal fine possono essere oggetto di proroga.

Non sarà consentita la rateizzazione qualora l'importo delle garanzie finanziarie risulti complessivamente inferiore all'importo oggetto di rateizzazione.

Per quanto sopra, è facoltà dell'Utente adeguare opportunamente le suddette garanzie.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati gli-interessi calcolati secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2. pari al tasso di riferimento riconosciuto dall'Autorità.

4.4) Fatturazione di autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato

In relazione ai quantitativi corrisposti dall'Utente a copertura degli autoconsumi, perdite e gas non contabilizzato connessi al servizio di trasporto oggetto del presente documento, ogni mese a valle della pubblicazione del bilancio definitivo relativo ad un mese M, l'Utente emetterà a debito del Trasportatore una fattura per la cessione del



gas, calcolata sulla base di un prezzo convenzionale determinato in funzione dei prezzi registrati nella Piattaforma PB-Gas e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il mese M. Ogni mese, a valle della pubblicazione del bilancio di conguaglio (sino alla competenza del mese di dicembre 2012, ai sensi della deliberazione 229/2012/R/gas), l'Utente emetterà una fattura/nota credito per le differenze rispetto ai quantitativi precedentemente fatturati relativamente il mese in oggetto e con data di scadenza pari all'ultimo giorno lavorativo del quarto mese successivo il mese M. Il Trasportatore riaddebiterà all'Utente, mediante fattura/nota credito, il medesimo importo di cui alle predette fatture/note credito con pari scadenza.

Le modalità operative in relazione all'applicazione di quanto previsto al presente paragrafo sono rese disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

5) LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, Snam Rete Gas provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, la relativa nota credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

Salvo contestazioni tra le parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.



RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1)	INAD	EMPIENZE CONTRATTUALI	2
	1.1) I	NADEMPIENZA DEL TRASPORTATORE	2
	(1.1.1)	Specifiche di pressione	
	1.1.2)	Specifica di qualità	2
	1.1.3)		
	1.1.4)	Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 6 pitolo "Conferimento di capacità di trasporto"	
	1.1.5)	Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7	
	,	pitolo "Conferimento di capacità di trasporto"	
		NADEMPIENZA DELL'UTENTE	
	1.2.1)	Specifiche di pressione	
	1.2.2)	Specifica di qualità	4
	1.2.3)	Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione	5
	1.3)	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA ED UTILIZZO DEI DATI RILEVATI	5
2)	LIMI	TAZIONE DI RESPONSABILITA'	5
	,	OOLO/COLPA GRAVE	
	2.2) E	ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ	6
3)	RISO	LUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO	6
,		Cause	
	3.1.1)		
	3.1.2)	*	
	3.1.3)		
	3.1.4)	* *	
	3.2) I	MPORTI MATURATI	7
	3.3) E	ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE	7
		RISOLUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE	
		Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo $10\mathrm{comma}\ 1\mathrm{dell}$	
		A N°168/06	
	,	RISOLUZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DELL'UTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA DELIBER	
		S 02/10	
	3.6.1) 02/10	Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/ga 10	S
	,		
4)	FORZ	A MAGGIORE	,11
	4.1) I	DEFINIZIONE	.11
		Cause	
	,	Effetti	
	. ,	NOTIFICA	
		MPATTO SUI CORRISPETTIVI DI TRASPORTO	
		MPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 2 DELLA DELIBERA N°168/06	
	,	MPATTO SULLA PENALE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 COMMA 4 DELLA DELIBERA ARG/GAS 02/10	
5)	RISO	LUZIONE DELLE CONTROVERSIE	.13
	5.1)	Competenze dell'Autorità	.14
	5.2) I	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
	5.2.1)	Esame preventivo	
	5.2.2)	Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale	
	5.2.3)	Arbitrato tecnico	
	5.2.4)	Applicazione	
6)	CESS	IONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO	.15



1) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1.1) Inadempienza del Trasportatore

1.1.1) Specifiche di pressione

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme ai valori di pressione minima contrattuale, così come previsto nel paragrafo 2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna", l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato al Trasportatore stesso e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più punti aggregati contrattualmente in un singolo Punto di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima indicata da Snam Rete Gas all'operatore della rete a valle del Punto di Riconsegna.

1.1.2) Specifica di qualità

Qualora il gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, provvederà a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato al Trasportatore stesso ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.

L'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 1.1.3), avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2 - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore - fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

1.1.3) Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 2.2: nello stesso periodo non troveranno inoltre applicazione nei confronti dell'Utente, in



relazione alla mancata prestazione, i corrispettivi di disequilibrio di cui al paragrafo 3.6.1 del capitolo "Bilanciamento".

1.1.4) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 6-7 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"

Ai sensi dell'Articolo 10.2 della Delibera n°168/06, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", il Trasportatore stesso corrisponde all'Utente, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P_T = 1.5 * CPe * Q * \frac{ggR}{ggA}$$

dove:

CPe è il corrispettivo unitario di capacità di trasporto relativo al Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente, di cui al paragrafo 6.3.3 7.3.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

Q è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in Sm³/g;

ggR è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto";

ggA è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

Con riferimento ai Contratti di Trasporto di durata annuale, detto ammontare non è superiore al ricavo relativo alla quota della componente di capacità del Contratto di Trasporto stesso.

1.1.5) Ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto conferita di cui al paragrafo 7 8 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto"

Ai sensi dell'Articolo 10.4 della Delibera ARG/gas 02/10, fatti salvi i casi di Forza Maggiore, in caso di ritardo da parte del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3 9.3, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel medesimo Contratto, il Trasportatore corrisponde all'Utente, entro i tre mesi successivi alla data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto oggetto del ritardo, a titolo di penale, un ammontare pari a:

$$P_{T} = \frac{CP_{e/u}}{ggA} * Q* ggR* (1+0.05*mmR)$$

dove:



- $CP_{e/u}$ è il corrispettivo di capacità di trasporto relativo all'anno in cui ricade la data effettiva di messa a disposizione della capacità di trasporto;
- Q è la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in Sm³/g;
- ggR è il numero di giorni di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto oggetto del Contratto di Trasporto, rispetto alla data definitiva di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto stesso;
- **ggA** è il numero di giorni dell'anno in cui è compresa la data definitiva di messa disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto di Trasporto;
- *mmR* è il numero di mesi, o frazione di essi, successivi al ventiquattresimo mese precedente alla data prevista di messa a disposizione della capacità, rispetto alla data in cui è trasmessa la comunicazione del ritardo da parte del Trasportatore ai soggetti interessati. Il valore *mmR* è compreso tra 0 e 24.

L'ammontare P_T non può in ogni caso essere superiore al valore del Contratto di Trasporto.

1.2) Inadempienza dell'Utente

1.2.1) Specifiche di pressione

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata o presso un Punto di Consegna contrattualmente aggregato ad altri risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione minima contrattuale, così come previsto al paragrafo 1 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna", il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvederà a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di vettoriamento dei quantitativi di gas programmati dall'Utente al Punto di Entrata per il giorno in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

1.2.2) Specifica di qualità

Qualora il gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Entrata risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore provvederà ad intercettare il gas fuori specifica, fatti salvi i casi in cui sia possibile rendere il gas compatibile con la Specifica di Qualità attraverso un'opportuna miscelazione. Nei casi di fuori specifica, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, il Trasportatore provvederà prontamente a darne comunicazione scritta.



Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità - quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente - saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

1.2.3) Conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione

Per la correttezza dei dati in base ai quali, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Rete, è effettuata la verifica di conformità del gas con la Specifica di Qualità e di pressione, è responsabile il Trasportatore qualora sia proprietario dell'impianto di misura presso cui vengono rilevati.

Qualora il Trasportatore non sia proprietario dell'impianto, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale assumerà la piena responsabilità sia della tempestività della comunicazione che della correttezza e completezza dei dati stessi.

1.3) Gestione e manutenzione delle stazioni di misura ed utilizzo dei dati rilevati

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce al Trasportatore la possibilità di accedere in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura per il rilevamento dei dati – qualora le stesse non siano di proprietà del Trasportatore - nonché per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura.

In assenza di esplicita autorizzazione del proprietario dell'impianto, il Trasportatore non potrà comunicare a terzi informazioni relative l'impianto di misura, ad eccezione della comunicazione agli Utenti dei dati inclusi nei verbali di misura.

Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.

2) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

2.1) Dolo/colpa grave

La responsabilità di ciascuna parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.



2.2) Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

3) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

3.1) Cause

Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- 1) perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente;
- 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;
- 3) mancato pagamento;
- 4) utilizzo improprio del sistema informativo;
- 5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Trasporto sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall'Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo.

3.1.1) Perdita dei requisiti di accesso

Fatte salve le specifiche disposizioni altrimenti previste dal Codice di Rete, q Qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere provveda al ripristino di tale requisito entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da Snam Rete Gas all'Utente con anticipo via fax, nel termine di trenta giorni ove non diversamente specificato il soggetto in esame perderà



la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti del Trasportatore.

3.1.2) Procedura concorsuale

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

3.1.3) Mancato pagamento

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura ad un periodo di 3 mesi, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso.

Inoltre il mancato pagamento, entro la scadenza, anche di una sola fattura relativa ai corrispettivi di cui ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.6, del Capitolo 18, darà diritto al Trasportatore di risolvere il Contratto di Trasporto in via anticipata, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente secondo le modalità descritte al Capitolo 5, paragrafo 1.4.5.

3.1.4) Utilizzo improprio del sistema informativo

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Sistema, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti. Rientra nella fattispecie descritta l'utilizzo improprio dei sistemi nell'ambito dei processi di prenotazione di cui al Capitolo 9.

3.2) Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 3.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto.

3.3) Escussione delle garanzie prestate

Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse e/o ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.5 - Snam Rete Gas provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L'escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da Snam Rete Gas all'Utente in forma scritta.



In particolare, con riferimento al servizio di bilanciamento, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad escutere le garanzie fornite dall'Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 5 "Conferimento di capacità", paragrafo 1.4), secondo il seguente ordine di priorità:

- Deposito cauzionale;
- Garanzia bancaria;
- Gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia.

L'Utente accetta espressamente che in tutti i casi di mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di trasporto e di bilanciamento Snam Rete Gas, previo sollecito, procede immediatamente all'escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto previsti nel presente Capitolo Snam Rete Gas, previa notifica, procede all'escussione di tutte le garanzie prestate dal medesimo Utente sino alla copertura di tutti i crediti in ordine al servizio di trasporto e bilanciamento, al fine di limitare gli oneri a carico del Sistema.

Nel caso in cui l'escussione delle garanzie prestate dall'Utente comporti un introito superiore agli importi dovuti dall'Utente Snam Rete Gas provvederà a restituire all'Utente stesso gli ammontari recuperati eccedenti il credito nei suoi confronti

Nel caso in cui l'escussione delle garanzie prestate dall'Utente comporti un introito inferiore agli importi dovuti dall'Utente Snam Rete Gas provvederà a

- mettere in atto tutte le azioni previste nei termini di legge per il recupero dei crediti nei confronti dell'Utente/soggetto debitore; e a
- comunicare all'Autorità l'ammontare dei crediti non riscossi eccedenti le garanzie prestate dall'Utente ai fini dell'attivazione delle procedure di del recupero tramite la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, secondo le modalità definite dall'Autorità;
- comunicare all'Autorità l'ammontare dei crediti successivamente recuperati ai fini del versamento alla Cassa Conguaglio del Settore Elettrico secondo modalità definite dall'Autorità.

Ai fini di agevolare il recupero dei crediti il Trasportatore, sentita l'Autorità, potrà avvalersi di soggetti terzi preposti allo svolgimento di tali funzioni, secondo modalità definite dalla stessa Autorità.

Ciascun Utente accetta espressamente che le azioni previste nel presente paragrafo costituiscono condizione necessaria per limitare il livello di garanzia a copertura della esposizione dell'Utente in relazione ai servizi di trasporto e di bilanciamento. Ciascun Utente pertanto accetta espressamente che eventuali crediti maturati dal Sistema nei confronti di un Utente, non pagati e non coperti dall'escussione della garanzia prestata dallo stesso Utente, saranno corrisposti da parte di tutti gli altri Utenti in aggregato, attraverso l'applicazione di uno specifico corrispettivo definito ai fini dell'alimentazione di un fondo presso la CCSE.

Snam Rete Gas provvede inoltre ad applicare quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 1.5.



19 - 8

3.4) Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete di metanodotti del Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore e all'Autorità nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto: l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore gli importi di cui al precedente paragrafo 3.2

Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita da Snam Rete Gas – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione. Resta fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.2 e 3.3.

3.5) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Delibera n°168/06

Ai sensi dell'Articolo 10.1 della Delibera n°168/06, nel caso in cui il periodo intercorrente tra la sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data di messa a disposizione della capacità di trasporto indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso sia superiore a due anni, l'Utente può richiedere la risoluzione anticipata del Contratto stesso entro la metà di tale periodo, corrispondendo a Snam Rete Gas un importo pari a:

$$P_{U} = (V_{max} - V_{min}) * \frac{(GG_{P} - 1)}{(GG_{I} - 1)} * Q + V_{min} * Q$$

dove:

 $V_{\it max}$ è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di Sm³/g;

 $V_{\it min}$ è un ammontare pari a 1.000 euro per milione di Sm³/g;

- GG_P è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo $\frac{8.2}{9.2}$ del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data della richiesta di risoluzione del Contratto stesso;
- *GG*_I è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" e la data corrispondente alla metà del periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso;
- Q è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo
 8.2 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", espressa in milioni di Sm³/g.

In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.



3.6) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi dell'articolo 10 della Delibera ARG/gas 02/10

Ai sensi dell'Articolo 10.3 della Delibera ARG/gas 02/10, l'Utente ha facoltà di chiedere la modifica o risoluzione del Contratto di trasporto qualora il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Contratto stesso e la data prevista di messa a disposizione della capacità di trasporto sia superiore a due anni.

La richiesta deve essere inviata, pena l'irricevibilità della stessa, entro il termine del giorno che individua la metà del suddetto periodo tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.

In tal caso, al fine dell'accettazione di tale richiesta, l'Utente è tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas, a titolo di penale, un ammontare espresso in Euro pari al minore tra:

$$P_{max} = V_{max} * Q$$

e

$$P_{U} = 0.2 * CP_{e/u} * Q + (P_{max} - 0.2 * CP_{e/u} * Q) * \frac{(GG_{P} - 1)}{(GG_{I} - 1)}$$

dove:

 V_{max} è un ammontare pari a 500.000 euro per milione di Sm³/g;

Q è la capacità di trasporto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3 9.3, o la capacità eventualmente oggetto di modifica/riduzione, espressa in milioni di Sm³/g;

 $CP_{e/u}$ è il corrispettivo di capacità di trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 7.5.1 8.5.1, relativo al Punto oggetto del Contratto di Trasporto interessato dalla richiesta;

 GG_P è il numero di giorni trascorsi tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3 9.3, e la data della richiesta di risoluzione/modifica del Contratto stesso;

*GG*_I è il numero di giorni del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3 9.3, e la data corrispondente alla metà del periodo tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto e la data di messa a disposizione della capacità indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Primo Periodo).

In tutti gli altri casi in cui l'Utente richieda la risoluzione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3 9.3, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.5.1 3.6.1, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 3.4.

3.6.1) Risoluzione contrattuale da parte dell'Utente ai sensi del comma 10.5 della Delibera ARG/gas 02/10

Qualora nel periodo compreso tra il giorno successivo al Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la data di messa a disposizione della capacità come indicata nel Contratto al momento della sottoscrizione dello stesso (nel seguito: Data di Messa a



Disposizione), ovvero nel periodo tra la sottoscrizione del Contratto e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione ove tale periodo sia inferiore a 2 anni, si verifichino eventi connessi alla realizzazione/potenziamento dell'infrastruttura interconnessa in ragione dei quali l'Utente richieda la risoluzione del Contratto di trasporto si applicano le condizioni sotto indicate.

La richiesta debitamente motivata deve essere inviata, pena l'irricevibilità della stessa, entro il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione tramite comunicazione scritta a Snam Rete Gas ed alle altre imprese di trasporto interessate.

A fronte di tale richiesta Snam Rete Gas, sentita l'Autorità, applica all'Utente, in luogo degli importi di cui al precedente paragrafo 3.2, un corrispettivo espresso in Euro pari a:

$$P_{U_{II}} = P_{max} + (V_C - P_{max}) * \frac{(GG_{P_{II}})}{(GG_{II})}$$

dove:

 V_c è il valore del contratto come definito al paragrafo 3.4

- $GG_{P_{II}}$ è il numero di giorni trascorsi tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e la data della richiesta di risoluzione del Contratto, ovvero tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3 9.3, e la data della richiesta di risoluzione del Contratto qualora inferiore a 2 anni;
- GG_{II} è il numero di giorni del periodo compreso tra il giorno successivo al termine del Primo Periodo e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione, ovvero del periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3 9.3 e il 30° giorno antecedente la Data di Messa a Disposizione qualora inferiore a 2 anni.
- 3.5.2 3.6.2) Oneri connessi alla risoluzione anticipata del Contratto di trasporto

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto in data antecedente alla Data di Messa a Disposizione, tutti gli eventuali oneri delle Imprese di Trasporto relativi alla realizzazione della nuova capacità che non abbiano concorso alla determinazione del capitale investito riconosciuto, eccedenti gli ammontari corrisposti dall'Utente ai sensi dei paragrafo 3.56 e 3.56.1, saranno considerati ai fini della determinazione dei corrispettivi di trasporto.

4) FORZA MAGGIORE

4.1) Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, non imputabile alla parte che la invoca ("Parte Interessata"), che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata previsti nel Contratto di Trasporto



fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole.

4.2) Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- e) ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- g) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore.

4.3) Effetti

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.



L'impossibilità di una parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

4.4) Notifica

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra parte, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

4.5) Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva delle prestazioni di trasporto:

- ➤ al Punto di Entrata presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, l'Utente riduca l'immissione di gas nella rete del Trasportatore;
- ➤ al Punto di Riconsegna presso il quale, a causa dell'evento di Forza Maggiore, il Trasportatore riduca la quantità di gas riconsegnata all'Utente, nonché al Punto di Uscita della RN corrispondente.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale della prestazione di trasporto in uno dei sopra citati punti, l'Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi ad esso associati.

4.6) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 2 della Delibera n°168/06

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale Esente rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto di Trasporto di cui al paragrafo 8.2 9.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto" sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.4 non dovrà essere corrisposta.

4.7) Impatto sulla penale di cui all'Articolo 10 comma 4 della Delibera ARG/gas 02/10

Qualora il ritardo del Trasportatore nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso un Punto oggetto del Contratto di Trasporto di cui al Capitolo 5, paragrafo 8.3 9.3, rispetto alla data definitiva indicata nel Contratto stesso sia determinato da un evento di Forza Maggiore, la penale di cui al precedente paragrafo 1.1.5 non dovrà essere corrisposta.

5) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE



19 - 13

5.1) Competenze dell'Autorità

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto, l'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'Articolo 17 comma 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

5.2) Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto 5.1 che precede le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

5.2.1) Esame preventivo

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

5.2.2) Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente paragrafo 5.2.1, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le parti, alla competenza dell'Autorità secondo le modalità previste nello "Schema di compromesso arbitrale" di cui all'Allegato A della Delibera n° 42/05 e successivi aggiornamenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare (Allegato 19/A del presente documento);
- b) essere sottoposta da ciascuna delle parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

5.2.3) Arbitrato tecnico

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra Trasportatore ed Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della parte richiedente, ciascuna delle parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le parti.

La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le parti, che si impegnano ad osservarla.

5.2.4) Applicazione

Le presenti disposizioni si applicheranno anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

6) CESSIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

Nessuna delle parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possegga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

GLOSSARIO

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Allocazione Il processo attraverso il quale il gas, misurato in immissione o in

prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari

Utenti.

Anno Termico Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1º ottobre al

30 settembre successivo.

Area di Prelievo Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il

territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti Snam Rete

Gas.

Area Omogenea

(AOP)

È la porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non

superiore al $\pm 2\%$.

Capacità di Trasporto È la capacità pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e

della geotermia ai sensi dell'Articolo 3, comma 10, del Decreto

Legislativo n° 164/00.

Capacità di Trasporto

Disponibile o

Capacità Disponibile

Capacità Non Programmata E la capacità di trasporto non conferita.

E' la capacità di trasporto non programmata dagli Utenti che ne sono titolari e resa disponibile dal Trasportatore come capacità di tipo interrompibile su base giornaliera, nel rispetto della Delibera

536/2012/R/gas, e su base mensile ai sensi dell'Articolo 15.4 della Delibera n°137/02 – secondo le procedure previste al capitolo

"Conferimento di capacità di trasporto".

Capacità Residua È la quota di nuova capacità (di trasporto/rigassificazione),

determinata all'interconnessione con la RN, non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto all'Allocazione Prioritaria, di infrastrutture in relazione alle quali è stata accordata una Esenzione TPA, ovvero è stato accordato un Diritto all'Allocazione

Prioritaria.

Codice di Rete Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono

parte integrante ed essenziale.

Codice di Il documento predisposto dall'Impresa di Rigassificazione ai sensi Rigassificazione dell'Articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n°164/00, che

contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di



Glossario Codice di Rete

> dall'Autorità rigassificazione, approvato successivi aggiornamenti.

Codice di Stoccaggio Documento predisposto dall'Impresa di Stoccaggio ai sensi

> dell'Articolo 12, comma 7, del Decreto Legislativo nº164/00, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio, approvato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.

Composizione molare La composizione di un gas viene definita molare quando le

concentrazioni di ogni componente sono espresse come frazioni o

percentuali molari sul totale.

Condizioni PSV Documento "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas

> naturale al Punto di Scambio Virtuale", predisposto da Snam Rete Gas e approvato dall'Autorità ai sensi della Delibera 22/04 e

successivi aggiornamenti.

Conferimento L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che

individua la quantità massima di gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume

giornaliero misurato alle condizioni standard.

Contratto di Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il **Trasporto** Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del

servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle

disposizioni di cui al Codice di Rete.

Decreto 11 aprile 2006 Il Decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006.

Decreto 28 aprile 2006 Il Decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006.

Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, nº 164 "Attuazione della Decreto Legislativo

Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno

del gas naturale" e s.m.i.

La Delibera nº137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al Delibera o Delibera 137/02

servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la

predisposizione dei codici di rete" e s.m.i.

Delibera 249/12 Delibera 249/2012/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni volte

> a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso Punti di Riconsegna del sistema di trasporto in assenza del

relativo utente".

Delibera 306/12 Delibera 306/2012/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni

urgenti in materia di servizio di default trasporto del gas naturale".

Delibera 446/13 Delibera 446/2013/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in

materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale"

Delibera Delibera dell'Autorità recante "Disposizioni in materia di 536/2012/R/gas allocazione della capacità giornaliera per il trasporto di gas tra il

punto di scambio austriaco di Baumgarten ed il sistema gas (e successiva Delibera italiano via Tarvisio", e relativo Allegato A, recante "Guideline on 83/2013/R/gas)

a day-ahead capacity allocation mechanism at the Austrian/Italian

border".



Delibera ARG/gas 45/11 Delibera dell'Autorità recante la "disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale" e s.m.i.

Densità relativa

Si intende il rapporto tra la densità del gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.

Diritto all'Allocazione Prioritaria o Diritto AP È il diritto all'allocazione prioritaria nel conferimento di capacità sulla rete nazionale dei gasdotti, accordato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'Articolo 1, comma 18, della legge n. 239/04.

Esenzione TPA

È l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, accordata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'Articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04.

Gas combustibile

Il gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.

Gas Naturale Liquefatto (GNL) Si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.

Gas o Gas Naturale

Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.

Giorno-gas

Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.

GJ Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).

Indice di Wobbe

Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.

Infrastruttura non UE

Infrastruttura internazionale di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera g), della Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Infrastruttura UE

Infrastruttura di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto del gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera h), della Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Limite di acquisto su

Limite massimo, in contro valore economico, delle offerte in acquisto che possono essere presentate da ciascun Utente Abilitato alla Sessione G-1 con riferimento al Giorno-gas G, determinato dalla differenza tra i termini MEPSuk ed EPSuk, al netto



G-1

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), come definiti al Capitolo 5, paragrafi 1.4.1 e 1.4.3.

Limite di vendita su G-1 Quantità massima che può essere offerta in vendita da ciascun Sottoscrittore nell'ambito della Sessione G-1 determinata dal rapporto tra la differenza tra i termini MEPSu $_k$ ed EPSu $_k$ al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il Prezzo di Sbilanciamento Stimato, come definiti al Capitolo 5, paragrafi 1.4.1 e 1.4.3.

Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo Metodologia definita dall'Autorità con Deliberazione 75/07 per la gestione e il controllo delle AOP, pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas.

MJ Mega Joule = 1.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).

Operatore Prudente e Ragionevole Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte.

Periodo Di Punta Periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1º novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.

Periodo Fuori Punta Periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.

"Piano di Emergenza i sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 994/2010" di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, e s.m.i.

Piattaforma MGAS Piattaforma informatica di negoziazione di gas naturale gestita dal GME così come previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010.

Piattaforma PB-GAS Piattaforma informatica per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto di quantitativi di gas per il bilanciamento gestita dal GME così come previsto dalla Delibera ARG/gas 45/11.

Piattaforma Piattaforma informatica per la raccolta delle offerte per la cessione (*PB-GAS*) *G-1* e l'acquisto di quantitativi di gas per l'approvvigionamento di risorse di flessibilità nell'ambito della Sessione G-1, gestita dal GME così come previsto dalla Delibera 446/13.

Piattaforma comune europea European Capacity Platform, gestita da PRISMA, per la raccolta delle offerte per l'acquisto/la vendita di capacità di trasporto transfrontaliera ai punti di interconnessione tra sistemi di trasporto interconnessi sul mercato primario e sul mercato secondario.

SNAM RETE GAS

Piattaforma PRISMA

Pig Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del metanodotto ispezionato.

Portale ALTRAWEB

Servizio con interfaccia web che consente agli Utenti di visualizzare i dati relativi all'esito della Sessione di bilanciamento (di cui al Capitolo 9).

Portale Capacità (di trasporto)

Servizio con interfaccia web per la gestione via Internet dei processi di conferimento, cessione e trasferimento di capacità di trasporto (di cui ai capitoli 5 e 7), disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Portale M-GAS

Servizio con interfaccia web che consente agli Utenti di visualizzare i dati di allocazione del gas transitato presso i Punti di Riconsegna condivisi ove risultano titolari di capacità di trasporto.

Potere Calorifico Superiore o PCS Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).

Premio d'Asta

Nel caso della procedura d'asta a prezzo uniforme, è il corrispettivo unitario offerto come valore addizionale rispetto al Prezzo di Riserva relativo all'ultima offerta di acquisto selezionata nell'ambito della medesima asta.

Prezzo di Riserva

Nel caso della procedura d'asta a prezzo uniforme, è il corrispettivo di trasporto giornaliero approvato dall'Autorità mensile riproporzionato su base giornaliera. Per i Punti presso i quali non è definito un corrispettivo di trasporto mensile, si applica il corrispettivo di trasporto annuale riproporzionato su base giornaliera.

Procedura di Aggiudicazione (round) Periodo di tempo durante il quale i soggetti richiedenti capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero possono presentare, modificare e revocare le offerte di acquisto di capacità.

Programma giornaliero o prenotazione Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone "nomination").

Punto di Consegna

E' il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.



Glossario Codice di Rete

Punto di Entrata RN Ciascuno dei punti o aggregato locale di punti fisici della Rete

Nazionale dei Gasdotti in corrispondenza dei quali il gas è

consegnato dall'Utente al Trasportatore.

Punto di Riconsegna E' il punto della rete di Snam Rete Gas nel quale avviene

l'affidamento in custodia del gas dal Trasportatore all'Utente e la

sua misurazione.

Punto di Rugiada Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la

condensazione dell'acqua.

Punto di Rugiada Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la

degli idrocarburi condensazione degli idrocarburi.

Punto di Scambio Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Virtuale o PSV Rete Nazionale di Gasdotti (RN), presso il quale gli Utenti possono

effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso

nella RN.

Punto di Uscita RN Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall'aggregazione di più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale dei Gasdotti verso la

corrispondente Area di Prelievo.

Regolamento 715/2009 Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE)

n. 1775/2005.

Regolamento 984/2013 Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione del 14 ottobre

2013 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e

del Consiglio.

RNRete Nazionale dei Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22

dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale

n°18 del 23 gennaio 2001.

RRRete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai

sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo

n°164/00, esclusa la Rete Nazionale dei Gasdotti.

RTTG Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle

> tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013, relativa alla "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013", approvata con

Delibera dell'Autorità ARG/gas 184/09.

Sbilanciamento Differenza, relativa a un Giorno-gas, tra i quantitativi di gas -Complessivo del espressi in energia - misurati presso i Punti di Entrata e di Uscita Sistema o SCS

in corrispondenza degli hub di stoccaggio e i quantitativi di gas -



espressi in energia - programmati presso i medesimi Punti.

Sbilanciamento Previsionale del Sistema Termine di cui al Capitolo 9, paragrafo 3) del Codice di Rete che determina il Fabbisogno di Gas Atteso per il Giorno-gas G o l'Eccesso di Gas atteso per il Giorno-gas G ai sensi della Delibera 446/13.

Send Out massimo giornaliero

È la massima portata volumetrica, espressa in Sm³/g, che può essere prodotta da un terminale di rigassificazione per l'immissione nella Rete Nazionale dei Gasdotti.

Servizio di Default Trasporto

Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera 249/12, e successive modifiche e integrazioni, erogato per garantire i prelievi sulla RN in tutti i casi in cui presso un PdR non risulti conferita capacità di trasporto, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto a seguito di inadempienza dell'Utente.

Servizio di Fornitura di Ultima Istanza o Servizio FUI Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi del TIVG nei confronti di Clienti Finali titolari di Punti di Riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a) del TIVG che si trovino anche temporaneamente senza fornitore di gas naturale per cause indipendenti dalla sua volontà.

Sessione G-1

Sessione del mercato del gas gestito dal GME, ai sensi della deliberazione 538/2012/R/gas, che consente al Responsabile del Bilanciamento di approvvigionarsi, nel Giorno gas G-1, delle risorse di flessibilità diverse dalle risorse di stoccaggio disponibili nella Piattaforma PB-gas per il bilanciamento della rete nel Giornogas G (c.d. sessione di mercato *locational*).

Small Adjustment

Termine I_{SA} determinato, ai sensi del TISG, secondo la formula riportata al Capitolo 9, paragrafo 3.6.1 del Codice di Rete

Sistema

Sistema di trasporto del gas naturale.

 Sm^3

Standard metro cubo, cioè un metro cubo di gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).

Specifica di Qualità

Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale.

TISG Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*Settlement*), approvato con Delibera dell'Autorità 229/2012/R/gas, e s.m.i..

TIVG Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, e s.m.i.